



Consiglio regionale del Veneto

Questo libro proviene dalle raccolte della Biblioteca del Consiglio regionale del Veneto. Il suo utilizzo non commerciale è libero e gratuito in base alle norme sul diritto d'autore vigenti in Italia.

Per ottenerne una versione ad alta definizione a fini editoriali, rivolgersi al seguente indirizzo:

biblioteca@consiglioveneto.it

MALE

1785

Dott^{re} Aggr^{to} G. VELIO BALLERINI

Prof. inc. dell'insegnamento del Diritto costituzionale all'Università di Torino

LA
RAPPRESENTANZA POLITICA
DEGLI
ORDINI SOCIALI



TORINO
FRATELLI BOCCA

Librai di S. M. il Re d'Italia

MILANO
Corso V. E., 21

ROMA
Corso, 216

FIRENZE
Via Corretani, 8

DEPOSITI

PALERMO

MESSINA

CATANIA

1897.



in. ~~584~~

PROPRIETÀ LETTERARIA



Inv. 7365

Tip. Lit. Camilla e Bertolero di Natale Bertolero.

ESORDIO

Sono rimasto molto esitante nella scelta del titolo di questo modesto *Saggio*, in cui si compendia il lavoro della mia mente dal giorno che proposi a me stesso il quesito seguente:

Il Parlamento, nella sua essenza di organismo collettivo, deve essere la risultante degli organismi minori, di cui si compone il maggiore organismo, che è la Nazione, considerata sotto il duplice suo aspetto di *Stato* e di *Società*?

E se la decadenza delle istituzioni parlamentari, e il disamore per gli ordini rappresentativi, oggi lamentati, sono fatti indiscutibili, come rimediarvi, in quale modo salvare il Parlamento?

A me non arrise mai la speranza di trovare tutti i rimedi per guarire i mali che si lamentano; ma neppure mi assalì lo sconforto che il parlamentarismo riesca ad uccidere il Parlamento, e che si possano fare voti per arrestare il cammino delle leggi naturali, più forti delle umane volontà.

E le leggi naturali, nel terreno politico, ci affermano che si sta maturando una lenta organizzazione sociale per cui gli istituti rappresentativi si moltiplicano e si consolidano; e che da questa organizzazione deve trarsi consiglio a modificare le rappresentanze politiche, nel senso di riprodurre nell'organismo collettivo politico, che si chiama Parlamento, gli elementi vitali che germogliano e si sviluppano negli organismi sociali esistenti nello Stato.

Questa fede nelle leggi della Natura, che in me è antica, scusa, in parte almeno, la scelta del nome, davvero audace, di una breve e provocata pubblicazione, quasi messaggera di opera di maggior lena, quale richiederebbe la vastità e la serietà del tema, e il grande amore che per esso fui preso.

E appunto perchè il titolo adottato poteva sembrare sproporzionato ai confini del libro, vi fu un istante in cui avrei scelto la più modesta denominazione di *Ricerche sulla organizzazione dei ceti nelle varie associazioni a scopo di mutualità e beneficenza*; ma poi, riflettendoci sopra, conchiusi che tanto valeva enunciare subito in sintesi tutto il mio disegno, specie sul riflesso che in questo lavoro, sia per non recar tedio al lettore, sia perchè forzato dalla

brevità del tempo, avrei tralasciate le indagini analitiche, abbenchè esse si presuppongano, non essendo lecito all'uomo di studio di arrivare a conclusioni ardite, se non dopo una paziente, scrupolosa disamina di fatti, i quali giustifichino la tesi enunciata.

Ora è fuori dubbio che le dottrine sociologiche oggi vanno intrecciandosi colle discipline politiche: che non è più possibile separare lo studio intorno ai fini dello Stato, da quello che cerca di vagliare le esigenze della Società: ed è pure un fatto che tali studi e siffatte ricerche si impongono allo studioso perchè egli assiste alla evoluzione molto sensibile di ogni istituto sociale, innanzi a cui lo Stato, o dimostra di non essere tenuto ad interessarsi, o tutto vorrebbe assorbire per tema di rovina.

E d'altra parte la Società, o mira alla ricostituzione dei ceti fondati sopra interessi comuni, ben sapendo che essa medesima risulta del complesso di organismi vitali, oppure estende le sue brame a tutto comprendere in una vasta associazione onnipotente.

E così i ceti, i consorzi di cittadini, a scopo di reciproca difesa ed assistenza, hanno ragione di temere, ora l'assorbimento e l'oppressione della Società da parte dello Stato, che li condurrebbero al Governo assoluto, e ora la caduta dello Stato nella Società, che darebbe il trionfo alla demagogia.

Le quali considerazioni consigliano ai ceti, prodotti dalla Natura, e ai minori organismi, che si costituiscono di giorno in giorno, a ritenere che il vero sistema parlamentare debba risultare dall'unione armonica dello Stato colla Società. E ciò anche perchè le minori associazioni, pur dovute alla volontà umana, per fini naturali, o per affinità di interessi, ben comprendono che, ove la Società non sia organizzata, le minoranze finiscono di essere calpestate e soppresse.

E pertanto questi ceti e queste associazioni debbono avere rappresentanza propria e legale nello Stato, senza che per questo cessi l'uso del diritto individuale in ognuno di portare il proprio voto nel consorzio a cui appartiene, e nel tempo stesso di votare nella qualità di cittadini di una Città politica maggiore.

E questa è un'altra ragione per cui intitolai col nome di *Rappresentanza politica degli ordini sociali* questo mio Saggio, evitando la parola *classe*, per non attirarmi subito l'accusa di esumare vecchi scheletri dal cimiterio del medio evo, e sembrando che l'adozione di un più vago e largo titolo mi permettesse di accennare all'ordine *regio*, all'ordine *ecclesiastico* e a quello *aristocratico*, che mi pare non debbano essere trascurati in una rappresentanza politica,

che voglia tenere a calcolo, e valutare tutti gli elementi sociali, non punto spenti e privi di vitalità.

Del resto, il ritorno dello spirito di classe, il desiderio di organizzazione in ceti, il foggarsi della presente Società, alleata collo Stato, in modo da poter resistere alle moltitudini, che mirano ad impadronirsi di tutti i poteri pubblici, sono fatti troppo evidenti, ed il disagio, il tedio, il malessere odierno, in tutti gli ordini sociali, proviene appunto, in gran parte, dallo stato di incubazione di una nuova organizzazione sociale.

Non ho mai creduto tanto alla teoria dei *corsi* e dei *ricorsi* del nostro Vico come in questi giorni, in cui si comincia a temere dei progressi della democrazia invadente.

Ed in vero nella evoluzione della Società nulla emerge di veramente originale e nuovo: il presente prepara l'avvenire, non solo cogli elementi e coi materiali che gli sono proprii, ma eziandio con quelli che rappresentano il retaggio di molte generazioni, e che sono permanenti nell'Umanità.

Alla comunione inorganica d'infinito esigenze, all'*Io* superbo di milioni d'uomini, che, pur dicendosi uguali, cercano di prevalere gli uni sopra gli altri, si deve contrapporre la guarentigia del vero diritto individuale nella ricostituzione della Società stessa, sulla base di Ordini e di nuclei di interessi insieme confederati.

E questa ricostituzione è consigliata dalla Natura medesima, che dappertutto si manifesta con disuguaglianze, che si direbbero crudeli se una legge d'armonia universale non ci persuadesse che sono necessarie ed inevitabili: e così vi saranno sempre uomini forti e pieni di coraggio e creature deboli e paurose, ingegni elettissimi e poveri di spirito: gli uni più inclinati ad ubbidire che al comando: onde sono sorte e sorgeranno, anche nei secoli venturi, gerarchie umane, che muteranno forma e sposteranno il loro centro di gravità, ma saranno pur sempre uno dei cardini fondamentali di ogni umano consorzio.

Date queste disuguaglianze di fatto, antiche ed insormontabili, dato questo imperioso giganteggiare dell'*Io*, sia che abbia nome di individuo o, peggio, che si chiami massa popolare incosciente, senza lasciarci sedurre dalle promesse di un socialismo maliardo, senza volere ricostituire forzatamente le antiche Corporazioni, lasciamo che la Natura operi da sè, ed aiutiamola anzi nel riordinamento di quegli enti collettivi, di quegli organismi che reclamano il loro funzionamento nella vita politica dello Stato.

Nessun privilegio nuovo, nè risurrezione degli antichi; ma siccome oltre le persone individuali, altre morali si presentano sulla scena della vita politica, in nome della democrazia livellatrice di ogni ordine sociale, non opponiamo alcuna violenza ad una forza morale nuova che si manifesta. Anzi raccogliamo queste forze, queste intelligenze, queste energie e questi vari fattori di una vita rigogliosa, facciamone tesoro, ed eleviamo alla massima potenza questi che sono pure coefficienti della Sovranità. Non obliando la suprema missione dello Stato, diretta alla difesa giuridica di tutti, col richiamo all'idea del sacrificio e dell'altruismo, teniamo di continuo presente al pensiero che se la Società ha creato, ed ognor crea, nuovi organismi pieni di vita, al fine dell'interesse e dei bisogni individuali, questi organismi e queste forze non debbono essere trascurate nel consorzio politico quando davvero si voglia, più che alleanza, armonia fra Stato e Società.

Prevedo che da questo mio Saggio potrà venirmene censura di sentimentalismo a tinta socialista, di visionario o di sognatore di tempi fortunatamente trascorsi; ma per tali accuse non avrò rimpianti la mia coscienza, come non ebbi mai a dolermi di altre censure di neosocialista, quando, giovanissimo, stampai il mio primo volume sull'organismo e sull'avvenire delle Società cooperative, additandole quale mezzo di redenzione delle classi lavoratrici. Alle amarezze di allora mi bastò il conforto di quel dotto e fervente apostolo della cooperazione, che risponde al nome di Luigi Luzzatti; oggi mi valga il compatimento di quanti vorranno o dovranno giudicare l'opera di un solitario che, in quattro lustri d'insegnamento, non cessò di far udire, ascoltato, l'ideale che lo tormenta di una Società in cui, alle lotte di classe, sia sostituita l'armonia dei Ceti e degli Ordini sociali; di una Società paga e lieta di un reggimento politico, che provveda alla rappresentanza, non solo del numero inorganico dei singoli individui, ma ancora degli enti collettivi, dei maggiori o minori organismi, delle varie famiglie confederate in comunità ed in consorzi di mutua assistenza; che non trascuri la persona del Re, quale simbolo di sacrificio e di concordia, quale difesa, guarentigia della convivenza sociale in armonica unità, secondo la gran legge dell'amore, che vive nella coscienza degli uomini, i cui caratteri, siccome lasciò scritto Ruggero Bonghi, il Nazareno ravvivò, traendola fuori purificata da tutta la scoria degli istinti che cozzano con essa nello stesso uman cuore!

ORDINE REGIO

Se è vero, come insegnò G. B. Vico, che i popoli, dopo le gravi lotte per riuscire a forte e potente vita politica, vanno a riposarsi nelle Monarchie; se è del pari prudente consiglio quello del Machiavelli che, a voler ravviare a bene gli Stati conviene richiamarli ai loro principii; se la mente sovrana di Dante, non solo per ragioni di opportunità, ma ispirata da concetti alti e profondi, si riposò nell'idea dell'unità monarchica coll'esempio di Dio, che solo regola l'universo, e così invocò un imperatore a supremo capo di un reggimento civile, col triplice intento di tenere in pace ed in concordia la grande famiglia del genere umano, di reggerla con giustizia e di far sicura la vera libertà, bisogna ben dire che l'Ordine regio sia conforme alla Natura umana, e perchè i popoli lo hanno sempre invocato nei primordi della loro vita politica, vi chiesero rifugio nei momenti di sconforto e di anarchia, e perchè i più forti pensatori, dal poderoso lavoro della loro mente, furono tratti a conchiudere che il Re *per la gente*, non *la gente per i cittadini* meglio assicura il trionfo di quella pace, libertà e giustizia che costituiscono invero il supremo fine di ogni civile consorzio (1).

Non fu mai così viva, come in questo fine di secolo, la dichiarazione che la giustizia è il fondamento degli Stati, che il diritto si impersona nello Stato medesimo, con un'amministrazione retta dalla

(1) CARMIGNANI, *Dissertazione sulla Monarchia di Dante*.

legge ed avente per fine la giustizia che non può essere contraria al pubblico bene, specie quando abbia per base la Nazione e per *Psiche* la persona del Re, potere integrante e perpetuo. Che se la Sovranità in astratto è un diritto, che nasce dal concetto di giustizia, mentre in concreto è la somma delle energie e delle intelligenze elevate alla massima potenza per la difesa del diritto; e se, come direbbe l'Alighieri, la giustizia più perfetta non può essere esercitata se non da chi accoppia una grande volontà ad una grande potenza, perchè a fortemente *volere* necessita fortemente *potere*, la perfezione della volontà richiede eziandio la virtù, che è ancora la forza illuminata dalla divina luce della ragione, per resistere all'urto delle passioni e vincerle, nessun meglio del Principe può rappresentare la virtù, la volontà, il potere per il trionfo della giustizia in lotta colla cupidigia e coi bassi istinti della natura umana (1).

E così intesero la persona del Monarca la maggior parte dei popoli antichi, i quali indiarono il loro Sovrano, quando non fosse lo stesso Dio, siccome avvenne presso gli Ebrei fino ai tempi di Saul, e ciò appunto perchè solo Colui poteva governare, che fosse al di sopra delle passioni degli uomini, e disponesse della forza per attuare la giustizia: concetto codesto che molto probabilmente ebbero in animo più tardi i Fiorentini quando designarono Dio a Presidente della loro Repubblica!

E dove, come in Egitto, la giustizia era esercitata da una casta sacerdotale in nome della Divinità, il Re, mentre non cessava di identificare lo Stato, doveva disporre della forza per difendere la giustizia, e aveva ancora per meta costante di dirigere i suoi voleri e la sua azione al pubblico bene, quale complemento della giustizia distributiva fra gli uomini.

Fine precipuo della politica degli Egizi era di rendere la vita comoda e i popoli contenti delle loro occupazioni: a nessuno era permesso di essere inutile allo Stato, cominciando dal Re. Che se le leggi imponevano di perpetuare in una famiglia, da padre in figlio, lo stesso impiego o la medesima arte, ciò almeno impediva che vi fossero oziosi e assicurava la stima a tutti i mestieri, anche i più abietti; e così la scrupolosa esattezza che vi era nell'osservare le cose piccole, manteneva le grandi (2).

(1) E. FAGNANI, *Dell'uso della divinazione coi testi di G. B. Vico*. Torino, 1861.

(2) BOSSUET, *Discours sur l'Histoire Universelle*, part. II, chap. III. — LE-NORMANT, *Histoire ancienne*, vol. I, p. 342.

Certo non può essere ricordata, neppur con vago compiacimento, la dispotica Monarchia egiziana di nessuna dinastia, delle tante più o meno gloriose; e neppure valgono a suscitare in noi entusiasmo i grandi Imperi dell'Assiria, della Media, della Persia e della China: ma però la loro vita e fortuna riesce a dimostrare come abbiano potuto progredire in civiltà, per una serie di molti secoli, così varie e diverse genti, tanto esuberanti di popolazione, non ostante la schiavitù in cui erano tenute, senza il succedersi di seri tentativi per cambiare stato, conquistare la libertà.

In Egitto specialmente l'obbligo imposto al Re di assistere ogni giorno alla preghiera dei sacerdoti, che invocavano dalla Divinità il gran favore di dare al Monarca tutte le virtù regali, di modo che fosse religioso verso gli Dei, dolce verso gli uomini, moderato, giusto, sincero, magnanimo, lontano dalla menzogna, liberale, padrone di sè medesimo, punitore al di sotto del merito e remuneratore oltre il meritato, costituiva un freno spesso efficace contro lo sprigionarsi delle umane passioni: ed il rifiuto della sepoltura, e il costume di leggere al Re i libri santi, d'udire i consigli e di ammirare le azioni dei grandi uomini, dovevano indubbiamente contribuire a far perdonare alle Monarchie molti mali, e non pochi errori, per il bene di cui erano fonte.

Ma non è nell'antico Oriente che si possa sperare di raccogliere tutti gli elementi per concludere che lo Stato di diritto e la Società trovano sicura difesa nella Monarchia. In Oriente, direbbe lo Spencer, si riscontra appena l'*embrione* dell'organismo sociale e giuridico. Vi sono bensì presso quei popoli i germi di tutti gli istituti politici e sociali, senza che nessuno però abbia ricevuto lo sviluppo di cui può essere capace.

Solo in Persia, ai tempi di Dario, si incontrano i Capi delle Province *liberamente* offrire al loro Re doni e sussidii come a *padre comune* dei sudditi, donativi che sono sostituiti da regolari tributi (onde impedire spogliazioni ed atti di ingiustizia dei Capi verso i loro amministrati); per il che, siccome acutamente osservò il Bonghi, lo Stato cominciò per la prima volta ad avere una esistenza per sè, e ad essere organato in sè stesso, e non già come un'appendice di chi lo reggeva nè come un mero e passeggero istrumento dei capricci di lui (1).

(1) R. BONGHI, *La Storia antica in Oriente e in Grecia*. Milano, 1879, pag. 98. — RAWLINSON, *The five great Monarchies*. London, 1867, III, p. 73. — *Persia*, ch. IV, p. 108. — E. BROUGHAM, *Filosofia politica*, trad. EMILIANI-GIUDICI.

In Grecia, dove per il genio speciale dei suoi abitanti, e per i frequenti convegni dei popoli che ebbero ad abitarla, si direbbe che l'idea monarchica non dovesse trovare, nè pensatori per consigliarla, nè città per accettarla, ebbe tuttavia fortuna, e rese il Governo di Sparta più duraturo di quello di Atene. E per verità, Solone in tempo di sua vita provò l'amaro disinganno di vedere sorgere dalla Repubblica popolare la tirannia di Pisistrato, e benchè dopo quarant'anni gli Ateniesi sieno riusciti a bandire gli eredi del tiranno, e a ripristinare la Repubblica democratica, pure in meno di un secolo si disfece.

Lo stesso Re dei tempi eroici, il Re di Omero, non è un Re fantastico, un Re da leggenda, ma un Sovrano pieno di avvedimenti politici, che si direbbero scritti da ieri, tanto che ebbe ragione Gladstone di consigliarne lo studio ai lodatori della Costituzione inglese. Un Re che, prima di agire, ascolta il consiglio di un'Assemblea composta dei migliori, che esercita la giustizia mediante delegati, un Re che non solo ha diritti, ma gran copia di ufficii, tanto da essere il primo dei cittadini nello adempimento dei doveri come a Sparta, e uguale a tutti gli altri nell'uso dei diritti, è senza dubbio un tipo di Monarca che seduce. E come la monarchia spartana durò oltre cinque secoli, così ebbe lunga durata la Costituzione di Creta foggiate al medesimo tipo (1).

Non dissimile dal Re ellenico fu il Re teutono. Egli era il capitano supremo, egli era il giudice, ma intorno a lui mantenevano l'autorità loro, domestica e sacra, e partecipavano senza interruzione, e in modo diretto all'autorità pubblica, i Capi delle famiglie che avevano originariamente formato lo Stato.

Aristotile, che studiò tutte le Costituzioni dei popoli antichi, ha dovuto riconoscere come non si potesse trascurare l'elemento monarchico, e se non spinse i suoi desideri fino all'ideale di Platone, di avere un Re filosofo, consigliato da sapienti, sempre assistito dai guerrieri, tuttavia dalla più minuta disamina dei fatti umani e sociali venne nel convincimento che migliore fra tutti i Governi fosse quello che, non trascurando l'elemento aristocratico e democratico, avesse un Capo che impersonasse l'Ordine regio, da non

(1) W. E. GLADSTONE, *Omero*, trad. FIORELLI. Milano, 1881. — C. BALBO, *Meditazioni storiche*, XIII, § 12. Torino, 1842, pag. 568. — A. BRUNIALTI, *Guida allo studio del diritto costituzionale*. Torino, 1881.

confondersi col resto della cittadinanza, un Capo che non solo fosse temporaneo, ma perpetuo (1).

E prima ancora di Platone e di Aristotile, le opinioni di Socrate, tramandate dai suoi discepoli, e specie da Zenofonte ne' suoi *Detti memorabili*, lasciano bene intendere come avesse amare parole per le antiche tirannidi, e contro le successive oligarchie e le istituzioni troppo democratiche della sua patria. Egli già proclamava spettare alla sola ragione il diritto di Sovranità, val quanto dire alla morale e alla giustizia, rifugiandosi in un ideale di regia potestà, che rappresentasse il potere sovrano.

Non molto dissimili dai Re eroici, dei tempi omerici, sono i primi Re di Roma, quando ancora in sè confondono le magistrature ed il sacerdozio; ma poco per volta la Monarchia si umanizza, si fa individuale. La città è considerata come una grande famiglia, di cui il Re è il capo, e come è assoluto il potere del padre di famiglia, così il Re ha la pienezza assoluta del Governo. Però, essendo la Monarchia elettiva, ed il Re concentrando di soverchio in sè tutti i poteri pubblici, doveva riuscire facile il passaggio al regime repubblicano, che, a sua volta, sminuzzando di troppo gli uffici e le magistrature, e dividendo il popolo in fazioni, e non curando le più vitali istituzioni sociali, venne l'Impero ad imporsi quale necessità suprema per salvare le funzioni e la dignità della Repubblica (2).

Non imprendere ora la rassegna di tutte le Monarchie dell'età di mezzo, e dei tempi moderni, per dimostrare che l'elemento regio trae della natura umana, che intorno ad esso tutto un ordine di energie, di intelligenze e di interessi si raggruppano, si intrecciano e dividono la loro parte nel governo della cosa pubblica per il maggior bene di tutti. E piuttosto argomentando dal fatto che quasi tutti i Sovrani d'Europa furono Re guerrieri, dirò come il mio Re ideale sia appunto un Sovrano a cui debba far capo l'Ordine militare e giudiziario, e lo rappresenti: un Re coraggioso, animato da grandi ideali, non temendo più, ai tempi nostri, col sindacato del Parlamento e della stampa, gli errori e i delitti, di cui taluni fra i Re, ora spenti, si sono macchiati.

(1) PLATONE, *Della Repubblica*, libro IX; *Delle Leggi*, libro III. — ARISTOTILE, *Politica*, libro III, capo IX, trad. del COUSIN, pag. 91-97.

(2) T. MOMMSEN, *Le droit public romain*, chap. III, trad. par TH. GIRAUD. Paris, 1893. — J. B. MISPOULET, *Les institutions politiques des Romains*, tom. I, pag. 31. Paris, 1882. — R. JHERING, *Lo spirito del diritto romano*. Milano, 1855.

E per verità, quando penso da quali pericoli sarebbe stata minacciata tutta Europa, in ogni sua istituzione sociale e civile, se, a tempo, la potestà regia di Carlo Magno non fosse apparsa provvida e riparatrice delle molte rovine già in corso, sempre più mi convinco che la Monarchia in sè racchiude ottimi elementi vitali, con speciale funzione integrante e riparatrice, non trascurabile in nessun periodo della vita della famiglia umana.

Ben può dirsi che Carlo Magno compendì in sè tutta la sua età; armonizzò i tre grandi elementi dell'epoca, personificandoli tutti e tre, onde egli fu ad un tempo romano, germano e cristiano: romano nell'essere tenero della maestà imperiale ed estimatore del diritto di Roma; germano nel mostrarsi soldato altero e valoroso; cristiano nel rispetto e nella tutela della Chiesa. Suo scopo principale fu di unire e porre in accordo popoli ed istituzioni; di stabilire l'ordine nel gran disordine dell'età sua mercè un Governo regolare; e per questo si valse di vari mezzi, ma quelli che soprattutto rivelano nettamente il suo disegno furono due: le Assemblee nazionali e i *Missi dominici*, quelle destinate a raccogliere nel centro, cioè nella regalità, la forza ricavata dai raggi della circonferenza; questi invece destinati ad estendere per tutto l'influenza della regalità. Concetto altissimo codesto, da cui ne venne benefica influenza in tutte le successive istituzioni politiche e giudiziarie degli Stati europei; concetto ed ammaestramento ad un tempo, per cui non mi ripugna l'idea che, alla potestà regia, possa far capo l'Ordine giudiziario, non meno che il militare quando questo sia fatto strumento della giustizia e della integrità, della moralità e della stessa educazione dello Stato (1).

Assegnare una rappresentanza speciale all'Ordine militare, nello Stato moderno, come io penso di consentirla a tutti gli Ordini sociali, di cui dirò più innanzi, è certo ripugnante allo spirito di libertà, nè mi cadrà giammai nell'animo l'infelice pensiero di desiderare quasi un potere militare accanto alla persona del Re. Ma ciò non di meno al Re guerriero deve essere in particolar modo rivolta l'anima del soldato; e come è impossibile, almeno io penso, annientare lo spirito militare di un popolo, esso deve nella Monarchia, che rappresenta la sicurezza, l'unità e la grandezza della

(1) VITO SANSONETTI, *Trattato di diritto costituzionale*, vol. I, pagina 114. Napoli, 1884. — C. BALBO, *Monarchia rappresentativa*, cap. VII.

Patria, tener fiso lo sguardo, come a faro che rischiarà e conforta la vita, e rende meno grave il sacrificio di destinarla in modo permanente alla difesa del Re e della Nazione.

Ma un Re guerriero e giudice, che sia Capo dell'esercito, che comandi alle forze di mare e di terra, che dichiari la guerra, che disponga del diritto di grazia, che conchiuda la pace, che nomini i generali e gli ammiragli, che tenga consigli con essi, è il tipo di un Re germanico, è un Re foggiato per una Monarchia puramente costituzionale e non parlamentare: mi può essere obbietato: e la Monarchia parlamentare è la sola conciliabile collo spirito dei tempi, perchè è un prodotto naturale della evoluzione rappresentativa, che fa ottima prova nell'Inghilterra e nel Belgio.

Ed eccomi così di fronte ad una delle questioni più delicate sul diritto pubblico interno, che elettissimi ingegni illustrarono con erudite scritture, elogiando queste Monarchie parlamentari, tanto simili alle forme repubblicane, da potersi scambiare con esse. Ed in verità sono Monarchie codeste, in cui il potere regio può essere affidato ad un fanciullo o ad una donna decrepita, senza ombra di tendenze militari e di vedute politiche.

Però, per quanto io ammiri questa nuova creazione della scienza politica che si chiama il *Gabinetto*, e riconosca che, per opera sua, si possa meglio ottenere l'armonia tra la Corona ed il Parlamento, e sia indubbiamente ottima la istituzione di un Primo Ministro, capo del Gabinetto, che ne rappresenti l'unità, in antitesi alla varietà dei singoli dicasteri, non posso nascondere la mia paura che questo Primo Ministro, forte della fiducia del Re, e del voto di una maggioranza parlamentare, comunque costituita, assuma autorità quasi dittatoriale, annienti l'influenza del Monarca, non si curi della coscienza e dei reclami della Nazione, e la trascini sul declivio di gravi pericoli, sempre assecondato da quel Gabinetto, da cui, dicendosi il primo responsabile, può trarre imperio per ottenere un voto conforme alla sua volontà.

E quindi, senza osare di oppormi alla corrente degli scrittori, che inneggiano al Governo di Gabinetto, troppo edotto dalla storia d'Inghilterra e dal recente conflitto costituzionale in Norvegia, che pose in evidenza il compiacente responso della facoltà giuridica di Cristiania per il diritto regio di un veto assoluto alle leggi al Re non gradite, mantengo tuttavia la mia opinione, così per i fini dello Stato, che per l'interesse della Società, di assecondare la vita di un Potere, di un Ordine regio, rappresentato da un Re ereditario, non

borghese, non femmina; un Re che sia il primo soldato della Patria, e che, nelle lotte incruente fra classi e classi, sieda arbitro delle loro contese e le risolva pacificamente, ricordando che in lui più specialmente si affidano i diseredati dalla fortuna e tutti gli *Ordini minori*, i quali non avendo propria rappresentanza, si ritengono dall'Ordine regio costantemente e lealmente rappresentati (1).

E questo mio Re ideale, questo Re conciliabile colla democrazia più esigente, e colle aspirazioni legittime delle classi sociali, che nel lavoro sperano la loro redenzione, affinchè possa meglio riuscire nella sua grande missione, che non è sociale soltanto, secondo il pensiero del Gladstone, dovrebbe essere circondato da un privato Consiglio di uomini insigni che, alla lunga esperienza, accoppiassero grande modestia e prudenza di chiedere il consiglio di ognuno, e di ascoltare sempre tutti, e di riferire al Principe le voci delle varie classi sociali, perchè Egli non deve essere chiuso a nessuna, e senza parere di confonderle, perchè le disuguaglianze sono in Natura, avere per tutte una difesa, un mezzo di riparazione alle ingiuste oblivioni, alle ingratitudini, inseparabili dalle passioni e dagli istinti umani.

Questo privato Consiglio della Corona, che il popolo inglese non pensa punto di abolire, non ostante il grande sviluppo del Governo parlamentare, Consiglio di cui dovrebbero far parte i Presidenti della Cassazione romana, del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, il Capo di Stato Maggiore per la guerra e l'Ammiraglio anziano per la marina, il decano degli Ambasciatori, il Presidente della Giunta Suprema delle Arti, del Consiglio Superiore del Commercio, dell'Industria e dell'Agricoltura, il Rettore anziano delle Università, e, se fosse attuabile, l'Arcivescovo di Milano e di Napoli, potrebbe fornire al Re, nelle circostanze più gravi, tutte le notizie di diritto e di fatto necessarie per discutere coi Ministeri le nomine dei più alti funzionari dello Stato, l'opportunità delle elezioni generali e la scelta dei Senatori; provvedimenti codesti alla cui attuazione, i Ministri potendo essere, bene spesso, giudici e parte, il loro parere non deve costituire la sola base imparziale delle deliberazioni sovrane.

(1) L. PALMA, *Studi sulle costituzioni moderne*, pag. 337. Torino, 1892. — DARESTE, *La dernière crise politique en Norvège (Revue des Deux-Mondes*, 15 novembre 1884). — GLADSTONE, *Prime Minister, North. Am. Review*, sett. 1878.

Nè si tema che questo Consiglio possa determinare un conflitto pericoloso tra il Parlamento e la Corona, tra questa e il Gabinetto; conflitti di cui l'Inghilterra non andò sempre immune. I tempi sono mutati, e certi pericoli non riescono più possibili. Vi ha una coscienza nazionale, che sempre non trova ragione nel Governo di Gabinetto: risolvendo essa un momentaneo dissidio potrebbe far prevalere, a tempo opportuno, il voto del Privato Consiglio del Re sull'imperio di un *Primo* Ministro, il quale si reputasse necessario perchè sostenuto dalla maggioranza della Camera, infallibile ed inamovibile.

È vero che la responsabilità è del *Primo* Ministro, è di tutto il Gabinetto; ma ciò non vuol dire che il Principe non eserciti e non debba esercitare un giudizio suo nell'uso di ciascuno di quei diritti, che prendono nome di prerogative reali: diritti che importano un'azione intelligente, una decisione per parte di lui, tutto che Egli sia salvo da ogni responsabilità politica ed effettiva. L'alta sorveglianza morale sullo Stato, *quella grande tutela e grande educazione*, in cui specialmente consiste l'ufficio del Principe, secondo l'acuta osservazione del Romagnosi, come potrebbe essere esercitata dal Re quando il potere ministeriale riuscisse a tiranneggiarlo, tanto da spogliarlo di ogni influenza sulla vita della Nazione? (1). Alla Corona è fatto obbligo di rappresentare e tutelare contro tutto e contro tutti la *psiche*, il genio nazionale, quell'elemento perpetuo, puro, ideale della vita italiana, che i *Partiti*, per naturale egoismo, possono talora essere tentati a disconoscere e ad offuscare: fatto codesto che si può spiegare, non dubitando dell'onestà degli uomini e dell'influenza delle loro passioni, ma riflettendo che i *Partiti* politici hanno lo sguardo solo rivolto al presente, mentre il Re non può, non deve sottrarsi al pensiero del futuro, nè alla vocazione storica, nè alla missione del popolo, che egli impersona e rappresenta, anche nel più vasto e più vario consorzio delle Nazioni civili.

So bene che queste mie idealità possono trovare, nelle regioni dei fatti già compiuti, e in quelli che si stanno maturando, non poche delusioni! Ma che per ciò? Gli errori di Riccardo II e dei due Stuardi, il Governo despotico di Enrico VIII, le crudeli am-

(1) R. BONGHI, *L'ufficio del Principe in uno Stato libero*. Milano, Treves, 1893.
— G. D. ROMAGNOSI, *Scienza delle Costituzioni*, parte II, libro I.

bizioni di Filippo II, il regime personale di Napoleone III hanno forse affievolito, o del tutto spento, la vitalità del principio monarchico nell'Inghilterra, nella Spagna e nella Francia?

Del resto, anche i più entusiasti per il Governo Parlamentare, nella loro lealtà e sapienza debbono riconoscere che, mentre esso difficilmente si potrebbe conciliare col Governo Presidenziale (1), in Inghilterra, per le eccezionali condizioni in cui la Corona si trovò di fronte alla nobiltà e al popolo, dovesse dapprima crescere la potenza del *Concilium privatum assiduum et ordinarium* con Enrico II, del *Permanent Council* con Edoardo I e del *Privy Council* con Enrico VI; e solo di poi, come in opposizione al Governo assoluto di Edoardo IV, trovasse la sua ragione storica e necessaria la creazione del Governo di Gabinetto (2).

Ma come è temibile in Italia che si riproducano i fatti che resero tanto difficile il Governo durante la minorità di Enrico VI e i torbidi e le agitazioni del Regno di Enrico VII da esplicare un potere criminale straordinario colla *Camera stellata*?

È ben noto come non tardasse in Inghilterra il *Lungo Parlamento*, nella sua lotta con Carlo I, ad ottenere la soppressione della *Star Chamber* e a ridurre il Consiglio Privato ad un Corpo puramente consultivo, estraneo ai rapporti tra Corona e Parlamento; tanto che, sotto il regno di Guglielmo III, la distinzione fra il *Cabinet* e il *Privy Council* si è delineata assai netta e precisa, onde trionfò definitivamente, siccome oggi funziona, la costituzione del sistema ministeriale, cioè del Governo dei Partiti.

Fu un bene? Non intendo fare la storia parlamentare inglese, e quindi non è facile rispondere.

È certo però, e giustizia vuole sia riconosciuto, che, all'alternarsi al Governo del Regno Unito dei due classici partiti Whigs e Tories, si deve la grande vitalità spiegata dall'Inghilterra in principio di questo e verso il fine del secolo scorso: e per lo Stato Inglese è desiderabile, perchè è possibile, che progressisti e conservatori ammaestrati dalle lotte, fatti prudenti dal raccoglimento, continuino a scambiarsi la parte di oppositori di Sua Maestà: ma possiamo ugualmente sperare per l'Italia nostra? Oso dubitarne.

(1) G. ARCOLEO, *Il Gabinetto nei Governi parlamentari*, pag. 30-157. Napoli, 1881. — L. MINGUZZI, *Il Governo di Gabinetto e il Governo Presidenziale*, cap. VII.

(2) W. STUBBS, *The constitutional History of England*, VII, ch. XV, §§ 230-232.

Anche il nostro Parlamento ebbe i suoi due grandi partiti, e vi ha chi spera di poterli ricostituire, e disciplinare intorno ai due noti ideali: *conservare le preziose conquiste del passato; affrettare i beni che ci promette l'avvenire.*

Ma tale speranza non sorride a me, e dalle convulsioni parlamentari, quasi in stato permanente, non mi attendo che le vittorie delle maggioranze inorganiche: quelle appunto che vorrei impedire, consolidando il regime costituzionale, colla rappresentanza degli Ordini e dei vari organismi, che si trovano nella Nazione.

So bene che la mia tesi non è simpatica. Ricordo pure quanto ha scritto il Blüntschi, che là dove è operosità di vita politica, ivi sorgono di necessità i Partiti. So che il Re non deve temerli i Partiti, perchè la sua vita deve rimanere al di fuori e al disopra di essi. So ancora che lo studio dei Partiti pigliò un metodo e una forma scientifica nella dotta Germania (1). Ma, se quello che fu detto e scritto sull'argomento, poteva convincermi qualche anno addietro, oggi non vedo salvezza per il Parlamento se non lo si ricostituisce a base organica, secondo le tradizioni, l'indole e le tendenze del popolo italiano.

Se alla vitalità dei Partiti, che fin troppo si dimostrano vivi, intromettendo la loro azione e la loro influenza nella giustizia e nell'amministrazione, non esclusa quella militare, si troverà modo di sostituire la vitalità, che trae alimento e freno da molte altre esistenze, non morrà certo la vita del Parlamento, perchè rispecchierà l'essere vero della Nazione, che vuole essere rappresentata, non condotta per vie e verso mete che non sono le sue!

E neppure morrà l'autonomia popolare consolidandosi la franchigia regia; che anzi dal Potere regio deve trarre ragione ad essere aumentata, diretta, preservata dai proprii eccessi, rimuovendo nel tempo stesso il pericolo di una tirannide.

Quando Tacito scriveva che era impossibile conciliare il Principato colla Democrazia, e Machiavelli, nel suo *Principe*, rappresentava il tipo del Sovrano che, per regnare non aveva bisogno del concorso popolare, purchè avesse milizie nazionali per difenderne

(1) BLÜNTSCHLI, *Politik als Wissenschaft*, lib. XII. — T. RÖHMER, *Lehre von den Politischen Parteien*. Zurig, 1844. — M. MINGHETTI, *I Partiti politici e la ingerenza loro nella giustizia e nella amministrazione*. Bologna, 1881, Ed. Zanichelli. — V. GIOBERTI, *Del rinnovamento civile d'Italia*, vol. I, cap. VIII. — V. ALFIERI, *Della tirannide*, libri tre. — A. ROSMINI, *La costituzione secondo la giustizia sociale*.

il territorio, non si avevano ancora tutti gli esempi che oggi meglio ci persuadono essere il Monarca la *psiche* della Nazione, quell'*Io* che impersonando tutto il popolo, di esso ha bisogno per dare sicurezza e perpetuità all'anima sua (1).

Già fu nella coscienza di tutti, che la Monarchia era una *istituzione jus gentium*, perchè comune a tutti i popoli, perchè non vi era vissuta Nazione che, in un'epoca o nell'altra, non fosse stata sommersa a questo regime; ma spettava al secolo nostro la dimostrazione che il Re, uomo e nel tempo stesso istituto giuridico, tutto che abbia un potere a sè personale, indipendente, diverso dal potere esercitato in comunione coi Ministri e le Camere, non può fare alcun male, anzi è trascinato a fare del bene.

Per Gladstone, Bagehot, Macaulay ed altri insigni, il Re costituzionale è arrivato a tanta eccellenza in grazia appunto del *Gabinetto*, che ritengono singolar creazione del mondo politico dei tempi odierni, *non per la sua dignità*, ma per la sua sottigliezza, elasticità e varietà, e quindi destinato a sfidare tutti i pericoli delle età future; a conciliare il diritto colla ragione di Stato, la Monarchia colle esigenze popolari.

Amo credere che potrà sfidare molti pericoli e ancora superarli questo geniale istituto politico; ma se per confessione de' suoi più chiari e convinti sostenitori, manca bene spesso di logica e *dignità*, perchè non desiderare il funzionamento di un altro Istituto, quello del Consiglio Privato? Perchè togliere al Re ogni influenza personale, solo per tema di offendere il principio della sua impersonabilità ed irresponsabilità?

Nei periodi abbastanza frequenti di crisi parlamentari non brevi; nei conflitti fra i due rami del Parlamento; nei momenti in cui solo l'animo del Re può essere aperto a ricevere i lagni per ogni specie di errori, e la *dignità* della Nazione non è ben sicura dietro il solo Gabinetto, come è ancora sperabile che la persona dell'uomo scompaia, per restare soltanto la istituzione?

Lungo sarebbe il cammino da percorrere quando il mio lavoro dovesse solo aggirarsi sulla funzione regia; mi limiterò quindi a quei pochissimi casi che sono fra i più disputabili. E anzitutto a

(1) MACHIAVELLI, *Il Principe*. — STEIN, *Verwaltungslehre*, I, p. 209-240. — R. GNEIST, *Rechtsstaat*, ch. II, p. 8. — CASANOVA, *Diritto costituzionale*, Sezione XXXVII. — Confr. P. VILLARI e C. GIODA nei loro studi accurati su N. Machiavelli. — A. MAJORANA, *Teoria sociol. costit. politica*, p. 57.

che si ridurrebbe il diritto di *veto* se il pensiero del Re non dovesse avere influenza alcuna nel suo esercizio? Sta bene che in Italia nè il Re Vittorio Emanuele nè Re Umberto non abbiano mai creduto di avvalersene (1); ma non potrebbe venire tempo in cui il Re, per *dignità* sua e del suo popolo, credesse di potere e di dovere, in un dato momento della vita nazionale, rifiutare la propria sanzione ad una legge che il Gabinetto non seppe scongiurare, o che per sorpresa o per impeto di passioni politiche, Camera e Senato votarono colla quasi certezza che la Nazione era animata da ben diverso volere?

Il diritto di *veto* riposa sul principio di limitare l'onnipotenza delle Camere; e, come ben disse De Laveleye, quanto più il regime sarà democratico, tanto più si farà sentire la necessità di questo freno. E per vero il diritto di *veto* si dimostra più utile ancora coi regimi repubblicani che colle Monarchie. Però, secondo il modesto mio avviso, tuttochè i Re costituzionali sieno messi al sicuro, dietro lo scudo della loro irresponsabilità, non debbono essi avere molte esitanze sul farne uso, anche quando ciò possa spiacere, per avventura, ad un Gabinetto responsabile.

Negli Stati Uniti d'America non solo il Presidente federale, ma ancora i Presidenti dei vari Stati ne fanno uso ben sovente. È vero che essi vengono considerati quali veri rappresentanti del potere esecutivo, e sono quindi responsabili: ma questa loro speciale posizione giuridica e politica non scema il pregio dell'istituto: quello per cui può essere almeno sospesa l'attuazione di una legge, che si reputa contraddire alla volontà del popolo a cui è diretta.

Nella Svizzera l'istituto del *referendum*, il quale altro non esprime che il *veto* del popolo, ha ben sovente negato il corso ad una legge votata dai Consigli rappresentativi. E la Francia stessa, tanto vincolata alle dottrine dell'onnipotenza parlamentare, nella sua Costituzione del 1875, ha ritenuto fosse opportuno di dover accordare al suo Presidente il diritto di chiedere, con messaggio motivato alle Camere, una nuova loro deliberazione sopra una determinata legge prima di essere promulgata (2).

(1) G. VELIO BALLERINI, *Il Costituzionalismo di Re Vittorio Emanuele*. Pavia, Libreria Eredi Bizzoni, 1878. — G. B. GIORGINI, *La Camera e i Partiti*. Firenze,

(2) E. DE LAVELEYE, *Le Gouvernement dans la démocratie*. Paris, Félix Alcan, 1891, vol. I, p. 353. — L'attuale Presidente Cleveland, a tutto il 1889 aveva usato del diritto di *veto* ben 300 volte. — L. PALMA, *Studi sulle Costituzioni moderne*. Torino, Unione Tip., 1892, p. 337.

Nè mi sento scosso nella mia fede sulla efficacia del diritto di *veto*, per il fatto dei conflitti a cui può dar luogo: nè l'esempio dato dal Re di Svezia e Norvegia, che, nell'usare di tale prerogativa, può averla estesa oltre i confini segnati dalla Costituzione, senza che però il popolo ne abbia avuto danno per questo, può mutare la mia opinione; a costo anche di vedere posto in istato d'accusa l'intero Gabinetto colla condanna, in varia misura, di tutti i Ministri.

Vi sono poi altri casi in cui l'azione personale del Re può e deve spiegarsi, con accorgimento anche maggiore, nell'interesse della Nazione e a difesa della sua dignità; quando cioè debba sciogliere o prorogare la Camera dei Deputati, licenziare il Gabinetto, o quanto meno promuoverne modificazioni.

Lo scioglimento della Camera può essere consigliato da varie considerazioni: semplici le une, complesse le altre. Presso un popolo, esuberante di vita, un mandato legislativo di cinque anni può apparire troppo lungo, e quando vi sieno prove chiare e concordi che la Camera ha cessato di rappresentare sufficientemente l'opinione dominante nel Paese, il Re non ha da pensare molto sull'opportunità del suo licenziamento: e così pure quando, senza giusta causa, e per spirito d'inesplicabile resistenza, la Camera si ostinasse a non votare il bilancio sul quale riposa la vita economica e morale dello Stato. Ma le difficoltà gravi comincierebbero quando la Camera fosse divisa in molti Partiti, ed il Re dovesse portare il suo giudizio sulla prevalenza dell'uno o dell'altro, e tutti si disputassero il sopravvento, e non vi fossero esitanze nell'ordire le più assurde coalizioni. Il consiglio del solo Gabinetto allora non potrebbe essere affatto imparziale; ed in tale frangente il parere di uomini usciti dalla vita militante della politica, di magistrati vissuti sempre lontani dalle gare partigiane, con limpida e chiara la mente nei loro giudizi, potrebbe riuscire di grande aiuto al Principe per superare le crisi dovute ora a disaccordi tra Camera e Nazione, ora a confusioni di idee tra i Partiti medesimi, e talora ad impotenza del Gabinetto nel procurarsi, per via di principii, una maggioranza vera e perseverante nei suoi voleri.

Il Re Vittorio Emanuele, senza avere un Consiglio permanente, in tali gravi circostanze udiva quegli uomini che a lui sembravano giudici imparziali, e la fortuna gli arrise sempre, perchè ad una Camera sciolta indisciplinata, e restia nello accordarsi col Ministero, succedeva una Camera meglio rispondente all'anima della Nazione. Che se quell'ottimo tipo di Re liberale pareva fosse semplicemente

un modesto esecutore della volontà del suo Parlamento, e tenesse per suoi Ministri quelli soltanto che piacevano alle due Camere, più d'una volta lasciò intendere che Egli pure aveva una volontà concorde colla volontà del suo popolo, e che nella scelta dei Ministri non sempre seguiva i criteri delle maggioranze e le simpatie momentanee, ma guardava più in alto, a Lui sembrando che tal fiata dovesse l'uomo fare l'ambiente parlamentare, e non sempre accettare l'imperio dell'ambiente stesso.

Chi non ricorda il lungo conflitto fra la Camera prussiana ed il Ministro Bismark, che rifletteva tanta parte del pensiero del suo Re? In uno dei suoi celebri discorsi, che preludiavano ad uno dei frequenti scioglimenti della Camera, ostile ai suoi alti divisamenti, Egli disse ben chiaro: Io non sono nemico del popolo, anzi desidero il più alto grado di libertà del popolo e dell'individuo, purchè ciò sia compatibile con la sicurezza e colla prosperità dello Stato. Noi che siamo al governo dello Stato non saremo mai i soli Ministri del Parlamento, perchè voi avete i sentimenti della falsa madre, nel giudizio di Salomone, la quale preferiva che il fanciullo perisse piuttosto che le cose andassero contro la sua volontà (1).

E così parlando, ed operando in conformità delle sue idee, il Cancelliere di ferro, in una lotta, che durò circa due lustri, condusse prima il popolo tedesco alla costituzione della Confederazione del Nord, e poi alla creazione dell'Impero germanico.

Era dunque convinto il Bismark che, la sola volontà di una maggioranza parlamentare non crea il potere sovrano, ma che debbono concorrere alla sua costituzione ancora altre energie e altri sentimenti che, in un dato momento, non sempre riescono nelle Assemblee rappresentative a farsi udire e valutare.

Ed il primo Ministro di Re Guglielmo, forse esagerando di troppo i poteri della Corona, non avrebbe per avventura esitato a far anche tacere la voce della Camera ostile con un colpo di Stato, salvo poi a volere udire la voce del popolo a mezzo di un *referendum* quando ciò avesse creduto necessario a tradurre in atto quello che egli reputava già fosse maturato nella coscienza del popolo tedesco.

Ed ora prima di chiudere la dissertazione sull'Ordine e sulla potestà regia, mi sembra non affatto inopportuno il tener parola di

(1) GAETANO NEGRI, *Bismark. Saggio storico*. Milano, Fratelli Treves, 1882, p. 120, 130, 155, 184. — R. BONGHI, op. cit., sull'*Ufficio del Principe*.

un nuovo istituto che, dal campo della dottrina, sali sino alla tribuna del Corpo legislativo di un popolo sovra ogni altro desioso di spingere innanzi le riforme costituzionali, a ciò i pubblici poteri rispecchino sempre meglio, e più sinceramente, la *psiche* nazionale; intendo alludere al *referendum regio*.

Grande fu l'impressione lasciata nella Camera belga dalle parole del Presidente del Consiglio dei ministri, Beenaert, nelle sedute del 27 novembre 1890, 2 febbraio e 17 aprile 1892 quando sostenendo l'adozione del *referendum* in corrispondenza alla estensione del suffragio così diceva: « Il Governo stima che converrebbe investire il Re del diritto di mettersi direttamente in relazione col corpo elettorale per prendere il suo avviso, sia sopra una questione di principio, non sottoposta attualmente alla legislatura, sia a proposito di una legge votata, ma non ancora promulgata; il che riuscirebbe a porre meglio il Potere regio in condizione di esercitare, in certi casi, un potere moderatore. Una Nazione di qualche estensione non può, nè legiferare, nè amministrarsi direttamente, e quindi la delegazione dei poteri si impone: ma è sempre dalla Nazione che essi emanano, ed è conforme a questo principio fondamentale il permettere che essa possa essere consultata; e quindi, poichè tutti i Poteri emanano dalla Nazione, che di più naturale del consultarla in caso di disaccordo fra essi? Noi vorremmo che il Re potesse consultare il Paese, il vero modo di accertare la volontà vera del Paese è il *referendum* ».

Però se gli argomenti del primo Ministro belga, a favore del *referendum regio*, trovarono eco in poderosi discorsi di altri uomini politici e ancora nella dottrina, la sua proposta è caduta, e, secondo l'avviso del nostro Consigliere di Stato, Luigi Palma, si sarebbe provveduto saviamente a farla cadere.

E per verità quando vi hanno rigidi e sinceri sostenitori del regime parlamentare, i quali onestamente temono che la Corona, di troppo scoperta, perchè fuori misura nudrita di prerogative personali, possa perire, non essendo più possibili le Monarchie assolute medioevali, hanno ben ragione di combattere valorosamente questa nuova prerogativa del Re. E per contro chi teme l'eccessiva prevalenza, per non dire onnipotenza della Camera dei Deputati: chi è persuaso che la vita di tutto un popolo non può essere accentrata nella volontà e nell'azione di un determinato organo soltanto; e che secondo l'indole della vera Monarchia rappresentativa si è di ritenere che nessuno sia tanto saggio da essere onnipotente.

tente: nessuno, compresi il popolo; nessuno, compresi il Re; nessuno, compresi il Parlamento, non può a meno di rimanere pensoso innanzi a questo nuovo istituto, certo non conciliabile con un Re, solo organo decorativo, non operante e passivo nello svolgersi della vita politica di una Nazione.

Eppertanto la logica del mio sistema di Governo rappresentativo, mi conduce a combattere taluna almeno, fra le molte obiezioni che contro il *referendum* si affollano d'ogni parte, e a considerare se questo appello alla Nazione debba essere lasciato alla iniziativa del popolo, oppure accettarsi quale regia prerogativa.

Nessun dubbio che l'istituto del *referendum*, meglio si concilia colle istituzioni repubblicane e col regime del Governo diretto, che non colle Monarchie rappresentative, dove i Deputati non sono semplici mandatari degli elettori.

Certo è ancora che il Corpo elettorale deve essere estraneo alle funzioni esercitate dalle Assemblee legislative, che agiscono per conto proprio, e in virtù di poteri derivati e conferiti ad esse dalla legge, e non dalla designazione degli elettori: ma dopo tutto non si può affermare che il Corpo elettorale sia libero e dotato di volontà, solo durante il periodo delle elezioni, come pretende G. G. Rousseau, e si deve per contro ammettere che il fatto stesso della elezione periodica della Camera dei Deputati, riducibile ai più brevi termini, implica negli elettori l'esercizio di un diritto di controllo e di un giudizio sopra il suo operato.

Come esercitare questo diritto di controllo; in qual modo fare manifesto questo volere e pensiero discorde del Corpo elettorale, dal volere delle assemblee?

Accordando forse un mandato imperativo agli elettori e il conseguente diritto di revocare il mandato stesso agli eletti? Questa sarebbe una esagerazione, e solo pochi e piccoli Cantoni della Svizzera ci tengono ancora a questa revocabilità di delegazione.

Eppure non si può negare al popolo una difesa contro le Assemblee quando esse non rappresentino più la volontà popolare; e il *referendum* costituisce appunto questa difesa. E pertanto, col ripudiare l'adozione di questo istituto, quale altra difesa accordare al popolo; e perchè non ammettere lo stesso diritto per il Re, quando Egli, oltre di essere sempre al possesso di una volontà propria, non conforme a quella dell'Assemblea, opina invece che la volontà sua sia in perfetta armonia colla volontà del popolo, ed intende farne esperimento?

Ma il Re non deve avere volontà propria: la volontà solo appartiene ai Partiti, che mirano a farla valere, ed il Re è sopra ed all'infuori dei Partiti! Così almeno affermano i sostenitori del regime parlamentare puro, insofferente di pericolose intromissioni, che sieno di ostacolo al maggiore suo sviluppo.

E a questi argomenti non potendomi interamente acquietare osservo di preferenza che, le difficoltà d'esercizio, piuttosto che il *referendum* in sè considerato, mi rendono esitante nel consigliarne senz'altro, a cuor leggero, la piena, incondizionata attuazione.

Infatti avverte lo stesso Palma, che si arriva agli stessi beneficii del *referendum* collo scioglimento della Camera dei Deputati, affidato alla prudenza del Re. Che anzi, mentre colla dissoluzione della Camera, si fornisce al popolo il modo costituzionale di esprimere l'animo suo, si evitano i pericoli di uno speciale solenne appello del Re al Corpo elettorale, o a tutto il popolo: appello che può risolversi in una sentenza di condanna della condotta della Camera, donde un pericolo anche maggiore: quello di un conflitto tra la Nazione e la sua rappresentanza politica (1).

(1) *Le referendum belge* (*Revue des Deux Mondes*, 1.^o mai 1892). — L. PALMA, *La revisione della Costituzione Belga*, nella *Nuova Antologia*, 15 maggio 1893. — D. ZANICHELLI, *Il referendum regio*, nella *Nuova Antologia*, 12 aprile 1852. — A. BRUNIALTI, nell'ottima *Enciclopedia di scienze politiche* dell'Unione Tip. Torinese, vol. VI, parte 2^a, sull'opera di CHERBULIEZ, *La democrazia nella Svizzera*. — LAVELEYE, op. cit., vol. I. — B. CONSTANT, *Cours de politique constitutionnelle*. Paris, 1836, tom. I, Ed. Didier, p. 8 e 35. — CASANOVA, *Lezioni di diritto costituzionale*. Nuova edizione con note del prof. BRUSA. — Si consultino le chiare, acute argomentazioni del prof. ALESS. PATERNOSTRO, nelle sue otto lezioni sul Re nella Costituzione nel *Trattato di diritto costituzionale*, edito in Napoli, tip. Morano, parte III, pag. 186. — Meritano pure di essere consultate su questo tema del Potere regio le dotte pagine del SAREDO, del PIERANTONI, del PERSICO, dello SCOLARI, del MANNA, del CARUTTI, del BONCOMPAGNI e quell'aureo libriccino sulla miglior norma di Governo di CORNEWALL LEWIS, tradotto dall'inglese dal nostro Luigi Luzzatti con prefazione sua, in cui al *Monarchicus* sono fatte ricordare assennate osservazioni storiche: nonchè le scritture di altri valorosi italiani, e soprattutto dell'Orlando, felice espositore dei concetti più alti e profondi.

ORDINE DEL CLERO

Colla abituale sua genialità e fine acume, il Palma fece a sè medesimo la domanda se si possa noverare la Chiesa fra i grandi Poteri dello Stato, e la sua risposta fu recisa e franca in senso negativo. « Si poteva facilmente concepire, egli scrive, questo potere ecclesiastico quando la Chiesa era Stato nello Stato, perchè allora la Sovranità era smembrata tra lo Stato propriamente detto e la Chiesa, che aveva in una determinata sfera della vita pubblica, non solo religiosa, ma civile, un certo potere legislativo, esecutivo e giudiziario; ma oggi che lo sviluppo della coscienza giuridica nei vari popoli ha fatto avocare dallo Stato a sè i poteri pubblici inerenti alla sua natura, non è possibile ammettere menomamente una Chiesa come un potere dello Stato. A prescindere che in uno Stato ci siano molte credenze, ci sarebbero tanti altri poteri dello Stato quantè le confessioni religiose, la Chiesa potrà avere un organismo riconosciuto dallo Stato, sia pure con alcuni privilegi, come in Italia mediante le prerogative personali di Sovrano accordate al Papa dalla legge sulle guarentigie; ma è perfino contraddittorio chiamare la Chiesa un potere dello Stato. La Chiesa è una associazione ed una istituzione *sui generis*, una comunità di credenti che deve avere la sua libertà; ma a quel titolo sarebbe organo del volere e dell'agire dello Stato? In simil guisa potrebbero pretendere ad essere poteri dello Stato il commercio, l'industria, l'agricoltura, la scienza, l'arte e così via seguendo ».

Fin qui il geniale pensatore, ed io con lui nel ritenere che non si debba ammettere un potere spirituale, accanto ai poteri politici quale organo diretto del volere e dell'agire dello Stato.

Posso ammettere per un momento che lo Stato riesca al suo fine senza darsi cura di ogni credenza religiosa; ma lo Stato non è la Società, e in questa, la vita spirituale, servita da organi materiali, è tanto necessaria quanto il sole alla vegetazione, la luce alla pittura. E per verità, le credenze religiose non sono semplicemente fenomeni particolari all'infanzia della razza umana; ma sono elementi caratteristici della nostra evoluzione sociale: e ciò perchè le credenze sono pure il complemento naturale ed inevitabile della nostra ragione, e lungi dall'essere minacciate da una eventuale dissoluzione, esse sono probabilmente destinate a crescere e a svilupparsi in pari tempo che la Società, conservando come elemento immutabile la sanzione soprarazionale (1).

Ma dato pure che la ragione abbia poco a che fare colle credenze religiose, stando all'esperienza che tutte le religioni, le quali hanno governato il mondo, parlarono al cuore e non all'intelligenza: che organizzare la religione cristiana senza credere in Cristo, come pretese l'abate Grégoire durante la Rivoluzione francese, sia inutile sforzo, non essendo possibile scompagnare il dogma dalla morale evangelica, rimane pur sempre il fatto che la religione è tanta parte della vita sociale, e che in Italia la Chiesa cattolica, in questa vita, porta il contributo di parecchi milioni di credenti, per cui, senza pretendere di elevarsi a legislatrice nel campo puramente politico, non può rinunciare di essere fra gli organi sociali certo il più importante, di avere proprii interessi da difendere, precisamente come il commercio, l'industria, l'agricoltura e la scienza.

E siccome gli interessi spirituali, oltre la speciale e propria rappresentanza, che hanno nelle Assemblee ecumeniche, nei Sinodi, nel Collegio dei Cardinali e dei Vescovi, nei Congressi cattolici regionali o provinciali, non possono scompagnarsi dagli interessi materiali, per cui la Chiesa si manifesta ancora in parecchie comunità di beni, suddividendo la sua grande organizzazione in parecchi organi, così questi organi, che, pure essendo gruppi d'interessi, mirano ad un fine spirituale, debbono avere la loro speciale rappresentanza in quello Stato, che promette alla Società la difesa dei suoi diritti e dei suoi interessi.

(1) L. PALMA, *Corso di diritto costituzionale*. Firenze, 1877, vol. I, p. 186. — B. KIDD, *L'évolution sociale*, trad. Le Monnier. Paris, 1896, p. 112, 115, 193 e 197. — F. BRUNETIÈRE, *La science et la religion*. Paris, lib. Didot, 1895.

E questa è la ragione per cui intesi di comprendere fra gli Ordini sociali anche l'Ordine ecclesiastico, a me sembrando che esso debba avere delegati proprii nella rappresentanza politica, come è mio intendimento li abbiano le Università, l'agricoltura, l'industria, il commercio; ed ogni altro Collegio o gruppo d'interessi speciali.

Del resto l'idea di accordare al clero una rappresentanza propria in Parlamento, fu nella mente di coloro che diedero vita alla Costituzione inglese, quando statuirono che nella Camera Alta vi fossero 27 Lordi spirituali e gli Arcivescovi di Canterbury e di York. E per la stessa considerazione, indubbiamente, i prudenti compilatori dello Statuto Albertino, fra le categorie degli eleggibili al Senato, designarono quella dei Vescovi e degli Arcivescovi, senza escludere dall'eleggibilità alla Camera dei Deputati i Ministri del culto, purchè ad essi non fosse affidata cura d'anime (1).

Sperare che in Italia il clero oggi prenda parte alle elezioni politiche è forse una illusione; a ciò non trovasi ancora educato; ma una volta che esistono Comunità ed Associazioni cattoliche riconosciute quali persone giuridiche, non solo perchè costituenti un ente morale collettivo, ma ancora perchè provvedute di beni materiali, per quale ragione contestare a questi gruppi d'interessi una legale e propria rappresentanza?

So bene che la Chiesa ha mezzi efficacissimi per fare emergere ed ingrossare questi interessi. So ancora essere stata la Chiesa romana quella che, per adempiere la sua missione di civiltà, coltivò e moltiplicò non pochi germi che dovevano essere lo sfacelo di alcuni ceti ed ordini sociali a cui è consacrato il mio libro, quale augurio della loro naturale e libera ricostituzione e partecipazione alla vita politica. So ancora che la Chiesa, per essere universale, mirò ad impadronirsi della vita sociale e divenne una classe privilegiata di proprietari e di signori, con tutti gli attributi del potere politico: che essa riuscì a confondere sempre più i suoi

(1) SIMONE STERNE, *Storia costituzionale e sviluppo politico degli Stati Uniti*, nella *Biblioteca di scienze politiche* del BRUNIALTI, vol. VI, parte I. In quest'opera magistrale dello Sterne, a pag. 771 è fatto osservare con molto acume che se la madrepatria dei popoli del Nord-America impose ufficio quasi servile ai Ministri della Chiesa, gli Stati dell'Unione reagirono, senza evitare che il clero esercitasse la propria influenza sulle questioni politiche. Non è forse la politica una applicazione dei principi della morale? Allora perchè ripudiarla e sottrarla alla influenza di quelli che ne sono i legittimi guardiani?..

interessi con quelli delle classi più dominanti: che le sue cariche più elevate erano divenute Principati elettivi dell'aristocrazia: che suo precipuo scopo era che il suo ceto dominasse; e che, come direbbe lo Gneist, nel possesso della più splendida condizione sociale, essa aveva dimenticata in più luoghi la sua missione spirituale, esclusivamente affidata alle povere Scuole parrocchiali, ai Curati di campagna e agli Ordini mendicanti (1).

Ma sono appunto le serene meditazioni sul passato della Chiesa, che facendomi temere dell'avvenire, mi consigliarono di escogitare alcuni freni, per disciplinare la sua missione invadente nella Società e nello Stato, senza però negarle quella propria rappresentanza che, secondo il mio progettato edificio di organizzazione del suffragio accordato a tutti, le dovrebbe competere.

Che se la soverchia potenza del clero in Francia ha potuto procurargli il possesso del quinto circa del territorio francese, ciò appunto deve essere di grande ammaestramento per l'Italia; e così limitando la libertà dei possessi, non rivestendo di alcun privilegio la proprietà ecclesiastica, e facendola entrare nel diritto comune, come è di tutte le altre associazioni dello Stato, e degli altri gruppi d'interessi, che meritano vita giuridica collettiva, mi pare di non essere molto lontano dalla risoluzione del problema di dare all'Ordine del clero una rappresentanza, a mezzo di speciali determinati organi, che facciano fede della sua vita materiale.

E a questo punto mi giova risalire ad un progetto del compianto Minghetti, riflettente le persone giuridiche determinate dalla proprietà della Chiesa. L'insigne economista distingueva tali persone in *Società, Corporazioni, Fondazioni* (2). A suo avviso, quando alcuni fedeli aventi uno scopo religioso limitato e definito, con possesso e contributo di beni, riuniscono la loro volontà intorno ad un patto statutario del loro consorzio, non avente carattere perpetuo, e per contro quotandosi individualmente a determinati periodi di tempo, si ha l'Associazione. Tali certe Confraternite, destinate ad uffizi di misericordia, ed anche ad opere speciali e determinate di culto.

Tali ancora le molte Associazioni cattoliche oggi costituite, quasi in ogni città e villaggio, a scopo di mutualità, di ricreazione, di educazione, non scompagnate dall'idealità religiosa.

(1) R. GNEIST, *Lo Stato secondo il diritto*, trad. S. ARTOM. — Bologna, 1884, pag. 86. — A. BRUNIALTI, *Lo Stato e la Chiesa in Italia*, Un. Tip., 1884.

(2) M. MINGHETTI, *Stato e Chiesa*. — Milano, Hoepli, 1878, p. 93.

Ora non v'ha dubbio che in questi casi, predominando il carattere di società, il patrimonio sociale deve appartenere ai diversi soci in maniera indivisa sino a che dura la società, patrimonio che fra essi si divide quando la società viene a cessare. Ora di fronte alle società, sieno esse religiose o d'altro genere, purchè non abbiano fini illeciti o contrari al bene pubblico, lo Stato non può far altro che usare quella vigilanza che gli compete per la sua natura, affinchè la società risponda allo scopo per il quale è stata fondata ed il suo patrimonio non serva ad altri intenti. Lo Stato non dovrà mai impedirne la formazione, nè scioglierla, e solo quando venga a cessare la società perchè è raggiunto lo scopo propostosi, oppure perchè il tempo fissato per la sua durata è trascorso, o perchè concorrono altre ragioni dipendenti dalla volontà legalmente manifestata di coloro che vi appartengono, lo Stato non dovrà mai incamerarne i beni, ma potrà vigilare alla loro equa ripartizione fra i soci, o alla loro devoluzione ad altri enti quando così fosse detto nel loro statuto, o in deliberazioni posteriori.

A tali persone, secondo il concetto dominante in questo mio lavoro, data la rappresentanza dei gruppi di interessi impersonata in una unità collettiva giuridica, non può essere negato il diritto di votare per il loro delegato al Parlamento in quella misura e proporzione preordinata da apposita legge elettorale. E siccome di queste Società religiose ve ne ha pure alcune composte esclusivamente di donne, ed altre hanno soci di ambedue i sessi, così per via indiretta e mediana, senza far accorrere le donne ai Comizii elettorali politici, si riuscirebbe ad udire eziandio la voce e la volontà del ceto femminile per la rappresentanza di quegli interessi materiali, che non sono disgiunti dai fini spirituali; voce per verità fin qui non troppo ascoltata, come se il voto ed il volere dell'elemento muliebre, in ispecie, non dovesse contribuire all'educazione e al consolidamento della famiglia, che è perno sicuro di un ottimo ordinamento sociale.

La Chiesa ne' suoi primordii seppe valersi molto abilmente della cooperazione delle Diaconesse, ed oggi, che, a parte il fasto del Clero maggiore, mira a porre in essere il grande apostolato delle sue origini, a mezzo di ogni forza viva della Società, dei Concilii, dei Congressi, e persino dei Parlamenti cristiani, non trascura l'elemento femminile, ma coll'Ordine terziario Francescano, e con ogni maniera di allettamento, attira nell'orbita sua, donne, fanciulli, beni ed istituti che valgono a fare amare e diffondere lo spirito cattolico.

Faccia lo Stato altrettanto. Attiri a sè quante più energie ed interessi gli riesce possibile, e mediti sulle conseguenze future di una Rappresentanza nazionale in cui dominino solo i partiti e le opinioni individuali, quali atomi vaganti in cerca di affinità e coesioni ignote, e ciò mentre fuori del Parlamento si agita tutto un organismo, vivo, rigoglioso in cui si racchiude tanta parte della Nazione.

Sulle *Corporazioni* religiose si sono scritte intere biblioteche, ed i giudizi pronunziati sul loro essere si presentano disparatissimi. Di sicuro in Italia è questo, che lo Stato nega alle *Corporazioni* religiose una esistenza giuridica; non riconosce in esse il diritto di possedere e conservare stabilmente quei beni, che ne debbono assicurare la durata ed il conseguimento dei loro fini particolari, indipendentemente dalla carità casuale e temporanea.

È risaputo che dette *Corporazioni* possedevano anche in Italia molti beni, sottratti al commercio perchè inalienabili, beni che dovevano servire al sostentamento e all'abitazione dei *religiosi* e in parte al conseguimento dello scopo particolare di ogni *corporazione*. Di questi beni non vi erano veri proprietari, nè persona che potesse trarne alcuna sorta di diritti; nè individuo, nè riunione di individui, che pur avendo l'uso dei medesimi, avesse voto per determinarne la disponibilità; il proprietario vero era lo *scopo* della *corporazione*, e non le persone; e pertanto l'esistenza di un ente giuridico senza persona viva, e così una vera *mano-morta*, passibile di rigonfiamenti, ingorgo ed ostacolo alla vitalità economica e giuridica della Nazione.

Il che spiega la ragione per cui lo Stato italiano, impressionato dal disagio economico e finanziario che, a parer suo, nuoceva allo sviluppo della vita nazionale, ed anche sul riflesso che nessun uomo, nè alcuna riunione di uomini potevano vantarsi proprietari dei beni delle *corporazioni*, si è creduto in pieno diritto di *incamerarli*, anche perchè non poteva ammettere una proprietà senza proprietari e contraria ai principii della legislazione e civiltà odierna. Lo Stato forse avrebbe meglio provveduto col dare ai beni una forma più consentanea ai principii dei giorni nostri, e nel tempo stesso valersi, per ragioni di finanze, dell'offerta di parecchi milioni che i trasformatori ed i conservatori delle *Corporazioni* avevano fatto all'erario italiano per impedire la grande confisca; ma, come è noto, prevalse il concetto della abolizione.

Si disse ancora, per sopprimere conventi e monasteri, ed ogni tipo di *Corporazioni* religiose, che queste statuivano una offesa per

parte dei loro membri a diritti secondo natura, quali sono quelli alla libertà individuale, alla proprietà e alla eredità, e che quindi lo Stato non doveva riconoscere tali associazioni, nè le loro discipline, nè i rapporti cui davano luogo, nè il loro diritto a fruire delle rendite delle Corporazioni.

Però bisogna pure ammetterlo: non ostante l'abolizione delle Corporazioni religiose e l'incameramento dei loro beni, in Italia come in Francia, nel Belgio e in Prussia, queste associazioni si sono riformate e vivono prive della ricognizione legale dello Stato. Il convento è ricomperato e ne figura proprietario un individuo solo o più individui: gli ex-frati vi convengono e vestono l'abito che prima indossavano, perchè nessuna legge proibisce la foggia del vestire a volontà; essi si assoggettano spontaneamente agli antichi e nuovi Capi ed alle regole del loro Ordine, e così la Corporazione distrutta in diritto rinasce in fatto, vivendo non solo coi nuovi sussidii dei fedeli, ma coi redditi di nuovi beni stabili, non più appartenenti alla Corporazione, ma ad una Società *tontinaria* i cui membri morendo lasciano eredi di diritto i soci superstiti; abile mossa, che oserei dire logistica, codesta degli associati, per rendere perpetua la loro Società, potendo tutto l'ente, ed anche un semplice socio aggregare al sodalizio sempre nuovi aderenti (1).

Che dire adunque di queste associazioni, che prive di riconoscimento e di vita legale, e con pochi mezzi pecuniari, qua e colà disperse, in così breve tempo si ricompongono, si moltiplicano e riacquistano beni e vita reale e rigogliosa?

Come lo Stato le lascia sussistere, e come potrebbe impedirle? A siffatte domande si è obbligati di rispondere che, la vitalità di queste Corporazioni dimostra che esse sono l'espressione di un bisogno e di un desiderio di un gran numero di persone. Lo Stato non può impedire il riprodursi delle Corporazioni religiose perchè le persone, le quali spontaneamente si riuniscono e si associano ad un fine lecito, non fanno altro che avvalersi di un diritto garantito dallo Statuto. Ma si potrebbe osservare: non è lecito fare atti di rinuncia a diritti inalienabili, pronunziare voti contro la legge naturale del matrimonio; sono voti contro la libertà personale; e dopo tutto il vestiario dei frati, e i labari, le bandiere delle Società cattoliche possono provocare disordini in uno Stato che pro-

(1) Società Tontinarie, dal veneziano Tonti che le ideò.

clamò l'uguaglianza dei culti. Davvero che osservazioni siffatte, anche presentate con argomenti pieni di seduzioni e di cavilli, non potrebbero mutare l'opinione di quella scuola, che aspira al nome e al credito di scuola liberale. E ciò perchè non erano liberali quegli Svizzeri repubblicani dei Cantoni di Ginevra e di Vaud, i quali esigevano punizioni per i sacerdoti cattolici che vestivano in pubblico l'abito ecclesiastico.

A tale stregua nessuna associazione dovrebbe essere permessa, nessuna bandiera di operai acclamata e benedetta. Allo scopo di un bene, molto ipotetico, le leggi dovrebbero soffocare ogni manifestazione, ogni atto, ogni minore organismo della vita sociale. Lo Stato potrà esigere che gli organismi sociali non sfuggano dall'orbita del diritto comune, che non si elevino contro di lui, e ancora fare entrare nella legge e nella vita dello Stato detti nuovi organismi ed associazioni; ma nulla fare di più.

E in verità quando le Corporazioni religiose avessero una esistenza legale, lo Stato le potrebbe sorvegliare, mettere limiti e condizioni alle loro attività, e ancora difendersi contro la soverchia loro influenza, ed esigere dalle medesime l'adempimento di quei loro obblighi, che possono costituire un pubblico vantaggio per i poveri, per gli ammalati o gli ignoranti. E per contro, oggi lo Stato, mentre non può impedirne la risurrezione, neppure può avere il conforto di sapere come sono costituiti i beni di cui dispongono, come amministrati e sottratti alla libertà dei traffici.

Del resto, il diritto di associarsi, e di dare alle associazioni una forma a preferenza di un'altra, una durata temporanea o perpetua, un modo speciale di farsi rappresentare, succedere, rispondere ai terzi, e via via, nasce e si svolge nell'uomo, appartiene rigorosamente al giure di natura, non può avere altro limite fuorchè quello che incontri nella collisione dei diritti: nè si può, senza cadere in continui sofismi, strapparlo all'uomo per deporlo ai piedi del Principe (1). La legge *riconosce*, non *crea* l'ente morale: ed il Principe, cioè lo Stato, come non crea, non deve distrurre: ma agli organismi sociali, già nati, accordare la sua tutela, dirigerli ad un'alta educazione, per cui, divelti i bruchi, uccisi i tarli, fatte cadere le foglie appassite, le nuove gemme producano buoni frutti.

(1) R. BONGHI, *Le associazioni religiose e lo Stato* (Nuova Antologia, gennaio 1872, p. 72). — F. FERRARA, *La Chiesa e lo Stato negli Stati Uniti d'America* (Nuova Antologia, marzo 1867).

Non ritorno al passato mai; ma sul passato edificare il presente. Non privilegi: nulla di quanto possa riuscire odioso e fuori del diritto: non ricostituire le antiche fraterie, ma accordare il riconoscimento giuridico alle Corporazioni religiose che lo richiedessero, nel modo stesso che è consentito alle Società operaie.

Accordata la personalità giuridica alle Corporazioni religiose, e a quelle Società cattoliche le quali ne facessero richiesta, perchè lo Stato non potrebbe dettare norme legislative per assicurarsi che il loro funzionamento non crei collisioni di diritti e di interessi?

Non è forse vero che leggi inglesi ed americane consentono alle Corporazioni religiose di ogni confessione: *a*) il diritto di comprare, trasferire e mantenere terre e fondi in successione perpetua, non ostante le mutazioni e le oscillazioni che avvengono nelle persone chiamate a riempire i posti vacanti nelle Corporazioni; *b*) il diritto di stare in giudizio e di contrarre sotto il nome che la Corporazione abbia ottenuto nell'atto della sua fondazione; *c*) il diritto di autenticare gli atti della Corporazione per mezzo di un comune sigillo; *d*) il diritto di imporre regolamenti obbligatorii per i suoi membri, e per gli estranei ancora in taluni casi?

Ma lo Stato italiano, per ragioni facili a comprendersi, non dovrebbe andare tant'oltre, e basterebbe che, in considerazione della inalienabilità, che acquisterebbero i beni immobili dei conventi, con grave danno dell'agricoltura e della economia nazionale, limitasse il diritto di proprietà delle Corporazioni, in fatto di immobili, ai soli conventi colle chiese, giardini ed orti direttamente dipendenti, proibendo che essi possedessero immobili d'altro genere. E ancora lo Stato, riguardo agli stabili, permessi, in determinata misura alle Corporazioni, considerandoli come *mano-morta*, potrebbe, ogni dieci o quindici anni, imporre una tassa corrispondente alle tasse di successione o di compra-vendita.

Quanto infine alle altre proprietà ecclesiastiche, conosciute sotto il nome di *fondazioni*, non è il caso di farne argomento di studio perchè esorbiterebbe di molto il fine propostomi in questo lavoro sulla rappresentanza degli Ordini sociali.

È noto che si dà il nome di *benefizi* a gran numero di fondazioni, che classificheremo in una prima categoria, e che esse comprendono i beni appartenenti alle diocesi, alle parrocchie e alle cappellanie non laicali, beni che debbono servire di corrispettivo agli investiti degli uffici corrispondenti (arcivescovi, vescovi, parroci ed altri sacerdoti aventi cura d'anime).

Altre fondazioni servono invece alla conservazione dei templi e per il culto, e prendono nome di *fabbricerie*, con persone ad amministrare i beni destinati a tale scopo.

Finalmente vi è un terzo gruppo di fondazioni aventi un carattere religioso, le cui rendite sono destinate ad opere di pietà, o all'istruzione di coloro che intendono dedicarsi al sacerdozio.

Ora, nello imprendere a ricercare a chi appartenga la proprietà dei beni della prima categoria di fondazioni, è bene avvertire subito che la Chiesa, come istituzione universale, non può vantarsi diritti di proprietà, perchè la nostra legislazione, a buon diritto, non permette che posseggano nello Stato altre persone giuridiche all'infuori di quelle ivi esistenti e da esso riconosciute. Ed è giustizia ammettere che la Chiesa medesima non si ritiene vera proprietaria di detti beni, con assoluta libertà di disporne, perchè non ha mai tentato di stornarli dalla loro naturale destinazione, e si limitò solo ad investirne del godimento quelle persone cui era affidato l'ufficio corrispondente, e a chiedere all'Autorità politica, custode di beni dei benefizi vacanti, di riconoscere investite le persone che la Chiesa destinava agli uffizi. Quando poi si volesse risalire all'origine di tali beni, si vedrebbe come provenissero da lasciti o da donazioni di persone del luogo, le quali intendevano favorire persone del luogo ed il luogo stesso, e non pensavano per nulla a favorire la Chiesa universale. Ma neanche il popolo o il Comune può ritenersi proprietario dei beni dei benefizi locali, e tanto meno gl'investiti del benefizio, non avendo che un solo diritto di usufrutto *pro tempore*: per cui è facile concludere che detti beni appartengono allo *scopo* per il quale è stato istituito il corrispondente ufficio, di cui il benefizio è appunto la remunerazione. Laonde si può ben concludere che tali beni si possano dire ecclesiastici, nel senso che sono goduti da chi ha un ufficio di natura religiosa, non punto spettanti alla Chiesa universale, ma ad una particolare istituzione della Chiesa. E quindi fu intanto savio consiglio quello che in Italia ispirò la legge 15 agosto 1867 sull'istituzione autonoma del fondo per il culto e conserva le Amministrazioni locali dei benefizi vacanti a mezzo di Economi (1). Però, siccome l'ingerenza dello Stato non è del tutto eliminata in

(1) R. DE CESARE, *Una nuova fase di politica ecclesiastica* (Nuova Antologia, 1° maggio 1896). — M. MINGHETTI, op. cit. — C. CADORNA, *Chiesa e Stato*.

ordine alla gestione e all'impiego dei frutti dei beni, che sono dote dei benefizi, sarebbe anche tempo che la promessa fatta nella legge delle garanzie pontificie, sul riordinamento della proprietà ecclesiastica, fosse finalmente mantenuta.

E poichè, a parer mio, questa riforma potrebbe insieme combinarsi col riconoscimento di enti collettivi, aventi persona giuridica e diritto di prendere parte, quale rappresentanza di interessi, alle elezioni politiche, non dovrebbe trascurarsi maggiormente di interessare il clero al buon funzionamento della cosa pubblica.

Se non che, dopo avere delineati quali enti, quali organismi si possono trovare nell'Ordine del Clero per attribuire al medesimo una speciale rappresentanza, rimangono pur sempre le maggiori difficoltà: quella di trovare amministratori della massa dei beni destinati al culto; quella di impedire una condotta politicante alla milizia numerosa che serve ai fini elevati del culto, e quella di creare un corpo elettorale cui attribuirsi speciale funzione per designare i candidati alla rappresentanza nazionale.

Fissando lo sguardo sulle istituzioni inglesi, una si presenta che può essere di guida in questo argomento: ed è la *Vestry* parrocchiana, quest'assemblea popolare d'una Corporazione avente, non solo scopi ecclesiastici, ma più ancora civili (1).

So bene che, anche per questo, non potrò così facilmente liberarmi dalla taccia di esumatore di cose antiche, non adatte ai tempi nostri; ma fermo nel mio pensiero che tutto ritorna in vita, non vedrei pauroso questa prima alleanza e cooperazione del potere civile coll'ecclesiastico, colle Congregazioni diocesane e parrocchiali. E neppure ho pretesa di presentarmi per il primo in Italia con queste idee di fratellanza tra laici e soldati della Chiesa.

Valorosi pensatori, oltre il Minghetti, il Mauri, il Peruzzi, il Ricasoli, il Corsi, il Piola, sebbene con viste alquanto diverse dalle mie, si fecero propugnatori di queste Assemblee elettive, dette Congregazioni diocesane e parrocchiali, con mandato d'amministrare tutta la massa dei beni compresi nelle Fondazioni.

Concetto codesto altamente popolare di ridare l'amministrazione dei beni ecclesiastici al popolo, come era nei primi tempi della Chiesa stessa, riconoscendosi un nucleo di interessi speciali da meritarsi speciale rappresentanza.

(1) M. D. CHALMERS, *Local Government*. — London, 1893.

Nè si tema delle lotte fra laici ed ecclesiastici. Già un germe di queste Corporazioni abbiamo nell'amministrazione di quelle fondazioni, che servono per la conservazione dei templi e per il culto. Ed infatti le Fabbricerie rappresentano istituzioni nelle quali il principio elettivo è ampiamente rappresentato, e fin d'ora non si può dire che abbiano dato cattivi risultati, nè si verificarono i temuti dissidii tra i fabbricieri o le soverchie influenze, così da parte dell'autorità ecclesiastica che da quella comunale. Anzi si potrebbe ben affermare che tali Corporazioni presentarono una organizzazione ed una amministrazione regolare, da poter servire di modello a quelle Congregazioni parrocchiali e diocesane, di cui mi sono dichiarato fautore convinto e perseverante.

Quanto poi alle Fondazioni, destinate ad opere di pietà, o alla istruzione di coloro che intendono dedicarsi al sacerdozio, nulla di più ovvio di considerarle quali organismi autonomi amministrati da persone idonee, scelte nel Clero o fra i laici. Anzi sarebbe ancora desiderabile che da siffatte Corporazioni, aventi per fine l'insegnamento, si traesse consiglio a riordinare tutta l'istruzione elementare col promuovere e costituire i Collegi scolastici indipendenti, sulla foggia dello *School board* inglese, che esso pure è persona giuridica, coi diritti delle altre Corporazioni: istituzione ed ordinamento liberale, in cui la parte elettiva esercita la maggior sua influenza; ed in verità, se nella prima elezione di uno di questi Collegi scolastici il numero dei suoi membri è determinato dall'*Education department*, nelle elezioni successive è la Corporazione che nomina i suoi membri. Non è richiesto nessun requisito di eleggibilità. Nello *School board* sono eleggibili anche le donne, tanto competenti in materia di istruzione e di educazione infantile (1).

Certo è che quanto più si interessano vari ceti di persone alle funzioni della vita pubblica, si è sicuri di vita sociale rigogliosa, e tale da combattere quell'invadente scetticismo e quella apatia che abbrutiscono gli spiriti, mentre nell'assecondare un gretto egoismo si spegne la fiamma di ogni idealità.

Alla Chiesa grande libertà, come a tutti gli organismi che si manifestano nello Stato; ma non separazione, non divorzio e non indifferentismo. Lo Stato neppure può negare la sua tutela: ed in

(1) GNEIST, *Geschichte und heutige Gestalt der Englischen communalversassung oder des Selfgovernment*, 1867, vol. II, p. 111. — M. DE CHALMERS, op. prec., pag. 62. — A. TODDE, *On parliamentary Government in England*, vol. II.

vero, osserva lo Scialoja, a chi deve spettare la difesa delle relazioni che naturalmente sorgono sotto la forma di diritti e di doveri sia tra gli individui che compongono la Chiesa, sia tra i loro Ordini che ne fan parte, sia tra le istituzioni sue elementari, di raffronto ai terzi? Allo Stato, egli risponde, chè tra le sue leggi ve ne ha una che vuole rispettate, nelle relazioni giuridiche dei cittadini, tutte le obbligazioni alle quali dia origine un contratto o un quasi-contratto, tutte quelle che scaturiscono da atti o fatti volontari, o da accordi consentiti, ancorchè presi da altri a nostro nome e da noi non contraddetti (1).

L'Italia soprattutto non può, non deve dimenticare, che non vi ha pertinenza della vita, in cui la Chiesa non abbia lasciato l'impronta della sua azione, specie per l'emancipazione collettiva dei Comuni e di certe classi di agricoltori e di artigiani: enti collettivi in cui gettarono salde radici le Corporazioni d'arti e mestieri, le quali, nate ad imitazione delle Comunità ecclesiastiche, riunivano, sotto gli auspici degli stessi statuti e della stessa bandiera, persone che prima erano divise da odii e da pregiudizi (2).

La Chiesa, come lo Stato, bandiscono ugualmente i principii eterni del diritto e della giustizia: un dissidio fra essi nuoce al trionfo del fine comune, e le grandi gerarchie che la Chiesa ha creato per la difesa del diritto, riuscendo coi vigorosi suoi ordinamenti a riunire, a moltiplicare e a diffondere i vari elementi di civiltà nel periodo della decadenza, deve essere di sprone a favorire e a difendere le gerarchie, anzichè a combatterle (3).

Come tutto è subordinazione nell'ordine fisico, dalla cellula sino alle costellazioni celesti, così deve essere nell'ordine giuridico e morale. Una legge costante di azione e di reazione conserva l'ordine nel continuo avvicendamento del moto. Nè meno certa è la legge, non meno visibili sono i suoi effetti nell'ordine morale, dove il diritto non può sottrarsi alla morale, la libertà dipende dalla ragione, e gli istinti, gli affetti e le sensazioni dipendono sempre dalla ragione e dalla libertà.

(1) A. SCIALOJA, *La Chiesa e lo Stato e la liquidazione dell'asse ecclesiastico* (Nuova Ant., 1867, p. 752). — E. B. GIORGINI, *Sul dominio temp. dei Papi*. Firenze.

(2) G. PIOLA, *La libertà della Chiesa*. Milano, 1874, U. Hoepli, p. 213. — D. PANTALEONI, *Libertà o giurisdizione nel regime della Chiesa e nell'ordinamento della sua proprietà* (Nuova Antologia, 1876, p. 89).

(3) A. THIERRY, *Essai sur l'histoire du Tiers-État*. Paris, 1868, p. 39. — GUIZOT, *L'Église et la Société chrétienne*. Paris, 1861, p. 167.

Nè deve impensierire la esistenza di molti e vari organismi nello Stato, quando al vertice di esso vi sia un Monarca solo, poichè vi è un'altra legge fondamentale ed universale: e questa legge è la varietà, che, insieme coll'unità, è causa della maggior parte dei fenomeni umani e dei fenomeni dell'universo. Sotto qualunque rapporto si studii l'umano consorzio, si troverà sempre, inesorabilmente accanto all'*unità* di tipo, di fisico, di psiche, la *varietà* nella struttura, nei lineamenti, nel funzionamento di ciascun organo. Ed è appunto questa varietà di corpo, di spirito, di capacità, che ha determinato nelle associazioni umane varie classi, diversi ceti.

Ed è a queste varietà che si debbono le nostre maravigliose conquiste nelle arti, nelle industrie, nei commerci.

Non osteggi il clero la presente civiltà: non urti contro le leggi naturali: e allora anche l'Ordine suo, riuscendo ad avere una rappresentanza, una parte nelle funzioni della vita nazionale, sicura sarà questa vita, e l'alleanza della Società collo Stato, anche per mezzo suo conseguita, prometterà un miglior avvenire.

Ritorni la Chiesa essa pure ai suoi principii, ed ispirata alle elevate, umanissime idee, che si trovano tramandate colle lettere di Gregorio il Grande, cerchi nelle tradizioni rappresentative de' suoi primi istituti il segreto di affezionarsi al popolo e alle Autorità, cui è specialmente affidata la difesa de' suoi diritti. E gli uomini politici, da parte loro, non dimostrino di ignorare che non vi fu mai Governo più libero, Costituzione più larga, più democratica, e ad un tempo più sapiente e più ammirabile, di quella della Chiesa cattolica. Era un'immensa piramide a base larghissima, che aveva sulla sua cima il Papa, e poi i Vescovi, e più sotto i Parroci e tutti gli ordini del clero, usciti ugualmente dalle elezioni popolari, e quindi emanazione diretta dei credenti. Era la varietà nell'uno, concetto altissimo della perfezione e del bello, come direbbe Sant'Agostino; concetto che, dopo l'esperimento del Parlamento delle religioni a Chicago nel 1892, mentre non lascia affievolire nel Pontefice la grande speranza del ritorno delle Chiese dissidenti al puro cattolicesimo, permette a tutte le confessioni quella libertà calma e serena, che, fatta sicura dal rispetto reciproco, non arresta il cammino dell'Umanità verso quel grande benessere che si spera dall'armonia degli interessi tutti, non esclusi i religiosi.

L'idea delle Congregazioni parrocchiali e diocesane, con membri elettivi, tolte dal clero e dal popolo, come dianzi avvertii, non è nuova: come del pari già enunciata fu l'idea di restituire al popolo

il diritto di nominare le sue Autorità ecclesiastiche e gli amministratori dei beni destinati a scopo religioso. Il mondo cammina verso le istituzioni democratiche dappertutto. Ora chi è che non vede che, ove i rappresentanti della Chiesa, i Capi della sua gerarchia, escano, benchè in altro modo, dall'elezione delle stesse popolazioni che mandano i Deputati al Parlamento, riesce quasi impossibile che il dissidio fra le tendenze degli uni e degli altri si possa ancora accentuare e perpetuare e rimanga quella sciagurata antitesi che è la causa principale dei mali che hanno afflitto ed affliggono le nazioni cattoliche, e specie l'Italia? (1).

Consequente a quanto ebbi occasione di scrivere in altro mio volume, dichiaro di non vedere che una via d'uscita da questo cerchio di ferro, che non permette alla vita italiana quella coscienza di essere sicura dei fatti compiuti: ed è il concorso di tutti gli Italiani a quelle urne da cui debbono uscire i nomi dei rappresentanti della Nazione, quale è realmente: e non solo di una parte di essa, benchè, forse, la maggiore. E tale concorso non si vedrà se non quando verrà tolto il *non expedit* bandito dal Vaticano, non certo coll'idea che il Partito cattolico debba disinteressarsi da tutto ciò che è vita nazionale, ma piuttosto come protesta verso gli ordinamenti politici dello Stato italiano. E questo fatto, questo atteggiamento passivo nuoce assai più che non paia ai veri interessi nazionali. L'astensione, l'apatia, il malessere, il malcontento che non abbiamo modo di guarire di un tratto per le vie dirette, aperte, liberali, mantengono la Nazione in condizioni patologiche, insidiose alla vita rigogliosa, prospera e feconda di un popolo.

Bene avverte, a questo riguardo Fedele Lampertico, con una fra le varie sue scritture, così ricche di pensieri e di buoni consigli. L'astensione, egli dice, predicata dal Vaticano ed elevata a obbligo di coscienza, è una delle tante cause che contribuiscono ad un abbandono esiziale della cosa pubblica.

(1) D. PANTALEONI, *Del presente e dell'avvenire del Cattolicesimo* (Nuova Antologia, dicembre 1869). — R. MARIANO, *La Chiesa Cattolica, ecc.* (Nuova Antologia, settembre 1892). — F. LAMPERTICO, *L'Italia e la Chiesa*. Firenze, 1890, pagina 59. — G. BORTOLUCCI, *La pace tra lo Stato e la Chiesa*. Modena, 1887. — G. VELIO BALLERINI, *Fisiologia del Governo rappresentativo*, 1894. — C. CADORNA, *La Chiesa e lo Stato*. — T. CANONICO, *La questione religiosa in Italia* Roma, 1879. — C. BONCOMPAGNI, *L'Italie et la question romaine*, Paris, 1862

Ma se il Pontefice ha diritto di inviare, diritto di cui bene usa, i rappresentanti suoi all'Estero per vivere della vita internazionale, al servizio della civiltà, perchè la Chiesa non dovrà avere i suoi rappresentanti dove palpita la vita, il cuore della Nazione, al Parlamento? Perchè le urne dovranno essere assalite più ancora da quelli che corrono dietro ad una opinione, e non hanno interessi da difendere, che da persone a cui può servire di provvido freno agli istinti la voce di Dio in cui credono, il pensiero della famiglia a cui appartengono? Nè si dica che la Chiesa, spogliata di un territorio proprio, abbia cessato di essere potere politico e debba considerarsi quale estranea alla vita dello Stato. La Chiesa, come si espresse il Principe di Bismark, fu un potere politico sempre, ben prima che Essa avesse una sovranità territoriale: e perciò è obbligo suo di comandare ai credenti la partecipazione alla vita nazionale mediante il suffragio e la discussione.

Discussioni invero se ne fanno fin troppe, ma fuori del Parlamento: e ciò non basta. Bisogna che la Chiesa faccia buon uso di tutte le libertà politiche (1).

Quando la libertà sarà davvero penetrata dappertutto, libertà che non sia in contraddizione alle leggi naturali, ma in armonia con esse e fecondi l'educazione alla vita pubblica col suffragio e colla discussione, allora anche l'antitesi fra lo Stato e la Società, tra il diritto e l'interesse sarà meno aspra, e poco per volta, con reciproche concessioni, si faranno gli accordi.

Non bisogna temere che i tempi delle antiche lotte ritornino: le usurpazioni erano possibili senza libertà, senza sindacato, senza potenza ed influenza di libera stampa.

Tutte le forme di libertà si reggono a vicenda, e l'una è solidale dell'altra. Quanto più sono i Corpi morali liberi ed indipendenti, tanto meglio si provvederà al trionfo della libertà. Penso che appunto per avere distrutto tutte le Corporazioni, sotto la prepotente onnipotenza dello Stato, la Francia ancora non ha potuto trovare un assetto definitivo di libertà politica, e che dove più sorgono associazioni, come in Inghilterra e nella Germania, si rende più sicura la base politica dello Stato.

(1) A. DE BROGLIE, *La souveraineté pontificale et la liberté*. Paris, 1861. — L. C. FARINI, *La quistione italiana*. Lettera a Lord John Russel. Torino, 1859.

ORDINE DELLA NOBILTÀ

La natura e l'arte si associano e si scambiano aiuto nel produrre varii ceti di uomini, gli uni, in confronto degli altri, più eccellenti.

Non solo nella grande famiglia umana, ma si ancora nella interminabile varietà dei bruti si differenziano gli animali, che hanno nobili e generosi istinti, da quelli che soltanto un rigoroso e paziente ammaestramento può modificare, se non correggere e vincere nelle loro tendenze più crudeli (1).

L'Ordine degli ottimati è antico quanto il Re; e le lotte che si compiono tra classi e classi, anzi che nuocere alla fortuna degli Stati, sono loro di giovamento, per cui ebbe ragione, prima il Machiavelli, e poi il Vico di scrivere « che le gare che esercitano gli Ordini nelle città di uguagliarsi con giustizia, sono il più potente mezzo di ingrandire le Repubbliche ».

(1) A proposito della nobiltà ereditaria, merita di essere ricordata la fiera di Vittorio Alfieri, il quale si diceva contento di essere nobile per flagellare l'ignavia dei patrizi, e per spingere sè medesimo a compiere opere grandi. E neppure sono da dimenticarsi le belle parole che Lord Byron scriveva al Duca di Dorset nel luglio del 1805: « Volgi i tuoi sguardi al passato e vedrai risplendere le gesta dei tuoi padri, non beniamino della fortuna, ma suo alunno il più nobile: con sguardo profetico ti vedo percorrere una via lunga e luminosa, perchè tu sei obbligato a sostenere la gloria del loro nome, e succedere, non ai loro titoli soltanto, ma alla loro fama » (G. BYRON, *Opere complete*, trad. RUSCONI. Torino, vol. V, p. 24).

E consigli non dissimili scrivevano gli amici di Byron al grande poeta, quando, invece di sedere operoso nel Senato inglese, faceva vita scioperata in Italia: così che, preso da grande amore di compiere opere gloriose, corse in Grecia a combattere e morire per l'indipendenza ellenica.

La lotta tra il patriziato e la plebe in Roma certo valse meglio di ogni insegnamento e di ogni progetto politico a condurre alla conquista dei più savii istituti politici e privati. La plebe assai più numerosa e forte dell'Ordine patrizio, chi sa dove avrebbe condotta la città, se non ci fosse stato il freno del Senato.

Ma non solo la nobiltà è freno alle moltitudini, ma è freno alla Corona. Fu sempre costante la sua tendenza nell'opporre la propria forza a quella del Principe; onde bene osserva il Brougham, discorrendo della Costituzione inglese, che la *Magna Charta*, mentre conteneva considerevoli provvedimenti di sicurezza per le classi privilegiate, contribuiva pur anco a tenere la Corona dentro confini sconosciuti ai Governi dispotici di Oriente (1).

La quale considerazione conduce lo stesso autore a rilevare come il coesistere di tali Ordini abbia prodotto un altro effetto benefico; abbia reso cioè il Governo più stabile e più sicuro, potendo sempre fare assegnamento sulla nobiltà ereditaria, gelosa di fronte alle altre classi di accrescere la propria influenza, assicurando ad una generazione gli acquisti fatti da un'altra.

Ma anche più entusiasta del Brougham, per l'aristocrazia del suo Paese, si dimostra il Burke, il quale, pure additando i mali che accompagnano quest'Ordine, e muovendo spietate censure contro gli errori dei nobili francesi, ebbe a fare la più chiara ed elegante apologia della nobiltà in genere, vecchia e nuova, senza badare a diritto ereditario, ma lodando piuttosto l'ambiente in cui la vera aristocrazia si manifesta e si svolge. Essere educato in posto onorevole, egli dice, non avere nulla di basso e di sordido fino dall'infanzia, avere appreso a rispettare sè medesimo, essere avvezzo all'ispezione censoria dell'occhio pubblico, mirare fino dall'età giovanile alla pubblica opinione, porsi in luogo sì elevato da potere abbracciare collo sguardo la vasta ed infinitamente varia costituzione degli uomini e delle cose in una numerosa società; avere agio a leggere, a riflettere, a conversare; apprendere a sprezzare il pericolo, come l'Ordine militare in cerca d'onore; tenere una condotta guardinga e regolare, per la convinzione di essere considerato come maestro dei proprii concittadini nei loro gravi negozii e di agire quasi come conciliatore fra Dio e l'uomo; essere impiegato come amministratore della legge e della giustizia;

(1) BURKE, *Appeal from the New to the old Whigs*. — E. BROUGHAM, *Filosofia politica*, ediz. it. Firenze, 1850, vol. I, p. 360.

essere professore di un'alta scienza o di un'arte liberale; essere a contatto dei ricchi trafficanti, i quali, a cagione della loro riuscita, si suppone che abbiano intendimento rigoroso ed acuto, e posseggano la virtù della diligenza, dell'ordine, della costanza e della regolarità, e che abbiano un senso pratico ed abituale della giustizia commutativa; tali ed altre ancora sono le circostanze degli uomini che al dire del Burke, dovrebbero formare quella aristocrazia naturale, senza la quale non progredisce alcuna Nazione.

Le quali considerazioni dell'acuto pensatore inglese, fatte alla distanza di molti anni, sono ancora verissime oggidì, perchè certe virtù non si improvvisano, ma sono l'effetto di lenta e graduale selezione e di un processo educativo lungo e persistente; e quando non si voglia andar contro l'ordine naturale delle cose, bisogna pure ammettere che questa aristocrazia esiste e che non bisogna lasciarla morire, pure imitando lo spirito della Costituzione della Gran Bretagna, che nel suo Senato raccoglie sempre le migliori intelligenze e i valori più indiscutibili, nè ripudiò il principio elettivo come per la Scozia e l'Irlanda.

Ma che vale insistere sulla necessità di avere un Ordine aristocratico, il quale abbia parte nel Governo, posciacchè non vi ha popolo antico o moderno il quale ripudii l'idea di questo contributo di energie e di intelligenze all'esercizio della Sovranità? (1).

(1) C. BALBO, op. cit. sulla *Monarchia rappresentativa*. Ed. Le Monnier, 1857, p. 348. — J. NOVICOW, *L'Élite intellectuelle et l'Aristocratie* (*Revue pol. et parlam.*, 10 maggio 1896). — LEROY-BEAULIEU, *L'Empire des Turcs et les Russes*, vol. I, p. 338.

È notevole come gli studi biologici e sociologici oggi ci conducano con argomenti nuovi a desiderare l'ordinamento dell'aristocrazia come garanzia di vita rigogliosa dei popoli e degli Stati. Nè senza valore è l'osservazione del Novicow, il quale attribuisce la rovina del grande Impero Turco di Solimano il Magnifico per assenza quasi assoluta dell'ordine aristocratico in una immensa Signoria, quale era quella che nel 1566 si estendeva su territori più vasti di quelli che avevano costituiti i grandi Imperi d'Oriente di Teodosio e di Arcadio. Avvertiamo invece ciò che accade nell'Inghilterra: quanto oggi sia potente e quanto merito ne abbia la sua aristocrazia perchè non esclusiva, ma aperta e generosa, liberale, progressista. E per contro furono gli errori e i vizi dell'aristocrazia polacca che tanto contribuirono alla rovina della Polonia. — E. MOSCA, *Elementi di scienza politica*, cap. II: *La classe politica*, p. 60. Fratelli Bocca, 1896. — Avvertono i sociologi che alla scienza sociale è riservato dimostrare come tutte le classi abbiano interesse al miglioramento del loro ceto e a gareggiare nella pratica di quelle virtù che conservano gli ordini e li difendono da corruzione. — V. BURDEAU, *Introd. agli Essais de politique de H. Spencer*. — A. COMTE, *Traité de philosophie positive*, tom. IV.

Dalla democratica Atene agli Stati Uniti d'America appare continua la prevalenza degli ottimati, come Ordine a parte, nell'esercizio dei pubblici poteri.

Mi si potrebbe piuttosto domandare, in qual modo costituire, e disciplinare il funzionamento di quest'Ordine nello Stato, qualora compito mio fosse quello di dettare consigli sulla migliore composizione di una Camera Alta o Senato.

Epperò, senza alcun proposito di studiare il complesso e vasto problema di una naturale rappresentanza dell'Ordine aristocratico, mi preme affermare che il Senato è da me ritenuto, non solo quale una seconda Camera legislativa, ed eziandio quale Magistrato di appello, di controllo o revisione, investito di giurisdizione per conoscere e giudicare dei reati ministeriali; ma oso farmene ancora più alto concetto. Senza disconoscere l'opera sua di integrazione nel fare le leggi, specie per quanto ha tratto al nobile fine di non trascurare l'elemento etico, spesso trascurato dalla Camera popolare, in omaggio alle esigenze dell'elemento economico, persisto a tenermi saldo in una convinzione antica, che, cioè, il Senato debba essere, più specialmente, l'organo che rappresenti in modo permanente l'Ordine aristocratico.

Se l'Italia non può vantare una aristocrazia ereditaria forte, compatta ed influente come l'Inghilterra, se l'esperimento di una Camera dei Pari come in Francia sarebbe forse un controsenso, non per questo non possono mancare elementi da raccogliersi in un Senato, il quale abbia ancora un proprio carattere aristocratico, così da rappresentare quest'Ordine, non trascurabile appunto quando la democrazia livellatrice e poderosa, e le dottrine comuniste, e le socialiste più spinte mirano a scomporre tutti gli organismi, tutte le Corporazioni, tutti gli enti collettivi minori, per indiare solo tre potenze immani, che hanno nome o di *maggioranza numerica inorganica*, o di *Stato*, o di *Società universale*.

E così, quando più vado meditando sull'ottima composizione di un Senato italiano, vieppiù riesco a convincermi dell'opinione di R. Bonghi, che, data una forma monarchica, la migliore maniera di comporre il Senato sia quella a cui il nostro Statuto si attiene, a patto però che il Principe non si lasci persuadere a nominare Senatore chiunque i Ministri vogliono (1).

(1) R. BONGHI, *L'ufficio del Principe*. — Milano, Treves, 1893, p. 76.

Ed in verità il Senato italiano si accosta all'idea generale delle categorie, dei ceti, degli Ordini dei cittadini migliori: idea che, allora quando ricevesse applicazioni consigliate dalle mutate condizioni sociali, viemmeglio mi persuade che ci condurrebbe alla esistenza di un Senato, stimato dalla stessa parte democratica intelligente, che, senza menomare l'entusiasmo per i due suoi grandi ideali, che sono la libertà e la grandezza del popolo, pure ammette la necessità naturale di alcuni Ordini sociali, a patto che nessuno di essi rimanga chiuso eternamente nell'orbita sua, ma siano aperte sempre e tutte le vie fra i vari Ordini, per scambiarsi energie ed intelligenze.

La simpatica Repubblica Ateniese, che sempre ci presenta il modello più democratico dell'antichità, non trascurò l'Ordine aristocratico; e per tacere della Costituzione di Solone, e delle riforme di Pericle, riguardose anche verso l'aristocrazia ereditaria, lo stesso Clistene, capo del partito rivoluzionario, che raccolse nell'Ecclesia, tipo di Assemblea popolare, l'intero corpo dei cittadini dell'Attica, facendone un unico potere politico, non osò sopprimere il Senato dei Cinquecento, ed escluse invece dalla eleggibilità, per incapacità, dalle magistrature popolari, tutti i cittadini dell'ultima classe (1).

Quanto all'Italia, oggi, se fosse possibile avere un patriziato del sangue più influente e più attaccato alle tradizioni costituzionali, non esiterei a desiderare di avere un certo numero di Senatori per diritto ereditario; oltre i Principi della Famiglia Reale; ma, se è giuocoforza rinunciare a questa categoria, perchè non si potrebbero dichiarare Senatori di diritto i Primati delle Chiese particolari di Venezia, Milano, Bologna, Torino, Genova, Firenze, Ancona, Cagliari, Napoli, Palermo?!... Perchè allo stesso titolo non avrebbero diritto a sedere nell'Alta Camera i Presidenti delle Accademie delle Scienze, i Presidenti dei Magistrati di Cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, del Capo dello Stato Maggiore militare e dell'Ammiragliato?

E venendo alle altre categorie, perchè non si potrebbe introdurre l'elemento elettivo a determinare i candidati che pagano una imposta rilevante, e quelli che, senza appartenere alle Accademie scientifiche, pur vivono nella falange non breve, che serve alla

(1) GROTE, *Hist.*, II, 296. — LLOYD, *Age of Pericles*, II, 91. — PLUTARCO, *Vita di Solone*. — ARISTOTILE, *Pol.*, II, 12.

cultura nazionale negli Atenei, negli Istituti scolastici e in quelli della Chiesa educatrice?

Mi riesce davvero molto facile lo indovinare le molte obiezioni, che possono farsi a riforme di natura siffatta, specie in tempi, nei quali la maggior parte vorrebbe un Senato per elezione secondo il tipo belga o francese, oppure un Senato secondo gli ordinamenti della grande Repubblica degli Stati Uniti d'America. Ma poichè questo mio lavoro non è di polemica, e neppure di partito, ma un semplice studio alla ricerca di quel *vero* che possa adattarsi al *certo* dell'oggi, e al *possibile* del domani, così non dispero di essere compreso e scusato, anche da coloro medesimi i quali dividono opinioni assai lontane dalle mie.

I fatti intanto parlano chiaro, e se, mentre la Scuola democratica, dall'un canto, ed i fautori dell'abbandono della Chiesa a sè medesima, consigliano di acquistare maggior forza ed influenza alle rappresentanze politiche nel suffragio universale, nel maggiore sviluppo di tutte le libertà individuali, quella, in particolare, che vorrebbe emancipare la coscienza dal dogma, d'altra parte si fanno innanzi numerose legioni di combattenti per ben altri ideali, e fieramente disposti a fare alquanto sacrificio delle libertà individuali, organizzandosi in ceti, società, federazioni e gruppi!... Che, inoltre, molto vicine alle Associazioni liberali, sorgono e si moltiplicano le Società cattoliche, esuberanti quasi di vitalità, perchè esse contano quasi tutto l'elemento femminile, il quale, tratto in errore, ha forse potuto ritenere che lo Stato è nemico delle Società in generale, e in particolare della Chiesa, dei suoi Ministri e del Papa.

Queste credenze saranno infondate, ma intanto esistono, e se non si corregge l'errore facendo intendere che lo Stato non ripudia l'opera ed il consiglio dei soldati della Chiesa, quella rivoluzione sociale che si teme, e contro la quale sarebbe sperabile ed utile l'opera del Clero, potrebbe essere più vicina dell'ora temuta, e la Chiesa, invece di essere collo Stato, elevarsi vindice contro di lui.

Riapriamo adunque le aule del Senato ai Vescovi e agli Arcivescovi, non temiamo le ripulse, e poichè non ripugna alle tradizioni storiche che questo loro ufficio, piuttosto che dal Re, tragga vita dalla Costituzione, auguriamone l'attuazione per modo che tutte le intelligenze, nessuna esclusa, trovino accesso nelle aule senatorie.

E mi pare anzitutto che si debba ben trasfondere il convincimento che *libera Chiesa in libero Stato* non significa divorzio tra la Patria e la Società ecclesiastica; che vi deve essere separazione

di funzioni quanto ai fini loro diversi materiali e spirituali, ma concordia di voleri nel combattere da una parte lo scetticismo, morte dell'anima e dell'idealità, e dall'altro canto nel correggere l'egoismo ognor più invadente, tanto nemico di quella giustizia commutativa, su cui gli Stati si fondano e si conservano.

È vano, pur troppo, vano lo sperare che la filosofia e l'educazione bastino a parlare alle moltitudini. Tutte le religioni che governarono il mondo non hanno parlato alla intelligenza e alle sanzioni che essa può imporre, ma solo a quegli istinti spirituali dell'uomo, che sono conformi alla sua natura (1).

Ma poichè la religione richiede eziandio una milizia propria, e a questa milizia, per vincere, non basta una morale astratta, ma abbisogna del dogma, si comprende bene come non abbia acquistato proseliti l'abate Grégoire quando, durante la rivoluzione francese, volle riorganizzare il Cristianesimo senza Cristo.

E certo meglio al Senato, che alla Camera dei Deputati, possono trovar posto i rappresentanti delle maggiori Autorità ecclesiastiche, lasciando ai Curati, e ai sacerdoti in generale, libera la parola nelle Corporazioni diocesane e parrocchiali, a difesa di quegli intetessi che rispondono al sentimento religioso.

Prevedo le difficoltà ed i conflitti, e per alcuno anzi quasi mi invade una grande trepidazione: ma i pericoli si possono vincere, e soprattutto importa essere logici riconoscendo che, se fra gli interessi sociali vi sono pure i religiosi, bisogna bene accordare ai medesimi una rappresentanza che li avvicini alle funzioni dello Stato.

Per verità, le credenze religiose vivono nello Stato e non fuori di esso: sono una necessità della psicologia, e forse rispondono anche al bisogno che hanno gli uomini di illudersi. Ma pure, anche la stessa illusione è un gran refrigerio nei dolori della vita: e siccome le avversità di molto avanzano sulle ore felici, così conviene riconoscere che sono bisogni permanenti, invincibili, e non trascurabili appunto perchè imperiosi ed inseparabili dalla natura umana.

Ma, per non ripetere argomenti messi innanzi scorrendo sull'Ordine del Clero, e rientrando nel tema della Nobiltà, è ovvio il concludere che nella riforma dianzi enunciata di fare larga parte

(1) F. BRUNETIÈRE, *La science et la religion*. Paris, 1895. — W. S. LILLY, dans le *Nineteenth Century*, septembre 1889. — B. KIDD, *L'évolution sociale*, trad. par LE MONNIER. Paris, 1896, p. 112. — E. CHANNING, *Della coltura di sè stesso*, trad. A. ROSSI. Padova, 1871, p. 59. — E. FAGNANI, op. cit., p. 180.

all'elemento elettivo nel Senato, pure accettando l'idea di avere Senatori di diritto, altri nominati a vita dal Re, tutta la difficoltà si riduce al modo di comporre i Collegi elettorali per categorie, in guisa che possano riuscire fra i migliori e i più adatti, i delegati delle Arti, della Scienza, dell'Industria, dell'Agricoltura e del Commercio, i quali abbiano un alto concetto della loro rappresentanza.

L'on. Castagnola, in una breve ma succosa dissertazione sulla riforma del Senato, dopo avere dimostrata la necessità di una Camera Alta, pur ripudiando l'idea di trapiantare la Paria ereditaria inglese fra noi, neppure dimostra dividere la sentenza forse troppo severa dell'Arcoleo, che afferma nessuna istituzione, quanto quella del Senato regio, prestarsi ad essere un pleonasma od una ipocrisia, ma si accosta all'opinione oggi prevalente, di costituire un Senato elettivo col voto di Ceti speciali di elettori.

Dovendo il Senato esplicarsi, secondo il suo pensiero, quale complemento dell'altra Camera, respingendo ogni idea di equilibrio e di contrafreno, egli vorrebbe che, a formare il Collegio elettorale per i Senatori, dovessero concorrere Deputati e Consiglieri provinciali e delegazioni differenziali di Consiglieri comunali in modo che non sia data la prevalenza ai rurali sulle città, tutti i membri della Camera di Commercio, dei Comizi e Sindacati agricoli, i Presidenti delle Accademie scientifiche e letterarie, i Rettori e i Presidi delle Facoltà Universitarie.

Un Collegio siffattamente composto certamente non è trascurabile; ma a parer mio il Senato perderebbe alquanto della sua natura di Camera aristocratica. I Deputati elettori di molto si adopererebbero per far prevalere la politica e lo spirito di parte. I Senatori tutti elettivi non potrebbero a meno di risentire della incertezza della loro nomina, e della paura della estinzione del loro ufficio.

Non potè mai cancellarsi dall'animo mio la chiusa del magistrale discorso pronunziato dall'on. Scherer nella tornata del Senato francese del 4 novembre 1884 contro la revisione della Costituzione nel senso di farla finita col sistema parziale della cooptazione, eliminandosi i membri inamovibili. « La soppressione che si vuole dei membri inamovibili, sono sue parole, priverà quest'Assemblea di molti cittadini eminenti, che il loro carattere allontana dalle lotte elettorali. Si grida che è illogico avere dei Senatori a tempo e degli altri a vita, ma la vostra logica è arbitraria: provate invece la ragione di questa uniformità che volete sostituire. L'istituzione degli inamovibili, scelti dal Senato stesso, è ciò che permette che un

gruppo di uomini eminenti ed indipendenti possa far sentire con piena libertà dalla pressione di piazza, al di fuori di considerazioni personali, la voce della ragione ».

Si accetti pure, siccome consigliano il Castagnola, il Palma, l'Arcoleo ed altri insigni uomini, che pur son nati nobili, come Cesare Alfieri, il principio elettivo per meglio rinvigorire, ed accrescere il prestigio all'Alta Camera dei Notabili; ma poichè è troppo facile, perchè troppo umano, che i Comizi elettorali facciano esclusioni ingiuste, mi pare che il rappresentante della giustizia, il Re, debba pure avere la sua parte nella nomina almeno di alcuni Senatori (1).

Sarà una debolezza la mia; ma quando lo studio della Società e quello ancora della lingua, che è riflesso della vita vera di un popolo, mi avverte ad ogni ora, ad ogni minuto quasi, che *nobili* vi sono realmente, e che non si riesce a trovare miglior vocabolo, frase più appropriata per esprimere delicati ed elevati sentimenti, tranne quello della *nobiltà dell'animo*: e che più degli altri tendono ad innalzarsi e a diventar *nobili* coloro, ai quali, meglio dell'ambizione, il forte intelletto e la retta coscienza fecero conoscere l'umile loro condizione e poterono valutare l'importanza delle differenze sociali, sempre più mi persuado che nella Natura umana vi è l'Ordine della Nobiltà, che può essere causa di grande energia individuale e sociale, e che una rappresentanza propria può giovare potentemente ed ugualmente ai fini dello Stato e della Società.

Nel quale convincimento di avere un organo, che rappresenti l'Ordine aristocratico, mi riaffermo sempre più allora quando col pensiero ritorno sul mio ideale di una Monarchia rappresentativa, in cui il Re sieda arbitro nelle contese fra le varie classi sociali, e sia l'astro al quale più specialmente siano rivolti gli sguardi degli umili e dei bersagliati dalla fortuna.

Non dirò che vi sia antagonismo tra Stato e Società, e che il Re, dopo avere per lungo ordine di anni impersonato lo Stato con

(1) S. CASTAGNOLA, op. prec. — L. PALMA, *La riforma del Senato in Italia* (*Antologia*, 15 gennaio 1882, p. 214). — C. BALBO, *Della Monarchia rappresentativa in Italia*. Firenze, 1857, Ed. Le Monnier, p. 252. — Il Balbo ha potuto sperare anche per l'Italia una nobiltà ereditaria da sedere in Senato di pien diritto. Del resto, egli avvertì che si può diventare *nobili*. « La nobiltà, egli scrisse, è nel fatto come nella parola, nell'origine come nella etimologia, non altro che *notabilità*: e se si tramanda un patrimonio materiale, perchè non si potrà tramandare un patrimonio di onore, di gloria, di potenza, solo perchè beni immateriali? ». — MASSIMO D'AZEGLIO, *I miei ricordi*.

un *Io* imperioso, oggi che questo grande organismo politico dimostra poter vivere, anche senza l'elemento monarchico, il Re debba porsi alla testa di tutti gli organismi che formano la Società e assumere la difesa dei varii interessi che, ben sovente, sono fra di loro cozzanti, con tendenza ad esorbitare, con moto progressivo, oltre i confini dello Stato medesimo.

Il Re, il quale badi più all'elemento etico e sociale, che al politico, secondo il pensiero di Gladstone: la *Monarchia sociale*, che il nostro Majorana vede sorgere, per legge naturale di evoluzione, sulle rovine della *Monarchia teocratica* da prima, e di poi su quelle della *Monarchia democratica*, non rappresenta ancora il pericolo di un Re battagliero, che obliando la ragione storica della sua istituzione, si faccia innanzi paladino delle moltitudini contro l'aristocrazia, e patrono della Società contro lo Stato.

Trovo per verità assurda la stessa ipotesi, ed ingenerosa la sola idea di un conflitto fra due enti che si presuppongono e si completano a vicenda. La Società e lo Stato non sono organismi perfettamente separati e distinti: che anzi lo Stato non altrimenti può concepirsi se non quale parte di quella Società, che disimpegna la funzione politica: e se a quest'organo politico è affidata più specialmente la difesa giuridica, l'educazione ai grandi ideali di Patria e al sacrificio di alcuni interessi privati per la felicità di tutti e la grandezza e la potenza dello Stato, mentre la funzione sociale è essenzialmente economica, ciò ancora non vuol dire che lotta vi debba essere tra interesse e diritto, e antagonismo tra gli organi a cui è affidata la loro vita.

Ma dopo tutto, poichè la storia e la psicologia ci avvertono che le passioni umane sono, ben sovente, più forti della volontà, e che le Monarchie non sfuggono alla loro influenza, non mi pare consiglio irrazionale quello di collocare presso la persona del Re un organo che rappresenti l'Ordine aristocratico, alleato col Re stesso contro la demagogia insorgente, ma contro il Re quando questi s'accostasse di troppo agli Ordini minori per osteggiare ingiustamente gli altri Ordini viventi nello Stato (1).

(1) A. MAJORANA, *Teoria sociologica della Costituzione politica*. Libreria Bocca, seconda ediz. Torino, 1894, pag. 178.

CASTE, CLASSI,
CETI, COLLEGI, CORPORAZIONI, MUNICIPII,
SOCIETÀ DI MUTUA ASSISTENZA

—

EVO ANTICO.

Ai fini precipui dello Stato, che sono, oltre la difesa giuridica, i più alti ideali di nazionalità, di patria, di unità, di grandezza, a costo anche del sacrificio dei privati interessi, e di accettare il passato nelle sue istituzioni più radicate: Corona, Clero, Nobiltà, consacrai la prima parte di questo lavoro. Ora impendo la disamina di quegli enti, che rispondono ai fini della Società, e che, se vissero anche nei tempi andati, all'ombra del privilegio o della tolleranza, oggi, però, in nome della libertà e del benessere dei vari ceti, si fanno innanzi con nuove foggie e nomi nuovi, reclamando la loro partecipazione alla vita politica, all'opera legislativa e giudiziaria; tentando la dimostrazione che, se il regime parlamentare può considerarsi quale un periodo transitorio nella vita dell'Umanità, la rappresentanza degli interessi sociali ha base più antica e più sincera. Soggiungendo ancora che se può temersi delle sorti del Parlamentarismo, perchè le fazioni coalizzate possono avere il sopravvento sui partiti, oppure è il potere esecutivo che in modo violento si impone al potere legislativo, non così può dirsi che decada il regime rappresentativo, essendo esso elemento essenziale di ogni Società, implicito in ogni gruppo collettivo, ed eterno in quanto ogni Società nel passato, nel presente e nell'av-

venire funziona, e necessariamente funzionerà sempre secondo un sistema qualsiasi di rappresentanza (1).

E, per vero, se presso tutti i popoli, anche i più antichi, le Corporazioni, o riunioni di più individui si sono qua e colà organizzate perchè l'uomo isolato si riconobbe un essere fuori della Natura, debole e senza difesa, come non ammettere che ogni Corporazione sia una forza sociale, e che, come tale, non debba concorrere all'attuazione e all'esercizio della sovranità a mezzo di proprii organi e rappresentanti?

Nella famiglia questa rappresentanza esclude i voti e le deliberazioni individuali perchè il suo Capo rappresenta un'autorità assoluta, perchè il suo potere viene da Dio o da legge di Natura, che lo fa considerare quale creatore e padrone della famiglia: onde non vi può essere concorso di volontà oltre la sua.

Per verità si comprende come nei primi consorzi, affatto omogenei, non vi possa essere che unità di voleri, anche nel caso che la famiglia di tanto si allarghi, sino al punto di arrivare al gruppo patriarcale: perchè allora l'autorità grande, ma nel tempo stesso bonaria, del patriarca, sarà avvalorata dal tacito consenso di tutti coloro, che appartengono a questa prima unità sociale.

È fuori dubbio che quando le Società primitive sono omogenee, la loro attività è semplicissima; le loro deliberazioni non richiedono ragionamenti lunghi, e, generalmente, l'esecuzione segue immediatamente alla discussione. La rappresentanza, la deliberazione e l'esecuzione tendono a confondersi sempre quando vi sono persone raggruppate da un vincolo, che riconosce uguali tutti quelli che appartengono al gruppo. Sono Società in cui ciascuno è ad un tempo mandante e mandatario; sono Consorzi di cui ogni membro è, non soltanto rappresentante e giudice, ma, nello stesso tempo, esecutore della volontà collettiva.

Se poi i membri delle prime Associazioni sono eterogenei, cioè manca tra essi necessariamente la forma egalaritaria, e diverso è il loro funzionamento sociale, perchè i più forti debbono dedicare le

(1) Il DE-GREEF, professore a Bruxelles, in una recentissima sua monografia sul regime *parlamentare* e sul regime *rappresentativo*, a difesa della tesi sopra enunciata, ricorre agli stessi concetti, e, oserei dire, agli stessi argomenti con cui nel 1882 in Torino, in una pubblica conferenza al palazzo Carignano, ho difeso il principio della rappresentanza degli Ordini sociali. Vedi *Atti della Filotecnica*, vol. V, p. 163. — Torino, tip. Derossi, 1885.

loro attività ai rapporti coll'esterno, lasciando agli altri i vari lavori interni, distribuiti secondo la loro diversa potenzialità fisiologica, si svolgerà nel seno stesso di queste prime Comunanze la struttura e la vita di una classe a parte, essenzialmente militare ed autoritaria. E siccome la stessa esistenza del gruppo deve subordinarsi alla forza di codesta potenza militare, ad essa spetterà inevitabilmente la direzione generale, e in essa andranno confuse la rappresentanza dei bisogni della classe colla deliberazione dei provvedimenti per realizzarli, ma soprattutto l'esecuzione di tali provvedimenti: e ciò perchè nessuna altra parte del Corpo sociale riuscirà meglio armata per tale scopo.

Del resto, è tanto naturale nelle Comunità di simil genere debba necessariamente la rappresentanza identificarsi coll'esercito, e che, laddove lo stato di guerra non è permanente, può continuare a conservarsi una certa uguaglianza rappresentativa, poichè i Capi in guerra sono soltanto temporanei; ma che dove le ostilità costituiscono la regola, o sono almeno sempre imminenti, i Capi militari temporanei divengono permanenti, e poi anche ereditari (1).

E dove non è la classe dei guerrieri, o il Re, che si fanno innanzi quali protettori della classe lavoratrice, sono i sacerdoti che dicono di porre al servizio dei vari gruppi sociali la loro scienza, o i consigli che essi ricevono dalla Divinità. E così nuove classi e altri gruppi si formano in cui l'idea rappresentativa riceve sviluppo ed attuazione maggiore; e quanto più le classi si moltiplicano provano il bisogno di essere rappresentate in una sapiente organizzazione sociale. I rappresentanti, o tengano in mano il libro della legge, o impugnino la spada, essi sono sempre considerati quali difensori degli interessi delle varie classi; sia pure un organo rappresentativo tanto in alto da confinare colla divinità, ma le classi anche più umili si fisseranno in esso come a faro che illumini il funzionamento dei loro particolari interessi.

Ben disse Vittorio Cousin, discorrendo dell'estremo Oriente, e delle sue numerose classi, che la storia della filosofia dell'India è il compendio della storia filosofica dell'Umanità: e ciò forse perchè se da una parte si scorge una enorme disuguaglianza fra i ceti sociali, rispondente alle immense varietà che esistono in Natura,

(1) DE-GREEF, *Regime parlementaire, regime rappresentativo*. Palermo, Ed. R. Sandron, 1896. — A. PRINS, *La démocratie et le régime parlementaire*. Bruxelles.

una legge d'armonia mantiene queste classi, se non affatto contente, almeno sicure di avere un organo nei Bramini, che stanno fra la Divinità e tutte le innumerevoli classi sociali di cui l'India si compone: la quale sicurezza ed il convincimento presso tutti i popoli di trovare difesa personale e tutela degli interessi particolari negli Ordini superiori, rese tollerabile lo stato di inferiorità da uomo a uomo, da classe a classe.

Nè si potrebbero spiegare diversamente, e la grande civiltà raggiuntasi dall'India, e le poche memorie di sommosse e di ribellioni interne delle classi inferiori verso le superiori: tanto che allora soltanto vediamo declinare la fortuna, e turbata la pace interna di queste antichissime popolazioni, quando genti straniere invadono le loro terre, turbano la beata loro esistenza e i loro costumi.

Pare davvero incredibile quante e diverse fossero le classi dell'India, discese dalle caste primitive: e difficilmente si spiegherebbe l'armonia, per tanti secoli durata, in tutti gli Ordini di quel popolo immenso, se si dovesse giudicare coi soli criteri e principii dell'età nostra, e alla stregua della democrazia.

Certo è che la civiltà bramanica, meglio della civiltà egiziana, che pure aveva minori classi ed ostacoli non tanto insormontabili, come nell'India, al passaggio dall'una all'altra classe, ha destato e continua a destare la meraviglia dei dotti non solo, ma ancora degli stessi uomini politici che, nel funzionamento di una grande moltitudine di enti collettivi, dimostrano temere la dissoluzione della Società e la rovina dello Stato.

Sicuro è ancora che l'idea di un solo Dio, esistente per sè stesso, sorgente di ogni vita, anima di tutte le anime, principio di tutti i principii, amore che *unisce* tutti gli esseri, forza che conserva, distrugge e rinnova: *Dio uno*, che perdette la sua unità e la sua grandezza appena i sacerdoti sentirono il bisogno di servirsi di lui per dare maggior forza al loro dominio, deve aver contribuito assai al governo pacifico del grande popolo indiano.

Certo è del pari che alla influenza del naturalismo scientifico dei Veda e di Manù, per cui solo l'insieme è eterno, mentre il particolare si modifica e si trasforma di continuo, e che la vita e la morte degli esseri animati non sono se non gli agenti che aiutano tale trasformazione, onde la specie umana non sarebbe che la risultante di tutte le specie, si deve (teoria Darwiniana anticipata di molti secoli) ancora se quel popolo dell'estremo Oriente, sicuro di questa opera della Natura, indipendente dalla sua azione, abbia accettato il

quietismo delle caste, e di rimanere in esse, siccome espressione e rappresentanza di un ordine naturale prestabilito.

Alle caste originarie dei *Bramini*, ai quali il codice di Manù attribuisce lo studio e l'insegnamento di Veda, compiere sacrifici e dirigere i sacrifici altrui; dei *Kshattria* cui è affidato il compito di proteggere il popolo e di esercitare la carità; dei *Vaisya* che debbono lavorare la terra, coltivare gli armenti, trafficare, e dei *Sudra* tenuti a servire le altre caste, seguirono infinite serie di altre classi e di categorie, che appena un grosso volume riuscirebbe a descrivere nei vari loro uffici e lavorazioni obbligatorie, desumendosi però il principio che nessuno dovesse rimanere ozioso, e che il lavoro di tutti, come di ognuno, così nell'India, come nell'Egitto, dovesse costantemente servire al bene di tutta la Comunità.

Disputano i dotti, i quali non si acquietano alla leggenda religiosa, come sia sorto il regime delle caste, e parecchi inclinano a ritenerle siccome conseguenza di una rivoluzione politica, che sarebbe riuscita a concentrare il dominio della gente Ariana nelle mani di poche famiglie, più potenti e favorite dai sacerdoti. Ciò può essere: e certo è che i *Sudra*, al servizio delle altre caste, i quali costituivano la gran massa della popolazione, a tal sorte debbono essere stati ridotti dai vincitori, nelle lotte immani che precedettero la forte costituzione organica, politica e sociale. Però i vincitori non avrebbero a lungo mantenuto la loro conquista senza l'aiuto delle credenze religiose, ed il contributo di una Natura meravigliosamente cospirante ad un ordinamento per categorie, e ad una divisione tanto varia e minuta: ordinamento favorito eziandio dal concorso di gente di razze diverse, che sentivano il bisogno di vivere quasi in organismi particolari e distinti e di moltiplicare le famiglie, eccitati ancora da una specie di monomania matrimoniale (1).

Il Wilson, che ha passato la maggior parte della sua vita nell'India, lasciò sulle caste un'opera postuma in due volumi, dove non ha studiato che i Bramini: eppure quell'opera dà le vertigini per l'immenso numero della suddivisione delle caste. Vi ha fra le altre una classe di Bramini che sposano un numero straordinario,

(1) WILSON, *Rig-Veda Sanittha*. London, 1854. — G. GORRESIO, trad. *Ramayana di Valmiki*, lib. I, cap. XLV. — DUBOIS, *Usi e costumi dell'India*. Conf. Hunder Bose, *The Hindoos as they are*. Calcutta, 1881, p. 167 e seguenti. — F. DE LANOYE, *L'India contemporanea*, trad. franc. Milano, 1858; tip. Vallardi, p. 142. — E. MOSCA, *Elementi di scienza politica*, cap. VIII.

quasi incredibile di donne, di classi alte per accontentare gli amici, di classi medie per interesse o per piacere.

Secondo l'opinione del Cognetti, il sistema delle caste, ignoto nelle prime dimore del Saptasindhu, si sarebbe formato grado grado nel procedere della gente Ariana verso Oriente conquistando nuove terre, e sarebbero concorsi a costituirlo due elementi, uno etnografico, l'altro civile: questo rappresentato dalla spontanea diversificazione di tendenze e occupazioni nelle singole unità domestiche, in ogni villaggio; quello dall'assoggettamento di popolazioni dimoranti nelle regioni indiche e del Gange prima che vi arrivassero gli Aarii; opinione codesta molto apprezzabile perchè ogni tribù, anzi ogni famiglia aveva una gerarchia propria, diversa dalla gerarchia di altre case o tribù: gerarchie sì profondamente organizzate che nell'India poterono passare rivoluzioni e conquiste, rovinare dinastie, Imperi e federazioni di Stati, ma il villaggio, per quanto povero esso fosse, costituito in piccola repubblica di lavoratori, rimase indipendente da qualsiasi relazione straniera (1).

Se poi non avesse bastato il frazionamento, quasi all'infinito, delle varie caste in categorie ed ordini, da rendere quasi impossibile una precisa loro enumerazione, gli Indiani trovarono ancora il modo di dividere ogni casta in due rami: i *Valan-gai-mugattar* ed i *Valan-vai-mugattar*: cioè i partigiani della mano destra, e i partigiani della mano sinistra: distinzione ricavata da ciò che, nella stessa casta gli uni si servono della mano destra per fare le loro abluzioni, mentre gli altri hanno adottata la sinistra: e siccome la mano delle abluzioni è considerata come impura, ne segue che la gente della mano sinistra e la gente della mano destra, nella medesima casta, non hanno nessuna relazione fra di loro.

Geniale davvero sarebbe uno studio, anche sommario, delle caste indiane, per potere ammirare l'ordine meraviglioso con cui si svolsero certe professioni, arti e mestieri. Notevole ancora come vi sieno artigiani cui è dato di riunire in sè vari mestieri affini: tali i *pantchala* o gente dei cinque mestieri: orefici, fonditori, fabbri, carpentieri e vasellai, i quali poi si suddividono in trenta caste diverse. Nè mancano altre stranissime caste, come quella dei *Kalleru*, o ladri, che si possono impadronire della roba degli altri per pri-

(1) S. COGNETTI DE MARTIIS, *Le forme primitive dell'evoluzione economica*, libri quattro. Torino, 1881, E. Loescher, p. 327.

vilegio, e senza che ciò sia considerato come infamante; la casta dei *Nambury* in cui le giovinette, che muoiono vergini, sono maritate dopo la loro morte; quella dei *Makulus* in cui le madri sono obbligate a subire l'amputazione della prima falange dell'indice della mano sinistra, quando mandano a nozze la maggiore delle loro figlie; la casta dei *Mâgadhas* che esercitano una professione non esistente in Europa: quella di svegliare i Principi ogni mattino, avvertendoli dell'ora in corso, ripetendo i nomi degli Dei, recitando lieti augurii o decantando la bellezza della giornata che incomincia (1).

Di fronte a questa immensa organizzazione di caste, Chunder Boose esclama: ma come mai ha potuto durare per tanti secoli questo sistema anormale delle caste? Da qualunque lato lo si consideri, dal lato religioso, dal morale o dal sociale, a me pare che esso fu imposto per perpetuare l'ignoranza e la degradazione delle razze, e perciò dobbiamo tutti gridare: *perisca la casta con tutti i mali suoi!* Il grido è sicuramente umanitario. Molto di vero si afferma quando si attribuiscono vari mali alle caste: ma furono mali quasi necessari per evitarne forse maggiori in una popolazione enorme, con origini, con interessi, con climi, con molte ricchezze naturali tanto diverse: mali che l'evoluzione economica e le migliorate condizioni dei tempi hanno di molto alleviato, trasformando la casta quasi in una corporazione volontaria, diretta al conseguimento di un fine economico, con tendenze ad una vera e propria rappresentanza in un futuro Congresso dei vari ceti sociali.

Del resto, ebbe perfettamente ragione un dotto antropologo italiano, quando vaticinò che scompariranno tutte le caste, le classi, le distinzioni fondate sul privilegio, dovuto all'imperio dell'uomo, ma resteranno pur sempre le diversità umane: diversità di bellezza, di ingegno, di sentimento: e su queste diversità, finchè piede umano calpesterà il nostro pianeta, si fonderanno nuove gerarchie (2).

Tutto sta che le gerarchie nuove non siano il portato della violenza, ma volute da coloro medesimi che le accettano, nel senso che in dette gerarchie vi sieno rappresentanti e rappresentati, che i primi siano gli eletti dei secondi, ed eletti a difesa dei comuni interessi e della libertà, eletti a patto di assumere coraggiosamente

(1) E. JACOLLIOT, *Viaggio nell'India*. — A. DE GUBERNATIS, *Storia comp. degli usi nuziali in Italia e presso i popoli Indo-Europei*. Milano, Treves, 1869.

(2) PAOLO MANTEGAZZA, *L'India*, vol. II, p. 175.

tutte le responsabilità nella gestione dell'organismo affidato alla loro direzione per vivere e prosperare.

Il concetto della responsabilità, infatti, non era punto sconosciuto nell'India antica, tanto che i medici ed i veterinari, dai quali si esercitasse male la loro professione, pretendevasi una multa a titolo di indennità.

Nel codice di Manù si trovano pene severissime contro i gioiellieri, colpevoli di frodi nei lavori di oreficeria; pene contro i lavandai, che nel pulire i pannolini avessero mescolato gli indumenti di una persona con quelli di un'altra; pagava l'ammenda il tessitore, che restituiva un tessuto meno pesante del filo che aveva ricevuto per intesserlo. Le mercedi erano generalmente pagate in natura, e appunto per rendere più facile il riparto delle varie derrate e merci fra i lavoratori, a norma dei loro bisogni, si era provveduto che, con elementi della medesima casta, oppure con elementi di caste diverse (onde le caste miste, di cui vi erano pure molte categorie), si costituissero Corporazioni di operai, Corporazioni artigiane, note sotto il vocabolo sanscrito *Greni*, e oggi ancora denominate *Panciaiats*, che sono numerosissime, e pur sempre a tipo castale, allo scopo principale di regolare la durata e la remunerazione del lavoro e la concorrenza fra i consociati (1).

Il che prova ancora come antico sia il concetto della mutua assistenza fra gli uomini, indipendente da ogni vincolo ed aggregato politico. Che se si potesse scoprire tutto il mistero per cui poterono certe istituzioni vivere lungamente, tuttochè a noi pervenute dipinte coi più tetri colori, forse diverse sarebbero le conclusioni che certi e statisti ed apostoli della più assoluta dottrina democratica traggono dagli antichi ordinamenti per farceli odiare.

E non solo l'India, ma anche l'Egitto, l'Assiria e la Cina ebbero le loro classi distinte di uomini, le loro Corporazioni, argomento di tanto amore e di tanto odio tra i filosofi della storia (2).

(1) *Codice di Manù*, trad. it. in CANTÙ, *Storia universale*. Il capo X tratta delle classi miste.

(2) Se dobbiamo credere ad Erodoto, in sette classi era spartita la popolazione egiziana, ponendo fuori della cittadinanza gli schiavi.

E siccome in Egitto procedevasi per divisione di lavori, nulla di più facile che vi fossero Corporazioni di arti e mestieri per dirigere il lavoro degli schiavi. — V. DIODORO, *Biblioteca istorica*.

Sugli ordini o ceti della popolazione Caldeo-Assira mancano notizie precise, ma da qualche iscrizione scoperta ultimamente si può argomentare che non fossero punto sconosciute varie corporazioni di artigiani.

Della Cina non è lecito dire solo poche parole, perchè fra i popoli antichi è forse l'unico che non ammettesse la schiavitù, se si eccettuano i prigionieri di guerra, i condannati a' lavori forzati, e altri in via di eccezione, permettendo ai servi, ad ogni modo, le leggi di cambiare padrone. Non caste nella popolazione, ma distinzione di classi. Afferma il Cognetti sull'autorità del Biot (1) che la nobiltà, sotto la dinastia Chow, fu essa pure divisa in cinque ordini: *Kung*, *How*, *Pih*, *Tsze* e *Nan*, secondo la estensione dei terreni posseduti. Subordinati al Monarca e ai feudatari erano i funzionari pubblici o *Sse*, vocabolo tradotto dagli Europei con quello di « letterati », perchè fin dal secolo VII dell'era volgare tutti gli impieghi sono dati in Cina ai laureati nei concorsi letterari.

Questa stima per gli uomini di studio nella Cina perdura anche ai nostri giorni, e se quel popolo immenso non ha molto progredito, è certo però che era già molto innanzi nella civiltà, quando l'Europa era ancora scorrazzata da barbari.

Già sotto l'Imperatore Ching, secondo della dinastia Chow, si dettero norme ad una specie di Corporazione agricola, composta di dieci famiglie, che dovevano lavorare in comune una certa quantità di terreno (100 *mon* per famiglia), azienda agricola cui si dava il nome di *Guntjan*, coll'obbligo di pagare una decima allo Stato; avvertendo però che in questa distribuzione di terre, per essere lavorate, si dovesse tener calcolo della varia fertilità del terreno, e delle braccia atte al lavoro in ciascuna famiglia.

Tutti gli artigiani erano sotto la vigilanza dei pubblici Ufficiali, che li sceglievano nella massa delle plebi agricole, ne visitavano quotidianamente gli opifizzii, ogni mese li assoggettavano ad esami pratici per accertarne la valentia, e fissavano le mercedi (2).

Il che viemmeglio spiega il perchè dovessero essere antichissime le Corporazioni nella Cina, dette *Kung-so*, o Società di mestieri, esistenti tuttora con forme immutate, allo scopo della mutua assistenza, e al benessere morale e materiale dei soci.

Se già nell'India coloro che in ogni città o villaggio appartenevano alla stessa casta, o suddivisione di casta, si assistono e si aiutano reciprocamente; nella Cina, dove la famiglia è pure numerosa, mantenendo comunità di interessi collo stesso antenato

(1) BIOT, *Mémoires sur la Constitution politique de la Chine*. — Paris, 1852.

(2) CONFUCIO, *Lun-Yu*, XX, 2 (Detti memorabili). — MENCIO, lib. I, parte I.

tutti i discendenti fino alla terza generazione, la mutua assistenza diventa un precetto morale, e lo spirito corporativo un abito di quel popolo paziente e laborioso. Il che potremmo dire altresì degli Arabi, che ammisero come rito l'assistenza reciproca fra i membri della stessa tribù; del Giappone, ove gli abitanti dello stesso villaggio, o dello stesso quartiere di una città, si credono consuetudinariamente obbligati a soccorrere un vicino, che avesse subito un disastro, e a ricostruirgli la casa, con opera o danaro comune, quando sia stata per incendio o altrimenti distrutta.

Finalmente, se dobbiamo credere a quanto ci viene riferito sulle antiche civiltà degli Aztechi, dei Maya e degli Incas, che fiorivano in America quando vi approdarono gli Europei nel secolo XV, le classificazioni dei vari ceti non erano sconosciute a quei popoli primitivi, e quando ancora non era in germe la vita dello Stato, già vivevano e prosperavano piccoli organismi con speciali gerarchie, caste e corporazioni, che dalla mutua difesa ed assistenza traevano ragione della loro vita rigogliosa (1).

Del resto, è risaputo essere carattere delle genti primitive quello di non sentirsi attratte a costituire nessun altro gruppo, tranne quello naturale, gruppo che si potrebbe chiamare *patriarcale*, e definito dal Maine, per quel complesso di persone, le quali tutte erano o si riputavano essere strette dal vincolo di sangue, e discendenti dal medesimo ceppo e si trovavano riunite sotto l'autorità del più anziano, fosse egli padre, avolo, od anche un antenato più remoto; gruppo che non rappresenta ancora una comunanza civile o politica, nel quale l'uomo possa di già trovare una difesa giuridica; ma solo la tutela degl'interessi comuni.

Tali gruppi, quasi unificati nella individualità dei loro Capi, che non erano nè il sacerdote, nè il re, nè il padre, ma i rappresentanti della Comunità, acquistavano energia, e direi quasi elasticità, per il modo loro di essere e di svolgersi, perchè nessuno aveva diritto di succedere ai Capi, e, parimenti se una strage od un morbo avesse decimata questa primitiva Comunanza, essa poteva sempre rinsanguare le proprie file, fondandosi con un altro gruppo di cui entrava a far parte (2).

(1) E. MOSCA, *Elementi di scienza politica*. Roma, 1896, Fratelli Bocca, p. 383.
— GOMARA, *La historia general de las Indias*. Anversa, 1554.

(2) SUMNER-MAINE, *Ancien droit*, p. 126; *Village-Communities*, p. 12. — ROSS, *The theory of Village-Communities*. Cambridge, 1880.

Ed è indubbiamente con tali gruppi, che presero diverso nome di *gens*, di *tribù* e di *clan*, che si costituì una forma di convivenza alquanto più larga, denominata *Comunanza del villaggio*, la quale deve essere stato anello di transizione dalla convivenza patriarcale a quella forma di convivenza civile e politica che ebbe a svolgersi più tardi nell'Occidente col nome di *Municipio*: sempre Comunità di interessi, amministrata dagli anziani del villaggio, rappresentanti naturali della moltitudine varia e molteplice di uomini, donne, di clienti e schiavi, la quale, mentre attendeva all'esercizio delle diverse professioni, ugualmente protette dai Capi, ubbidiva alle consuetudini già invalse perchè in esse ogni membro della Comunità trovava la consacrazione di atti ripetuti e conformi ai bisogni, al costume, alle inclinazioni di ciascuno.

L'idea rappresentativa si fece quindi strada nei Comuni villerecci, che si dicono *Mir* nella Russia, e che sono diversamente denominati presso altri popoli (1): idea rappresentativa anche meglio sviluppata perchè già appare un territorio, e quindi un embrione di Stato nel quale si contemperano due unità sociali: la famiglia patriarcale e la comunanza villereccia. Nella prima comanda il *Khozain*, nella seconda lo *Starasta*, con poteri limitati dall'Assemblea dei membri adulti del casato e dei maggiori del villaggio.

La coesistenza di queste due unità, con Capi eletti, che hanno rappresentanza diversa, perchè non uguali sono i fini dei due distinti organismi, i quali concorrono a formare quasi una unità superiore che si impone in epoche e territori diversi, costituisce per me

(1) DE LAVELEYE, *De la propriété et de ses formes primitives*, Paris, 1872. — MACKENZIE-WALLACE, *La Russie*, trad. BELLENGER. Paris, 1880, tom. I, cap. VII.

Il Laveleye nell'opera citata tende a provare l'analogia fra il *Mir* Russo, la *Marca* Germanica, l'*Allmenden* Svizzero; ed il FREEMAN, nell'opera sua: *Comparative politics*, p. 102, non esita ad affermare che il *Yevos* di Atene, la *Gens* di Roma, la *Marca* dei Teutoni, la *Communanza di Villaggio* dell'Oriente, ed il *Clan* dell'Irlanda sono essenzialmente una stessa istituzione, che prende forme ed apparenze diverse. E infine il Cognetti De Martiis, nell'opera già ricordata *Sulle forme primitive dell'evoluzione economica*, si accosta all'opinione del Le Play, contenuta nel volume *Les ouvriers européens*, 2ª ediz., tom. II, p. 36, che al *Mir* Russo possa ancora compararsi la *Dessa*, villaggio dell'isola di Giava, ed il *Comune rurale* del Pundjab, regione dell'India. Si consulti anche la dotta monografia del CARLE, edita dai Fratelli Bocca, sulle *Comunanze di Villaggio*, e degno di seria meditazione è pure l'opera del Novicow, *La lutte entre les sociétés humaines*, Paris, A. Colin e C., che al pari del Gumpłowicz si dimostra facile espositore e critico profondo delle dottrine darwiniane.

uno dei più forti argomenti che mi persuade a studiare l'attuazione di una rappresentanza di tutti gli Ordini sociali in ogni Stato, astrazione fatta dalla sua maggiore o minore estensione e potenza.

Che se il regime costituzionale, garantito nella forma delle elezioni, è istituto moderno, la rappresentanza spontanea o *naturale* è antica quanto la manifestazione degli umani bisogni, che alla legge dei rapporti e delle garanzie si affidano per il loro soddisfacimento, a costo anche di subire il ferreo giogo di una casta o di una comunanza da cui sia bandita ogni libertà.

Nell'ordinamento delle caste dominerà sempre il concetto della *plusvalenza*, nelle gerarchie volontarie dovrà solo valere il principio della delegazione o della rappresentanza; e dove difetteranno gerarchie d'indole puramente sociale ed economica, il popolo, meno avvinto dalle caste, e meglio favorito da condizioni di clima, di energie intellettuali e di rapporti più universali, si affiderà ad istituzioni politiche, seguirà liberamente un Capo di parte, e svolgerà un punto speciale di quella gran legge dell'Umanità, che cambia il nome degli istituti politici o sociali, senza mutarne i fini cui mirano: il diritto e l'interesse (1).

E per verità la Grecia, che in Sparta ed Atene, ha pure le sue divisioni per tribù, o classi, a scopo militare e finanziario, oltre una moltitudine di schiavi; ma che non ha gerarchie sociali di ordine economico e religioso, imprende di preferenza lo sviluppo di istituti politici ai quali sono chiamati i cittadini che dimostrano compiacersene, perchè per essi la Società si confonde collo Stato; confusione però, che portando ora la prevalenza dello Stato sulla Società spiega il dispotismo di Sparta, che assorbe addirittura la vita sociale colle sue leggi di vita comune, ed ora il predominio della Società sullo Stato, che vinto e quasi demolito dalla folla, avida di piaceri ed insofferente di freni, deve sopportarne la licenza demagogica e la fiera lotta di vari interessi fra loro cozzanti.

Se in Oriente l'unità sociale è la famiglia, e l'aggregazione di più famiglie crea le prime gerarchie, in Grecia l'unità sociale è l'individuo o lo Stato. Se la casta dei Bramini nell'India, e quella dei guerrieri della Persia, chiudono a tutti, in modo assoluto, l'esercizio di alcuno dei poteri politici, nelle città greche ogni individuo,

(1) SCOLARI SAVERIO, *Istituzioni di scienza politica*, I. — A. MAJORANA, *La teoria sociologica della Costituzione politica*. Bocca, 1894, p. 48.

che non sia schiavo, si agita per avere una parte diretta nel governo della cosa pubblica, o quanto meno per parteggiare per un Capo di fazione o di partito.

La storia di Atene ci porge uno spettacolo continuo delle conquiste fatte dal popolo nel governo di sè stesso, senza che un pensiero sia specialmente, all'infuori della politica, rivolto dal popolo al graduale sviluppo di quegli organi sociali, che hanno per fine precipuo la difesa degli interessi; tanto che lo Stato facendo suoi i doveri, che sarebbero della Società, pensò ordinare una legge per i poveri: legge diretta a soccorrere non solo i vecchi, i ciechi, gli storpi e gli ammalati derelitti o inabili a sostenersi, ma eziandio gli orfani dei cittadini che avevano perduta la vita in guerra (1).

È vero che il Boeckh, sulle tracce di un passo di Teofrasto, crede poter affermare che vi fossero in Atene Società di mutuo soccorso, specie d'*Eranos*, rivolte al sollievo dei cittadini bisognosi, con sicura garanzia di soccorso reciproco a quelli che vi erano aggregati, esigendosi solo da chi riceveva il soccorso la formale promessa di contribuire alla sua volta, tosto che i suoi affari avessero preso un migliore andamento. Un sodalizio legato dal solo vincolo della buona fede, senza l'obbligo di un contributo fisso e determinato da parte di coloro che intendevano fruirne i benefizi; società fondate sull'onore, di cui abbondano gli esempi nelle età successive presso altri popoli. Pare anzi, da quanto si raccoglie in un tratto del *Digesto*, che una legge di Solone permettesse la loro libera costituzione, purchè nulla vi fosse di contrario all'ordinamento della Repubblica ed ai comandi dello Stato (2).

E così, dopo tutto, è sempre lo Stato il grande idolo delle città greche. Lo Stato, che Licurgo di tanto eleva al disopra di ogni gerarchia sociale, da sacrificare ad esso le più naturali affezioni del sangue: la famiglia, la proprietà domestica, la libertà, i conforti, le grandi soddisfazioni che al forte sono assicurate nella protezione e difesa dei deboli.

(1) GROTE, *Hist.*, cap. VII, XI. — BOECKH, 242, *Hist. of Greece*.

(2) *Digesto*, Lib. XLVII, Tit. XXII, *De Collegiis et De Corporibus*. — È notevole come Gajo, nel libro IV sopra la legge delle XII Tavole, opinerebbe che i Greci abbiano da una legge di Solone tratti quasi tutti i principii attinenti alle Corporazioni, le quali avrebbero potuto avere in mira qualunque scopo, purchè non si proponessero cose vietate dalle pubbliche leggi.

E se Atene, meno crudele verso l'individuo, per amore dello Stato, non chiede il sacrificio dei più cari affetti e degli interessi naturali, e bada piuttosto alla rappresentanza politica di tutti i cittadini; non si cura però di promuovere fra le moltitudini, invase dallo spirito del parteggiare, irrequiete e quasi turbolente, lo svolgimento di quelle istituzioni sociali in cui riposa più specialmente la fortuna e il benessere delle famiglie, e quindi di tutto il popolo.

È vero che al cospetto di un numero grandissimo di schiavi, condannati al lavoro per tutti, Atene e Sparta non dovevano darsi molto pensiero delle condizioni economiche dello Stato. Ma a me sembra del pari verosimile che tale noncuranza, verso ogni istituto sociale, trovasse più specialmente la sua ragione, come dianzi avvertii, oltrecchè nelle imprese guerresche, in cui si trovavano quasi sempre impegnate quelle genti, nella ferma credenza che lo Stato non avesse obbligo alcuno ad occuparsene, dappoichè tutti i cittadini, o direttamente o indirettamente, prendevano parte alla vita politica, nè vi era bisogno per essi di altri pubblici ufficii.

Che se a Sparta l'Assemblea popolare aveva poca importanza, perchè votava quasi sempre sulle deliberazioni del Senato, e perchè non era permessa la discussione, essendo carattere di quel popolo il rifuggire dai vani eloquii e di sempre informare ogni suo atto alla maggiore segretezza, tutti i cittadini avevano però i loro legittimi rappresentanti negli Efori; e ancora nell'Assemblea, dove stando in piedi, eleggevano certi magistrati, votavano alcune leggi e decidevano intorno alla pace e alla guerra.

Che nei volgere del tempo gli Efori, usurpando il potere regio, siano riusciti a fondare una ristretta oligarchia, ed abbiano ancora dichiarato la propria irresponsabilità, ciò non toglie che il principio rappresentativo fosse del tutto disconosciuto. Gli Efori in numero di cinque, eletti pure dall'Assemblea, potevano scegliersi anche fra i più oscuri cittadini, e così il popolo, secondo una felice espressione di Aristotile, menava una vita tranquilla pur avendo partecipazione al Governo. Tranquillità anche maggiore, da quanto ci è tramandato da Senofonte, perchè gli Efori avevano l'assoluto potere di rimuovere e punire i magistrati colpevoli di malversazione e di oppressione contro il popolo (1).

E piuttosto possiamo rimproverare a Sparta di avere fondato un Governo troppo ristretto e geloso, senza lasciare alcun potere

(1) ARISTOTILE, *Politica*, libro II. — SENOFONTE, *Rep. Lac.*, VIII.

politico alle città provinciali, concentrando tutta l'autorità nella capitale; mentre Atene, liberale ed espansiva, abbracciava la totalità dell'Attica nella franchigia civica.

E per vero, la Costituzione ateniese sarebbe degna del più attento studio, perchè in essa il principio rappresentativo, la delegazione dei poteri, per mezzo delle elezioni, trovano costante e larga applicazione. Ogni ordine di cittadini prende parte alla vita pubblica; e solo è notevole il soverchio appassionarsi delle fazioni e dei partiti per il trionfo o la caduta di un uomo, per combattere o sostenere una opinione.

Dopo la riforma di Solone, con carattere eminentemente sociale, di sostituire la proprietà individuale al possesso in comune, e di imporre una tassa progressiva sulla rendita, la prevalenza della politica invade gli spiriti, e le dieci tribù in cui il popolo era diviso non costituiscono gerarchie organiche a difesa di particolari interessi, ma pare fossero semplici divisioni state fatte per ragione dei sacrifici e di altre solennità religiose. E così potrebbe dirsi delle altre divisioni conosciute col nome di *Demi*, che si riferivano all'arruolamento dei cittadini, che facevano capo ad un villaggio o ad una tribù, governata da un ufficiale dello Stato, il quale aveva nome diverso secondo che alla sua amministrazione era solo affidata una *Phratia* (unione di trenta famiglie), oppure una tribù o un intero villaggio.

E neppure la successiva divisione di tutti i cittadini in quattro classi, diretta a sostituire all'aristocrazia della nascita quella della ricchezza, siccome intese Servio Tullio in Roma, ebbe in mira la tutela di speciali interessi, ma piuttosto la diversa partecipazione delle classi dei cittadini alla vita politica.

Che anzi la riforma di Solone, coll'estendere alla quarta classe dei cittadini, dapprima esclusa alla elezione dei magistrati, e specie degli Arconti, eletti solo dalla prima classe, la facoltà di votare nella pubblica Assemblea, onde cominciarono gli effetti di una grande preponderanza numerica in essa, facile eccitamento alla formazione dei partiti, dei capi-parte, contribuì a quel periodo di reazione che innalzò Pisistrato al potere e fece sospendere la costituzione per cinquant'anni! (1).

(1) CURTIUS, *Hist.*, II, 448. — ARISTOTILE, *Pol.*, I, 9. — Secondo Aristotile, l'assemblea, l'*Eliea*, che solo più tardi si nomò *Ecclesia*, era anche convocata per la elezione dei magistrati, per la sanzione delle leggi e per i giudizi.

Nè valse a Solone lo avere istituito un nuovo corpo politico nel Senato dei quattrocento, collo scopo precipuo di apparecchiare la materia per la discussione all'Assemblea popolare, e renderla meno tumultuosa; e neppure gli bastò lo avere conservato l'antico Senato dell'Areopago, allargandone i poteri e ad esso affidando la generale sorveglianza delle istituzioni e delle leggi.

Clistene, capo del partito popolare dopo la caduta di Pisistrato e dei figli suoi, allo scopo di abbattere i nobili ed il suo rivale Isagora, si associò col *Demos* e consentì una estensione del suffragio. La pubblica Assemblea doveva comprendere l'intero corpo dei cittadini dell'Attica e costituire il Potere politico sovrano. Il Senato, elevato a cinquecento membri, comprendendo un uguale numero di Senatori per ciascuna tribù, scelti annualmente a sorte, doveva diventare corpo organizzato continuo ed effettivo nello Stato. Se non che la scelta dei Senatori a sorte mirando a pareggiare poveri e ricchi, non doveva recare quei vantaggi che Clistene si riprometteva; e neppure l'*ostracismo* da lui introdotto per mandare in esilio quelli che per ambizione potessero tentare in futuro di usurpare il potere, tuttochè cittadini della patria benemeriti, valse a conciliare gli interessi ed i desiderii delle varie classi sociali, in lotta fra di loro per diverse ragioni (1).

La democrazia ateniese, per tali istituzioni, per l'odio ai nobili e ai ricchi, per la prevalenza data alla forza numerica incosciente e disorganizzata, per la poca stima attribuita al diverso valore personale, tanto da affidare ai capricci della sorte la designazione stessa dei Magistrati, può trovare nei poeti e nei sognatori di un mondo, con uomini senza passioni, e in fatto come in diritto perfettamente uguali, ben alte e continue lodi; ma il pensatore, pure elogiando le virtù di quel gran popolo, e traendo da parecchi suoi istituti utili ammaestramenti, non può convincersi che i soli Ordini democratici riescano a consolidare gli Stati, a rendere in modo costante tranquilli e contenti i popoli.

La quale verità si fa anche più manifesta, a parer mio, quando lo spirito democratico, l'idea che solo nelle moltitudini risieda la

(1) БОЕТСКИ, lib. II, c. III. — Il GROTE, *Hist.*, IV, 171, fa una magistrale giustificazione dell'ostracismo, contrariamente all'opinione di Aristotile, che lo disse istituzione dannosa ad una Repubblica virtuosa, e di Socrate, che mise in ridicolo la scelta dei pubblici ufficiali a sorte. Plutarco, nella *Vita di Aristide*, giustifica l'ostracismo come misura atta a calmare la furia dell'invidia.

Sovranità, si fanno strada in tutti gli ordinamenti dello Stato, e specie nell'Ordine giudiziario: perchè allora non è più la ragione illuminata, serena, imparziale, che presiede ai giudizi, ma è la passione, il sentimento popolare che decide: sentimento che in alcuni casi è l'eco, il riflesso della giustizia: voce di popolo che, talora può essere voce di Dio: ma che troppe volte può venire traviato dalle correnti politiche, di regola troppo impetuose per fecondare il terreno su cui lavora e riposa un popolo sicuro della difesa del suo diritto, e della tutela dei proprii interessi.

E difatti, se per un solo momento evochiamo alla mente quella venerabile Magistratura, che era l'Areopago, nei tempi del suo maggior splendore, tuttochè si possa lamentare il modo privilegiato della sua costituzione, tuttavia non pare che Pericle, collo spogliarlo di quasi tutti i suoi poteri, per trasferire le sue attribuzioni giudiziarie all'intero popolo, abbia giovato alla causa dei cittadini per la loro difesa giuridica.

L'istituzione delle *Dicasterie* per amministrare la giustizia civile e criminale, composte di circa seimila cittadini giurati, estratti annualmente a sorte, può bene avere appassionato gli Ateniesi alla vita pubblica, all'arte del dire, alla ricerca dei buoni argomenti e dei sofismi ingegnosi; ma questa lotta del cittadino per difendersi dalle accuse del Magistrato non mi pare una lotta feconda, e salutare agli interessi della società.

Ha forte ragione l'Erskin May di affermare che niuna istituzione della democrazia ateniese contribuì di più allo sviluppo intellettuale dei cittadini; niuna diede maggior potere e maggior ascendente al *demos*; ma come sistema di giudizi, può essere approvato solo da coloro, ai quali il generoso entusiasmo per il genio dei Greci non consente di scoprire e neppure di riconoscere alcun difetto nelle loro istituzioni (1).

Lungi da me l'idea di negare il bene che la democrazia ateniese recò alla causa del popolo: ma quando fosse stata temperata da istituzioni e da organi sociali, diretti ad infrenare le moltitudini, nel senso che non debbano sempre volere tutto quello che possono, forse la Costituzione di Atene sarebbe durata maggior tempo,

(1) ERSKIN MAY, *La democrazia in Europa*, trad. E. B. UGO, nella *Biblioteca di scienze politiche*, creata e condotta con tanto amore dall'on. Bruniati, vol. I, parte I, p. 90. Torino, Unione Tip., 1884. — GROTE, *Hist. of Greece*, V, p. 516.

non avrebbe ubbidito solo allo impulso popolare, nè le guerre civili, nè il dispotismo di molti tirannelli avrebbero accelerata la decadenza e la fine dell'Attica, e per contro ci sarebbe stata a noi tramandata una sicura e gagliarda arte di Governo.

Gli Ordini sociali, quando avessero trovato modo di esistere e di svilupparsi, e si fosse riusciti a contemperarli insieme, certo la Grecia, fiera del nome de' suoi filosofi, maestra a noi in tutte le arti (tranne la musica) che non invecchiano mai, ci avrebbe pure tramandata quell'arte politico-sociale intorno a cui si cimentano oggi gli scienziati alla ricerca de' suoi veri e delle sue leggi, e gli statisti per applicarle, in modo che assicurino ai popoli quella comunanza di vita, secondo equità e per contemperamento pacifico di tutti gli elementi sociali, onde sorga quella tranquillità che Aristotile augurava a' suoi concittadini fra tutti i beni il maggiore.

Roma, forse, sarebbe riuscita alla pacificazione dei vari elementi sociali se la febbre, o meglio la necessità della conquista non l'avesse creata per la lotta incessante, e diciamo pure feconda, che la condussero ad estendere nel mondo la civiltà sua e quella della Grecia, a creare un diritto universale fra le genti, a dimostrare che la plebe può assorgere a dignità di popolo, e che, colla morte politica di Roma, non tutto o quasi tutto di lei si spense, ma sopravvissero a lei, oltrechè la giurisprudenza e la letteratura, germi fecondi che germogliarono nella vita dei Comuni, delle Università, della Chiesa e delle Corporazioni.

Meravigliosa per genialità di espedienti, tenacità di propositi, prudenza, e insieme furezza di condotta, si appalesa la lotta fra il patriziato e la plebe nei primi anni di Roma; lotta che ebbe una immortale conquista nelle dodici tavole, ove sta scritta una legge che gli uomini fecero per un mondo reale, vero, palpitante, non immaginario, non metafisico! Una legge che fa concepire altamente della dignità ed eccellenza della natura umana!

La plebe, la quale combatte per l'uguaglianza del diritto: il patriziato che cede grado grado, man mano che aumentano le virtù de' plebei e reputa giusto, prudente, equo il consentire: «le gare continue, per ripetere la sentenza del Machiavelli, che esercitano gli Ordini nelle città da uguagliarsi con giustizia, sono davvero lo più potente mezzo di ingrandire le Repubbliche», e Roma si fa grande, e cogli organi minori, e gli elementi diversi, che in essa vivono, costruisce tale struttura di organismo che resisterà a tutte le vicende politiche, a tutte le avversità della fortuna.

Organismo fortissimo, dominato da uno spirito fermo ed equilibrato, riverente verso il passato, che cammina prudente verso l'avvenire, che non trascura nè opportunità di tempo, nè di luogo, nè ripudia la gran legge di assimilazione: e benchè sembri al Ihering, e ad altri dottissimi, che Roma altro non faccia che attuare il *sistema dell'egoismo disciplinato*, ed accentrare in sè ogni elemento di vita dei popoli italiani, soffocando spietatamente i germi vitali degli Ordini interni, che non sieno delle *genti*, e poscia i varii organismi e gli istituti a lei stranieri, la verità storica a me pare dimostri il contrario (1).

E ciò perchè il preteso egoismo di Roma e la sua ferrea tenacità per il diritto quiritario non avrebbero impedito il rispetto alle istituzioni, non sue, coll'assimilarle, e l'adozione incessante di misure equitative per conciliare il diritto coll'utile, per la difesa giuridica e la tutela dei varii gruppi di interessi, che in ogni civile consorzio reclamano la loro parte di vita, così nei rapporti tanto del privato che del pubblico diritto.

La disputa non è ancora finita tra gli eruditi per classificare con sicurezza e precisione le persone che avessero diritto a formare le *genti*, come si costituisse la *clientela*, e per quali cause la *plebe* sorgesse e di tanto si aumentasse.

E neppure sappiamo in modo esatto se la istituzione della *gens*, coi diritti e privilegi onde era circondata, fosse comune coi plebei, ovvero esclusivamente propria dell'Ordine patrizio. Per me vale l'opinione che ritiene la *gens*, propria della classe dominante dei nobili, perchè altrimenti difficilmente si spiegherebbero le primitive istituzioni romane, e la lotta persistente fra il patriziato e la plebe. E per verità erano le *gentes* che sole costituivano il centro di tutti gli interessi civili, militari e religiosi, appunto perchè tale società aristocratica era fondata sopra i tre principii della religione, degli auspizii e sulla inviolabilità della proprietà.

Però non ritengo che nei primi tempi di Roma vi fossero quasi due diritti, due leggi: una per i patrizii, e l'altra per i plebei; solo a questi ultimi erano negati i diritti gentilizii, i diritti politici, che allora includevano gran parte dei diritti privati, non distin-

(1) E. CARLE, *La vita del diritto*. — Torino, Fratelli Bocca, 1880, p. 170.

L'opinione di Ihering è dal nostro Carle abilmente combattuta. Più tardi il Mommsen rese giustizia a Roma coll'illustrare ogni suo istituto, e specie le Corporazioni ed i Collegi sopravvissuti al decadimento politico dell'Impero.

guendosi gli uni dagli altri: ma la plebe non cessava di essere un organismo necessario alla vita di Roma, tanto indispensabile che ben lo fece intendere colla sua ritirata sul monte Aventino.

Che se ai patrizii solo era consentito di acquistare la proprietà *ex jure quiritorium*, alle plebi però era dato il *possesso* delle terre, in dipendenza della distribuzione dell'agro romano, già fatta dai Re, e coi frutti ricavati avevano mezzo di esercitare il commercio, di applicarsi ad ogni ordine di mestieri e di industrie onde si organizzarono quelle Corporazioni, che ad imagine degli stessi Collegi, già istituiti del diritto quiritario, dovette poi il diritto civile romano, esteso ai plebei, ben riconoscere come speciali istituti, e munire di apposita difesa giuridica.

Epperò quel Patriziato che, fino a Servio Tullio, costituiva un organismo, co' suoi poteri eminentemente aristocratico, come un qualche cosa che tendeva essenzialmente a mantenere e a svolgere lo spirito nazionale romano, a me pare rispecchi l'ombra e il germe dello *Stato* medesimo: arbitro, tutore e duce di quella *Società* e quasi confederazione di piccoli organismi, i quali come se fossero astri minori di una grande costellazione, s'aggirano avidi di luce e di vita intorno al gran sole di Roma!

E così Roma, nel tempo stesso che declina e decade, intorno ad essa continuano a vivere, se non quei Collegi, che furono tanta parte di lei, specie nel periodo repubblicano e regio, certo quelle Corporazioni e quei Municipii che, con altri nomi, e diversi ordinamenti sopravvissero alle dominazioni straniere.

Che se il Collegio nei primi tempi di Roma è istituzione patrizia, ed essenzialmente religiosa e politica, nelle leggi delle dodici tavole già prende figura di sodalizio a scopo economico, di cui fanno parte artigiani e mercatanti, e poscia perde anche il nome primitivo per assumere quello di Corporazione: organismo sociale estraneo ad ogni funzione politica.

Conservano invece carattere politico o religioso il Collegio dei Pontefici, istituito da Numa, che dapprima consta appena di quattro patrizii, aumentato da altri quattro, scelti fra i plebei, nell'anno 454 di Roma, finchè Silla ne aggiunse altri sette, che però si dissero *minori*, a differenza degli altri otto, detti *maggiori*.

E così dicasi pure di quello degli Aruspici, diverso dal Collegio degli Auguri, di cui il Capo dicevasi *Magister Collegii*; nome eziandio attribuito al Collegio dei *Quindecimviri Sacris Faciundis*, che aveva per ufficio di custodire i libri Sibillini, consultarli, previo

Senatus-Consulto, in grave pericolo della Repubblica, ed annunziare al Senato quanto vi avessero letto.

Ma non punto breve sarebbe la enumerazione dei varii Collegi, ai quali i Romani affidavano funzioni speciali ai fini dello Stato, e poichè Roma faceva della religione uno strumento di governo, si comprende la ragione per cui diverse fossero le Congreghe Sacerdotali con determinati uffici. Così troviamo: il Collegio dei Sacerdoti chiamati *Sodales Tatii*, istituiti da Tito Tazio per conservare i riti dei Sabini o da Romolo in onore dello stesso Tazio, come scrive Tacito: il Collegio dei *Flamini*, che costituivano un Sacerdozio aristocratico, non dedicato in particolare ad alcuna divinità, quantunque già il Re Numa ne avesse designati tre, più specialmente dedicati al culto di Giove, di Marte e di Romolo: il Collegio dei *Salii*, sacerdoti più specialmente tenuti al culto di Marte, creati da Numa in occasione della pestilenza che infestò la città: quello dei fratelli *Arvali*, dei *Luperi*, sacerdoti del Dio Pane e dei *Potizii* e dei *Pinarii*, sacerdoti di Ercole.

Ma soprattutto immortali nella Storia rimarranno il Collegio delle Vergini consacrate a Vesta, ed il Collegio de' *Feziali*; istituto quest'ultimo che lasciò tanta traccia di sè nel diritto pubblico esterno, che allettò i più forti ingegni a studiarlo, e che è tuttora ricco di originali e profondi ammaestramenti (1).

Altri Collegi d'indole militare, fondati in gran parte per mezzo della volontà dei consociati, e non per disposizione della legge, si trovano esistenti in Roma fino dai tempi di Servio Tullio: ma questi vennero spesso modificati, soppressi molte volte, e sorvegliati sempre perchè sodalizi, i quali avessero rapporti coll'interna Costituzione della città, dovevano da questa prendere norma, e non dal consenso delle persone che concorrevano ad istituirli.

E pertanto, mentre lo Stato di Roma si dimostrava geloso di quanto avesse relazione colla vita sua propria, permetteva che la Società esistente nei confini delle sue sterminate dominazioni, si organizzasse in piccoli e grandi Consorzi, a scopo di puro interesse, accordando a questi la più grande libertà d'azione e le maggiori varietà di propositi.

E pertanto troviamo Corporazioni di nocchieri e di uomini dati

(1) G. FUSINATO, *Dei Feziali o del diritto feziale. Contributo alla storia del diritto pubblico esterno di Roma.* — Roma, 1884.

ad operazioni bancarie; Associazioni per esercitare la mercatura e l'industria, altre per vivere insieme uniti con vincoli solidali diretti a qualunque scopo che fosse lecito, e persino a fine di procurarsi dopo morte sepoltura comune (1).

Queste Corporazioni non solo vivevano sotto l'egida della legge, non potendo per nessuna cagione arbitraria essere soppresse: ma ebbero ancora favori e protezioni da alcuni imperatori, quali Alessandro Severo, Adriano, Antonino Pio. Potevano possedere schiavi, beni mobili ed immobili ed amministrarli in qualunque modo fosse dai loro statuti prestabilito e quando pure venivano disciolte in virtù di Senatoconsulti, Mandati o Costituzioni, era permesso ai loro membri di dividere il danaro comune quando ve ne fosse stato. Se però la Corporazione poteva tenere presso di sè alcuni schiavi, per questo doveva ottenere il permesso dei loro padroni, e nol facendolo era colpita della grave pena pecuniaria di cento monete d'oro per ogni schiavo (2).

La grande libertà di cui godevano le Corporazioni venne in seguito d'assai limitata quando l'Impero, sotto il velo di una protezione, non desiderata, volle farne istituzioni sue proprie rendendole obbligatorie, perpetue, ereditarie: il che avvenne sotto Costantino, finchè regnando l'imperatore Leone VI le troviamo foggiate come gli antichi Collegi con una *Curia*, un *Ordo*, e con Capi che hanno nome di *Magistri*, *Esarchi*, *Prostati*, *Ispettori*. Ed è questa dipendenza dal Governo politico di Roma, a mezzo del *Legatario* che determinò privilegi, distinzioni, dissidii fra ceti e ceti, perchè gli artigiani che si iscrivevano per l'esercizio del loro mestiere ad una data Corporazione, mentre erano obbligati alle minute prescrizioni sue ed a fruire del diritto proprio del sodalizio a cui appartenevano, erano poi sottratti all'osservanza del diritto comune: sul che non è mestieri fare lunghi ragionamenti per dedurne la conclusione dovesse risolversi in debolezza per lo Stato ed in pernicioso frazionamento del corpo sociale, perchè determinato non dalla natura delle cose e dai principii del diritto, ma da privilegi e da prepotenze interminabili.

(1) *Digesto*, lib. XLVII, tit. XXII, *De Collegiis et Corporibus* Marcianus, lib. I, *Judiciorum publicorum*. — T. LIVIUS, II, c. 27.

(2) T. MOMMSEN, *De Collegiis et Sodaliciis Romanorum*, 1843. — HEINECCIUS, *De Collegiis et Corporibus Opificium*. — D. SERRIGNY, *Droit admin. romain*. Paris.

Però arrise molto la fortuna a queste Associazioni, che se recarono offese frequenti nel campo del diritto, d'assai giovarono alla difesa degli interessi, il che fece molto perdonare alle loro intromettezze, alle pretese loro; e ciò anche per questa considerazione che allora quando la vita del diritto languisce e sta per spegnersi nel corpo politico, e così lo Stato manca alla sua finalità suprema, si rende quasi necessario che, di fronte a siffatta rovina, sorgano organismi ed istituti, i quali, se nei primi tempi specialmente faranno grande confusione tra interesse e diritto, e a difesa del primo introdurranno nel secondo impuri elementi, non tarderà l'intervento della civiltà per correggerli e all'uopo anche estirparli (1).

EVO MEDIO.

Lo spirito di associazione, che già aveva portato sollievo alle classi più umili durante il dominio dei Romani, doveva necessariamente trovar più libero spazio e più grande materia su cui adagiarsi nell'Evo Medio, che a taluni piacque non senza fondamento dichiarare l'età eroica della borghesia.

E certamente, se per età eroica si intende quel periodo di preparazione, che precede il trionfo delle istituzioni sociali che hanno fondamento nella vita umana vera e positiva, i secoli che si succedono dalla caduta dell'Impero d'Occidente fino alla Rivoluzione francese, che in nome di un tipo astratto di Governo e dell'assoluta uguaglianza, dichiarò la morte di tutte le Corporazioni e l'inazione dei Comuni stessi, per farne strumenti e mancipii dello Stato, nessun dubbio che quella fu l'età memoranda in cui le più grandi varietà di Sodalizi, di Compagnie, di Università, di Fraterie, di Con-

(1) COHN, *Zum römisten vereinsrecht.* — GÉRARD, *Des Corporations ouvrières à Rome*, 1884. — GAUDENZI, *Sui Collegi degli artigiani in Roma (Archivio giuridico)*, 1884. — A. CHOISY, *Essai sur l'organisation des classes ouvrières à Rome*, Paris, 1873. — ROULEZ, *Recherches sur les Associations politiques chez les Romains (Bullet., Bruxelles)*, 1839. — LIEBENAM, *Zur Geschinche und organisation.* — F. WALTER, *Histoire du droit romain*, Bonn, 3^a ed. 1860. — P. WILLEMS, *Le droit public romain*, 4^a ed. Louvain, 1880. — Cod. Theod., XIII, 4, 14. — Cod. Just., X, 64. — LIVERANI, *Il Papato, l'Impero, ecc.* Firenze, 1861.

fraternite, di Collegi, di Corporazioni, di Società, di Comunanze di villaggio, di Municipi, di Comuni, o ebbero il maggior sviluppo, se già nati vitali, oppure si organizzarono e fecundarono perchè già diffusi i germi nella natura umana.

Dieci grossi volumi forse ancora non basterebbero a contenere la storia generale di queste varie Associazioni; ma come non è intento mio neppure di darne un compendio, ritenendo solo opportuno al mio assunto accennare alla vitalità di questi organismi, per non trascurarne il contributo, che essi debbono recare alla rappresentanza politica dello Stato, in cui s'agita la vita della Nazione, così dirò solo di alcuni di essi, che a parer mio più specialmente dimostrano quanto rigogliosa e quasi esuberante sia la vita sociale.

Non ripeterò le cose dette sull'Ordine del Clero, e quindi tacerò delle Confraternite, delle Fraterie e di tutti gli Ordini monastici, che tanta parte ebbero nella vita sociale dei primi secoli dell'Evo Medio, e così pure passerò sotto silenzio le vicende di quegli Ordini, per metà religiosi, e per metà militari, che non ostante i vizi inerenti a siffatte Associazioni di uomini avventurosi e intolleranti di freni, ebbero tuttavia la loro parte e il loro merito nel tenere accesa la fiamma della vita, in un corpo sociale che minacciava corrompersi e perire, mentre fortuna volle che, ricco di istituzioni e di molti organismi pieni di vita, resistesse a tutte le vicissitudini politiche di una età tanto travagliata.

E per cominciare dalle Comunanze di villaggio, vera riproduzione della *Marka* primitiva, che già trovammo nella Germania, e di cui si ebbero tracce al nord della Francia e del Belgio, spontanea sorge la domanda, che pure si è fatta Adolfo Prins, dell'Università di Bruxelles, in una recente sua opera sulla democrazia. Come mai queste Associazioni hanno potuto conservare, in mezzo a tanta rovina di Stati e di istituzioni, la loro autonomia primitiva? Tal fiata è la *Marka*, che continua e si salva dai colpi della feudalità; talora è la *Gilda* agricola, che forte dei suoi regolamenti, dei suoi magistrati, della sua proprietà riesce a farsi riconoscere e a rianimare il regime della *Marka*; talora è il Signore che accorda alcune carte rurali di franchigia; talora sono i servi medesimi, che costituiscono una Comunità agricola; ma l'essenziale è che nel Medio Evo queste collettività sorgono in faccia all'Autorità politica; che si comincia a fare del villaggio una forza viva ed operante, un organismo in cui sono riunite, in un fascio solidale, le volontà individuali, che hanno uno scopo ed interessi comuni; che si crea una società semplice,

quasi rudimentale, ma assai bene sorretta ed amministrata, e ancora vigorosamente provveduta di strumenti adatti alla attuazione e alla difesa del lavoro e della libertà.

Si comprende quindi come il Prins, ed altri studiosi delle primitive istituzioni germaniche, dimostrino una grande simpatia per questi villaggi agricoli, vere rappresentanze democratiche, in cui si accordano i diritti, in proporzione dei bisogni, e non si proclama astrattamente l'eguaglianza dei diritti senza potere realizzare l'eguaglianza delle condizioni (1).

L'unità in queste Associazioni non era l'individuo, ma la famiglia; l'amministrazione dei loro beni era affidata a poche persone garanti sotto il controllo dell'Assemblea, che sempre, e in tutti i casi, prendeva parte agli affari pubblici. La giustizia pure risiedeva nell'Assemblea che delegava il Potere giudiziario a giurati o a giudici, i quali esercitavano il delicato ufficio in presenza di tutti.

Lo spirito di solidarietà in queste Comunanze era così spinto che ognuna doveva soccorrere il compagno nell'imbarazzo, e la carità diventava un servizio collettivo, quando il mutuo soccorso fra certi gruppi di lavoratori era insufficiente. Le loro riunioni all'aperto, al suono delle campane, da principio erano poco numerose; ma poi, cresciuta la popolazione, non ostante gli sforzi per mantenerla in certi limiti, si senti il bisogno di nominare un Capo, un consiglio permanente di Scabini, quale corpo rappresentativo scelto nel corpo elettorale che era l'Assemblea. E così il principio rappresentativo si svolgeva col voto di coloro, che formavano l'Assemblea, e questa accoglieva i soli Capi di famiglia che rappresentavano la prima unità collettiva: *il focolare domestico*.

Ma non bastava ancora a queste Società rurali di chiedere il voto a quelli solo che rappresentavano la famiglia, ma esigevano di più che la maggioranza fosse di due terzi o di tre quarti dei votanti: e ciò nei casi in cui fossero in contesa interessi collettivi: se poi era un interesse, che potesse toccare tutto l'organismo considerato come unito, come nel caso di dovere accettare uno straniero nel villaggio, era richiesta l'unanimità (2).

(1) BRANTS, *Histoire des classes rurales jusqu'à la fin du XVIII siècle*. — BABEAU, *Le village sous l'ancien régime*. Paris, Didier et Comp. — OTTO GIERKE, *Das deutsche Genossenschaftsrecht*. Berlin, volumi 3. — DE LAVELEYE, *La propriété et ses formes primitives*. Paris, 1874.

(2) OTTO GIERKE, op. cit., p. 478 del volume secondo. — DARESTE, *Des classes agricoles en France*. Paris, 1854.

Non v'è dubbio che i contadini del nostro secolo hanno maggiore libertà: così si esprime il Prins; sono anche meglio accasati, meglio nutriti, meglio vestiti; ma sono poi più felici e sono animati da un qualche ideale? No, certo; e poichè lo Stato, loro apparisce di lontano solo avido di imposte e di soldati, ad essi non rimane pur troppo che la Chiesa: e la scuola liberale non deve punto stupirsi del soffio reazionario che passa per le campagne: poichè nulla si è fatto per dare energia, impulso alla vita rurale, non è sperabile che i contadini si accostino allo Stato. Lo stesso insegnamento, che si diffonde nei Comuni rurali, è più dissolvente che integrante: è spesso un insegnamento disadatto alla loro condizione, perchè da un programma uniforme sono dominate le scuole dello Stato, e così le popolazioni rurali in realtà non sono punto sostenute, ma quasi oppresse dall'incivilimento.

È dunque tempo di pensare alle popolazioni rurali.

Nei Parlamenti sorgono talora alcuni gruppi agricoli col proposito di provvedere alla vita dei campi: ma sono entusiasmi di un giorno. Si tratta di ricostituire unità collettive agricole, che facciano per la vita politica, e quindi per la legislazione, qualche cosa di più, e di meglio, dei Comuni odierni, amministrati tutti coi medesimi criteri, sia che si tratti di una grande città o di un villaggio abbandonato in riva al mare, o giacente in una sterminata pianura *marcita*, o posto sull'erta di un monte.

Nell'ultima parte di questo lavoro dirò della rappresentanza proporzionale dei vari enti sociali, e dei modi gradualisti di preparazione alla riforma del nostro regime rappresentativo: ora facendo ritorno al Medio Evo, sempre più mi convinco che, in questo periodo straordinario, quanto più incerti sono i fini e confini dello Stato, quanto più la Chiesa si vale di ogni sua energia ed influenza onde farsi universale, altrettanto incessante e viva è l'opera delle particolari aggregazioni, è il manifestarsi di unità collettive fra persone ispirate dal medesimo interesse.

Le stesse Università degli studi, a tipo corporativo, sono creazioni dei tempi; e se maestri e discepoli invocarono franchigie e privilegi, oltre che il pensiero della difesa attuale, e di avere parità di trattamento nelle diseguaglianze sociali dell'epoca, di fronte ad altre Corporazioni pure privilegiate, può essere ancora che divinasero i tempi futuri, in cui l'Ateneo non fosse nè dello Stato, nè della Chiesa; ma un organismo a sè, avente diritto a rappresentanza propria nei Poteri dello Stato, e diritto ancora di contrap-

porre, allo Stato e alla Chiesa, i suoi veri in una Assemblea in cui la Chiesa avesse pure i suoi rappresentanti.

È un sogno codesto?! Ripigliamo le fila della storia: e questa ci dirà che, se le Corporazioni dal secolo sedicesimo in poi, per un complesso di circostanze, che sarebbe troppo lungo, anche solo indicare, senza porle in discussione, furono intolleranti, esclusive, ed oserei dire odiose, quelle, che son nate nei secoli anteriori, furono la provvidenza delle classi più umili e diseredate, e non ritardarono punto l'opera dell'incivilimento. Che anzi, se oggi ritornano a migliaia, sulle vie dell'Umanità, rinverditi e rigogliosi quegli enti collettivi, che già vissero nel Medio Evo, ma che il secolo passato volle bandire per sempre, ciò significa che in essi già si contenevano i germi della civiltà, che mai si arresta nel suo cammino alla conquista del maggior bene delle moltitudini.

Contro l'egoismo che ci opprime, contro l'individualismo che ci fa adoratori del numero, della forza, del successo, purchessia, di fronte alla idolatria dello Stato, e alle seduzioni del socialismo, la comparsa delle Società, a scopo di mutua difesa ed assistenza, può essere uno di quei tanti rimedi di cui la Natura si vale per difenderci dalle esagerazioni di quelle opposte dottrine, che in nome della libertà individuale, ci rendono schiavi delle maggioranze numeriche, e in nome della grande organizzazione sociale, si attenta all'esistenza della prima unità collettiva, la famiglia, e poi si rende impossibile la conservazione di quei minori organismi, alla costituzione dei quali tendono le diverse vocazioni degli uomini.

Ben possono affermare il contrario gli adoratori delle grandi unità: Stato, Società, Umanità; ma non riesco a cacciare dall'animo mio il convincimento che, il progresso della civilizzazione è segnato dal numero delle istituzioni collettive, dirette a difendere e proteggere i diritti dell'uomo privato. E siccome gli Esseri individui in Natura manifestano tutti, realmente, una relazione reciproca, un filo che li collega alla specie cui appartengono, e che poi si trasfonde dalle Specie al Genere, dal Genere all'Ordine, dall'Ordine alla Classe: a me pare che, i fatti della Natura, alla veduta di una mente, che non voglia emanciparsi dalla memoria del passato, debbano rappresentare la gran legge di una catena interminabile di effetti e di cagioni, l'uno anello della quale serve di veicolo e di relazione a guidare il nostro giudizio all'anello seguente, che tosto serve anch'esso di segno o di relazione a giudicare del successivo.

E così nella ricerca delle cause, per cui sono nate le tante

Corporazioni nell'Evo Medio, troviamo pure gli effetti della loro intolleranza, e la ragione per cui, sotto nuova forma, ammaestrate del passato, ritentano la prova della loro vita in mezzo ai grandi Stati e alle grandi Società moderne; e dal modo con cui sono accolte si può anche riescire, almeno approssimativamente, a divinare quale possa essere il loro destino nel futuro.

E in verità, una prima indagine ci conduce a ritenere che, siccome la mancanza di un esatto concetto e di una coscienza completa della individualità, nel Medio Evo, spinse gli uomini ad aggrupparsi in piccole Società, così l'odierna esagerazione dell'individualismo deve pur dare il medesimo effetto. Sono due fatti che debbono produrre le stesse conseguenze. Allora, come oggi, il trionfo spetta agli avventurieri, ai più forti, ai più audaci; le masse sono trascinate dietro il carro dei vincitori: le moltitudini applaudono al più fortunato, e allora, come oggi, la Chiesa avvalendosi, con molta abilità, delle sofferenze, del malcontento, delle querimonie dei più deboli e dei più umili, si caccia in mezzo ad essi, promettendo aiuti, difese, provocando ogni specie di sodalizi.

Oggi sono cambiate le condizioni economiche, è diminuito il disagio materiale, e non vi ha paragone tra la civiltà odierna e quella dei primi secoli, che seguono allo sfacelo dell'Impero di Carlo Magno. Oggi la libertà è una conquista sicura: ma il maggiore uso di essa è a favore dei più astuti. La licenza a servizio della folla incosciente, il disordine, che, per difetto di autorità, liberamente si è cacciato nelle famiglie, il malessere, le inquietudini morali, la sete, mai sazia, di godimenti e di onori costituiscono un ambiente molto favorevole alla ricostituzione degli enti collettivi. I quali riescono almeno a rendere meno grave l'isolamento e lo sconforto, che assale i più deboli, allo spettacolo innanzi al quale è impossibile chiudere gli occhi, per cui è dimostrato all'evidenza come dei benefizi recati dalla civiltà nuova, e dal progresso materiale, chi maggiormente ne gode sono i più forti; e come nella famiglia, nei sodalizi di coloro, che attendono alla medesima arte, a mestieri affini, che dividono le stesse paure, e sono sorretti dalla stessa fede, animati dalla medesima speranza, sia ancora possibile trovare una difesa, un soccorso, un asilo ove riparare contro le masse maggiori di uomini, di capitali, di ricchezze, d'insidie.

Era una Società diversa, ma travagliata dalle medesime cause di malcontento, dalle stesse paure dell'isolamento, quella in cui sorgevano, prima, le Società di affratellamento e di soccorso reciproco,

e poi le *Gilde* in Germania e le varie Corporazioni di mestieri in Francia, nell'Inghilterra e nell'Italia.

Era l'affratellamento un modo di parentela artificiale, specialmente usato dai Germani, un vincolo specialissimo, *fraternum foedus*, per cui, alle persone affratellate si attribuivano gli stessi rapporti esistenti fra i fratelli del sangue.

Per la scarsa azione difensiva dello Stato, e la insufficienza della famiglia a procurare certe guarentigie, si cercava nell'alleanza fra diverse famiglie, o nelle amicizie degli individui o dei compagni di armi, aiuto per tutte le necessità della vita, per offendere e difendersi, per esercitare e respingere le vendette, onde sorse la fraternità d'arme della cavalleria e degli ordini equestri (1).

In Italia l'*adfratatio* fu usato fino al secolo X, specie nell'Italia meridionale, ma non nel suo significato primitivo, e ciò perchè non indicava più che una specie di consorzio agrario.

Quindi il tipo iniziale dello svolgimento corporativo dobbiamo cercarlo nella *Gilda*, primo ente collettivo, che non ha per base semplicemente la famiglia, più o meno grande. Questo antico istituto, sia che lo pigliamo nelle sue origini verso il mille, oppure nei momenti di suo maggiore sviluppo, nel secolo decimoquarto, a Londra, a Gand, non fa altro che esplicare il medesimo principio: sono uomini incerti dell'avvenire o minacciati nei loro interessi, che cercano un rimedio nella solidarietà: essi s'impegnano gli uni verso gli altri a proteggersi ed assistersi in tutte le circostanze, ed è in grazia appunto a tale solidarietà che resistono contro le prepotenze e gli arbitrii della feudalità, e fondano la li-

(1) E. FAGNANI, *Storia naturale della potenza umana*, vol. I, p. 171. — E. SALVIOLI, *Manuale di storia del diritto italiano*. Torino, Unione Tip., p. 370. — E. B. CERESETO, *Ragionamento storico sull'Italia nel Medio Evo*, p. 171. — E. HALLAM, *L'Europa nel Medio Evo*. Ed. Barbera, Firenze, 1884, p. 263. — DU-COUGE, *Adoptions d'honneur en frère et par occasion des frères d'armes*, 1868. — Dalla Cavalleria individuale del Medio Evo, cui si deve la difesa di molti ideali, è sorta la Cavalleria collettiva, cioè quegli Ordini religiosi e militari, che molto cooperarono a salvare l'Europa dalla totale invasione degli Arabi. Fra questi Ordini meritano ricordo quelli dei *Templari*, dei *Cavalieri di Malta*, dei *Teutonici*, degli *Spedalieri di Gerusalemme*. Se poi altri Ordini, per vizi e dissolutezza degli associati, caddero in discredito, ciò punto non distrugge il merito delle buone imprese compiute. — E. RICOTTI, *Storia delle Crociate*. — C. NANI, *Lezioni di storia del diritto italiano*. Torino.

bertà popolare. E pertanto io penso che le Corporazioni medioevali, nelle quali si raggruppava la popolazione, avessero una esistenza anteriore a quella del Comune, cui esse anzi promossero, o almeno facilitarono, il che sarebbe anche comprovato dal fatto che, dapprincipio la loro importanza ed influenza fu più politica che economica, e che persino l'interna Costituzione comunale fu somigliante a quella della Corporazione: la quale poi avrebbe solo atteso alla vita economica, lasciando al Comune quella politica.

Si nota ancora che la *Gilda* non sorge nei villaggi rurali, ma nelle città, ed in queste i primi cittadini politici sono proprietari liberi, ai quali la comunanza dei rischi e delle occupazioni di interessi e di vicinato, consiglia di stringere speciali alleanze. Che se la *Gilda* borghese in principio è confusa col Comune, ciò necessariamente succede perchè le Autorità del Comune sono quelle medesime della *Gilda*: e solo più tardi, per la formazione di nuove *Gilde*, che reclamano la loro parte nell'amministrazione delle cose pubbliche, sorgono dissidi e contese, che finiscono quasi tutte coll'accordare alle nuove *Gilde*, composte di lavoratori, gran copia di privilegi, tenendosi paghe le *Gilde* primitive di costituire quasi un patriziato, più sollecito di aver parte nel governo di tutta la Comunità, che di appartenere alle *Gilde* d'arti e mestieri.

Tali Corporazioni, mentre nell'interna organizzazione si uniformarono ad un tipo comune, ebbero nomi diversi. A Londra si trova la *Gilda mercatoria*, a Cologne la *Richerzezeit*, a Parigi *les Mercatores Acquae*, in Francia le *Sarandes* e *Matrises*: in Italia le dissero: *Consorterie* o *Matricole* a Venezia, *Fraglie* in Padova, *Arti* o *Capitudini* a Firenze, *Collegi* a Roma, *Compagni* a Bologna, *Maestranze* in Sicilia, *Consolati*, *Paratici* in Lombardia, *Abbadie*, *Comunità*, *Masse*, *Scuole*, *Phratrie*, altrove.

E il tipo a cui si ispirarono queste Corporazioni e il loro governo non si dipartiva di molto da quello già trovato nelle Comunanze di villaggio. Ciascuna di queste unità collettive costituiva un organismo di una vitalità propria, di una indipendenza relativa, con amministratori eletti: esse avevano il diritto di legiferare per la Comunità, di rendere giustizia nei limiti dell'attività collettiva; esse vantavano le loro istituzioni di soccorso, di beneficenza, e conseguentemente un patrimonio loro esclusivo.

In Francia i Corpi d'arte risalgono in parte ai Collegi romani, in parte alle *Gilde* germaniche, ma a differenza delle tedesche e delle italiane, non tentarono neppure d'essere Associazioni poli-

tiche: anzi non poterono sempre avere esistenza legale se non interveniva un Decreto dell'Autorità politica (1).

Adolfo Prins, nelle Assemblee dei Corpi di mestieri e delle *Gilde*, crede di poter trovare la cellula primitiva del regime rappresentativo: e ciò perchè i *Decani* dovevano essere eletti ora da tutti i membri del Collegio, ora a voto ristretto dai soli Maestri, tenendosi in disparte i *garzoni* o *apprendisti* e i *lavoranti*. Nè i soli Decani rappresentavano sempre l'Autorità: talora essi erano circondati da un Consiglio di notabili.

E questi Capi, o Decani, avevano l'amministrazione e il controllo della Corporazione dei mestieri: essi fissavano le Ordinanze; convocavano le Assemblee; invigilavano sull'osservanza dei regolamenti; sorvegliavano il lavoro e il modo di fabbricazione; denunciavano le frodi e gli abusi e rendevano giustizia, assumendo sempre la qualità di giudice di pace, per conciliare le parti, là dove non fosse permesso di ricorrere alla giustizia comune, e ciò perchè esistevano Autorità politiche, le quali si erano riservato il diritto di nominare i giudici per tutti i cittadini.

L'Assemblea corporativa si radunava ben sovente ed esercitava tutti quei diritti, che non aveva delegato ai suoi mandatari, e discuteva i regolamenti che facevano legge per la Corporazione, e in tutte le circostanze decisive era la sorgente unica del potere. Dunque, conchiude risoluto e sicuro il signor Prins, l'Evo Medio conosceva la sovranità del popolo, che non considerava nella sua grande unità astratta, ma lo divideva e raggruppava secondo i suoi bisogni ed i suoi interessi (2).

E questi particolari interessi, soggiunge lo stesso imparziale scrittore intorno alla *democrazia* e al *regime rappresentativo*, non facevano dimenticare ai membri della Corporazione il servizio militare e la patria, la beneficenza e il pensiero di una Società maggiore, in cui quelle particolari unità collettive vivevano e prosperavano.

(1) BRENTANO, *Zur Geschichte der englischen Gewerksvereine*. Leipzig, 1871. — C. GIRAUD, *Essai sur l'histoire du droit français au Moyen Age*. Paris, 1846. — E. LEVASSEUR, *Histoire des classes ouvrières en France*. Paris, 1846, vol. I, lib. I.

(2) A. PRINS, op. cit. p. 64. — Però prima di Adolfo Prins, scrisse con molta elevatezza di pensiero, ed imparzialità di critico, su questo argomento il nostro professore Orlando dell'Università di Messina nella lodata opera: *Della fratellanza artigiana in Italia*. Firenze, 1884, Intr., p. 23. — H. VALLEROUX, *Les Corporations d'arts et métiers, etc.* Paris, 1885, p. 25, 26.

E per vero, accanto alle Assemblee, dove i compagni d'arte discutevano e votavano le loro leggi, e presso alle pubbliche Assisie, dove si amministrava la giustizia, si tenevano le riunioni militari per addestrare nelle armi i capaci; e mediante questo modo di avvicinare tutta la classe lavoratrice, e colle feste non infrequenti, ora in omaggio ad un santo patrono di una Società, ed ora in lode di altro santo amico di altro Sodalizio, feste in cui i soci delle diverse Associazioni insieme si confondevano, raggiungevi pure il fine di affratellare i vari ceti sociali.

E ancora: le Corporazioni ricche possedevano vaste e splendide sale per i vagabondi, magnifici ospedali per gli infermi. Ricche o povere, avevano poi tutte le loro casse di soccorso, le loro istituzioni di beneficenza, i loro regolamenti d'assistenza, che diffondevano da per tutto il sentimento della solidarietà. Erano raccolti i poveri orfanì, ai quali si doveva insegnare un mestiere; era sanzionato con pene l'obbligo di sostenere i vecchi, caduti nella miseria, di somministrare soccorsi in natura o in danaro alle vedove dei compagni morti senza fortuna, e di accordare ospitalità ed asilo agli operai di passaggio in cerca di una occupazione.

Le *Borse* e le *Camere del Lavoro*, che si decantano quale creazione moderna, avevano già nelle Corporazioni un principio di attuazione, perchè disponevano di locali proprii, e nelle loro sale, aperte al pubblico, vi era sempre un quadro su cui erano scritte le domande e le offerte di impiego nei mestieri e nelle arti.

I confratelli assistevano ai maritaggi dei loro compagni, ed in caso di morte di un socio in povertà, provvedevano in comune con rito solenne, uguale per tutti, a' suoi funerali. Era proprio riservato alla nostra età il fissare categorie di sepolture con carri di prima, seconda, terza classe, ed in giorni di vantata uguaglianza introdurre nel tempio della morte innumerevoli distinzioni, e le più grandi spudorate menzogne, con manco una parola o una pietra che ricordi l'uomo onesto, se morto povero ed oscuro.

E quindi a torto l'odierna democrazia scaglia i suoi strali crudeli contro le Corporazioni dell'Evo Medio. Esse costituivano tanti piccoli mondi geniali e distinti; e in mezzo ai torbidi di una società agitata e sempre in tempesta, di lotte politiche accanite ed interminabili fra Città e Comuni, fra Signori feudali e Principi audaci, e di fazioni che parteggiavano per il Papa o per l'Imperatore, conservavano indipendenza di carattere e di pensiero.

Se non che è pure fatta una grande accusa alle Corporazioni

medioevali di avere, con una infinità di regolamenti, di restrizioni, di formalità, incatenato le arti e i mestieri in poche famiglie, impedita la libertà del lavoro, ritardato lo sviluppo delle grandi manifatture, delle potenti industrie.

Non è compito mio quello di prendere in esame i Corpi d'arti e mestieri dal punto di vista tecnico. Piuttosto potrei avvertire all'evoluzione economica, favorita da un progresso continuo negli strumenti di lavoro, e dovuta a quella che fu una vera rivoluzione nel mondo corporativo: la soppressione, cioè, delle gerarchie, e la separazione fra gli Ordini dei lavoratori, sostituendosi l'unica grande classe operaia; ma non è giusto affermare in modo assoluto che gli enti collettivi, dei secoli scorsi, abbiano perpetuato odiose distinzioni tra cittadini e cittadini delle diverse arti, e che la vita sociale di uno Stato, o di una Città, abbia sofferto danno per la coesistenza di molti organismi minori in un maggior organismo.

La storia imparziale dimostrerebbe il contrario. Come spiegare infatti la vita trasfusa negli Stati, e nelle maggiori Società, dalla Lega Anseatica, sorta indubbiamente per lo intendersi e il concentrarsi delle varie Corporazioni di mercanti dell'Europa centrale? Che dire della famosa Lega dei muratori, e degli scalpellini in pietre, fondata a Strasburgo nel 1452? Non si deve forse ad essa la costruzione della celebre Cattedrale di quella città? Ignorasi per avventura che tale Federazione di lavoratori teneva le sue Assemblee a Strasburgo, dove esercitava la giustizia, e a Colonia, o a Zurigo, o a Vienna fissava le sue pacifiche riunioni deliberanti, secondo le esigenze del lavoro e delle imprese?

Narra il Molmenti, nella sua attraente descrizione della vita privata a Venezia, che a canto delle nobili Compagnie della Calza, i piccoli pescatori di Mendicoli formarono una Repubblica con un Doge, dodici Presidenti e un Cancelliere. L'elezione del Doge dei pescatori aveva luogo al suono delle campane, in mezzo alla folla accorsa su la laguna, ed in gran pompa il Doge dei pescatori era presentato al Doge di Venezia (1). Spettacolo pieno di ammaestramenti codesto, perchè dimostra come sia possibile la coesistenza del Capo dello Stato, che rappresenta l'unità della Patria, la grandezza sua, le più alte idealità, insieme col rappresentante di una determinata categoria d'interessi, impersonata in uno speciale orga-

(1) MOLMENTI, *La vita privata a Venezia*, p. 231.

nismo, con un suo delegato rivestito pure di onori e di poteri, perchè la Sovranità non risiede nel disordinato numero delle moltitudini, ma in tutti quegli organismi che perdurano in un popolo, vivente in forma di Nazione o di Stato.

E potrei moltiplicare gli esempi a dimostrare che, eziandio nei tempi *oscuri* e detti *barbarici*, nei quali le caste, le classi, i ceti, le Corporazioni, le varie distinzioni di uomini e di cose, avrebbero dovuto rendere uggiosa e infeconda la vita, pure la civiltà, che non cammina senza libere o almeno gradite istituzioni, procedeva a grandi giornate verso un maggiore benessere materiale, morale e intellettuale; e ciò non ostante le continue lotte politiche, che sempre impoveriscono gli Stati, e portano lo squallore fra le pareti domestiche, dove ogni vita trae il suo primo alimento. E valga per tutti l'esempio di Firenze, dilaniata da fiere lotte fra Guelfi e Ghibellini, dove la democrazia ha ciò non di meno potuto fiorire, e vincere, anche troppo a danno dell'Ordine della nobiltà, pure accettando il sistema corporativo colle sue più rigorose esigenze; ed anzi, avvalendosi delle Corporazioni già esistenti per fondare una Repubblica, anche più democratica dell'ateniese.

È risaputo come, per la morte di re Manfredi, il partito ghibellino sentisse venir meno in tutta Italia la ragione del suo sopravvento, e come Firenze, che non cercava di meglio di una pacificazione fra i due partiti, pensasse di chiamare da Bologna per Potestà due Frati Gaudenti, appartenenti ad un Ordine di Cavalleria, detto da principio di *Santa Maria Gloriosa*, coll'impresa di comporre le discordie e difendere i deboli. Questi frati, che ebbero nome di *Catalano* e di *Loderigo*, ghibellino l'uno e l'altro guelfo, dall'Allighieri dannati all'inferno nella bolgia degli impostori, perchè invece di provvedere al bene comune, del loro proprio erano solleciti, porsero tuttavia occasione alla Città di racconciarsi, e porre le basi di una nuova Costituzione, più adatta allo spirito dei tempi, e fondare la democrazia su basi più ferme e più larghe.

Ed invero, accanto ai due Potestà si pose un Consiglio di trentasei eletti, tra i primi per casato, agi ed onori, e tra gli artigiani; e si ordinò, che tutti i cittadini, che esercitavano le arti principali, si unissero in Corporazioni o Collegi, che potessero aver parte al Governo, che ogni arte avesse Consoli e Gonfaloni, sotto cui radunarsi a difesa del Comune, quando i potenti volessero opprimere i deboli e impedire la giustizia. I Consoli di ogni arte ebbero un Tribunale, in cui rendevano ragione a tutti quelli che

erano ascritti all'arte cui presiedevano. Ai Consoli poi, e alle arti tutte insieme, soprintese un Magistrato supremo, che si sceglieva nell'arte dei giudici, e si chiamava Proconsole, ed aveva il maggior luogo d'onore dopo i primi Magistrati della Repubblica (1).

Le arti che ebbero privilegio di magistratura, così narra Atto Vannucci, e che poi si impadronirono di tutto il Governo, furono sette: cioè quella dei Giudici e Notari; dei Mercanti di Calimala che facevano commercio di panni francesi, dei Cambiatori o Bancieri e dei Medici e Speciali; l'arte della lana, quella dei setaiuoli e quella dei pellicciai. Queste arti, tenute come più nobili, furono dette maggiori, e da esse avevano dipendenza le altre che si chiamavano minori, e che per allora non ebbero rappresentanza propria; ma poscia, cresciute di ardire e di numero anche le minori, che erano quelle dei beccai, dei calzolai, dei fabbri-ferrai, dei muratori, dei vinattieri, dei fornai, degli oliandoli, dei linaiuoli, dei chiavaiuoli, dei legnaiuoli, albergatori, ed altre simili, ambirono ad avere importanza politica, e poco per volta riuscirono ad avere pubblici uffici, cacciandovi i nobili antichi, che però continuarono ad avere influenza nelle cose della Repubblica.

Intanto assodavasi il Governo popolare colla nomina, che si ordinò per ogni due mesi, di dodici savi detti *Buoniuomini*, che al modo degli anziani del *Popolo Vecchio*, regolavano le pubbliche cose sotto la dipendenza di vari Consigli, che erano questi: il *Consiglio del Popolo*, composto di cento popolani; un Consiglio segreto o di fiducia, appellato perciò di *Credenza*, composto di ottanta membri e dei Capi Gonfalonieri delle arti maggiori, con esclusione assoluta dei Ghibellini e dei Nobili; il *Consiglio del Podestà*, costituito da ottanta persone, sì nobili che popolari, con diritto di intervenire anche i Capi delle Arti; e finalmente il *Consiglio Generale*, formato da trecento cittadini di ogni condizione. I Membri dei Consigli si mutavano realmente, cioè senza alcuna rielezione ogni anno, e così, dandosi luogo a molti di partecipare all'Autorità dello Stato, si nudriva in tutti l'amore delle pubbliche cose.

Aperta la strada ai rappresentanti delle arti, che conduceva ai primi onori, non fa punto meraviglia che Firenze più tardi osservasse, come per il bene della comune libertà, in una città di mercanti, i

(1) VILLANI, lib. VII, cap. VIII. — MALESPINI, p. 187. — SISMONDI, *Rep. it.*, cap. XXI. — LEO, *Storia d'Italia*, lib. VII. — DANTE, canto XXIII, *Inferno*.

membri delle principali arti dovessero essere i rappresentanti della Repubblica: onde si spiega come nel giugno del 1282 si facessero i *Priori delle Arti*, magistrato che si chiamò la *Signoria*, e che durò quanto la libertà fiorentina (1). Libertà che rovinò certo per molte cause, non ultima però quella di avere i popolani imitato i nobili solo nella prepotenza, non nelle virtù, e di averli esclusi dal governo della cosa pubblica, disdegnando di contemperare con essi la rappresentanza di quegli interessi, che non fanno capo solamente all'ordine materiale, ma si ancora alle tradizioni di un popolo, e a tutti gli altri elementi giuridici, etici, spirituali che vivono in ogni organismo sociale e politico.

Giudicare un istituto solo dal male che abbia potuto recare, come pure lo esagerarne i benefizi, non è giusto nè savio, e per questo si accordano gli scrittori imparziali nel riconoscere, nella vita delle Corporazioni, due periodi assai distinti.

Nel primo periodo, studiate dal lato politico, le Corporazioni porgono un bell'esempio di costituzione prettamente democratica, con una organizzazione assai bene disciplinata, quasi militare: con uno spirito elevato e nutrito di forti e grandi ideali; periodo oserei dire glorioso, propenso ad opere altamente umane di carità e previdenza, di cui già dianzi fu detto: periodo in cui le arti arrivano al Governo, alla Signoria, come a Pistoia, Perugia, Genova, Milano, Bologna e Firenze, eccitando i cittadini che volevano avere il pieno esercizio dei diritti politici, ad iscriversi in una delle sue arti, a tenere in alto pregio il lavoro, odiare l'ozio e rendersi degni di un fiorente e prospero Stato, coll'emulazione e con una educazione forte, sana, completa.

Nello stesso periodo, anche studiate dal lato economico, le Corporazioni artigiane non è vero che fossero animate da quello spirito di monopolio che le contraddistinse nel loro ultimo stadio di vita, poichè esse in gran parte erano aperte a tutti, e la libertà del lavoro non era intieramente osteggiata: il che si comprende benissimo perchè, costituitesi onde resistere contro la feudalità e le prepotenze dei grandi, quanto più era il loro numero e più estesa la loro alleanza, altrettanto acquistavano forza ed autorità. Che poi cercassero di avere privilegi ed immunità, ciò non deve fare

(1) ATTO VANNUCCI, *I primi tempi della libertà fiorentina*. Firenze, 1861, Le Monnier, p. 170, 181, 195. — DINO COMPAGNI, libro I.

meraviglia non valendo a quel tempo alcun diritto se non vestiva quella forma. E pertanto in questo primo periodo le Corporazioni furono davvero istituzioni utili e adatte all'ambiente dell'epoca, corrispondevano agli interessi dei produttori e dei consumatori, crearono sane e buone relazioni nella popolazione industriale, promossero grandi progressi nella tecnica dell'arte, e contribuirono al pronto avanzamento del comune benessere.

Se poi, nello stadio della loro senilità, degenerarono, siccome pare sia il destino di ogni umana istituzione, risalendo ai loro principii, alle loro origini, non vedo ragione perchè non si debba riconoscere in essa altrettanti organismi, non trascurabili, nella rappresentanza nazionale dello Stato, specie quando abbiano assunta natura e forme adatte ai tempi.

Intanto è pure certo che, se nel periodo del loro decadimento, avanzarono pretese e privilegi odiosi, tentarono di fondare Stati negli Stati, di far prevalere gli interessi materiali privati ad ogni grande idealità, e allo spirito del sacrificio, per cui soltanto si prepara la vera grandezza dei popoli. Se i loro tentativi per vivere fuori della legge comune, per opporre la forza numerica alla ragione del diritto, per combattere l'associazione dei capitali in nome della maggiore valutazione della mano d'opera individuale, giustificarono l'insieme di quei provvedimenti, che ne promossero la soppressione, ciò non valse ad impedire che rinascessero, e che quali oggi si manifestano e prosperano, meritino tutto lo studio degli uomini di Stato per segnare ad esse quel posto che nella vita politica e sociale della Nazione meglio loro si confaccia (1).

Altro organismo intorno al quale gli eruditi continuano i loro studi e le loro ricerche, per assicurarsi delle vere sue origini, organismo che più non morrà, è il Comune, che appunto nella età di mezzo salì a grande splendore, perchè figlio legittimo della libertà, perchè ispirato da grandi ideali, perchè focolare di magnanime virtù, e di veri atti d'eroismo, nel tempo stesso che la sua rappresentanza non trascurava una costante e provvida tutela giuridica della universalità degli interessi locali.

Assai geniale sarebbe una gita attraverso la vita comunale nel Medio Evo, perchè ben tosto si scoprirebbe come nei Comuni sia

(1) PERTILE, *Storia del diritto italiano*. Padova, 1873. — V. E. ORLANDO, op. cit., capo III, p. 67. — G. SCHÖNBERG, *Gewerbe*, p. 426. Tübingen, 1886.

pur nata e cresciuta quella borghesia, quel terzo Stato cui si debbono tutte le rivoluzioni più vicine a noi, provocate anche in parte da coloro, che si ostinarono a non vedere, a non riconoscere quanta esuberanza di energie e di forze vi fosse in quel popolo laborioso, e avido di prendere parte alla vita pubblica: popolo educato, disciplinato all'ombra delle franchigie e delle vicende comunali.

Colla vita dei Comuni, ben disse il Thierry, il regno del *particularismo* era terminato; finchè non si consolidò la vita comunale vi erano dei Signori, che combattevano per i diritti della feudalità, e dei Chierici che lottavano per i diritti della Chiesa.

Col sorgere del Comune si propagano i germi del regime costituzionale e già si riscontrano alcuni caratteri esterni dello Stato moderno: se non che, sussiste pur sempre una grande differenza fondamentale, degna di profonda attenzione, che cioè lo Stato moderno è una nozione vaga ed astratta, poichè non ha altra base che il cittadino, mentre il Comune si fondava sopra le Corporazioni (1).

Ed il Prins, grande ammiratore delle istituzioni comunali, im- prende a dimostrare che la maggior parte dei principii proclamati dalla Rivoluzione francese avevano già trovato applicazione nel Governo comunale. I Comuni, sono sue parole, già conoscevano la sovranità popolare, e, senza lasciare il Governo nelle mani irrequiete delle moltitudini incapaci, ammettevano la partecipazione di tutti agli affari pubblici. Essi conoscevano l'uguaglianza dei cittadini avanti la legge, e senza riconoscere un'assoluta parità di trattamento, non escludevano alcuno dalla vita pubblica.

Essi comprendevano la correlazione intima fra il diritto ed il dovere, ed accordavano solo le franchigie comunali a coloro, che ottemperavano alle obbligazioni comunali.

Il diritto pubblico del Comune consacrava in tutto il territorio comunale la libertà individuale, la inviolabilità della proprietà e del domicilio, il diritto di essere giudicati dai loro pari, la libertà commerciale, la sicurezza delle strade, l'organizzazione e la divisione dei servizi pubblici, il sindacato costante di tutti gli uffici.

(1) A. THIERRY, *Essai sur l'histoire de la formation et des progrès du Tiers État*. Bruxelles, 1853, p. 29. — A. PRINS, *op. cit.*, p. 87. — Nelle proposizioni di questi scrittori credo vi sia un po' di esagerazione, quando si afferma che lo Stato odierno non ha altra base che il cittadino. E il territorio? E il vincolo sociale? E la rappresentanza di alcune categorie?!

L'Autorità comunale riproduceva nel dominio pubblico tutti quei benefizi che il collettivismo avrebbe prodotto nel dominio privato. I Comuni avevano ancora elevato in una sfera superiore la missione di proteggere le masse. Essi consacravano la loro attività alla beneficenza, alla igiene, alla polizia più minuta, diretta ad impedire la sofisticazione dei cibi e delle vivande, e a consolidare una speciale amministrazione della giustizia, indipendente da quella esercitata dal Re, dal Papa o dal Signore feudale. I *probitviri* in Italia, i *schoffen*, i *vinders*, gli *urtheifinders*, gli *êchevins*, i *capitouls* rendevano giustizia nelle piazze comunali in mezzo alla folla!

Essi avevano ancora milizie e finanze proprie, una contabilità esemplare, con norme precise sui tributi, un debito pubblico garantito, un regime ipotecario, un ufficio d'anagrafe, un censo: tutto un sistema regolare di amministrazione (1).

Nè la diversa loro Costituzione politica è d'ostacolo ad un aggruppamento di Comuni a Città, ad una federazione fortemente organizzata: e ciò anche malgrado le divergenze nell'arte di governo, ed il diverso modo di comportarsi e l'oscillare dei Partiti politici. Da per tutto la rappresentanza ha per base, non la volontà disorganica, non le opinioni degli individui, ma la volontà degli organismi collettivi: da per tutto è uno sforzo per assicurare la manifestazione delle volontà collettive, e di fondare il regime rappresentativo sopra l'aggruppamento degli interessi. E ciò perchè solo quale membro di una Corporazione, quale associato ad un ente collettivo, il cittadino aveva ragione e facoltà di esercitare i diritti politici.

Abbondano gli esempi per dimostrare questo vero, e a persuaderci che solo dalle Corporazioni si arrivava alla vita politica, basterà ricordarci di Dante, che dovette iscriversi all'*Arte* degli Speciali per non rimanere senza uffici nella sua Firenze. Anche a Londra, dopo il Regno di Edoardo II, tutti i cittadini dovevano votarsi ad un Corpo di mestieri. Soltanto i ricchi mercanti, essendosi posti d'accordo nel formare i loro gruppi, riuscirono a conservare la preponderanza politica, e furono appunto le loro dodici Corporazioni confederate che eleggevano il Lord Major della città.

(1) LOYSEAU, *Traité des seigneuries*, ch. XVI, I. — VON MAURER, *Städteverfassung*, p. 570-575. — C. HEGEL, *Storia della Costituzione dei Municipii romani*, con Introd. del prof. CONTI. Milano-Torino, 1861. — CIPOLLA, *Storia delle Signorie italiane*. — ROTH, *De re municipali rom.*, p. 30-45.

E in Germania, avvertì Otto Gierk, le Società comunali potevano simboleggiarsi in una piramide che avesse alla sommità i Magistrati, alla base tutte le Corporazioni d'arti e mestieri, assicuranti la solidità dell'edificio, e in mezzo i vari Collegi e Consigli, quasi tratto d'unione tra il Potere e il popolo (1).

Altra creazione del Medio Evo sono le Università, il Collegio degli Studi, l'asilo sicuro ai quali domandavano, non solo il conforto della scienza, ma la difesa giuridica tutti coloro, i quali non volendo o non potendo patteggiare nelle lotte politiche, quasi costanti in quei tempi, e deliberando condurre la vita fuori delle Corporazioni d'arti e mestieri, nelle Associazioni tra docenti e discenti, di diverse terre, prepararono la universalità di quei principii, che sulla vita comunale, liberata dalle grette, egoistiche vedute locali, fecero darono i germi delle odierne dottrine sulla nazionalità e sopra la federazione degli Stati.

Facilmente si comprende come in mezzo ai torbidi di una Società assediata da ogni parte da pericoli e da sorprese, da una Società in cui ogni ceto cercava la propria salvezza in un organismo collettivo, raggruppandosi secondo determinate affinità, molti uomini liberi e indipendenti, nati in diverse città, spontaneamente si radunassero e si accordassero fra loro, per i comuni interessi, a fine di garantirsi reciprocamente contro tutte le difficoltà che potessero essere di ostacolo al loro elevato proposito.

E così si spiegano anche le diverse immunità e franchigie, e i privilegi reclamati per assicurare il loro materiale benessere, senza del quale non era facile attendere per molto tempo al sereno culto della scienza, alla intensità degli studi. E ciò perchè è d'uopo avvertire che le Università medioevali non erano sorte a scopo professionale: in quegli Atenei si studiava in tutte le età: per amore del vero, per passione di ricerche, per i conforti e gli ammaestramenti che venivano dalle discussioni, e per godere quelle speciali franchigie, che venivano fatte alle Comunioni di diverse persone, insieme associate, e per costituire un organismo a sè, indipendente dal potere civile e dalla potestà ecclesiastica.

Certo è che le Università, a loro volta, formarono pure Corporazioni libere, e se noi studiamo l'Università di Parigi, consorzio

(1) STUBBS, *Constitutional History*, vol. I, p. 700. — OTTO GIERKE, *Das deutsche Genossenschaftsrecht*, vol. II, p. 478.

in cui prevale l'elemento dei docenti, e l'Università di Bologna, più specialmente rappresentante un sodalizio di studenti: veri Atenei che servirono di modello a quelli di Padova, Pavia, Vienna, Praga, Heidelberg, per tacere di molti altri, non tarderemo a rilevare come la loro organizzazione, altro non rappresenti in fatto, che la vita collettiva applicata agli studi.

E ancora, che cosa erano mai le due Università di Parigi e di Bologna, coi loro gruppi di Maestri e di scolari, insieme associati con vincolo solidale, affatto indipendente da ogni Autorità, se non potenti unità collettive, una specie di repubblica, con organi, statuti, leggi e funzioni proprie?!

L'Assemblea delle *Nazioni* (gruppi di studenti di una stessa *Nazione*) coi suoi *Procuratori*, e delle *Provincie* coi Capi suoi, formavano l'Università. Alla sua testa si trovava il Rettore, designato dai delegati delle Nazioni. Ogni Nazione costituiva un'unità collettiva indipendente: essa votava le sue tasse, nominava i suoi bibliotecari, i suoi Questori: essa possedeva una propria sala di riunione; aveva il suo Consiglio disciplinare, il suo Capo, e faceva i suoi speciali regolamenti. L'Assemblea generale dell'Università, che raccoglieva il Rettore, i Procuratori, i Dottori delle diverse Nazioni, decideva tutte le questioni importanti. Quando le Facoltà, determinati gruppi di studi, presero il posto delle Nazioni, l'organizzazione universitaria non mutò punto: furono sempre energie autonome, organismi minori, concentrati in un maggiore organismo, forte, indipendente e fiero, avente per suo vessillo quello della scienza, per usbergo l'egida della libertà.

Già in altro mio volume non ho cercato di velare il mio entusiasmo per le Università antonome, quali Società di studiosi, sorrette ed amministrare, come tutte le altre Società indipendenti dallo Stato, e solo aventi diritto ad una rappresentanza propria all'Assemblea Nazionale. Posso ingannarmi, ma rimango fermo nel mio convincimento, nonostante i pareri contrari dei forti intelletti, che in questi ultimi giorni tennero parola della competenza dello Stato nella funzione educativa e direttiva degli studi superiori. Ma, quando io venissi in diversa conclusione, mancherei di logica e quasi di carattere, dal momento che ho riposto tutta la base del mio sistema di Governo nella rappresentanza delle Comunità di interessi, dei Ceti e degli Ordini sociali.

E quale Ordine più degno di alta e profonda considerazione, più vivo e potente, e anche più sicuro che la sua vita debba farsi

nel futuro più gagliarda e prospera dell'Ateneo, del Tempio consacrato agli studi?! Lo Stato, la Chiesa, l'Ateneo! Io davvero non oserei spingermi a concezioni più alte, poichè, dato pure che la mente, assecondata dalla fantasia, arrivasse a divinare una mondiale fratellanza di tutte le genti, con vincoli giuridici ed economici, oltre quelli spirituali, affidati alla cura d'una Chiesa, una ed universale, anche in tale ipotesi l'Ateneo reclamerebbe la sua parte di vita autonoma; ed anzi, allora più che mai, esigerebbe una rappresentanza propria, ed una tribuna speciale per far udire i consigli della scienza nei conflitti dei vari interessi, recati da numerose legioni di valorosi soldati del pensiero, avvinti in una grande comunione per il culto delle più alte e pure idealità.

Nè si dica, con facile sorriso, che mi animi in questa fede quasi un senso di poesia antica. È l'esempio dei popoli più giovani che mi porge argomento a pensare e a scrivere come faccio di presente. Osserviamo infatti che cosa succede nell'America del Nord, dove palazzi immensi raccolgono a migliaia i cultori della scienza, i depositari fedeli del classicismo antico, e i sacerdoti più zelanti degli ideali più puri di patria e di religione per i trapassati!

E, per verità, l'Ateneo non si alimenta, e non deve vivere soltanto del culto del presente, e tenersi pago di spingere lo sguardo al futuro: ma gli spetta ancora di fare apprezzare con gelosa cura tutto il tesoro del passato, poichè, come ben disse lo Spencer, all'Ateneo spetta la viva rappresentanza delle umane cognizioni!

Il viaggiatore che, per poco, si soffermi nella Cambridge americana, presso Boston, dove fiorisce la prima Università del mondo, e riesca ad assistere ad una rappresentazione, nel vasto teatro degli studenti, di una commedia greca o latina, sull'originale di Sofocle o di Plauto; e dal teatro, passando al *Memorial Hall*, tempio commemorativo, eretto dai giovani dell'Ateneo per eternare la memoria dei loro compagni, morti nella guerra di secessione, possa udire un inno di ammirazione per lo spirito corporativo; uscendo da quegli edifici dovrà necessariamente provare un profondo senso di compiacimento per tutto quanto può e sa fare l'Associazione (1).

(1) DENIFLE, *Die Universitatem*, ecc. Berlino, 1885, tom. I. — MONTEFREDINI F., *Le Università*. — VELIO BALLERINI, *Fisiologia del Governo rappresentativo*, pag. 76-114. — Dott. GARDINI CARLO, *Gli Stati Uniti. Ricordi*. Bologna, 1887. — Divido l'ideale dell'on. Bovio sull'avvenire dell'Ateneo.

EVO MODERNO,

Spenta la vita politica dei Comuni, scomparsa grado grado ogni vestigia di feudalità: sopprese le antiche Corporazioni: accentrata nella vita dello Stato quella degli Atenei, dovevano necessariamente manifestarsi qua e colà istituti nuovi, che prendessero il posto lasciato dagli antichi. Così nacquero e si svilupparono rigogliose le Società di Mutuo Soccorso, le Cooperative, le Leghe per il lavoro e le Federazioni fra ogni ceto di lavoratori, i Sindacati, le Società di resistenza, ed ogni specie di sodalizio, ove sòrti spontaneamente, e ove pur anco aiutati e favoriti dalle legislazioni degli Stati.

E ancora reclamano le Università l'antica autonomia e il carattere di Corporazioni, con particolari statuti, come gli Atenei di Oxford e di Cambridge, che conservano il diritto di mandare Deputati alla Camera dei Comuni; e preparano nuovi organi alla vita universitaria le Associazioni fra studenti, e cooperano alla vita dell'Ateneo la costituzione di Consorzi universitari fra Comuni e Province, il che tutto prova che lo spirito corporativo si impone allo Stato, alla legge, alla volontà di coloro che, per favorire l'esistenza e la prosperità di grandi organismi, non avrebbero scrupolo di fare violenza alla Natura, e negare la Storia.

È vero che, fra questi sodalizi minori, ve ne hanno di quelli, che minacciano di farsi tanto grandi e potenti, da insidiare alla vita dello Stato, alla pacifica coesistenza di organismi, cui manca assolutamente il modo di prosperare e resistere: ma la tema di questo ingigantire di numerose Società operaie potrà dar consiglio a disciplinarle, non a combatterle, ad aprire loro vie e spiragli perchè un eccesso, una esuberanza di vita non finisca di accecarle, e trovino invece il punto di orientamento per riuscire, insieme collo Stato, al maggior benessere dei lavoratori.

Lunga, minuta, interessante, piena di avvedimenti politici e morali, sarebbe una storia, anche solo compendiosa, del nascere e del sorgere di quelle Società, che sopravvissero alla Rivoluzione francese, e di quelle che sono nate e cresciute in questo secolo: ma, esorbitando i confini di questo lavoro, mi basterà appena fare cenno di alcuna di esse, fra le più conosciute.

Quando per poco si pensi alle *Trade's Unions*, e ai tentativi di Leghe internazionali per la difesa del lavoro, che fanno aperta professione di socialismo, non che all'audacia di certi partiti, che si dicono dei lavoratori, i quali dichiarano di mirare alla conquista di tutti i poteri politici, davvero che l'animo si turba, e l'uomo di Stato non può rimanere indifferente ai pericoli che si maturano coll'esagerazione di certe solidarietà di interessi, che potrebbero soffocare ogni soffio di vita politica, e le unità che l'amore di patria deve conservare, ed ogni slancio verso idealità, scovre da grette considerazioni di puri interessi materiali (1).

È noto come sieno sorte e cresciute queste Società inglesi cui diedesi nome di *Trade's Unions*. Esse hanno radice nello spirito corporativo del Medio Evo, perchè già se ne trovano tracce nella seconda metà del secolo decimoquarto; però il moto attuale della loro organizzazione data soltanto dal principio di questo secolo. Chi volesse dividere le varie età della loro esistenza potrebbe fissare un primo periodo, che corre dalle origini fino al 1824, in cui vissero secondo un regime statutario, al quale seguì un periodo di tolleranza, che venne fino al 1871: epoca in cui cominciò il loro regime legale, a norma del quale oggi sono rette, e di cui alcuni degli affiliati si dimostrano contenti, mentre molti altri protestano, non volendo la protezione, che importa nel tempo stesso la sorveglianza dello Stato e della legge.

Furono le *Trade's Unions* definite per Società mutue cooperative, composte esclusivamente di artigiani, organizzate per la difesa degli interessi dei lavoratori. In esse gli operai si associano in Corporazioni divise per mestieri, pagano una tassa di iscrizione ed una quota settimanale per costituire il fondo di cassa. Per dare una idea della loro potenza si può calcolare che il loro capitale sociale oggi arriva a 36 milioni di lire italiane e che soltanto le quote annuali raggiungono l'egregia somma di 25 milioni di lire.

Però questa potente Associazione non si limita ad una difesa, che oserei dire platonica, dei suoi interessi. Essa si propone la resistenza attiva per mezzo di coalizioni e di scioperi, all'effetto di tenere alti i salari, di modificare le ore di lavoro, di regolare il lavoro delle donne e dei fanciulli.

(1) A. BUYLLA, *Il Socialismo in Ispagna*. — Nella *Riforma Sociale*, 10 gennaio 1896, *Sulle Trade's Unions*, vi è una intera letteratura straniera e nazionale, degna di meditazione per gli economisti in ispecie.

La legge inglese del 1871, che accordò sotto certe condizioni il riconoscimento giuridico alle Unioni artigiane, non esitò a dichiarare che queste Associazioni, temporanee o permanenti, per regolare le relazioni tra padroni ed operai, o tra operai ed operai, o tra padroni e padroni, ovvero per imporre allo esercizio di qualsiasi industria od impresa restrizioni, che, se la legge stessa non fosse stata promulgata, sarebbero considerate come illegali, come illegale la Società stessa, non possono a meno di riguardarsi che quali associazioni dirette a vincolare il lavoro, e a limitare la libertà industriale. Ed il legislatore inglese ha perfettamente ragione: queste Società riproducono forse troppo i profili e le figure delle Corporazioni medioevali: sono minaccia continua, costituiscono un vero pericolo per lo Stato: ma forse per ciò dovrà lo Stato osteggiarle? La nave che attraversa l'Oceano, ad ogni momento si può trovare di fronte a flutti giganteschi e a correnti poderose e veloci: ma per questo l'esperto Capitano dovrà indietreggiare, ritirarsi di fronte alle prime difficoltà e lasciare che la nave cada in balia dei venti e delle onde rumoreggianti? Lo Stato non deve trascurare nè temere il moto, la vita che provocano questi grandi organismi sociali economici, che fra i suoi confini si manifestano; ma curarne, invigilarne l'esistenza così che non venga offeso il diritto di alcuno, nè minacciata la sicurezza di tutti.

E quindi, a parer mio, ha ben provveduto la legge inglese col trarre, dal regime di tolleranza, le Associazioni artigiane, ed offrire loro una condizione legale, pronto lo Stato a reprimerne gli abusi, a scongiurare i pericoli delle loro commozioni ed inconsulte pretese, quando queste fossero di danno al consorzio politico, e minacciassero la giustizia sociale.

Certo è intanto che, mercè l'opera gigantesca, e talora spaventosa, di queste Società inglesi, che alla potenza del capitale opposero la potenza delle masse compatte; che, di fronte alla volontà degli industriali coalizzati, si presentarono coll'imperio di uno sciopero formidabile, nell'Inghilterra le condizioni economiche degli operai di non poco migliorarono, rendendosi superiori a quelle degli operai del restante d'Europa.

Queste Unioni artigiane si riuniscono in grandi federazioni, e tengono ogni anno un Congresso a data fissa, in cui da qualche tempo gli argomenti intorno alle teorie socialiste, sia favorevoli che contrari, destano viva lotta, e la vittoria arride ora all'uno, or all'altro dei contendenti, senza che per tali discussioni si venga a

conflitti, onde non mancano scrittori entusiasti delle *Trade's Unions*, i quali affermano che esse costituiscono la più sicura valvola contro il violento passaggio della questione sociale, dal campo delle discussioni, a quello dell'azione.

Nel Congresso tenuto nel 1894 a Norwich fu votato, è vero, *un ordine del giorno* in senso collettivista; ma, per contro, nel recente Congresso di Cardiff, una forte e compatta maggioranza dei federati alle Unioni artigiane si dichiarò avversa alle dottrine del socialismo, per cui è piuttosto da temersi che uno scisma funesto possa far breccia tra le fila degli associati alle *Trade's Unions*.

Ed è questo temuto scisma, più che tutto, al quale oggi è rivolta la mente dei pensatori, essendo forse più facile ottenere un accordo tra capitalisti ed operai, che una vera e profonda pacificazione degli animi fra le classi lavoratrici, quando, pur troppo, due diversi correnti abbiano fatto breccia fra le legioni sterminate della milizia armata cogli strumenti del lavoro e coi simboli acclamati della forza e della resistenza.

E questo è uno degli argomenti, è questa una delle paure per cui, in tutta questa dissertazione, non nascondo mai il pensiero mio di desiderare lo Stato forte, armato e preparato alle lotte eventuali, che Dio disperda, fra le stesse classi lavoratrici, onde recare in mezzo ad esse la parola di pace, ed il convincimento che bisogna pur sacrificare qualche interesse, qualche idea ad un concetto più elevato, all'unità della Patria, alla sua grandezza, alla sua potenza; per porre un argine ad altre ben più temibili e furiose correnti, che possono presentarsi ai confini, con pericolo di trascinare in una comune rovina tutti i ceti, che vivono e lavorano, e che oggi possono ancora pacificamente organizzarsi nello Stato.

E così, accanto alle *Trade's Unions* inglesi, ammiro con singolare compiacenza le *Friendly Societies*, consorzi d'amicizia, animati più dall'amore, che dall'interesse, i quali hanno per iscopo di assegnare indennità ai soci disoccupati, sussidi per malattia, pensioni per la vecchiaia, spese per i funerali, soccorsi alle vedove e agli orfani. Sono queste Società più antiche delle Unioni artigiane, perchè la loro origine risale ai sodalizi medioevali, sono più numerose e forse anche più ricche, e si riuniscono come le *Trade's Unions* in federazioni. Certo non si può negare che, sia dal lato economico, come dal lato politico, sia assai maggiore la importanza delle *Trade's Unions*, ma lo sviluppo delle *Friendly Societies*, che accenna a farsi sempre maggiore in questi ultimi anni, ci deve confortare

nel pensiero che, se minacciose si presentano le lotte di interessi materiali, contro siffatte battaglie, altre lotte più pertinaci, continue, quasi inavvertite si compiono e vincono, e sono le lotte dell'amore, della carità e della mutualità.

E come le *Friendly Societies*, in Inghilterra, si distendono sulla superficie della vita delle classi operaie, quale forte, invisibile rete di nervi, così in Germania, Italia e Francia le Società di mutuo soccorso, e quelle a scopo puramente filantropico, si moltiplicano, si organizzano, fanno sentire la loro voce nei Congressi, nelle Aule delle Federazioni; e mentre da una parte si elogiano i benefizi della mutualità, tanto più efficace e sicura, quanto più affini sono i rapporti di speciali coesioni e di particolari organismi; dall'altro canto, con ogni sforzo, è dimostrato che a mezzo delle istituzioni filantropiche, ben ordinate, e pure ascoltate in tutte le rappresentanze, si tiene lontana la minacciata rivoluzione sociale, per arrivare mediante pacifica evoluzione al migliore assetto di tutte le classi, di tutti gli Ordini, di tutti i ceti della società.

Intanto è sicuro che le *Società cooperative*, guardate sul principio della loro vita, con occhio quasi pauroso da coloro, che in esse scorgevano quali altrettante sentinelle avanzate del socialismo in azione, oggi hanno conquistato molte simpatie appunto perchè hanno dimostrato di volere in un solo organismo associare le due distinte funzioni: quella della mutualità, così nella produzione che nel consumo e nel credito, e quella della filantropia ben intesa; quella di resistere alle coalizioni dei capitalisti, e di pacificare gli imprenditori coi lavoratori; e quella ancora di riuscire alla disciplina di nuovi e vecchi istituti di carità, di fondare Società di assicurazione mutua e di previdenza, siccome altrettante fiorenti filiali di una grande madre, provvida e giusta, che è la cooperazione diffusa in ogni ceto sociale.

Ma la cooperazione, perchè riesca, e possa attuare la giustizia commutativa fra i suoi affiliati, esige le costituzioni di speciali organismi con elementi omogenei, affini; organismi che, allora solo riescono vitali, quando sieno pacifici e consentanei al carattere del sodalizio tutti i molteplici intenti che hanno posto a fondamento della loro costituzione sociale.

Sull'esempio delle *Trade's Unions*, gli Stati Uniti hanno pure fondato le loro Unioni artigiane, che però sono ancora lontane dal tipo adottato dall'Inghilterra; il che, a parer mio, è un bene; e ciò per la considerazione che se i vari *Ordini* disseminati nella

grande Repubblica del Nord d'America, e specie l'*Ordine dei Cavalieri del lavoro*, mentre non presentano i pericoli di una grande associazione, una e concorde nello ammettere solo efficacia nello sciopero, giovano ad associare e a disciplinare le maggiori varietà di ceti sociali; a federarli per il conseguimento di grandi ideali, senza che la violenza possa aver tempo di procurare molti mali, prima di arrivare a raccogliere i frutti del bene.

La Germania vanta pure le numerose sue *Unioni nazionali di mestieri*, che hanno origine dagli antichi Consorzi di muratori, vetrai, scalpellini e minatori.

Ogni Unione di mestieri è composta di varie unioni locali, disseminate in ogni regione dell'operosa nazione germanica, la quale può a buon diritto menar vanto dell'istituzione della provvida *Cassa per gli invalidi al lavoro*, creazione recente ed acclamata della Lega delle Unioni artigiane.

Ma a più forte ragione il popolo tedesco può andar fiero delle numerose e fiorenti istituzioni cooperative, destinate a porre un argine sicuro al socialismo militante, il quale, per impulso di convinti agitatori, si fa strada fra tutti i meandri sociali, e arriva fino al Parlamento con audacia, dottrina, valore, e convinzione fatta manifesta di riuscire ad impadronirsi dei poteri politici.

La Francia che, prima ancora della sua Costituente, per impulso del ministro Turgot, cogli Editti del 1776 aveva decretata l'abolizione dei Corpi d'arti e mestieri, vide ben presto risorgere, sotto nuove forme, l'organizzazione corporativa, perchè è troppo radicato nella Natura umana lo spirito di associazione, e perchè vi sono certi interessi, che non resistono all'infuriare delle tempeste politiche e agli eccessi della libertà, se non aggruppati in un sodalizio, che assicuri anche ai più deboli il modo di fare udire la loro voce, a costo di sacrifici d'ogni specie, pure di essere ricordati in una generale classificazione e rappresentanza dei ceti sociali.

Del resto, parecchie fra le Corporazioni francesi, che sopravvissero all'opera livellatrice della sua grande Rivoluzione, avevano ben motivo di continuare coraggiosamente nella loro vita, solo modificandosi secondo lo spirito dei tempi nuovi.

Ancora non è perduta la tradizione, ed anzi, permane, e non accenna a scomparire, la *Compagnia del giro di Francia* (*Le compagnonnage du tour de France*), istituzione di incontrastabile utilità pratica per cui, chi essendo suo affigliato, e non abbia lavoro, e ne vada in cerca per tutto il territorio francese, o anche all'estero,

è sicuro di ricevere dai compagni a cui si fa riconoscere, consiglio e soccorso. Se non che, per quanto questa Compagnia possa avere raccolta la lode di alcuni economisti, porgendo occasione agli operai della Francia di potersi recare in Germania, e presso altre Nazioni, dove risiedono affiliati, e trovarvi ospitalità ed occupazione, qualche volta col beneficio dello scambio delle cognizioni industriali, e quindi del mutuo insegnamento tecnico, dichiaro tuttavia di non sentire entusiasmo per queste Società. E ciò specialmente dal punto di vista di desiderare organismi ed ordini speciali nel seno dello Stato, quali coefficienti di energie e di intelligenze alla difesa degli interessi e dei diritti nazionali, senza filiazioni all'estero.

Che se, come osservò lo stesso Mazzini, lo Stato deve rappresentare l'associazione dei cittadini per le tendenze ed i fini a tutti comuni, le speciali associazioni che sono la *mallevadoria del progresso* e il *metodo dell'avvenire*, che rappresentano la *sola*, la *vera*, l'*eterna realtà* della vita, non debbono scomparire, e neppure passare i confini dello Stato, perchè senza di esse lo Stato medesimo o cesserebbe di esistere, oppure rimarrebbe immobile, incatenato al grado raggiunto di civiltà.

Altre istituzioni della Francia, non pure del tutto spente, sono quelle che prendono nome di *Camere dei difensori o delegati delle Arti*, sopra le quali già Alessandro Severo in Roma, ebbe a pronunciarsi: *Corpora omnium artium; hisque ex se se difensores dedisse jussit*; Corporazioni che non possono morire, perchè, a differenza del *compagnaggio*, limitarono la loro azione e difesa in determinati confini, fra categorie ben distinte di professionisti e di artigiani; e a risolvere le differenze loro non portarono la mente a coalizioni, a scioperi, a mezzi violenti: ma ad erigere giudizi speciali con Arbitri, e a mantenere in permanenza Presidenti e Segretari coll'ufficio di raccogliere i reclami, e difendere gli interessi varii di tutto il ceto aggregato alla *Camera dei Delegati*. A queste *Camere* fecero adesione anche i legali, i chierici, i notai: donde venne molto probabilmente l'*Ordine* degli avvocati che, in Francia, più che altrove, dimostra sentire altamente di sè, e di volere sempre fortemente difendere lo spirito di Corpo.

È vero che anche il *compagnaggio*, da principio, sorse fra operai dello stesso mestiere, o di mestieri analoghi, con lo scopo di aiuto scambievole nei bisogni, compreso quello cagionato dalla mancanza di lavoro, e di reciproca difesa contro i soprusi dei Maestri; ma per le tendenze erranti dei *compagnoni*, o per diffondere l'istruzione

professionale, o anche semplicemente per trovare impiego di mano d'opera, questi degenerarono, troppo sovente, per violenze contro i Capi delle arti, e verso gli stessi operai, alieni dagli scioperi, serbando le proprie fila tra muratori, falegnami e minatori, che, essendo molto compatte e numerose, impaurirono le Autorità politiche degli Stati, finchè colle segrete loro conventicole, coi giuramenti imposti agli iniziati, provocarono le persecuzioni dei Governi, e giustificarono molte antipatie fra ogni classe di cittadini.

E per cōtro con molto favore furono accolti i Consigli dei *Probitiri* (*Prudhommes*): istituzione d'antica origine italiana; vero Tribunale di famiglia, nel quale seggono insieme padroni ed operai di uno stesso ramo o di più rami affini. Ed è gran merito della Francia di avere conservata questa istituzione fino dai tempi di Luigi IX ai di nostri, facendo perdonare alle Corporazioni molti errori in grazie al buon funzionamento di questi Tribunali, che dimostrano esservi nella classe lavoratrice, non solo attitudine a legiferare, per dare norme e prosperità ai loro sodalizi, ma più ancora istinto e criterio a ben giudicare delle controversie inevitabili tra operai e capitalisti, ed operai fra loro.

L'esempio della Francia valse alle popolazioni dell'Impero Austro-Ungarico l'adozione delle Leggi 14 maggio 1869 e 1° ottobre 1884, che istituiscono Tribunali industriali e di operai nelle Città e nei Distretti; giovò alla stessa Inghilterra, che non aveva bisogno di dettare leggi speciali al riguardo, ma di rinfrancare le sue antiche tradizioni, e di far accettare dalle *Trade's Unions* il principio che i membri di questa Associazione s'impegnano di non mai incominciare uno sciopero, senza avere prima fatta proposta ai padroni d'istituire un Consiglio arbitrale, o per risolvere la questione già nata, o per scongiurare un dissidio, possibile in avvenire (1).

(1) D'EICKTAL, *Les Corporations d'arts et métiers*, nella *Revue des Deux Mondes*, giugno 1871. — ORLANDO, op. cit. — P. MAESTRI, *La Francia cont.*, p. 68. — E. VÉRON, *Les Associations ouvrières*. Paris, 1865, p. 3 e seg. — ANATOLE LEMERCIER, *Études sur les Associations ouvrières*. Paris, 1857, p. 109. — M. E. LEVASSEUR, op. cit., vol. II, p. 41. Che l'istituzione dei Probitiri sia d'origine italiana non è dubbio, dopo di aver già trovato posto nel *Digesto* alla Legge 17 del Codice *De judiciis*, in cui è detto: *Quid enim obstaculi est homines qui alicujus rei peristium habeant et de ea re judicare?* — Si consulti il dotto lavoro di LUIGI LUZZATTI nella *Nuova Antologia*, 1889, sugli arbitrati industriali. — Il FRATTINI nell'accurato suo lavoro sull'industria manifatturiera in Lombardia, ci narra come nella Città di Milano, durante alcuni secoli, nel Medio

E l'Italia, che fu maestra ai popoli d'Europa in questa, come in altre istituzioni popolari, fu l'ultima a richiamare in vita il Collegio dei Proviviri, quasi paurosa di affidare ad una classe di cittadini l'esercizio di quei diritti e di quelle funzioni, di cui già era investita in tempi torbidi ed agitati da varie correnti. Il che se non fu dettato da diffidenza verso persone, indubbiamente capaci di risolvere ogni controversia propria del ceto operaio, certo si deve attribuire alla febbre di tutto livellare, unificare, accettando ad occhi chiusi il dogma della Rivoluzione francese per cui la Sovranità va cercata solo nelle maggioranze delle masse elettorali.

Ma per fortuna l'esperienza oramai di dieci lustri di Governo parlamentare, e di prove e riprove negli ordinamenti amministrativi, ed il risorgere quasi quotidiano di organismi, che si credevano spenti, e la formazione di nuove Associazioni, e la lenta, ma non dubbia organizzazione per ceti, hanno aperta la mente anche ai più ardenti sognatori del benessere sociale, a mezzo del semplice suffragio accordato a tutti, e del riconoscimento incondizionato dell'uguaglianza assoluta di tutti i cittadini innanzi alla legge.

Oggi da ogni parte, da grandi e da piccini cultori delle scienze politiche, si avverte e si grida che le istituzioni rappresentative sono in decadenza, che bisogna salvare il Parlamento, che le minoranze sono sacrificate all'imperio di pochi voti di maggioranza; che i Partiti politici non sono più disciplinati, che è vano sperare in Italia la ricostituzione di due grandi falangi parlamentari: *conservatori* e *progressisti*; che il Governo di Gabinetto, sul quale, tanto sicuri, si affidavano i liberali più colti ed illuminati, per conciliare il diritto colle forme e le esigenze parlamentari, non pare più con-

Evo, ciascuna *Porta* o *Quartiere* eleggesse, dalla classe dei Maestri fabbricanti, sei Consoli, il cui ufficio era di sorvegliare gli opifici, assistere all'esame dei lavoranti, decidere le controversie che in linea d'arte sorgessero fra operai e padroni, e fra questi e commercianti; esigere e ripartire le tasse e le multe; visitare gli artieri infermi; assistere ai loro funerali. Tale istituzione, insieme coll'arte della tessitura della seta, sarebbe stata portata dagli esuli lombardi verso la fine del secolo decimosesto a Lione, dove trovò terreno fecondo, e divenne uno dei migliori organismi popolari giudiziari che vanti la Francia: tanto che Napoleone I non osò toccarlo, e con Legge del 18 marzo 1806 lo ricostituì, correggendone i difetti: istituto che ben presto si propagò nella maggior parte delle città manifatturiere della Francia. Fanno ancora fede della italianità del Collegio dei Proviviri moltissimi Statuti dei Comuni e delle Corporazioni medioevali; notevolissimo, fra gli altri, quello dei Calimala di Firenze e di Siena (EMILIANI GIUDICI, *Storia dei Municipi italiani*, vol. III).

ciliabile colla necessità di afforzare il Potere regio; che urge provvedere a mettere in sicuro la libertà, la Costituzione, lo Stato, la Corona contro infinite insidie... Ma intanto quali sono i rimedi consigliati? Vi ha molta esitanza nell'esporsi, e per verità si comprende, poichè o si temono le taccie di retrogradi, di collettivisti, di radicali, di sognatori, o si è molto prudenti e riservati perchè non si reputano ancora i tempi maturi.

Però, se all'uomo di Stato la prudenza può consigliare un riserbo assai giustificabile, non così i cultori della scienza debbono temere la critica, specie quando essi sieno convinti di ubbidire alle risultanze delle loro ricerche, agli stimoli dei loro ideali.

Si avverte che la rappresentanza moderna è falsamente rappresentativa perchè vi è la mancanza di una base organica: ma in che consista, dove cercarla, dove fondare questa base organica? Ecco i punti di questione, ecco le incertezze, le esitanze, le paure degli stessi uomini di scienza, che pure debbono tutto osare!

Si è ancora da parecchi soggiunto che ci sono cause psicologiche, per cui il Parlamento non funziona bene, come succede di tutti gli enti collettivi, che riescono meno buoni delle singole persone che li compongono. Si avverte che la diagnosi delle cause patologiche, per cui le stesse Assemblee parlamentari accusano un malessere che non saprebbero spiegare, ma che intanto le rende di sè medesime poco soddisfatte, ancora non venne fatta da uomini imparziali.

Eppure vere legioni di sociologi e di studiosi del diritto pubblico interno, senza preconcetti e passioni politiche, hanno affrontato il grave problema sociale e politico, che occupa oggi la mente di tutti, specie col proposito di mettere in armonia le varie classi e i diversi ceti sociali, avvertendo al miglior modo di consentire a ciascuna una funzione legislativa, e di sindacato, per vie dirette, o per mezzo di legale rappresentanza (1).

(1) G. VACHER DE LAPOUGE, *Les sélections sociales*. Paris, 1896, p. 38. — PAUL DE LYTJENFELD, *La pathologie sociale*. Paris, 1896. — RENÉ WORMS, *Organisme et Société*. Paris, 1896, Lib. Giard et Brière, p. 368. — DE GREEF, *La Constituant et le régime représentatif*, p. 25. — ACH. LORIA, *Les bases économiques de la Constitution sociale*, p. 133. — A. MAJORANA, *Del Parlamentarismo*. Mali, cause, rimedi. — B. KIDD, *L'évolution sociale*. Paris, Guillaumin, 1896. — LORIA, *Les bases écon. de la Constitution sociale*. — Specie il LORIA, dell'Ateneo di Padova, con l'annunciata sua opera, ed il DE GREEF col recentissimo suo lavoro sul *Regime rappresentativo e regime parlamentare*, aprirono nuovi orizzonti agli studii del diritto costituzionale.

Nella legione dei più forti pensatori, il Turiello ed il Salandra sono fra i pochi in Italia, che non hanno punto esitato a fare manifesta intera la loro opinione, affermando che oggidi, mentre legalmente possiamo dire di avere il sistema rappresentativo, in realtà poi domina una vera oligarchia: che quasi vi ha una casta parlamentare, grande ostacolo al vero progresso: questo solo possibile colla specificazione degli organismi, e colla loro rappresentanza; che non si vive della realtà della vita, ma si cammina sempre di presunzione in presunzione; che ogni competenza in dettar leggi, nell'amministrare Comuni, Province ed Opere pie, e rendere giustizia, si considera come monopolio di pochi eletti. E così per vincere siffatta oligarchia, per dare allo Stato veste veramente democratica, per risolvere la questione politica, che non senza ragione riempie di continuo l'animo di pensieri e di paure, non vi sia che un'unica soluzione accettabile: l'*organica*, contrapposta tanto alla soluzione *liberista* quanto alla *socialista* (1).

È la soluzione *organica* quella sola, la quale permette che, nel cerchio di uno Stato forte, si adagino potenze e istituzioni appropriate ai ceti diversi. E queste istituzioni, questi organismi, queste potenze sono appunto le Società di mutuo soccorso, le Cooperative, le Leghe, le Federazioni fra ogni classe di cittadini.

E per verità assai notevole è il moltiplicarsi e lo sviluppo dei Sodalizi di mutua assistenza e difesa in questi ultimi anni in Italia. Che se non tutte le Società di mutuo soccorso hanno domandata la personalità giuridica, ai sensi della Legge 15 aprile 1886, non meno sensibile è la loro organizzazione, lo spirito federativo da cui sono animate. Chi poi volesse chiudere gli occhi a quest'evoluzione sociale nelle classi lavoratrici, per cui da umili origini, e modeste proporzioni, di tanto si elevano e ingigantiscono da impensierire anche i più forti, all'idea della possibile loro dedizione ai visionari del socialismo e dell'internazionalismo, non farebbe opera

(1) R. BONGHI, *Decadenza parlamentare* (Nuova Antologia, 1884). — P. TURIELLO, *Governo e governati in Italia. Proposte*. Bologna, Zanichelli, p. 181. — A. SALANDRA, *La dottrina della rappresentanza personale*, nell'*Archivio giuridico*, Bologna, vol. XV, fasc. 2-3. — PERSICO, *Principii di diritto amministrativo*. Napoli, 1886, vol. I, p. 323. — DE GREEF, *Transformisme social*, p. 341. — SCIPIO SIGHELE, *Contro il parlamentarismo*. Milano, Treves, 1895. — MICELI, *Come salvare il Parlamento?*, nella *Riforma Sociale*, vol. IV, p. 367. — AMBROSOLI, *Salviamo il Parlamento!* — C. MORINI, *Corruzione elettorale*.

patriottica e saggia. È dovere di tutti, e degli scienziati prima degli altri, di studiare attentamente questo movimento dal basso all'alto, a ciò non venga turbata l'armonia sociale. È compito degli uomini politici di pensare se non sia meglio disciplinare la vita di questi nuovi organismi, anzitutto nella loro funzione elettorale, prima che le masse disorganizzate tentino l'usurpazione di tutti i poteri, allegando che oggi non hanno rappresentanza propria in Parlamento.

E per disciplinarli, pare a me, che si debba assecondare la formazione di nuovi gruppi naturali, aventi per base la similarità delle professioni e delle funzioni. E dovrebbe parimenti accadere che in seno ad ogni gruppo sociale si mettesse fine a quella forma di guerra di partiti, e di opinioni, in cui non si lotta per la difesa di un diritto o di un interesse, ma per un Capo o per l'altro, tanto che nelle Assemblee rappresentative sono idee vaghe ed ondegianti quelle che trascinano gli eletti a voti contraddittori ed inesplicabili, mentre dovrebbero essere sempre rappresentate esattamente le funzioni diverse, colle quali si manifesta l'attività sociale: il che solo conduce a soddisfare i bisogni materiali e quelli dello spirito.

Bene avverte a questo riguardo il De Greef, affermando che nelle Assemblee nazionali non debbono essere rappresentati i *partiti*, ma le *parti interessate*: e ciò perchè il primo modo di rappresentanza è puramente subiettivo e metafisico; quello che si propone invece obbiettivo e scientifico. E tutti, le donne comprese, conchiude, dovrebbero godere del suffragio politico, se non direttamente, almeno per via mediana, ed influire sulla vita del consorzio civile, perchè esse pure sono tanta parte, e forse ancora la migliore, della Società.

L'Assemblea nazionale dovrebbe essere il centro coordinatore delle funzioni della vita sociale: gli individui non sono che le cellule componenti gli organi al servizio di tali funzioni. E perciò ogni individuo dovrebbe spiegare il proprio voto nel gruppo di Unità, che concorre alla funzione di cui egli è un elemento. Le difficoltà allora si riducono nel modo di riconoscere e determinare queste Unità naturali, questi gruppi in guisa che nessun interesse sia trascurato e sia udita la voce di tutti.

La prima Unità la troviamo nella famiglia: ma come esplicare il voto dei figli di fronte all'autorità paterna? In Francia, in occasione della revisione della Costituzione nel 1884, si udì nella Camera dei Deputati il consiglio di dare due voti ad ogni elettore che avesse moglie. La proposta non ottenne favore, benchè non del tutto trascurabile, se si riflette che l'interesse proprio e so-

ciale di chi abbia famiglia è indubbiamente maggiore di chi viva solo, senza consorte, senza prole minore, e bene spesso senza un patrimonio sopra il quale, chi ha famiglia, e non ha dimenticato la legge de' suoi doveri, si trova per necessità obbligato a fondare un regime economico, con speciali e inevitabili responsabilità.

L'idea di ricostituire la famiglia, specie nelle campagne, dove la febbre dell'emigrazione, la gravezza dei tributi sulle piccole proprietà, le difficoltà di trovare capitali a miti condizioni d'interesse, le sfavorevoli condizioni igieniche, cui sono dannati molti lavoratori, deve animare lo Stato, essendo identica la funzione sua alla funzione familiare. E così a me pare che di assai s'illude chi osa oggidì affermare che vi ha antagonismo tra famiglia e Stato, esistendo invece tra essi una vera connessione organica, connessione che obbliga lo Stato ad esercitare su di essa una certa azione politica, poichè non potrebbe disinteressarsene senza apportare all'organismo sociale il germe della dissoluzione di una fra le sue più vitali funzioni. Non a caso la legge inglese fu sempre tenace nel conservare l'istituto del maggiorasco nelle famiglie dell'aristocrazia, che ritenne quale mezzo sicuro della vitalità dell'*Ordine della Nobiltà*, che ha tanta parte nella forte costituzione dello Stato.

È vero che questo istituto della primogenitura non è più cosa consona alle condizioni della vita sociale, come lo era allora quando si è costituito. Ma è pur bene avvertire che, in un periodo in cui la vita sociale non sia ancora sufficientemente organizzata, e sia in procinto di perdere i frutti di quella evoluzione, che già furono conseguiti, oppure in momenti in cui la Società corra il pericolo di vedersi disorganizzata alla sua base nelle masse popolari, l'istituto del maggiorasco fidecommessorio può ancora avere ragione di continuare; che anzi lo si dovrebbe costituire in seno alle famiglie più povere, minacciate di rovina per imperiose esigenze economiche, politiche e morali.

Le generazioni nuove non abbisognano soltanto di venire alimentate, fino a che diventano atte a vivere e a procreare; ma esse debbono pure essere atte a conservare una specie umana colta e incivilita. Ora provi lo Stato a trascurare nelle sue leggi il compito di favorire una forte costituzione familiare, a badare piuttosto all'individuo che all'organismo, il quale fa centro ad un Capo ed ha funzioni proprie, e le conseguenze di una dissoluzione sociale non tarderanno a farsi manifeste.

Vediamo infatti quali massime predicarono i grandi apostoli del-

l'individualismo e dell'assoluta uguaglianza, e quali frutti raccolsero sul finire del secolo scorso in Francia (1).

« Noi assimiliamo il matrimonio ai contratti ordinari, essi dissero, noi lo rendiamo fragile e precario e simile il più possibile alla libera unione dei sessi: esso sarà sciolto dietro volontà delle due parti ed anche di una sola...; d'altra parte noi sopprimiamo l'autorità maritale perchè gli sposi sono uguali, e ciascuno di essi ha diritti uguali sopra i beni comuni e su quelli dell'altro:... noi aboliamo la patria potestà, poichè lo stabilire diritti per mezzo della forza equivale ad ingannare la natura: sorveglianza e protezione, ecco tutti i diritti dei genitori ». Or bene, questa parte del programma incluso nella Legge del 1° settembre 1792 ha prodotto i seguenti risultati. Nei 27 mesi che tennero dietro alla promulgazione di questa legge, a Parigi i Tribunali pronunciarono 5994 divorzi, e nell'anno VI repubblicano il numero dei divorzi superò quello dei matrimoni!... Il numero dei fanciulli abbandonati, che nel 1790 non eccedeva il 23 per cento, nell'anno X superava la cifra del sessanta per cento (2).

O non è forse questa una prova che, la funzione della famiglia si dissolve, quando viene artificialmente separata dall'organo centrale della vita interna della Nazione?

Neppure accennerò alle altre cause che possono concorrere a tale dissoluzione, e neanche ai rimedi proposti per infrenarla, ma piuttosto dobbiamo fermare la mente a riflettere che, esagerandosi le esigenze della vita economica, si può essere trascinati alla cessazione della proprietà privata, e che tal fatto può condurci ancora alla soppressione dello istituto familiare, costituitosi appunto in massima parte sulla successione ereditaria (3).

Ed è per questo riflesso appunto che, a parer mio, non solo si deve insistere per la conservazione del diritto ereditario domestico, quale oggi si trova regolato in quasi tutti gli Stati, ma debbasi accogliere pur anco l'istituto del *fedecommesso rurale*, siccome coefficiente di vita familiare, e quale energia non trascurabile nella rappresentanza degli interessi e degli *Ordini sociali*.

Senza dividere gli entusiasmi suscitati dall'adozione dell'*Homestead* americano, e altresì ammettendo che coll'esagerarne la bontà e l'ef-

(1) TAINÉ, *Origines de la France contemporaine*, III, p. 118.

(2) A. CELSO FERRARI, *La nazionalità e la vita sociale*. Palermo, Remo Sandron, editore, 1896, p. 209. — V. PEARSON, *National life and character*.

(3) LORIA, *Les bases économiques de la Constitution sociale*, p. 39 e seg.

ficacia, si finisce di renderlo antipatico, e riconoscendo anzi che non merita il nome di istituto democratico, perchè l'*Homestead* costituisce pur sempre una deroga non lieve ai principii di uguaglianza e di libertà, tuttavia nell'organizzazione sociale e politica, quale si va maturando in futuro, o essere travolti dall'una, piuttosto che dall'altra forma di collettivismo nel godimento del suolo, o accettare quei temperamenti che la prudenza consiglia.

Fra questi temperamenti l'*Homestead*, ridotto e corretto a tipo italiano, quale proprietà domestica, ad integramento della famiglia colonica, quale possesso inalienabile ed imprescrivibile, che impedisca la diserzione dai fondi rustici, non so perchè si debba rifiutare.

Sarà un ritorno al passato, sarà una evocazione di quel diritto e di quel costume romano, che esagerò la compattezza famigliare nei grandi attributi della patria potestà, che fissò ben pochi limiti alla libertà di testare e di istituire *fedecommissi*; ma quali sono gli istituti giuridici e sociali, che non ritornano, quando si manifestano i sintomi di quei mali o bisogni medesimi, da cui furono assalite le generazioni che ci hanno preceduto nella vita?!

Quando questo istituto, limitato ai fondi rustici, sia ridotto ad una residenza di famiglia di agricoltori che importi possesso, occupazione effettiva, esenzione da sequestro, diritto limitato di alienazione, il tutto conforme alla legge, perchè non accoglierlo quale coefficiente di vitalità nell'organismo famigliare? L'equità, che corregge tanta parte della vita giuridica, non introdusse forse in tutte le leggi positive odierne, disposizioni per cui i debitori, qualunque sia il loro titolo di debito, non possono essere espropriati dei beni che sono indispensabili alla vita, come gli utensili del lavoro e gli arnesi più indispensabili alla preparazione degli alimenti?! Appena basterà allargare questo concetto, e comprendere la necessità di popolare le campagne di famiglie, e non solo di erranti moltitudini di contadini, per concludere che l'*Homestead* o *masseria famigliare*, a titolo fedecommissario, è istituzione che merita di essere attuata in un sistema di organizzazione sociale e politica, in cui le funzioni della vita siano appunto affidate ad organi che impediscono la dissoluzione dello Stato a danno della Società stessa che, fuori dello Stato, può forse trovare correnti e fluttuazioni vitali, non difesa giuridica, non prospera e rigogliosa esistenza (1).

(1) G. SALVIOLI, *L'Homestead in America ed Europa*, nella *Riforma sociale*, vol. IV, p. 713. — S. CORNIL, *L'organizzazione professionale* (Rif. soc., vol. V).

Le famiglie fortemente e stabilmente ricostituite, le masserie domestiche, i Sindacati agrari, le Banche popolari di credito agricolo, le Società di mutuo soccorso, i Comitati o Leghe per la educazione ed istruzione negli asili e nelle scuole rurali, i Proviviri per risolvere i dissidi fra mano d'opera e capitale, e i Patronati per combattere l'emigrazione e l'oziosità, disseminati nelle campagne, col buon esempio dato dalle classi agiate di fermare maggiormente la loro residenza fra i campi, costituiscono altrettanti organi e funzioni vitali di cui lo Stato deve tener conto, adoperandosi che ogni gruppo di interessi abbia i propri rappresentanti.

E per questo non mi è argomento di inquietudine che moltiplichino in tutti i centri di popolazione, le Società mutue, le Leghe, le Federazioni, le Associazioni e gli aggruppamenti di interessi e di desideri; solo sarebbe desiderabile maggiore disciplina, pubblicità intera, e meno riluttanza a chiedere il riconoscimento della personalità giuridica da parte delle società particolari, che hanno patrimoni e diritti da curare e difendere (1).

E ancora lo Stato dovrebbe assecondare di continuo tutte le istituzioni, che mirassero alla rappresentanza e al maggior incremento della vita sociale, costituita dagli interessi della classe degli agricoltori, degli industriali e dei commercianti.

Ai Comizi agrari, che vissero fin qui di vita stentata, ed hanno quasi nessuna influenza nel designare i rappresentanti più adatti alla tutela dei loro interessi, dovrebbero sostituirsi le Camere di Agricoltura, quali sono delineate nel progetto presentato al Senato dall'onorevole Griffini nella Seduta del 18 maggio 1896.

Secondo il proponente gli attuali Comizi agrari continuerebbero a sussistere come associazioni libere, e non si potrebbe volere il

(1) Merita studio il fatto che delle quattro o cinque mila Società operaie di M. S. esistenti nell'Italia a tutto settembre 1888 (ultima statistica ufficiale del Ministero di Agric., Ind. e Comm.), solo 348 avevano domandato il riconoscimento giuridico a senso della Legge 15 aprile 1866. Degna di nota è pure la circostanza che nelle Provincie di Udine, Piacenza e Forlì neppure una Società di M. S. venne registrata: che il maggior contingente di Società riconosciute venne dato dalle Provincie di Reggio Calabria con 32, Roma con 29, Napoli 35, Lecce 23, Alessandria 30; mentre nelle Provincie di Ancona, Bergamo, Bologna, Catania, Cosenza, Ferrara, Firenze, Girgenti, Lucca, Messina, Modena, Parma, Pisa, Ravenna, Rovigo, Teramo, Trapani, Verona, Vicenza, il numero delle Società operaie con personalità giuridica oscilla dall'uno al tre. E per contro va sempre crescendo il numero di quelle non riconosciute.

contrario, ma, in ogni Capoluogo di Circondario del Regno si dovrebbe creare ed erigere a corpo morale, con personalità giuridica, una Camera di Agricoltura.

A queste Camere spetterebbe, come di ragione, la rappresentanza agraria, coll'istituto dei Proviviri, e potrebbero far conoscere la loro volontà legiferante ed i loro desideri, sotto forma di petizioni ai due rami del Parlamento, esercitando nel tempo stesso un sindacato sul modo con cui fossero eseguite le leggi ed i regolamenti riguardanti l'agricoltura, la caccia, la pesca e l'igiene rurale.

Considerate quali vere Assemblee consultive, dette Camere darebbero consigli, informazioni alle Autorità amministrative, quando fossero richiesti i pareri e i voti che però, per disposizione statutaria, dovrebbero sempre essere domandati ed ascoltati, tuttavolta che Parlamento e Governo imprendessero lo studio di un progetto di legge interessante cose agrarie.

Come istituto di Proviviri le Camere di Agricoltura dovrebbero, quando richieste, adoperarsi per la conciliazione delle controversie, che sorgessero fra proprietari aventi il pieno o soltanto l'utile dominio, e gli usufruttuari di terre o case rurali ed i loro fittabili, mezzadri, coloni, agenti, fattori o semplici lavoratori, stabili od avventizi; fra fittabili, mezzadri e coloni, ed i loro dipendenti pure, stabili od avventizi.

Dovrebbero ancora, al bisogno, suggerire patti colonici equi fra i locatori ed i conduttori di terreni e dell'opera agraria, fra i padroni, i mezzadri ed i coloni.

Inoltre, adite da una delle parti, dovrebbero decidere, nel limite della loro competenza per valore, le controversie che concernessero le mercedi e le compartecipazioni pattuite, i prezzi dei cottimi stipulati, le ore di lavoro convenute, l'inosservanza dei patti di lavorazione e le imperfezioni del lavoro, le indennità per l'abbandono del lavoro, per l'estemporaneo scioglimento del contratto o per la mancanza totale o parziale ad eseguirlo.

E siccome a queste Assemblee consultive, con poteri giurisdizionali, oltre la rappresentanza agraria si dovrebbe eziandio affidare l'apostolato dell'agricoltura, dovrebbero in modo permanente:

1° Adoperarsi per far conoscere ed adottare le migliori colture, le pratiche agrarie convenienti, i concimi chimici, gl'istrumenti rurali perfezionati, le industrie affini all'agricoltura, che possono essere utilmente introdotte nel Paese, come pure gli animali domestici, la cui introduzione e propagazione potrebbe giovare al-

l'agricoltura, all'igiene rurale e promuovere il miglior governo ed il miglioramento delle razze indigene;

2° Concorrere all'esecuzione di tutti i provvedimenti che fossero dati per incoraggiare e proteggere il progresso dell'agricoltura;

3° Promuovere esposizioni di prodotti agrari, di macchine e di strumenti rurali, determinando i premi da aggiudicarsi;

4° Segnalare le disposizioni necessarie perchè siano migliorate ed unificate le consuetudini in vigore fra gli esercenti l'industria agraria, perchè vengano osservate le leggi ed i regolamenti sulla polizia sanitaria degli animali domestici, per prevenire la propagazione delle epizoozie, ed in generale promuovere tutto quanto può giovare al progresso dell'agricoltura.

Tali ad un dipresso, sempre secondo il ricordato progetto, dovrebbero essere le varie attribuzioni di questi nuovi Istituti, che sulla foggia delle attuali Camere di Commercio, e delle istituende Camere di Industria, costituirebbero insieme con esse quasi un Parlamento, con tre rami distinti per la rappresentanza degli interessi agricoli, commerciali ed industriali.

E perciò i componenti di queste Camere dovrebbero essere eletti da tutti gli iscritti, in apposite liste elettorali, compilate a cura delle Giunte comunali del Circondario.

Dovrebbero avere diritto di iscrizione, e quindi facoltà di eleggere anche le donne, e per i minori verrebbero iscritti i loro rappresentanti, e per i Corpi morali, rispetto alle terre ed i caseggiati rurali da essi posseduti, i Capi od i Delegati permanenti delle relative Amministrazioni.

Ogni Camera, composta di un Presidente, nominato per Decreto Reale, su proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, dovrebbe constare di un numero non superiore a venti, non minore di dieci, sarebbe in diritto di esigere speciali diritti per ammende, per certificati, copie, visioni, ecc., e potrebbe aumentare il proprio patrimonio con sussidi, largizioni dello Stato, dei Comuni, delle Provincie, dei privati.

Se però tale istituzione, per la rappresentanza agraria, ed altra consimile per il commercio e l'industria, segnano un passo notevole nello sviluppo di un programma di rappresentanza degli *Ordini sociali*, non risponde ancora al mio ideale, posciacchè quando i voti delle Assemblee consultive non arrivano al Parlamento, che sotto forma di consiglio, non atto a rompere le falangi numeriche disciplinate, solo intorno ad un Capo o ad una *opinione*, senza il man-

dato apposito di difesa di un determinato gruppo di interessi, o meglio di un forte organismo avente sua base nella natura delle cose, e quindi puramente obbiettivo, spoglio di ogni influenza subbiettiva passionale, non si può avere piena fede che sia conseguita la rappresentanza organica della Nazione, che gli *Ordini sociali* siano soddisfatti, ed eliminati i maggiori eccitamenti alle commozioni e agli antagonismi tra Società e Stato.

Il pensier mio pertanto si spinge più innanzi. Sieno pure costituite queste Camere: queste speciali legislature con semplice voto consultivo e con attribuzioni giurisdizionali: ma quasi corpo elettorale, a primo grado, abbiano diritto di scegliere nel loro seno i rappresentanti all'Assemblea nazionale.

E ciò anche perchè prima d'ora lasciai intendere il mio avviso che le Università ed i Comitati per gli studii, che le Società operaie, le Diete comunali, che il ceto degli impiegati civili e dei professionisti dovessero pure avere la propria rappresentanza.

Potrà questo nuovo ordinamento politico sociale di rappresentanza racchiudere esso pure i suoi pericoli: ma se questo è il movimento odierno delle popolazioni in tutti i Consorzi civili, come volere urtare contro la corrente? Provvedere agli argini, alle opere di difesa sì, ma non affrontarla solo perchè tale urto può piacere e corrispondere agli istinti ed agli insegnamenti della democrazia. L'opporsi sarebbe un osare soverchio contro le leggi naturali.

Che dire ancora del continuo, perseverante aggrupparsi delle varie numerose categorie di impiegati civili, di tutte le pubbliche amministrazioni, in Società mutue con statuti in cui domina sempre il concetto della difesa giuridica degli interessi della classe?!

È inutile ma questa parola *classe* la si pronuncia, la si ripete, la si scrive con singolare compiacenza, e se nei Congressi di Milano nel 1894, e di Roma nel 1895, molte voci si alzarono per far tacere gli oratori, che accennavano alle possibili, eventuali lotte di classe, non uno osò domandare che la parola classe, oppure quella di ceto fosse cancellata dai Sodalizi fra gli impiegati. Anzi apparve sempre una singolare compiacenza in tutti nel riconoscere la lenta, ma inevitabile organizzazione del ceto degli impiegati civili, alleato al ceto dei professionisti: ma distinto dal ceto operaio e dal ceto dei mercanti e degli industriali.

E per verità, vi sono interessi nella classe degli impiegati, siffattamente distinti da quelli del ceto dei commercianti e degli operai, che se non è punto temibile una lotta fra questi diversi

Ordini di cittadini, neppure è sperabile che lo stesso mandatario possa rappresentare i loro diversi interessi.

Di qui la costituzione di speciali organi, investiti della funzione propria di ogni sodalizio, di curare la difesa di quei medesimi interessi, che determinarono l'associazione fra persone uguali, necessariamente attratte dagli stessi bisogni di rimanere insieme unite e cooperanti al medesimo scopo.

E se per i lavori della campagna, oltre le Società mutue e le Cooperative di consumo e i Sindacati e i Comizi agrari e le *Masserie famigliari* sono nate, oppure accennano a costituirsi, è troppo giusto che, per gli impiegati civili, altri lavoratori ancora indifesi, di fronte agli enti da cui dipendono, trovino in speciali organi ed istituiti, lo strumento della loro difesa.

Ricordo ancora, con quale compiacimento, al Congresso di Roma, furono accolte dai rappresentanti delle 46 Società italiane fra gli impiegati colà convenuti, le assennate conclusioni del cav. Zapelloni perchè sia tosto provveduto alla votazione di una legge sullo stato degli impiegati, e con quanto entusiasmo sia stato accettato il programma della Federazione delle Società fra gli impiegati civili del Regno (relatore Zendrini) e votato l'ordine del giorno Maglione-Ballerini, nel quale si accentuò il proposito di far concorrere il voto speciale degli impiegati, a mezzo dei loro sodalizi, nella formazione delle leggi, in cui si dovesse regolare il contratto di locazione di opere tra le pubbliche amministrazioni e i loro impiegati.

E per verità, si è intuito, dai rappresentanti del ceto lavoratore negli uffizii, il problema che oggi è pure agitato nel campo della scienza dell'amministrazione e del giure costituzionale: se cioè vi sia differenza tra pubblico funzionario ed impiegato, e se questa differenza tragga dalla natura del mandato o della locazione d'opere.

La quale distinzione non è indifferente al fine che si propongono gli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni, di vedere la loro posizione al sicuro dagli arbitrii, e dalle elastiche, cavillose interpretazioni di tutti quei rapporti che corrono fra di essi e il soggetto da cui dipendono.

Ed in verità, dal vieto ed assoluto concetto che tra lo Stato ed i suoi impiegati non corra nessun rapporto nè morale, nè giuridico, perchè un solo è il subbietto del diritto, ed i dipendenti da esso non sono altro che istrumenti suoi, alle idee più estreme che gli impiegati, quali locatori d'opere nello Stato, nel Comune e nella Provincia, altro non riconoscono che un privato tenuto alla legge

contrattuale, corrono opinioni mediane, che importa ben definire per arrivare ad una conclusione scientifica, e ad un precetto di vita giuridica, per una classe molto stimabile di lavoratori, per varie cause e vieti pregiudizi, non apprezzata in misura e in ragione dell'opera sua incessante e piena di continue esigenze.

Che dire infatti dell'opinione di coloro i quali, pur riconoscendo che esistono rapporti giuridici tra lo Stato e gli impiegati, opinano che questi non possono essere che rapporti di diritto pubblico?! Onde la conseguenza che nessun diritto spetti all'impiegato, ma un solo obbligo di subordinazione allo Stato! La quale dottrina parte dal supposto che lo Stato, nell'affidare un incarico ai cittadini, non agisce come privato, ma esercita un atto di imperio: dottrina quindi che non può essere accettata, a cuor leggero, da chi opina avere il diritto privato una vita propria, benchè congiunta colla vita del diritto pubblico, dal quale anzi sarebbe stato preceduto nelle prime comunanze degli uomini; e ciò perchè anzitutto preme la difesa giuridica del Corpo sociale, poi si provvede all'utilità dei singoli: concetto codesto ben inteso dal giureconsulto romano, quando disse: *Publicum jus est quod ad statum rei romanae spectat, privatum quod ad singularum utilitatem* (1).

E così dovrebbe essere vero che, le dipendenze degli impiegati verso lo Stato, possano costituire rapporti di diritto pubblico dal Corpo sociale verso gli impiegati medesimi: ma questi, in relazione collo Stato, non altrimenti si debbano considerare congiunti, che con vincoli di diritto privato: il che non è punto inconciliabile coi principii del diritto in generale, perchè uno stesso atto può ben generare speciali rapporti di subordinazione dei privati verso lo Stato (diritto pubblico) ed altri rapporti di uguaglianza tra Stato e privati (diritto privato).

Ora, se vi hanno atti quotidiani della vita giuridica, considerata in relazione con tutti i cittadini, atti che non cessano di essere di diritto privato, anche nel caso vi sia l'imperio dello Stato, come quando, per dare un esempio, corre l'obbligo di cedere le nostre proprietà allo scopo di compiere opera di pubblico interesse, o di limitare la nostra libertà nel disporre dei beni a causa di morte, argomentando alla stregua dei medesimi principii, debbono sorgere rapporti di diritto privato tra lo Stato e gli impiegati suoi, anche

(1) ULPIANO, L. 552, Dig. *De justit. et jur.*, I.

quando nell'azione e nel fine dello Stato, necessariamente si innestano e si intrecciano principii di diritto pubblico, nell'interesse del Corpo sociale o degli impiegati medesimi.

Le quali considerazioni premesse giustificano e spiegano le agitazioni sorte, da qualche tempo a questa parte, fra tutti gli impiegati dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni per la difesa dei loro interessi, che è pure la loro difesa giuridica, ora tentando la via dei tribunali, o, più sovente organizzandosi in Sodalizi permanenti, in Federazioni di resistenza contro le offese minacciate ai diritti acquisiti ed i frequenti attentati ai loro interessi in nome dell'imperio, o delle necessità dello Stato, o di un interesse maggiore, cui debbano immolarsi minori interessi.

Gli impiegati civili, educati e colti, non penseranno mai, giovasperarlo, a quelle coalizioni, e neppure a quei tentativi di sciopero, che farebbero troppo intendere non avere essi il giusto senso di quello che si chiama pubblico servizio: ma l'organizzarsi, l'associarsi, e il provvedere alla comune assistenza, al reciproco aiuto, a migliorare la loro condizione, è ragione del loro diritto, è necessità per il loro ceto, dappoichè tutti i ceti si riuniscono, si intendono, si disciplinano, discutono dei loro interessi e diritti; fondano Casse di previdenza per i vecchi, per gli ammalati, per onorare i defunti, sussidiare le famiglie degli orfani o rendere la vita dei lavoratori meno disagiata e più conciliabile con un lavoro diuturno ed esigente, e per alcuni non retribuito secondo giustizia.

Ora sono Medici riuniti a Congresso, che reclamano maggiori garanzie professionali, nel tempo stesso che sorgono Comitati di igiene pubblica: ora sono Avvocati, Notai, Procuratori convenuti in Roma, che additano ai legislatori norme più confacenti ai tempi, perchè l'amministrazione della giustizia meglio funzioni, in armonia colla difesa della loro ragione professionale. Ora sono gli artisti associati, ora gli industriali, ora gli agricoltori e i commercianti che reclamano protezione, difese e nuovi organi di legali rappresentanze: una tendenza universale di organizzazione sociale, che rileviamo, tanto più viva e più intensa, quanto più ci avviciniamo alle classi operaie, che devono riconoscere quanti buoni frutti hanno di già mietuto nel campo fecondo dell'associazione; benefici che saranno anche maggiori, quando alle disordinate agitazioni seguiranno le calme ed ordinate discussioni, che porgeranno materiali al legislatore per meglio riuscire nell'opera sua.

Pervenuti a questo punto, e convinti che il rapporto giuridico

tra lo Stato e l'impiegato sia puramente privato, la questione si riduce ad un quesito di diritto civile, che non manca di interesse. Intanto per me, vuoi che la convenzione tra lo Stato e l'impiegato sia, piuttosto contratto di locazione d'opere, che di mandato, vuoi che trattisi di contratto *sui generis*, all'assunto mio la conclusione non può essere che una sola, che cioè l'impiegato, se contrae obbligazioni verso lo Stato, acquista eziandio diritti, che nessun *imperio* può eliminare od offendere: che lo Stato non solo deve regolare la vita esteriore dei cittadini fra loro, ma esso deve proteggere anche la sfera giuridica dell'individuo contro l'Autorità superiore. Perchè sia poi dato allo Stato il modo di non dimenticare questa sua funzione giuridica, oltre il funzionamento di Tribunali per la giustizia amministrativa, è bene vi siano organi permanenti fra gli stessi impiegati, che ora promuovano o frenino la sua azione, e sempre invigilino, sindacando, al bisogno, gli atti suoi, che sieno contrari ai diritti e agli interessi dei suoi dipendenti.

Certo sarebbe una disamina molto seria codesta diretta a cercare le conseguenze di un negozio misto di diritto pubblico e privato, e vedere quando lo Stato trasmette la sua rappresentanza a suoi funzionari, e permanendo in esso il carattere giuridico di mandante, sia obbligato verso i terzi per il fatto dei suoi mandatarî: studio anche più ricco di questioni di quello attinente ai rapporti di locazione che corrono tra gli impiegati e lo Stato, considerato come privato: ma studio che richiederebbe un volume a parte in ordine alle guarentigie dei pubblici funzionari e alla loro responsabilità. Il che davvero esorbiterebbe di soverchio il tema propostomi di trovare un legittimo fondamento alla rappresentanza dei vari ceti sociali (1).

Però non mi sarà lecito passare sotto silenzio che, se la locazione d'opere basta in generale a darci i criteri, che regolano i rapporti patrimoniali tra il funzionario e lo Stato, non è poi sufficiente a guidarci per trovare i principii che governano quell'altro ordine di diritti, che si potrebbero chiamare *sociali*, e perchè involgono l'interesse di un'intera classe di cittadini e perchè la con-

(1) A. BONASI, *Della responsabilità penale e civile dei Ministri e degli altri Ufficiali pubblici*. Zanichelli, Bologna, 1874. — G. B. UGO, *Responsabilità dei pubblici funzionari*. — M. MINGHETTI, op. cit., *Sui Partiti politici*. — G. P. CHIRONI, *La colpa nel diritto civile odierno*, vol. I, cap. VII, pag. 354. Fr. Bocca, Torino, 1886. — MALGARINI, *Della libertà civile nelle Costituzioni moderne*.

dizione di pubblico funzionario costituisce, per chi la possiede, uno *status sociale*, come la condizione familiare o civile costituisce uno *status civile*: posizione giuridica codesta assai eccellente, perchè chi ne è investito dispone di un'azione reale, che si può intentare contro l'ente Amministrazione, astrazione fatta dalle persone dei Ministri o dei Capi amministrativi, che possono avere osteggiato il buon diritto e l'interesse degli impiegati.

Dobbiamo quindi non essere ingrati verso la Germania, che ha posto le basi e promosso lo svolgimento di un diritto proprio degli Ufficiali pubblici, e all'Inghilterra ancora, la quale, attuando un grande discentramento amministrativo, non solo rese più facile la disciplina giuridica dei rapporti tra locatori e assuntori di opere; ma nel governo dello Stato, ponendo accanto al Ministro ed ai suoi Segretari politici, un Sotto-Segretario permanente per l'amministrazione, consacrò il principio che la politica può avere le sue esigenze nel destino de' suoi dipendenti, ma che di fronte all'Ente amministrativo, assuntore dell'opera degli impiegati, questi hanno acquistato diritti che nessuno può impunemente violare (1).

Però gli impiegati, che costituiscono fra le classi dei lavoratori un ceto dirigente, d'assai persuasi dei sacrifici che tutti debbono fare per la conservazione, la grandezza e la prosperità dello Stato, certo non abuseranno mai del possesso di questi loro diritti.

Più che il voto isolato di pochi impiegati irrequieti, dominati da passioni sociali o da correnti politiche, deve essere udita la voce, il consiglio dei vari gruppi di lavoratori civili, che in seno alle Associazioni si intendono e si vanno disciplinando.

Il funzionamento e la rappresentanza dei gruppi, in seno a parecchie Società, già fece ottima prova, e la politica, quale divisa per parteggiare sotto l'uno o l'altro capo di Governo, venne bandita dalle Assemblee di quasi tutte le Associazioni fra impiegati civili. Essi vogliono, come al Congresso di Roma votarono unanimi fra le generali acclamazioni, essere uditi nella rappresentanza dei loro interessi, essere garantiti con una legge sullo stato degli impiegati, essere elevati nel concetto e nella stima generale: chè essi non sono satelliti dell'una o dell'altra costellazione politica; che non

(1) R. GNEIST, *L'amm. e il diritto civile inglese*, I, II, § 25, 6. — MANTELLINI, *Lo Stato e il Codice civile*, vol. I, p. 128. — MEUCCI, *Istit. di diritto amministrativo*. Torino, 1892, p. 170. — V. E. ORLANDO, *Princ. di diritto amministrativo*, n. 147. — ERNESTO MICELI, *Le guarentigie dei pubblici funzionari*. Catania, 1896.

soro parassiti, ma lavoratori; che la piaga della burocrazia non è opera loro; che, nell'imprendere la pacifica difesa dei loro interessi, non fanno altro che usare del medesimo diritto, riconosciuto a tutti i ceti sociali; che se i vari organismi viventi nello Stato mirano a conseguire una rappresentanza propria, è legittima la loro aspirazione di avere proprii rappresentanti.

Del resto, gli impiegati appena hanno da ricordare le virili ed eloquenti parole pronunziate in Roma li 25 settembre 1895 dal Presidente della loro Federazione, on. Scipione Ronchetti, nella seduta inaugurale del secondo Congresso: « Noi intraprendiamo i nostri lavori per i nostri diritti e per la Patria nostra, qui in questa Roma che moderò la vita e lo sviluppo del diritto con leggi e sanzioni gelose: qui dove l'animo nostro non può a meno di esultare, pensando che per la prima volta l'intera classe degli impiegati si asside a discutere de' suoi doveri con rispettosa, ma libera parola, insieme ai Capi dello Stato ». Così favellò, applaudito, l'attuale Sotto-Segretario di Stato alla Grazia e Giustizia; non accarezzò, colla sola voce del diritto, l'amor proprio degli impiegati, ma loro additò la responsabilità dei doveri, sapendo che essi ben posseggono la virtù di udire il vero e di praticare il buono. E in tale linguaggio, elevato e libero, ebbe compagno l'on. Ferraris Maggiorino, allora Ministro delle Poste e Telegrafi. Egli, che sapevasi alla direzione suprema della falange più numerosa di lavoratori indefessi, dall'umile fattorino al Capo d'ufficio laureato, mise in luce lo spirito di fratellanza e di solidarietà, da cui furono sempre animati tutti i suoi impiegati: solidarietà, dignità e spirito di corpo, cui non esitò di attribuire gran merito dell'incivilimento conseguito in questo quarto di secolo, perchè ove queste virtù procedono congiunte e concordi, col sentimento del dovere e del sacrificio, acquista la Nazione garanzia di ordine e di libertà, mentre gli impiegati, senza mancare ai loro doveri verso lo Stato, tutelano i diritti e gli interessi della loro poderosa falange.

Parole codeste che rispondono al vero, che non riflettono il solito frasario per adulare la classe lavoratrice: ma che intanto lasciano intendere come sia necessario alimentare lo spirito di corpo, non lasciar cadere alcuna occasione per cimentare la solidarietà fra i lavoratori del medesimo ceto, e, sulle buone tradizioni di un passato onesto, fondare le basi di associazioni, che, non solo ad intervalli, ma costantemente cooperino coi loro consigli, discussioni e voti, a servire la Patria, e a designare nel tempo stesso i bisogni

della classe, perchè lo Stato in tanto si consolida e prospera, in quanto son nudriti e animati gli organismi di cui si compone (1).

Ma non vorrei che il mio antico amore per la classe degli impiegati mi facesse velo al giudizio, e potesse lasciar credere che io vagheggi uno Stato burocratico. Sono ben lontano da tale ipotesi: che, anzi, dalle poche idee giuridiche dianzi manifestate, mi pare trapeli abbastanza chiaro il concetto, che gli impiegati non debbano confondersi collo Stato, ma costituire invece un organismo a sè, pur consacrando tutte le loro energie migliori al più spedito e corretto funzionamento degli organi governativi. E sarebbe ancora a desiderarsi che il loro numero fosse di molto ridotto negli uffizi dove abbondano, e ciò mediante un sistema razionale di sano discentramento, e la lenta trasformazione in cariche onorifiche di uffizi che oggi sono ancora retribuiti in danaro. Che se amo la classe degli impiegati, veri pionieri del vivere civile, apostoli modesti, ma sicuri, di fratellanza fra le varie regioni d'Italia, mi turba e mi contrista l'incubo della burocrazia, e il pensiero che, solo per viste politiche, si possa aumentare la falange degli spostati, vassalli oggi, servi domani, in uno Stato burocratico, poco dissimile dallo Stato feudale, di infelice memoria.

Gli impiegati, come ogni altro ceto di lavoratori, sono indispensabili alla vita della Società e dello Stato: che se quest'ultimo pur dovesse cadere, con esso non perirebbe la classe degli amministratori grandi e piccoli, disseminati in ogni punto della rete sociale, scossa, intricata, rotta, forse, anche in più luoghi, e ciò per la rovina delle funzioni politiche, ma sempre abbastanza compatta per sopravvivere, e tentare una nuova riorganizzazione ed un nuovo funzionamento di poteri per la difesa del diritto.

Il che ci conduce pure a riflettere che lo Stato non deve mai lasciare intendere, fatto pur troppo avvenuto su larga scala, negli ultimi tempi, nel Nord-America, che tenga ai suoi stipendi legioni di impiegati, per vivere e per difendersi, ad esso occorrendo numerose legioni di funzionari, come abbisogna di una potente organizzazione militare; errore codesto che, provocando forte e costante aggravio d'imposte, spingerebbe le altre classi sociali contro il ceto degli impiegati civili.

(1) *Atti del secondo Congresso Nazionale degli impiegati civili* tenutosi a Roma nei giorni 25, 26, 27, 28 settembre 1895. — Tip. Nazionale di G. Bertero.

Ma ciò non deve per nessuna ragione accadere. Le classi lavoratrici, dai primi funzionari dello Stato, ai più modesti operai delle officine e delle campagne, si debbono sempre amare con uguale convincimento di essere non inutili alla Società: a tutti i ceti dell'umana famiglia, in continua lotta per l'esistenza, e che non possono vincere l'istinto di combattere qualcuno, un solo combattimento è permesso, ed è quello contro gli accidiosi e i parassiti.

E così, eziandio per distruggere il pregiudizio, ancora radicato nella mente di parecchi, che gli impiegati sieno parassiti, quasi d'accordo collo Stato nel tenere le varie classi sociali, a mezzo di imposte e di precetti, aggiogate all'imperio delle loro esigenze continue, persisto nella maturata convinzione, sia dovere degli impiegati di tutte le pubbliche amministrazioni di organizzarsi, disciplinarsi in ceti indipendenti, con Sodalizii, Leghe, Federazioni, Sindacati, Congressi, con organi permanenti della loro vita sociale, indipendente dalla vita dello Stato (1).

Per le stesse ragioni che gli operai del secolo nostro dimostrarono avere compreso che lo Stato non ha obblighi di procurare loro occupazioni, e, peggio, i giuochi del circo e l'obolo che abbrutisce le moltitudini, gli impiegati, del pari, associandosi e provvedendo al loro avvenire, con istituti di previdenza, ed elevandosi nel sentimento della responsabilità personale, cooperino a quella educazione

(1) E. MOSCA, nell'opera citata di scienza politica, fa una diligente comparazione tra Stato feudale e Stato burocratico. Però, pure dividendo parecchie delle mie idee, non parmi riesca alla conclusione di organizzare il ceto degli impiegati con proprii rappresentanti. Nè si tema che il riconoscimento della personalità giuridica, accordato anche per Decreto reale, alle Società di mutua assistenza e fratellanza fra gli impiegati civili, possa richiamare in essere le odiate Corporazioni privilegiate di un tempo, e creare un antagonismo tra lo Stato e i suoi impiegati. Che gli Statuti di queste Società sieno noti a tutti, che la loro vita si svolga sotto il sindacato della pubblicità, che i magistrati sieno severi nel conoscere e giudicare dei loro atti, regolamenti e funzioni quando possano recare offesa al diritto di qualcuno; che non abbiano neppure per essi favore i responsi della giurisprudenza, i quali vorrebbero pareggiare in tutto e per tutto la eccezionale posizione giuridica e sociale degli impiegati con quella degli operai: ma non sia negato agli impiegati, in massima, solo perchè al servizio dello Stato, quanto viene consentito agli altri ceti sociali.

Certo lo Stato non è perfettamente uguale all'individuo; e di ciò deve essere ben convinto il ceto degli impiegati, i quali senza confondersi con esso, a difesa dei loro interessi, debbono però farlo amare e rispettare, non solo perchè necessario, ma ancora quale simbolo delle più alte idealità.

civile, che imprime nell'animo di un popolo quella forza, quella serietà, quella potenza che sfidano ogni vicenda politica, e rende quasi indifferente l' avere una forma di Governo piuttosto che un'altra, purchè non sia trascurata la rappresentanza dei grandi e dei piccoli interessi sociali.

E, per vero, chi si fermi con qualche attenzione, non solo sugli esempi e sopra i ragionamenti dei dotti, ma si faccia ancora addentro alla vita e ai conversari delle molte Società operaie più ragguardevoli per il valore ed il numero dei loro membri, non tarderà a riconoscere che il divieto imposto dai loro statuti di occuparsi di politica le rende d' assai tolleranti, sia verso le varie forme di Governo, sia al succedersi dei vari Partiti al potere. Però di un fatto si danno molto pensiero: che sempre trovino effettiva rappresentanza le loro idee in seno al Parlamento, nei Congressi, nelle Federazioni.

Che se la vita rappresentativa venisse meno nelle Assemblee politiche, certo non morrebbe in seno alle Associazioni operaie, le quali, quanto più si fanno numerose, sentono maggiormente il bisogno di nominare loro speciali delegati ai loro Congressi, alle loro grandi Assemblee generali.

Se poi, per avventura, impallidisse nel cielo degli operai quell'astro della politica alta e serena, che è quanto dire il buon genio della Patria, assiso fra i confini dello Stato, allora il ceto dirigente degli impiegati farebbe buon uso dello spirito corporativo, richiamando tutti alla conservazione dell'anima nazionale.

Ma, per fortuna, un profondo buon senso, quello che G. B. Vico disse: *Nume tutelare del genere umano*, guida ed inspira le odierne Società operaie, le fratellanze artigiane del secolo nostro; e, come, — esclamò pieno di indicibile compiacimento l'Orlando, nell'opera sua più volte ricordata — le vecchie Corporazioni contribuirono gloriosamente alla restaurazione della civiltà e della democrazia in Europa, così le nuove, secondo la mia fede irrefutabile, concilieranno lo Stato coll'individuo, la libertà con tutte le correnti che, in nome del bene di tutti e di ciascuno, finirebbero di ricondurci nel caos, ove non permanesse la vita corporativa con organi e funzioni bene sperimentate e sicure (1).

(1) V. E. ORLANDO, *Delle Fratellanze artigiane in Italia*. Firenze, Ed. Pellas, 1884, pag. 61.

RAPPRESENTANZA POLITICA

Intorno al concetto di rappresentanza, alla sua essenza ed ai suoi limiti, le varie interpretazioni, le grandi incertezze e le interminabili questioni, di tanto si intrecciano e si affinano, con sottili ragionamenti e con critica poderosa, che bene spesso, per quanto riflette il diritto pubblico almeno, ci può assalire lo sconforto di non trovare soddisfacente conclusione, e di dovere quasi forzatamente concludere col Rousseau, che la volontà non si rappresenta, e che solo legittimo e possibile è quel Governo in cui la Sovranità viene esercitata direttamente dai cittadini.

E in vero nella rappresentanza politica quale figura di mandato si estrinseca? quali sono i poteri del mandatario: quali quelli del mandante? È un mandato revocabile: e se non lo è, in quale rapporto si trovano gli elettori rappresentati cogli eletti rappresentanti? E vi può essere rappresentanza politica senza volontà espressa o tacita di coloro che fanno parte dello Stato. E questa volontà, una volta estrinsecata nel voto, cesserà di esistere, e una volontà nuova dovrà sorgere: quella del rappresentante che elimini per così dire quella del rappresentato, e avvenga quanto già ebbe a notare il Boncompagni, che il mandatario, fatto legislatore, imponga la sua volontà al mandante sotto forma di legge, che lo obblighi in modo diverso da quello che era nell'animo suo? E così l'imperio ricada pur sempre in una casta, in una oligarchia di pochi eletti, che ponga vincoli alle azioni di tutti senza essere infrenata dai rapporti di obbligazioni crescenti dal mandato; e senza che neppure, in nessun caso, debba una ratifica dei mandanti sanzionare gli atti dei mandatari. Questi brevi accenni ai quesiti atti-

nenti alla rappresentanza politica, studiata coi criteri del diritto privato, ci porgono subito chiara idea delle gravi difficoltà della tesi, intorno alla quale sociologi e uomini politici, consacrano il loro ingegno per avere una rappresentanza in cui viva l'anima della Nazione (1).

Dai sociologi non pochi ostacoli sono vinti quando concludono che la facoltà di votare, più che un diritto, è una forza sociale, che non deve essere quindi trascurata dalla Società; che per conseguenza il voto deve essere obbligatorio, che ogni rapporto di mandato esula completamente; che l'atto del votare è una semplice funzione: che tale funzione vuolsi considerare oggettivamente quale manifestazione di un bisogno o di un interesse: e che una volta compiuta la funzione non dipenda dalla volontà dell'elettore di intralciarne l'attività e la finalità sua: e per ultimo che questa funzione debba spettare ad organismi, o a persone, in quanto rappresentano gruppi di interessi, e non semplici opinioni.

La quale conclusione condurrebbe ad accogliere il medesimo postulato della scuola democratica pura, se non in quanto al modo d'intendere la natura del voto, certo nell'ammettere l'universalità del suffragio, o perchè tutti vi hanno diritto, o perchè è interesse di ciascuno e di tutto il corpo sociale che ogni energia sia diretta all'anima dello Stato, che ogni funzione venga posta in movimento per dare calore e vita alla Società!...

Il che premesso, accetto il suffragio universale come fondamento e ragione di tutto l'edifizio rappresentativo, insistendo però per un suffragio organizzato, con freni, correttivi, con organi di compensazione e di eliminazione, con epuratori, con volanti e valvole di sicurezza, che assicurino la vita e il cammino alla macchina sociale, senza pericoli di scoppi e di sguidi.

O altrimenti, per usare un linguaggio meno tecnico, mi accosto al suffragio universale, non nel concetto che esso solo basti a formare la *psiche* del corpo sociale, a creare quella volontà collettiva di continuo imperante senza riguardi alle leggi naturali, e all'ambiente sociale; non quale principio *politico* di Governo, che possa condurre alla sovranità popolare e alla trasmissione nel popolo di quel diritto divino, che fu tanto rimproverato ai Re consacrati dal Signore; trasmissione che può condannare indefinitamente tutti i *superiori* ad una dipendenza arbitraria della moltitudine dei loro *in-*

(1) F. PERSICO, *Le rappresentanze politiche e amministrative*. Napoli, Ed. R. Marghieri, 1885.

feriori: ma lo accetto unicamente e condizionatamente quale *franchigia elettorale*, per usare la frase di Spencer, salvo poi non a contare, ma a pesare il voto degli elettori!

Che se al suffragio universale si volesse attribuire un valore puramente *negativo*, mi accosterei eziandio, non senza esitanza, all'opinione del Comte, il quale acutamente avvertì come allora possa significare il diritto del popolo a sbarazzarsi violentemente di un Ordine sociale divenuto oppressivo (1).

E in verità, se gettiamo per un momento lo sguardo sulla storia delle vicende politiche della Francia dal 1879 ai giorni nostri, rileviamo facilmente come il suffragio universale, o quello che fu detto *diritto plebiscitario*, abbia servito piuttosto a condannare un regime intollerabile che a creare il diritto sovrano dei Napoleonidi.

Dai quali riflessi sono altresì condotto ad accettare l'opinione dello Stuart Mill, il quale, senza voler derivare il suffragio universale dal dogma metafisico della sovranità popolare, e fare di esso lo strumento per conseguirla, ammise che detto suffragio potrebbe avere la sua ragione positiva *su di una dottrina, che facesse capo a tale istituzione, solo come un mezzo atto a giungere a fini importanti sotto le condizioni, e colle limitazioni che questi stessi fini impongono*. Opinione affatto rispondente al pensiero mio, già dianzi manifestato, e non punto contraddicente colle teorie dello Spencer, il quale tuttochè abbia rilevate la organica incapacità scientifica e le imperfezioni tecniche delle Assemblee legislative, pure, dopo di avere riconosciuta legittima la partecipazione di tutti i cittadini al Governo, limitatamente però al contributo che essi offrono alla vita politica, affermò che la *franchigia elettorale* non deve venire intesa quale essenza di un Governo, ma soltanto come un mezzo qualunque per giungere alla *formazione* di un dato Governo (2).

Epperò hanno ancora ragione il De Greef ed il Ferrari, quando affermano che il suffragio è soltanto un mezzo, che si offre agli individui, che compongono una Nazione, per esprimere quella coscienza del bene sociale che in essa è diffusa, affinchè possa da questa rappresentazione di bisogni organici collettivi derivare una azione pronta ed efficace. Nelle organizzazioni sociali inferiori non

(1) A. COMTE, *Traité de philosophie positive*, tom. IV, p. 55, 79. — FOUILLÉE, *Science sociale*, p. 115: *Le suffrage universel*.

(2) H. SPENCER, *Justice*, cap. XXII: *Il sistema rappresentativo e la riforma elettorale*. — BURDEAU, *Introd. agli Essais de politique de H. Spencer*.

v'è che la semplice *opinione pubblica* disorganizzata, quasi incosciente e facile alle grandi sorprese, che possa imprimere il carattere di un bisogno sociale all'azione della sovranità; nelle organizzazioni superiori, invece, la sovranità non si ispira all'eco delle moltitudini, ma solo agli organi specialmente differenziati, allo scopo di rendersi continuamente interpreti di quella coscienza nazionale, cui partecipano tutti coloro che sono dotati di un conveniente adattamento sociale. Donde conseguirebbe che il suffragio non debba considerarsi quale un diritto, innato quasi, che altro non presupponga se non la stessa esistenza dell'uomo e la sua convivenza con altri, ma una facoltà che presuppone una certa educazione sociale, e che deve essere attribuita quindi agli individui, non come ad esseri distinti e disorganizzati, ma solo in quanto essi fanno parte di una data funzione sociale: il che in altri termini, a parer mio, non è già la rappresentanza del numero degli individui, che si dovrebbe cercare di ottenere col mezzo del suffragio, ma quella degli interessi, affidati in precedenza alla difesa degli *Ordini*, che sono gli organi fondamentali della vita della Società (1).

Ove poi il suffragio universale inorganico fosse abbandonato a se medesimo, senza passare attraverso al crogiuolo di istituzioni ordinate ad epurarlo e a disciplinarlo, mediante organi speciali, a ciò il voto di ciascun elettore sia diretto alla difesa di una determinata categoria di interessi, non dirò che esso possa condurci all'anarchia, siccome affermò ultimamente Carlo Benoist, ma, oltre che non sarebbe più possibile sottrarci alla corruzione più svergognata, la vita di tutto il corpo sociale verrebbe in gran parte affidata al capriccio delle combinazioni numeriche. Alle quali combinazioni, in gran parte determinate dalla influenza di Comitati fuori del Parlamento, e dalle ibride coalizioni in seno alle Camere legislative, penso siano assai probabilmente dovuti i ritardi, le esitanze, le incertezze, e ancora le opposizioni a votare quelle leggi, che più specialmente mirano alla difesa degli interessi sociali.

Ma in qual modo organizzare il suffragio universale, promuovere il funzionamento, e di tanto estenderlo, che la vita di tutta la Nazione in ogni suo momento e nei vari organi di cui risulta, anche i più piccoli, funzioni, e sè medesima impersoni ed estrinsechi nella sua rappresentanza?

(1) DE GREEF, *Le régime représentatif*. Bruxelles, 1895. — CELSO FERRARI, op. cit., p. 316. — DE LAVELEYE, op. cit., tom. II, pag. 49.

Tale è il problema, tali le difficoltà che, oltre il Benoist, hanno in molti affrontate, sperando, taluno fra essi, di conciliare nel campo della politica, coll'aiuto della scienza, socialisti e democratici, perchè gli uni e gli altri combattono in cerca dell'ideale; costante obbiettivo della scienza codesto, non essendo la stessa verità scientifica assoluta che una grande idealità, fonte, calore, movimento, ragione della vita della Società e degli individui. E forse non ha torto il De Greef quando afferma che la forza del socialismo consiste appunto nel suo ideale di organizzazione, di ordine, come la forza del liberalismo, nel passato, è stato il suo ideale di progresso e di libertà, soggiungendo che l'ideale socialista e l'ideale liberale non sono incompatibili, che anzi possono unirsi e confondersi, specie in politica, col riconnettersi ambedue alla rappresentanza degli interessi, sistema di conciliazione, naturalmente indicato per la libertà individuale e pel diritto sociale: sistema destinato a porre finalmente un termine alle sterili lotte dei Partiti che, nel regime parlamentare, rappresentano quel che in filosofia rappresenta la vaga e nebulosa metafisica, cioè la caricatura e la maschera della realtà (1).

Occorre dunque fotografare la Società in tutte quelle sue sembianze e profili, che si contengono nello Stato, e fare in modo che di essa sia rappresentata la *psiche*, e tutti gli elementi della sua vita materiale. Anche le stesse eresie e le opinioni più disparate dovrebbero trovare un patrono nelle Assemblee legislative, opinioni tanto più rispettabili, quanto più trovano la loro base e ragion d'essere nella difesa di un qualche interesse sociale.

Ma questa fotografia della Nazione una, in tutte le sue varietà armoniche, non è possibile, ove non si ponga in giusta luce ogni sua parte, nessuna esclusa, che abbia una speciale funzione nel dare espressione e vita alla Nazione stessa.

Per riuscire, il Benoist, che non trascura mai la vita psicologica dello Stato, e scrive che a formare la sua *psiche* occorre dirigere la *psiche* di ogni cittadino ad elevate idealità, e a trasformare nella coscienza di ognuno il sentimento del dovere, per cui sia lieve a suo tempo il sacrificio di qualche interesse, consiglia

(1) CHARLES BENOIST, *De l'organisation du suffrage universel* (*Revue des Deux Mondes*, 1^{er} juillet 1895). — DE GREEF, *Regime parlamentare, regime rappresentativo*. Palermo, Ed. Sandron, 1886, p. 71.

alcuni espedienti che egli ritiene pur sempre compatibili coll'attuale forma di reggimento politico, a tipo parlamentare.

Questi speciali espedienti sarebbero: la *Scuola*, la *Stampa*, le *Associazioni libere* e l'*auto-educazione*.

E quando egli accenna alla Scuola non si limita a domandare l'istruzione primaria, con due nozioni di aritmetica e di geografia: egli vuole una Scuola per il cittadino, che dovrà a suo tempo prender parte alla vita pubblica: nel che ha perfettamente ragione. E poichè questa è appunto l'opinione che da qualche lustro vado manifestando, dirò tutto il pensier mio su questo delicato argomento dell'istruzione primaria in Italia; istruzione che prepara il cittadino ad amare lo Stato, che, dopo tutto, è la Patria, la più alta idealità dell'uomo libero e civile, senza perciò combattere la vita materiale dei sensi, quella spirituale degli affetti e delle credenze, che lo spingono a cercare il suo benessere fisico e morale nelle varie forme dell'umano consorzio.

Con tali premesse si direbbe che la conclusione dovrebbe essere una sola, che cioè allo Stato esclusivamente abbiassi a confidare la suprema direzione dell'istruzione elementare.

Ed invero, si potrebbe ancora soggiungere che se necessita preparare e formare questa *psiche* dello Stato, la grande anima nazionale, col concorso delle idee educate di tutti i cittadini, allo Stato soltanto si deve attribuire questa delicata funzione. Eppure non è tale la mia conclusione perchè non risponde al mio convincimento. Si concepisce l'idea di Stato dopo che è nata quella di Società; e questa si presenta allo spirito umano, e anche più ai suoi sensi, quale Provvidenza che porge aiuto ai bisogni della vita, mentre lo Stato viene dopo a reclamare imperiosamente la sua parte, più sotto forma di sacrificio che quale premio o corrispettivo per la difesa di un diritto.

Lo Stato adunque, che si fa inanzi sulla soglia della società domestica per dire: affidatemi i vostri figli, che io penserò ad educarli e ad istruirli, mi pare uno Stato che compia un atto quasi di tirannia, non propizio al culto di quell'amore e di quella libertà, su cui è fondata la speranza di un pieno accordo tra lo Stato e gli Istituti sociali. Lo Stato pensi alla fondazione di una Scuola primaria complementare, alla vera Scuola che formi il cittadino, dove l'educazione intellettuale proceda parallela con quella fisica; Scuola sui banchi della quale scorra il *vade-mecum*, la guida del futuro elettore politico, del giurato, del conciliatore, del consigliere; ma

per lo Stato non deve esservi l'obbligo, e neppure il diritto, di formare l'uomo, di educarne il cuore e di monopolizzare l'istruzione primaria, a tipo uniforme, pesante, monotono, cogli stessi metodi per il giovinetto fantasioso delle Province Meridionali e per il freddo alpigiano delle Valli di Cuneo e di Aosta; e peggio ancora con programmi, con metodi quasi uniformi, così per le classi maschili che per le femminili.

In ordine all'istruzione primaria, il mio ideale mira alla formazione di Comitati di privati cittadini, come nell'Inghilterra e nel Nord-America; di organismi scolastici che rappresentino i loro proprii interessi e che aspirino di far udire una voce, non confusa con quella di altri, nelle Assemblee centrali: una voce che riproduca la coscienza, il voto, il desiderio di tutto un mondo sinora non ascoltato: quello femminile. La funzione scolastica, al pari della funzione estetica, dal punto di vista sociale, ha necessariamente diritto ad una rappresentanza nell'Assemblea politica: funzione fin qui troppo subordinata alle esigenze dello Stato, e quindi non sempre rispondente ai fini della vita sociale.

Che dire poi della funzione scientifica di fronte al bisogno, che è vano disconoscere, di trasformare i Parlamenti in Assemblee che rappresentino, non vaghe opinioni ed emozioni individuali, ma tutti i veri interessi della Società, al di cui riconoscimento e controllo dovrà appunto provvedere, in modo costante ed efficace, una speciale delegazione della funzione scientifica?! (1).

Nessun dubbio pertanto che il lavoro per una organizzazione del suffragio universale, specie dal lato intrinseco e subbiiettivo, debba cominciare nella Scuola colla formazione del cittadino, e poscia continuare in quella auto-educazione che Guglielmo Chenning pose a fondamento del vivere civile, e che Stuart-Mill cotanto elogiò, persuaso che ogni individuo, studiando sè medesimo, secondo il precetto socratico, e riconosciute le naturali disuguaglianze, avrebbe accettata la disciplina di ordinate gerarchie. E inoltre, che ogni cittadino, cercando di eliminare le maggiori distanze che separano gli uni dagli altri uomini, colla legge della perfettibilità e attraverso l'educazione, si sarebbe convinto della

(1) C. FERRARI: « L'ideale dei sociologi è appunto questo, che la scienza porgendo la misura dei veri interessi, giovi alla soluzione della questione politica ». — Veggasi l'op. cit.: *Sulla nazionalità*.

necessità di avere dei capi, dei principii, degli interessi, in nome dei quali combattere, facendo sacrificio volontario delle opinioni e delle passioni individuali!

Nulla di meglio delle gerarchie per educare l'uomo, fino dalla nascita, al convincimento che non si vive solo per noi medesimi, e che vi sono interessi collettivi, che vi ha un qualche cosa di comune, e più alto a cui fare sacrificio da parte di noi medesimi.

Che se la famiglia, prima gerarchia inevitabile, non esistesse per natura, gli uomini dovrebbero crearne una artificiale, tanto in questo primo organismo sociale si prepara e si agevola la soluzione del problema attinente alle incessanti evoluzioni dei diritti e degli obblighi fra società e cittadini. Ed in vero, la famiglia è elemento costitutivo, così della statica come della dinamica sociale: mentre essa procede dalla natura subisce le influenze del tempo e dell'ambiente, e si riflette sul moto costante e progressivo della vita dei popoli. E così mutino pure i modi d'intendere e di ordinare la gerarchia domestica, essa rappresenterà in modo costante un'unità collettiva, un centro contro il quale si romperanno sempre gli aculei dell'arbitrio e dell'egoismo. Intorno ad essa, astro luminoso e perfetto, si aggireranno le varie costellazioni, soggette a trasformazioni continue, che avranno nome di gente, di clientela, di gerarchia feudale, finchè due altri organismi non destinati a morire nè a trasformarsi, il Comune e lo Stato, costituiranno colla famiglia le tre grandi unità tipiche, entro le quali l'umana schiatta pare destinata a trovare il suo riposo, il raccoglimento e la forza necessaria nel cammino della civiltà (1).

E pertanto non è per eccessivo sentimentalismo che io penso doversi nella famiglia creare la prima scuola della vita: e che la educazione e l'istruzione collettiva debba essere ordinata da un Consorzio di famiglie, da un Comitato di uomini e di donne che abbia una *psiche* propria, diversa da quella che può animare una Comunità amministrativa, in un determinato momento della vita sociale, in cui varie correnti individualistiche possono dare alla scuola una fisionomia e un indirizzo diverso da quello che la famiglia reclama.

Ed è ancora per queste considerazioni che vorrei perdurasse lo insegnamento in seno alle varie Società di muto soccorso: Assc-

(1) HEGEL, *Filosofia del diritto*, pag. 180 e seg. — SUMNER-MAINE, *La coutume primitive*, cap. VIII. — LIPPERT, *Die Geschichte der Familie*. Stuggard.

ciazioni che, secondo il pensiero del Benoist, dovrebbero appunto concorrere alla organizzazione del suffragio universale. Concetto fecondo perchè quando alla luce meridiana della pubblicità, al Sindacato della stampa tutte le Associazioni, oltrechè alla mutua assistenza e difesa, daranno opera al mutuo insegnamento e alla educazione alla vita pubblica per vagliare, nel seno delle loro assemblee, il valore dei futuri patroni dei loro interessi materiali e morali all'Assemblea centrale della Nazione, cesseranno moltissimi dei mali presenti, che giustificano le accuse che si fanno al suffragio universale inorganico: quella soprattutto di essere una grande menzogna convenzionale perchè la volontà del maggior numero in un dato momento della vita sociale non è quasi mai la volontà vera, permanente della Nazione.

Ma oltre gli accennati espedienti per organizzare il suffragio, altri parecchi se ne consigliarono, che il Benoist non disse rimedi, ma solo palliativi, quantunque riconosca che ingegnosi sieno parecchi fra essi, specie i procedimenti indicati per disciplinare l'esercizio del diritto di voto con speranza alle minoranze di ottenere in seno ai Parlamenti, rappresentanza propria.

Quando Montesquieu, Machiavelli e Cesare Balbo elogiarono il suffragio universale, intesero certamente di riferirsi al suffragio organizzato, e a quelle rappresentanze che accomunano i voti, attribuendo a ciascuno un diverso valore: il che, mentre salva l'egualianza, non reca offesa alla cultura. Ed anche più esplicito fu Vincenzo Gioberti nel *Rinnovamento*, quando scrisse di vedere, nel popolo tutto, grande tenacità di propositi, nel conservare gli ordini costituiti quando esso prendeva parte alla vita pubblica, ad ordinare ed armonizzare le gare reciproche, intronettendo negli affari le varie classi dei cittadini in ragione della loro capacità (1).

E così pure il Mommsen ed il Mispoulet, per tacere di altri, quando non possono nascondere la loro ammirazione per il sistema elettorale di Roma, che avrebbe pure divinato il segreto di un ottimo regime rappresentativo, avvertono però subito che l'antica Comunità latina e romana non era unità di partito, che cioè, se il Corpo elettorale era uno, diverso era il modo di votare delle

(1) V. GIOBERTI, *Rinnovamento, ecc.*, p. 222. — C. BALBO, *Della Monarchia rappresentativa*, lib. II, IV, p. 270. — Il Balbo, a difesa del suffragio universale, nota che se la plebe non sa fare gli affari dello Stato, nè gli stessi suoi, sa però eleggere bene chi li faccia. — MONTESQUIEU, *Esprit des lois*.

varie classi: diversità che punto non fu di ostacolo alla creazione di un *jus suffragi*, il quale, non ostante le sue restrizioni, riconosceva però virtualmente in tutti i cittadini il diritto di prendere parte alla vita pubblica (1). Diritto di suffragio che, specie dopo la riforma Serviana, mentre era esteso a tutti gli uomini liberi, non rendeva uguali i loro voti, tanto che si potrebbe ben dire che nei Comizi centuriali il voto era collettivo, e quindi essenzialmente conservatore, e diretto a fermarsi sopra un punto già accettato da un gruppo di votanti. Era dunque un suffragio larghissimo alla base, ma già organizzato, e solo acconsentito alla folia più tardi, alle Colonie, ai Municipii: concessione che probabilmente non fu l'ultima cagione della caduta di Roma, divenuta oligarchica alla sommità, e demagogica alla base, perchè ivi cessavano le funzioni organiche dei Comizi, delle Magistrature e dei Collegi.

Non reca quindi meraviglia se anche dopo successive immigrazioni di molti popoli stranieri all'Italia, che portano seco tanto vivo lo spirito della propria personalità individuale, e lo fanno in parte trionfare nel diritto privato, succeda nel diritto pubblico un movimento in senso opposto; un aggruppamento d'interessi, una organizzazione feudale che, secondo il pensiero di Vico, costituirebbe appunto un *ricorso* del patronato e della clientela di Roma antica, e, secondo l'opinione di Hegel, rappresenterebbe una necessaria evoluzione dell'individualismo (2).

Sono i Signori feudali più vicini al Principe, che da principio si organizzano per resistere all'imperio della Corona, o per assecondarla, secondo i casi. Sono i piccoli Vassalli che, per acquistare influenza, si pongono alla testa di un'aggregazione civile e politica, ampliata colle clientele e colle adozioni, resa più sicura dalle istituzioni fidecommissarie e dal maggior culto al regime domestico, che raccoglie, in larga misura, nel suo seno, come già la famiglia romana, beni, coloni e servi.

Si comprende pertanto come, nelle Assemblee politiche, la Società si presenti organizzata negli Ordini, i quali potenzialmente e in modo permanente rappresentano tutti, perchè la voce di tutti è udita, tuttochè il voto sia collettivo, non individuale.

(1) J. B. MISPOULET, *Les institutions politiques des Romains*. Paris, A. Durand, 1882, tom. I, p. 21 e seg. — T. MOMMSEN, *Römische Geschichte*, lib. I, cap. X. — L. PALMA, *Il potere elettorale*, p. 122.

(2) G. B. VICO, *Scienza nuova*, libro V. — HEGEL, *Filosofia del diritto*.

Di questi aggruppamenti tennero conto i fondatori della Costituzione inglese, che pure scostandosi dal concetto assoluto della rappresentanza degli Ordini, siccome l'intesero di poi la Francia ed altre Nazioni, cercarono tuttavia di fare, in principio almeno, prevalere gli interessi collettivi agli individuali.

E per verità, Enrico III, nel 1254, chiede un voto collettivo, non personale, ai gruppi dei Vassalli minori delle Contee; e al Parlamento del 1264 sono chiamati non solo i Vassalli e i Cavalieri delegati delle Contee, ma ancora i Delegati dei Comuni urbani e due rappresentanti della borghesia di alcuni borghi importanti e di un certo numero di città (1).

E così pure quando più tardi (13 novembre 1295) è convocato un grande Parlamento a Westminster, al quale sono chiamati i rappresentanti del Clero, dei Conti e dei Baroni, non sono dimenticati i Cavalieri delle Contee e i Borghesi delle città e dei borghi maggiori, finchè nello Statuto del Parlamento di York, del 1322, è consacrato, in modo solenne e permanente, il principio della rappresentanza di tutti i Comuni del Regno (2).

E a questo punto della storia parlamentare della Gran Bretagna, il Prins, che pure non cela le sue simpatie per la causa democratica e per il suffragio universale, si fa questa opportuna domanda. Il Parlamento inglese dal XIV al XVIII secolo, che rappresenta *Ordini* e gruppi di interessi, ebbe maggiore o minore energia delle nostre Assemblee di individui, di partiti, di opinioni? E dalla storia egli fa rispondere che è uno spettacolo grandioso quello che accadde nella seduta del 30 settembre 1399 all'Assemblea di Westminster, quando, alla presenza dei tre *Ordini* e del popolo, l'Arcivescovo Arudenl pronuncia la legalità della deposizione del Re Riccardo II.

E spettacolo non meno istruttivo è quello che ci offrono i Delegati delle Contee e delle Città, i quali diventano i rappresentanti naturali delle aspirazioni popolari, mentre i Baroni si pongono fra i conservatori della tradizione di Governo: onde segue che in una Camera, quella dei Lordi, si raccolga la classe superiore: e all'altra Camera, quella dei Comuni, siano mandate le altre classi della borghesia, non esclusa quella dei Cavalieri, cioè la piccola nobiltà di campagna, che, avendo comuni gli interessi colla

(1) STUBBS, *Constitutional History*, II, p. 242.

(2) GUIZOT, *Histoire des origines du Gouvernement représentatif*, II, p. 255.

classe lavoratrice, trasfonde, grado grado, nel Parlamento molta parte della vita nazionale.

Al che, se ancora si aggiunge il fatto del grande sviluppo dato a tutte le autonomie locali, a mezzo del suffragio accordato a tutti i cittadini, riconosciuti quali giudici migliori sul modo di provvedere ai loro interessi collettivi, facilmente si comprende la forza, la vitalità sempre spiegate dalla Costituzione inglese, non ostante la sua evoluzione verso un tipo, in cui oggi le lotte si fanno a base di opinioni e di partiti, e non di interessi collettivi.

Del resto, una riforma nell'ordinamento elettorale inglese doveva imporsi per necessità, quando si pensi che, mutate le condizioni della vita reale in Inghilterra, e conservato tuttavia l'antico sistema delle Delegazioni locali, potè accadere che nel 1790, soli trenta Borghi, con 375 elettori, nominassero sessanta Deputati, mentre la città di Westminster, con 240,800 abitanti, non avesse che due soli Deputati.

Ma se le riforme del 1832 e del 1867 ebbero per primo risultato di aumentare la cifra dei votanti, e fu un bene di far passare il potere elettorale, dai nobili e più ricchi, alla classe media, e non fu un male di consolidare il *potere del Gabinetto*, trasformando, come affermò Gladstone, l'antica *potenza regia* in semplice *influenza*, le riforme del 1884-85, per dirla col Palma, costituiscono l'ordinamento elettorale, ed uguale per capi, del *Demos*. Si è il *Demos*, alla fin fine, che elegge; sono sempre i suoi voti che bisogna numerare, sia in un Collegio più largo, sia in uno più ristretto. E la maggioranza di questi milioni avrà nello Stato un potere effettivo, che i vecchi Comuni d'Inghilterra, salvo in alcuni anni di tempesta rivoluzionaria, non sognavano neppure (1). Fin qui l'illustre Autore degli *Studi sulle Costituzioni moderne*: ma sarà un bene o un male? Ecco l'arduo problema! Per me, non esito a far conoscere le mie apprensioni, perchè mi spaventa tutto quello che il Taine ha scritto sull'onnipotenza delle maggioranze parlamentari: mi impensieriscono le impressioni raccolte dal Tocqueville sui progressi del *Demos* nel Nord-America: e soprattutto mi per-

(1) L. PALMA, *La virtù politica nei popoli (Rassegna di scienze politiche e sociali)*, Firenze, 15 settembre 1885). — LO STESSO, *Studi sulle Costituzioni moderne*. Torino, Unione Tip., 1892, p. 362 e seg. — A. BRUNIALTI, vol. VI, parte I, della *Biblioteca di scienze politiche*. Torino, Unione Tip., 1892. — Si consulti la dotta prefazione di questo autore intitolata: *La legge nello Stato moderno*.

suado che solo il suffragio universale organizzato può essere freno e rimedio ai germi pericolosi che racchiude in sè medesimo.

E lo stesso Palma, benchè riconosca che il *Demos* ha mostrato finora di serbare la virtù politica che valse a creare la grandezza della Gran Bretagna, tuttavia non può sottrarre alla profonda sua meditazione la gravità del problema, che si infutura per questo *imperio* del *Demos*, che, secondo la frase di Beaconsfield, si fa innanzi minaccioso in nome della *libertà!*

L'Inghilterra, che nelle lotte pacifiche e nell'avvicinarsi dei due partiti storici, *Wighs* e *Tories*, alla direzione del Governo ha sempre trovato il contemperamento del progresso collo spirito di conservazione, è ben sicura oggi che il Partito conservatore potrà riprendere la sua azione ed influire sulle sorti dello Stato? Mi pare sia lecito il poterne dubitare.

Se si dovesse rimanere alle prime impressioni, parrebbe che la estensione del suffragio dovuto alla riforma del 1884-85 abbia giovato, più che altro, al Partito conservatore, tanto che Gladstone, capo dei liberali, dovette quasi subito cedere il potere a Salisbury, suo avversario: ed anche oggi il Governo è affidato ai conservatori. Se non che, portando l'esame ben addentro alla vita parlamentare inglese, si fa manifesto il volere supremo dell'elemento democratico, che paralizza sempre più la stessa influenza della *Corona*, che accentra tutta la sovranità nella Camera elettiva, bene spesso agitata da subitanei, inconsiderati impulsi di Partiti non più disciplinati, uno in faccia all'altro, secondo un ideale ben definito, ma piuttosto per combattere o sostenere una legge con viste subbiettive, pur di far trionfare una opinione, una volontà del momento?! Pericolo grave codesto, che fece dire al Sumner-Maine che la sovranità del Parlamento oggi è ben diversa, che l'Inghilterra non è più un Governo contemperato e che il potere sovrano è di fatto nella Camera dei Comuni, organo del *Demos* (1).

Che dire poi degli eccessi della tirannia del *Demos* nella Francia, alla quale avrebbe dovuto bastare il trionfo della sua Rivoluzione per dare fine ad uno stato di cose veramente insopportabile?! Ma essa non fu paga di avere soppresso tutti i privilegi, che dividevano classe da classe, il che rendeva inevitabile il loro antagonismo: di avere tolto al clero la sterminata quantità de' suoi beni

(1) SUMNER-MAINE, *Popular Governement*, saggio IV, 1886.

immobili, facendo del parroco un funzionario dello Stato; di avere dichiarato i diritti dell'uomo e del cittadino, dando opera alla loro attuazione; volle camminare più presto delle leggi naturali, e così anche dopo un secolo di prove e riprove, oggi ancora affannosamente domanda sia corretta e modificata la sua Costituzione politica.

Se, dopo avere poste le basi di un nuovo regime, l'opera sua si fosse diretta ad organizzare il suffragio universale e a favorire un razionale discentramento, assecondando la vita dei minori organismi che sorgono nello Stato, non sarebbe permanente in Francia il timore di un moto rivoluzionario improvviso; nè le sorti di questo popolo grande e generoso potrebbero essere tutte in balia alle mosse tumultuose di qualche Partito politico della sua Capitale.

Queste apprensioni per moti convulsi dovuti a moltitudini amorfe, ma numerose e trascinate da pochi audaci a volere ciò che non può essere la volontà nè il bisogno delle varie classi sociali, spiegano appunto come in Francia, più che altrove, sorgano dotti e statisti a reclamare come supremo rimedio la organizzazione del suffragio, posciacchè è impossibile oggi limitarlo a pochi, e fare un passo indietro in questa materia, ma importi invece disciplinarlo, infrenarlo attraverso ad istituzioni ed organi speciali.

Gli stessi compilatori delle prime Costituzioni della Francia dimostrarono diffidenza verso il suffragio universale assoluto e diretto, e quando furono chiamati a votare nel *terzo Stato* tutti i Francesi non appartenenti alla nobiltà e al clero, si prescrisse che avessero l'età di anni 25 e che fossero iscritti sui ruoli delle contribuzioni dirette, statuendo ancora che votassero a due gradi. E così il suffragio a doppio grado, come freno o palliativo ai mali temuti, continuò a funzionare, più o meno imperfettamente a base censitaria, fino al ritorno di un Napoleone al Governo della Francia, che realizza definitivamente il suffragio universale, a primo grado, a favore di tutti i cittadini francesi, e che i Repubblicani odierni non pensano certo di abolire.

Eppure al suffragio universale inorganico e diretto sarebbe ancora preferibile il sistema di votazione a doppio grado, non solo per esperienza fatta presso alcuni Stati e per autorità di grandi intelletti (1); ma perchè la ragione ci conduce a scoprire in esso

(1) TOCQUEVILLE, op. cit., tom. I, p. 242. — FAUSTIN HÉLIE, *Les Constitutions de la France*. Paris, 1880, p. 10 e seg. — PALMA, *Il Potere elettorale negli Stati liberi*. Milano, 1869, p. 120.

i correttivi ad una numerica e metafisica universalità di voto, e perchè, a parer mio, un corpo di elettori intermediari deve cooperare necessariamente ad un principio di attuazione della rappresentanza degli interessi collettivi e degli *Ordini sociali*.

Benchè il nostro Palma non divida l'entusiasmo del Tocqueville per la elezione a doppio grado, non essendo persuaso della bontà dell'argomento fatto valere per spiegare l'enorme differenza in fatto di altezza intellettuale e morale che si fa manifesta tra il Senato e la Camera dei rappresentanti negli Stati Uniti, questa eletta a suffragio universale, quello coll'elezione a doppio grado, tuttavia oso contrapporre, così al Palma che al Benoist, severissimo verso quello che egli chiama *ipocrisia* del voto graduato, che avvertendo di togliere il carattere essenzialmente personale nella scelta dei mandatari di fiducia, mediante aggruppamenti di elettori aventi il medesimo interesse, questo freno, non semplice palliativo al suffragio universale, non è meritevole di tutta l'ironia del brillante pubblicista francese (1). Ed invero, se prima di giungere alla designazione definitiva dei rappresentanti della Nazione si deve fare quasi un processo di selezione, un giudizio di comparazione, uno studio del valore dei vari candidati, perchè trascurare una diligente *vagliatura* che separi elettori da elettori, per modo che ad un corpo più intelligente e più scelto sia affidato il giudizio sul merito dei candidati?! Non mi sono ignote le acute osservazioni contrarie del Constant, del Guizot, di Tommaso Hare, di Cesare Balbo e del Conte di Cavour, e ancora ho presente al pensiero il dilemma del Palma che scrisse: « o gli elettori hanno capacità di giudicare del merito altrui, e allora perchè non dar loro l'elezione diretta? o non hanno questa idoneità, e perchè dar loro l'elezione degli elettori secondi? ».

Se non che tale ragionamento, come del resto ogni proposizione troppo sintetica e a tinta dogmatica, lascia pur sempre aperta la via ai dubbii e alle confutazioni. E in verità altro è giudicare del criterio e dell'attitudine di alcuni elettori, a fare buona scelta dei rappresentanti al Parlamento, altro è conoscere della capacità e del valore dei Deputati a studiare le leggi, a sindacare l'opera del Governo e a fare una buona politica. L'Italia, che fu sempre non poco esitante nello accordare il suffragio molto esteso, e volle garanzie

(1) C. BENOIST, *De l'organisation, etc.* (*Revue des Deux Mondes*, 15 août 1895).

di censo e di capacità in quelli che dovessero designare i loro legislatori, non esitò punto nel riconoscere in tutti i cittadini la coscienza a fare ottima votazione plebiscitaria per affermare l'unità della Patria colla Monarchia sabauda.

Egli è che la capacità, i criteri, i giudizi variano secondo che diversi sono i fini a cui mirano le votazioni. E così la gran massa degli elettori di primo grado si muoverà con criteri morali e farà una prima scelta di elettori mediani onesti: ma siccome l'onestà non basta a fare ottimi legislatori, così in secondo grado il corpo elettorale sarà guidato, nella sua scelta, da considerazioni di capacità e di attitudine in coloro che dovrà nominare, in ciò assecondato dall'opera di speciali Comitati.

Ma forse è appunto questo argomento che più di ogni altro può far sorridere il Benoist, troppo diffidente dell'onestà del corpo elettorale e fatto edotto dall'esperienza che i Comitati elettorali, a base inorganica, messi insieme, all'occasione, con elementi eterogenei, e non punto sani, sono fomite di immoralità, ed occasione a sciupio di virtù e di caratteri preesistenti.

E sono precisamente questi Comitati di politicanti, che me pure rendono esitante nel sostenere, così le elezioni graduate come quelle a collegi plurinominali, dove l'opera deleteria dei Comitati si è dimostrata tanto perniciososa da desiderare, in Italia almeno, il ritorno al collegio uninominale, dopo un decennio appena di prova.

Ma se invece di Comitati di uomini dominati da simpatie politiche, da speranze di onori, e, peggio, guidati dall'idea di indebite ingerenze, o dalla avidità di lucri eventuali, si avessero unità collettive organiche, come le Associazioni operaie disciplinate in personalità giuridiche, i Comitati scolastici, le Università, le Camere di agricoltura, industria e commercio e simili, e ancora le Diete comunali, e i vari Ordini che in sè raccogliessero gruppi speciali di interessi, e ceti di determinate persone educate alla vita politica, istruite in modo permanente nelle scuole condotte in seno delle medesime Associazioni, perchè allora la graduazione, e pur anco la valutazione dei voti, non potrebbe dare tutto quel bene che la mente *a priori* ci fa indovinare, eliminando in gran parte le cause del male che la storia ne rappresenta?!

L'infelice esperimento che la Francia ha potuto fare del suffragio graduato dal 1791 al 1814, tanto che, dopo quindici anni di voto censitario ristretto, dal 1815 al 1830, richiamato in vita il suffragio universale, non volle più attuare la graduazione che in modo assai

limitato, applicata oggi al solo Senato, in modo imperfetto, se adunque giustifica il severo giudizio del Benoist in proposito, non condanna però inesorabilmente il sistema, che buoni frutti ha dato, e può ancora darne, presso popoli più facili ad essere disciplinati avanti alle urne elettorali.

L'accusa che si fa al sistema di votazione graduata, di peccare di empirismo, è certo giustificabile, specie se non vi ha aggruppamento di interessi, disciplina nelle votazioni, educazione nel prepararle, onestà in coloro che sono investiti, dall'universalità dei cittadini, della grande fiducia di fare le scelte migliori. Ma, dopo tutto, non è prudente abbandonare risolutamente, ed in modo assoluto, sifatto modo di votazione, e penso sia stato buon consiglio quello, dell'on. Badeni in Austria, di adattarlo alle votazioni della classe universale degli elettori, ordinando però in modo che nei Comuni di oltre mille elettori le elezioni dei mediatori o procuratori si facciano in più locali, e che vengano proporzionalmente ripartiti questi elettori mediani secondo il numero degli elettori di primo grado, e ciò appunto per disciplinare il corpo elettorale, ed assicurare le migliori scelte.

Altra *combinazione*, per usare le parole del Benoist, per infrenare il suffragio universale, sarebbe quella di accordare due, tre, ed anche maggior numero di voti ad alcuni elettori, reputati meglio interessati e più capaci nella scelta dei rappresentanti. Il che, però, siccome varrebbe quanto lo affermare che vi ha ineguaglianza di attitudini e di valore negli uomini, si comprende come non possa piacere al lodato pubblicista francese, il quale non può dimenticarsi mai di essere figlio di quel gran popolo, che ha sacrificato al principio assoluto di uguaglianza anche le più antiche e più gloriose memorie, e le sue istituzioni più radicate.

Pur non disconoscendo il vero, contenuto nelle teorie di Darwin e di Spencer, che conducono a riconoscere la naturale ineguaglianza degli uomini, il Benoist, che ammette ancora la disuguaglianza sociale, non si acquieta però al concetto dell'ineguaglianza politica, che, secondo il suo avviso, offenderebbe eziandio il principio della uguaglianza giuridica.

Per l'uomo di Stato, osserva egli, il fatto *naturale*, l'ineguaglianza perdono efficacia fra cinquant'anni di fronte al fatto *legale* artificiale: l'*eguaglianza*. La teoria dell'ineguaglianza è tutta piena di difficoltà mentre l'uguaglianza è affatto piana, liscia e non esige punto dei lunghi calcoli. Il voto plurimo si riduce sostanzialmente

ad un suffragio progressivo: e allora, in qual modo regolare questa valutazione graduale dei voti? Se già presentò non poche difficoltà il modo di valutarne i caratteri fisiologici, come riuscire a determinare i gradi dell'intelletto o a misurare le diverse capacità? È risaputo che i diplomi riescono raramente a dare un concetto esatto del valore intellettuale delle persone. Dunque nulla di più arbitrario, di graduare l'importanza dei voti: nulla di più pericoloso! E così ragionando il Benoist conchiude per il rigetto del voto plurimo, anche se dovesse applicarsi solo in ragione del censo e della proprietà, perchè, a parer suo, oltre che il censo molte volte è a base ipocrita, nulla riesce di più odioso in un Governo democratico che fondare spietatamente sulle ineguaglianze delle fortune la misura dei diritti!.....

E neppure l'arguto pubblicista si acquieta al pacifico e soddisfacente esperimento che ne fa il Belgio, perchè l'adozione del voto plurimo non fu consigliata, a suo avviso, dall'idea di dare una base organica alla rappresentanza nazionale, ma per vedute puramente politiche, cioè per aumentare il numero degli elettori nelle fila dei due Partiti, ugualmente forti, che si contendono da tempo la suprema direzione dei Poteri nello Stato.

Però, senza contraddire siffatta opinione, non trovo fondato tutto il male che ei dice del voto plurimo, specie allora quando, oltrechè, o alla sola istruzione o al solo censo degli elettori per graduarne i voti, si considera la loro posizione sociale, che risulta da un vario concorso di circostanze dovute, non solo al possesso di beni materiali e alla capacità intellettuale, ma ancora alle funzioni sociali disimpegnate dalle varie classi di elettori: il che deve necessariamente influire sul manifestarsi dei loro voti a cui si affida la rappresentanza di interessi diversi, in varia misura.

La mia conclusione, pertanto, su questo punto del voto plurimo, non muta per nulla da quella che alcuni anni prima d'ora feci manifesta, che cioè debba e possa anche accogliersi in un sistema di rappresentanza dei ceti sociali; almeno fino a quando sia trovato il più corretto funzionamento dei minori organi rappresentativi, i quali mandino all'Assemblea centrale i loro speciali rappresentanti, in proporzione pari all'importanza degli organi medesimi. Conclusione alla quale fui spinto da un ragionamento molto semplice del nostro Romagnosi, il quale non subì il fascino dei principii assoluti di uguaglianza proclamati dalla Rivoluzione francese, ma coraggiosamente proclamò che la vera uguaglianza giu

ridica, conforme a ragione e a giustizia, è quella che insegna doversi trattare in modo disuguale gli esseri disuguali!

Sarà una legge fatale questa delle ineguaglianze. La Natura stessa impotente a trovare, per altre vie, una legge d'armonia universale avrà condannata l'Umanità a combattere perchè solo nella lotta e nel moto riposa la vita: ma gli uomini non possono aver fede di deviare il corso di questa legge eterna: e neppure riesce a convincermi il Worms colle sue massime e precetti di igiene sociale dirette a combattere le deviazioni della Natura, e piuttosto mi avvicino a Paul De Liliensfeld che, nella recente sua opera di patologia sociale, giustifica questa legge di Natura, non ritenendo che uno dei mali sociali sia la ineguaglianza delle fortune (1).

Se non che, le difficoltà sono molte, siccome avvertì il Benoist, per riuscire a ben valutare questa disuguaglianza. Come infatti regolare la progressione dei voti, non essendovi dubbio che questo voto plurimo sia una specie di suffragio progressivo? Quando dovrebbe cominciare la progressione e quando arrestarsi?

Infiniti e vari sono i criteri, diverse le cause che possono essere di coefficiente al valore. Si è tanto diversi per varie cause fisiologiche, intellettuali, morali, sociali, politiche!... Un uomo forte, sano, resistente alla fatica, nel fiore degli anni, capace di sacrifici, ha una volontà più sicura, un voto più libero, una fede più intensa che un uomo ammalato, ipocondriaco, e di età troppo matura; tanto che vi furono popoli che dai vecchi accolsero il consiglio, non più il voto. La misura del censo, tanto odiata dalle scuole moderne, e che il nostro Rosmini pose esclusivamente a fondamento di una Costituzione secondo giustizia, costituisce pure una grande presunzione di capacità e di cultura: il che solo dovrebbe bastare per renderlo meno odioso. E per verità gli uomini ricchi non possono vivere isolati, e sottrarsi alla conoscenza delle varie combinazioni politiche e sociali che li rendono meglio atti alle funzioni della vita pubblica. Inoltre, l'uomo agiato si lascia meno facilmente indurre in errore dalle promesse: egli è quasi sempre uomo pratico, conservatore e diffidente verso tutto ciò che può far velo alla ragione, e accarezzare la fantasia.

(1) DARWIN, op. cit. — SPENCER, op. cit. — RÉNÉ WORMS, *Organisme et société*. Paris, V. Giard et Brière, 1896, pag. 368. — PAUL DE LILIENSFELD, *La pathologie sociale*. Paris, V. Giard et Brière, 1896, pag. 96. — G. VACHER DE LAPOUGE, *Les sélections sociales*. Thorn et fils, Paris, 1896, p. 38.

Lo stesso potremmo dire degli uomini più istruiti, di più forte intelletto, di fronte ad elettori di scarsa cultura. E quando si volesse pure tener calcolo delle diverse condizioni sociali e politiche, è fuori dubbio che un elettore, padre di famiglia, ha maggiore importanza sociale che un celibe, e che uomini i quali già presero parte alla vita politica in qualità di elettori o di eletti, che nella Giuria, nei Consigli del Comune e della Provincia già diedero prova delle loro attitudini e capacità, presentano un maggior valore di altri che, per la prima volta, troppo giovani o in età molto avanzata, sono chiamati alla funzione elettorale.

Laonde non deve punto recare meraviglia se il voto plurimo, che poco tempo addietro sembrava condannato a non uscire dal campo delle pure speculazioni dottrinali, per le molte ed incontrastabili difficoltà inerenti alla sua applicazione, abbia trovato favorevole accoglienza nel Belgio e nell'Austria.

Secondo la Legge belga del 4 settembre 1893 un voto è attribuito a tutti i cittadini che abbiano compiuti gli anni 25 e che sieno domiciliati da oltre un anno nel medesimo Comune, negandosi così il voto a coloro cui la vita errante non lascia presumere abbiano interessi precisi da difendere. Un altro voto, che si può dire supplementare, è accordato in ragione di ciascuna delle seguenti circostanze: 1^a avere compiuto gli anni 35, essere ammogliato o vedovo con prole legittima e pagare un'imposta di lire cinque sui fabbricati destinati all'abitazione oltre l'imposta personale; 2^a avere compiuti gli anni 25 ed essere proprietari, sia di immobili di un valore per lo meno di lire duemila, sia di una rendita dello Stato o di un libretto della Cassa di risparmio di lire 100 di rendita, con avvertenza che la iscrizione di questi titoli di rendita debbano appartenere al titolare almeno da due anni, imputandosi però a favore del marito la rendita della moglie, al padre quella dei figli.

Due voti supplementari sono accordati, tanto a coloro che sono possessori di un diploma d'insegnamento superiore, o di un certificato di frequenza di un corso completo medio di grado superiore, quanto a coloro che adempiono, o hanno adempiuta una funzione pubblica, o che occupano od hanno una professione privata che implichi l'evidente presunzione che il titolare posseda almeno la conoscenza dell'insegnamento medio del grado superiore. In ogni caso però nessuno potrà cumulare più di tre voti.

L'esperimento di questa legge è ancora breve: lo Stato a cui venne applicato non è fra i più estesi, mentre possiede una edu-

cazione politica molto avanzata e rassicurante, e quindi un giudizio sulla bontà sua ancora non può essere dato a base di esperienza. Tuttavia è ben giusto riconoscere che accordandosi dal Belgio i due voti supplementari ai più capaci, ed un secondo voto ai maggiori censiti ed ai padri di famiglia, non può a meno di ricevere maggior forza e coesione l'organismo politico dello Stato, meglio avvinto a due fonti permanenti di vita: *la famiglia e il possesso*.

Nè il Belgio è solo in questa via del voto plurimo. Nel Portogallo, nella Bolivia la capacità elettorale è riconosciuta maggiore nei capi di famiglia che non fra i celibi, e già alla Camera francese venne udita senza spirito di intolleranza la proposta di dare due voti agli elettori coniugati; proposta codesta ultimamente caldeggiata da spiriti imparziali ed accolta con speciale favore da coloro che, grandemente impensieriti della diminuzione dei matrimoni e della popolazione in Francia, vorrebbero anche per questo mezzo apportarvi qualche rimedio (1).

Ma soprattutto degna di ricordo è la proposta di riforma elettorale testè accolta dalla Camera austriaca, non ostante l'opposizione incontrata, specialmente fra i socialisti.

È noto come il conte Badeni, primo Ministro in Austria, nella seduta del 15 febbraio 1896 abbia presentato alla Camera dei Deputati il suo schema di riforma, che costituirebbe quasi un punto di transazione, un compromesso tra il suffragio universale eguale e diretto, il voto plurimo e la rappresentanza di classi.

Più fortunato del Ministro Taaffe, che nell'ottobre 1893, dopo tre sole sedute e violenti discussioni, vide il suo progetto di riforma sepolto e dimenticato, il conte Badeni ha potuto assistere ad una votazione con grande maggioranza favorevole alle sue viste. E la ragione si deve in gran parte attribuire al fatto, che senza turbare l'ordinamento delle quattro classi di elettori già esistenti, conservando ad esse il diritto di voto, di cui già si trovano in possesso, aggiunse una quinta Curia con suffragio universale: classe di elettori in cui, oltre i nuovi cittadini chiamati per la prima volta all'esercizio del diritto elettorale, si comprenderebbero pure gli elettori delle altre quattro Classi o Curie.

Per siffatta guisa, collegandosi il nuovo al vecchio sistema, si tende appunto a creare un freno alle tendenze troppo democratiche

(1) R. DE LA GRASSERIE, *Suffrage universel organique* (Revue internationale de sociologie, avril 1896).

della quinta Curia di elettori, in cui il principio del suffragio universale subbiettivamente considerato, riceve intera la sua applicazione perchè ogni cittadino, anche il più modesto operaio, esclusi i domestici, ha diritto di votare, e solo vi ha una limitazione sul numero dei rappresentanti da eleggersi, essendo assegnati a questa Curia solo 72 Deputati.

Però questo numero di 72 non deve essere a scapito degli altri 353 deputati nominati dalle altre Curie, che vengono così ad acquistare un diritto di voto addizionale: onde si potrebbe dire che colla riforma Badeni tutti i maggiori d'età dispongono di un voto, che deve avere la più alta espressione del concetto di Patria, del pensiero nazionale, un voto essenzialmente politico, che a concepirlo e a manifestarlo debba bastare essere cittadini austriaci e sapersi uniti da un comune volere per la grandezza e la difesa dello Stato. Ma siccome in esso pur vivono e chiedono difesa speciali interessi, così ogni singola Curia di elettori debba disporre d'un voto proprio per designare i rappresentanti della classe dei possessori delle grandi proprietà fondiari, quelli delle Camere di Commercio e di Industria, delle Città, dei Comuni rurali.

Questa riforma elettorale che ha per me tante seduzioni, perchè forse meglio d'ogni altra ci può avviare grado grado alla organizzazione del suffragio universale, se trovò favore alla Camera austriaca, non appaga appieno le classi popolari e perchè fu ordinata condizionatamente la elezione a doppio grado nella quinta Curia, e perchè il numero degli eletti a suffragio universale di 72 appare esiguo di fronte al numero di 353 nominati dalle altre Curie, e perchè neppure in questa classe la elezione si compie da tutti in primo grado, essendo il suffragio diretto accordato solo ai Collegi forniti esclusivamente di Città.

Ma più di tutti indignati sono i socialisti e i democratici i quali accusano il Badeni di avere presentata una caricatura del suffragio universale, conservando i privilegi della borghesia. Sostengono che la prima classe dei possessori di grandi fondi disporrà sempre di 85 deputati in maggioranza sopra i 72 dell'ultima classe. La quale indignazione si spiega quando si pensi che i radicali non vogliono udire la grande verità che il popolo non è la somma numerica della popolazione, ma la somma del tutto organico della Società, e che d'altra parte i socialisti si ribellano al concetto che lo Stato, per suo conto ed a' suoi fini, possa desiderare una rappresentanza degli interessi, già prima reclamata dalla Società.

Eppure io penso che il Badeni riuscirà a far accettare dalle diverse popolazioni dell'Impero austriaco le sue riforme elettorali, quale un avviamento alla pacificazione degli spiriti irrequieti ed ondegianti fra il culto dello Stato e quello della Società, e forse anche come un *monito* alle altre Nazioni d'Europa troppo invaglite del regime rappresentativo, che esso deve subire una parziale trasformazione con ritorno a' suoi principii, imponendo oggi le forti e persistenti esigenze *sociali e costituzionali* — sono le precise parole del coraggioso Ministro austriaco — chè si faccia larga parte alla rappresentanza degli interessi e delle classi a cui fanno capo.

E per verità, come francamente accusa il De Greef in un recentissimo suo scritto, il regime parlamentare, specie in questi ultimi tempi, non ha saputo divenire la reale espressione dei voti e dei bisogni della Società: la sua evoluzione ci ha ricondotti allo stesso punto in cui eravamo prima del 1789, in questo senso che il potere esecutivo è ridiventato superiore a tutti, al potere legislativo ed anche al potere giudiziario: onde la conseguenza di fenomeni patologici ben gravi, quali sono gli arbitrii ministeriali, il Governo dei Ministri per mezzo del Re, delle Camere per mezzo dei Ministri: corruzione reciproca degli elettori per mezzo degli eletti o dei candidati, apostasie e tradimenti politici dei mandatari di fronte ai loro mandanti e via via (1).

E così si può con tranquilla coscienza desiderare che cessi l'impero della volontà, perchè venga sostituito dall'impero della ragione, perchè la volontà non deve sempre poter tutto e perchè mi spaventa, oso ripeterlo, l'esagerazione del potere di Gabinetto, quale immaginò il Bagehot, che cioè il Re altro non sia che una *decorazione*, ed il Ministero altro non rappresenti che un Comitato esecutivo della volontà espressa dalla maggioranza parlamentare.

E neppure mi sento scosso nella mia fede dalle dotte pagine del Palma, quando, discorrendo degli elettori graduati, dimostra temere l'abolizione della civiltà presente col ritorno del Medio Evo, con tutti i suoi privilegi ostili al principio di uguaglianza, e all'armonia e all'amore fra i vari ceti sociali. L'insigne scrittore in questi ultimi anni già dimostrò di avere alquanto modificato i suoi giudizi, e calmate le sue paure del 1869, quando appunto scriveva il suo

(1) E. DE GREEF, op. cit., pag. 47. — A. ESPEIN, *Eléments de droit constitutionnel*. Paris, 1896. — E. LAVELEYE, op. cit., vol. II, pag. 76.

libro sul *Potere elettorale*, e lasciava intendere che non potevano avere fortuna i complicati sistemi dei vari Stati della Germania, a tipo di classi e di categorie, e neppure i voti plurimi, quali erano nella mente del Lorrimer, dello Stuart-Mill e dello stesso Disraeli, e già in parte accettati in alcune Costituzioni dei popoli tedeschi. E, per verità, nè il Belgio si dimostra malcontento dell'esperimento del voto plurimo, nè alla Camera austriaca si osò affermare che ripugna alla civiltà presente la rappresentanza delle varie classi e ceti sociali, combinata col voto universale di tutti coloro che fanno parte dello Stato (2).

Volendosi estendere il suffragio a quanti sono nel pieno esercizio dei diritti civili, senza tema che le moltitudini abbiano a stravincere, fra i vari freni consigliati, quello del voto graduato, come uno dei modi di organizzare il suffragio universale, deve andare innanzi ad ogni altro, anche perchè se ne potè fare l'esperimento. E lo stesso Palma ha dovuto riconoscere che la Prussia, prima del 1850, pur foggiate al tipo romano delle classi, con una complicata combinazione di elezione indiretta e di graduata importanza dei voti, si è messa alla testa delle Nazioni civili in molte sfere di operosità umana, intellettuale, economica, militare. E ciò appunto perchè non è la franchigia elettorale, concessa incondizionatamente agli ignoranti e ai nulla abbienti, che garantisca gli interessi morali della società e della libertà, sibbene il consentirla piena ed intera a quelli soltanto, che possono intenderli e propugnarli.

Roma, che sempre mi ritorna alla mente, ben comprese come si dovesse accordare il suffragio a tutti; ma il voto per classi avesse solo quella influenza che non turbasse l'equilibrio dei poteri e delle magistrature. Che se ad ogni cittadino era concesso il diritto di prendere parte alla vita pubblica, ciò doveva proporzionarsi alle capacità e attitudini di ciascuno, per modo che le opinioni e le simpatie offuscate dall'ignoranza e dalle classi più numerose, ma meno colte e meno abbienti, non dovessero prevalere a danno della Repubblica. Sono codeste le imparziali osservazioni del Mommsen, il quale avvertì che la fortuna di Roma, per molti secoli, devesi appunto a questo ingegnoso ordinamento di avere riconosciuto in tutti virtualmente il diritto al voto, ma nel fatto dovessero prevalere i pochi e i più interessati alla conservazione dello Stato: il che

(2) L. PALMA, *Del Potere elettorale negli Stati liberi*, 1869, pag. 142.

punto non impedì alla plebe, siccome ho prima d'ora notato, di arrivare gradatamente alla conquista di tutte le magistrature e di ogni potere, e di impedire l'oligarchia patrizia (1).

« E per verità, scrive sullo stesso argomento il Foullier, sta il fatto storico che le più grandi verità furono dapprima frutto di mente isolata, e che vennero di poi abbracciate dalle minoranze, prima di essere riconosciute e seguite dalla maggioranza ».

E forse che la Baviera, il Wurtemberg e l'Assia Darmstadt, per tacere della composizione di altre Diete di Stati tedeschi, ebbero a lagnarsi delle loro combinazioni elettorali per categorie, graduate a due e persino a tre gradi? Ma, si osserva, presso questi Stati non trionferà mai il regime parlamentare, mentre la rappresentanza delle classi non impedirà mai che la Democrazia si affermi gagliarda e desiosa della conquista del potere: esempio, il Wurtemberg. Quanto alla prevalenza del regime costituzionale sul parlamentare, non mi do gran pensiero appunto perchè, se ammiro il suo funzionamento nel Belgio e nell'Inghilterra, non mi soddisfa appieno in Italia, e non reputo si adatti a tutti i popoli. Che poi la democrazia riesca a trionfare, attraverso a quelli che io reputo freni e correttivi del suffragio universale, avvenga pure, quando ciò non succeda a pregiudizio degli Ordini sociali.

La Repubblica Romana, nei tempi in cui trionfava la sana e corretta democrazia e le virtù dei plebei si imponevano al Patriziato, emulo non geloso dei fasti popolari, si elevò a tale potenza e fu tanto ricca, che nessuno mai avrebbe osato dubitare del suo decadimento. Eppure cadde, dopo che il disordine prese possesso in Roma — sono sempre osservazioni del Mommsen — e quando l'Assemblea pubblica del Foro imprese a decidere la politica: Assemblea a cui intervenivano le moltitudini corrotte e non interessate alla vita dello Stato organico. Caduta anche più facile per Roma, in sè accentrando ogni vita politica e sociale, non avendo saputo i Romani creare lo Stato vero fuori della città. Il che mi conduce ancora a persistere nella conclusione che se i Municipi e le Corporazioni sopravvissero alla rovina dell'Impero, ciò devesi attribuire a quel fenomeno costante di dinamica sociale per cui, quando avvenga che la vita delle Società s'arresti nei Corpi poli-

(1) T. MOMMSEN, *Le droit public romain*, III. Trad. par P. F. GIRAUD, 1893, II — D. SERRIGNY, *Droit public et administratif romain*. Paris, 1862.

tici, tende a farsi più viva e gagliarda in altri organismi, in altre unità collettive, che, a vece dello Stato, assumono la difesa degli interessi e dei diritti di tutti i consociati (1).

Ma, sorvolando per poco sulle memorie storiche, e rientrando nell'argomento dei rimedi e correttivi contro il voto universale inorganico, penso, col signor De Greef e con Carlo Benoist, che, per riuscire ad organizzare detto suffragio, e quindi alla conversione dei *Partiti* in *Parti interessate*, serviti da organi e da funzioni speciali, in seno al maggiore organismo rappresentato dall'Assemblea nazionale, non basti ancora lo sperimentare soltanto metodi e sistemi ingegnosi, quali espedienti di sicura riuscita, per offrire alle minoranze il modo di avere una propria rappresentanza.

Ricordo ancora con quanto entusiasmo gli on. Genala e Brunialti, i più zelanti apostoli della propaganda per lo studio della rappresentanza delle minoranze in Italia, avessero fra noi attirato alla fede delle loro dottrine una legione di nuovi credenti. E si deve indubbiamente al loro apostolato, ardente e pieno di seduzioni, se nella Legge elettorale del 1882 venne accettato il principio del voto limitato nei Collegi plurinominali. E certo alcune opinioni in minoranza, dianzi forse mai rappresentate, trovarono aperta la strada al Parlamento: ma ai rappresentanti di determinati gruppi di interessi vennero ugualmente rese facili le vie che li conducessero alle aule legislative? Ne dubito; e quello solo che si può affermare, senza esitanza, fu la conquista di un seggio alla Camera da parte di qualche operaio, che fu spinto non dal voto di determinati gruppi di elettori appartenenti alle classi lavoratrici, ma da una corrente democratica radicale, che non sempre può avere ideali ed interessi comuni colla rappresentanza del ceto operaio.

(1) PALMA, op. prec. *Sul potere elettorale*, pag. 138. Notevole per vero si presenta la Costituzione del Wurtemberg, che mentre non impedi agli Ordini democratici di farsi ascoltare e di vincere anche, oltre di avere due Camere, una dei Signori che si compone di 35 membri dell'alta nobiltà o di rappresentanti delle grandi proprietà, conta una *Camera di Deputati* di 93 membri, di cui 13 debbono essere i rappresentanti della nobiltà equestre. Si confrontino le varie Costituzioni degli Stati che formano l'attuale Impero germanico, e sempre si vedrà dominante il concetto delle rappresentanze degli Ordini e delle grandi proprietà. — V. F. RACIOPPI, *Ordinamento degli Stati liberi d'Europa*. Milano, U. Hoepli, 1890. — C. BENOIST, nella *Revue des Deux Mondes*, 1896. — DEMOMBYNES, *Constitutions européennes*, tom. I.

Però il principio della rappresentanza delle minoranze non è trascurabile. Osserviamo infatti le conseguenze della sua applicazione nelle elezioni amministrative: e sarà facile rilevare che, se in alcune città potè vincere il partito clericale, come a Genova, a Bergamo e in parte a Torino, Milano e a Venezia, ciò significa che nelle masse elettorali vi hanno opinioni ed interessi, che prima non erano mai stati rappresentati: vittorie parziali, che già hanno dato i loro effetti, perchè alle correnti troppo spinte verso la negazione e la critica, controcorrenti poderose sono state gettate nell'atmosfera della vita pubblica, per moderare e correggere l'ambiente, e trasfondere, insieme colla fede, quella calma serena, che concilia la necessaria rassegnazione ai mali inseparabili dalla natura umana.

Ma se lo scrutinio di lista, benchè combinato col voto limitato, ebbe favore nelle elezioni amministrative, non trovò fortuna in quelle politiche, tanto che in Italia, dopo neppure due lustri di esperimento, venne, quasi con gioia, abbandonato.

Sarebbe troppo lungo enumerare, anche solo la minor parte degli argomenti che, nell'Assemblea francese del 1875, e nella nostra Camera dei Deputati, negli anni 1881-82, si sono fatti valere contro e a favore dello scrutinio di lista: metodo antico di elezioni, che, pure esaminato nel sereno orizzonte della scienza, non dovrebbe mancare di qualche attrattiva perchè logico e liberale.

Se non che, la sua pratica applicazione nei Comizi elettorali politici, ha dovuto persuadere anche i più zelanti suoi sostenitori che, con questo metodo elettorale, i rappresentanti riescono per effetto di maneggi e di compromessi, di smisurate audacie e di deplorabili abiure, come delle più assurde combinazioni architettate da Comitati locali e generali, non sempre ispirati dall'idea di mandare alla Camera i più degni, lo spirito dei quali sia in armonia colla volontà degli elettori. Inoltre, merita anche di essere notato che, pure all'infuori dell'imperio tirannico dei Comitati, ben difficilmente ed imperfettamente gli elettori riescono ad essere illuminati nella scelta dei migliori, onde quelle minoranze, che potrebbero vincere col voto limitato, sono invece sacrificate; e infine che, adottandosi la scrutinio di lista, finisce di prevalere l'elemento *urbano* sull'elemento *rurale*. Che, se ancor questo non bastasse, con siffatto metodo elettorale si provocano molte astensioni, perchè disinteressa i contadini dal prendere parte alla vita politica: oppure, se vi è interesse, questo solo si manifesta, provocando le più assurde diversioni di voti, quando la corruzione ha invaso il Collegio ed è stata dis-

seminata, sotto tutte le forme, varia e copiosa esca per alimentare le passioni più ardenti ed abbiette.

Tali gli argomenti contrari allo scrutinio di lista, che ebbero in Francia un ben noto sostenitore nel Duca di Broglie, scienziato e statista ad un tempo, il quale non fu convinto dall'esempio della Gran Bretagna, fiera nel conservare i suoi Collegi *tricornuti e bicornuti*, che assicurarono il trionfo agli uomini più insigni.

Però dello stesso avviso non furono nè il Royer-Collard, nè il De Serre, i quali dimostrarono non temere nè la prevalenza dell'elemento *urbano* sul *rurale*, nè l'infuriare delle passioni e la vittoria delle correnti più democratiche.

Fu eziandio abilmente notato che le tre Assemblee più conservatrici, che abbia avuto la Francia, sono state elette a scrutinio di lista, e furono quelle specialmente, nelle quali venne meglio rappresentata la proprietà fondiaria.

Non discuterò questi risultati e i diversi argomenti; ma intanto, per confessione istessa di quanti sono che studiarono le risultanze dei vari sistemi elettorali presso diversi Stati, e dirigono tutte le loro energie a trovare le basi più sicure di una Camera *organica*, non pare lo scrutinio di lista, fra gli altri sistemi, quello che ci possa condurre alla risoluzione del problema nel senso desiderato.

E neppure coll'adozione del Collegio plurinomiale, in guisa che sia possibile l'esperimento del voto *cumulativo*, ritengo possibile arrivare alla rappresentanza di interessi collettivi, e specie alla difesa di quei minori ceti sociali, più facili ad essere immolati all'imperio delle maggioranze. Il sistema del voto *cumulativo*, che permette a chi vota in un Collegio plurinomiale di quattro, ad esempio, di poterli cumulare nel nome di un solo candidato, oppure di ripartirli a volontà, si direbbe adattatissimo, tanto al trionfo delle minoranze, quanto a delegare la difesa di un gruppo di interessi a persona ritenuta più competente. Ma se uno sguardo superficiale al sistema può lasciare supporre che si raggiunga almeno uno degli effetti sperati, un attento esame radica in noi il fermo convincimento che, quantunque il voto *cumulativo* risponda ad un grande spirito di libertà personale, tuttavia non conduce alla rappresentanza organica, e neppure alla vittoria delle minoranze, richiedendosi, per il suo retto funzionamento, una grande disciplina nei *partiti*, uno studio scrupoloso nel calcolo delle varie probabilità e nell'effetto di certe combinazioni.

Potrebbe forse meglio condurre al desiderato intento il sistema

del voto *multiplo*, per cui l'elettore avrebbe tanti voti quanti sono i luoghi in cui egli dimostra di avere interessi da difendere; ma mi affretto a ripudiarlo, perchè la Nazione non è soltanto un Comune o una Provincia: e se mi agita il pensiero che non si debba trascurare la rappresentanza degli interessi, questo pure desidero, che, all'Assemblea Nazionale, non sia il solo interesse economico quello che debba prevalere, ma che vi affluisca la vita complessa di minori organismi, vita che non è esclusivamente materiale, ma la risultante di molti altri coefficienti.

E neanco dirò del sistema del *frazionamento dei voti*, del *voto negativo*, di quello del *valor d'ordine del voto*, patrocinato dal Bornitz, e dell'altro ancora di *trasmissione* di Baily, e del sistema della *lista libera* o delle *liste concorrenti*, con doppio voto simultaneo, e di parecchi altri non meno ingegnosi, come quello di Tommaso Hare, per semplice amore di critica o sfoggio di erudizione, tale non essendo l'intento mio; e anche perchè nessuno dei sistemi, fin qui proposti, a me sembra sufficiente ad assicurare la rappresentanza dei vari organismi, che concorrono a formare la vita della Nazione.

Il che, per altro, non mi rende ingiusto dal non riconoscere che i valorosi patroni della rappresentanza proporzionale, con parecchi sistemi da essi escogitati e proposti, hanno portato un prezioso contributo alla razionale riforma delle Assemblee rappresentative, nel senso di avere nel Parlamento meglio rispecchiata coll'unità la varietà di un popolo, quale essere vivente ed organico, avvinto alle tradizioni del passato, non schiavo delle maggioranze numeriche spesso prevalenti, perchè solo provocate da commozioni politiche.

Ma, più che tutto, gli enunciati sistemi riusciranno a dare la rappresentanza proporzionale delle *opinioni*. Fatto non trascurabile sicuramente, perchè anche le opinioni, le idee, le care visioni della mente ed i postulati della coscienza, che vagliò il bene ed il male di ogni umana vicenda, e persino le eresie, siccome avvertì il Lorimer, pur meritano di essere rappresentate; però, a sua volta, il Benoist nota ben tosto come nulla vi sia di più mutevole delle *opinioni*: nulla di più fuggevole, inaccessibile ed irriducibile ad un piccolo numero di categorie, di ceti e di classi, per cui esse non possono tenersi sicure con siffatta rappresentanza.

Ed invero, che vi ha di più ingegnoso del sistema del *quoziante*, propugnato dall'Hare, per ottenere che l'unità nazionale si manifesti in seno alla rappresentanza politica?

Eppure ebbe forte ragione Rodolfo Gneist di combatterlo viril-

mente accagionandolo soprattutto di distruggere il carattere, la fisionomia locale della rappresentanza (1).

L'unità sola, senza varietà, ci conduce al dispotismo, all'esagerazione dello spirito di accentramento, alla morte di quei minori organismi, che, tanta genialità e sicurezza di vita, apportano eziandio nei punti più lontani e remoti del territorio di un popolo!

E i Parlamenti, come oggi sono costituiti, ed il modo con cui si svolge la funzione legislativa, specie per il bisogno di subordinarla sempre a considerazioni politiche, non ci aprono ancora l'animo alla speranza che l'era grande, acclamata, desiderata da tutti, di un vero e positivo discentramento, sia per cominciare.

E per verità, chi, fra i parlamentari, oggi oserebbe affermare alla Camera, che l'Italia vera si divide per *Regioni*, e che importa riconoscere la vita, la personalità di diritto di questo antico organismo, che è forse tanto vivo quanta è viva la stessa Nazione? Il timore, che possa correre pericolo l'unità politica, infrena gli entusiasmi anche dei più convinti! E solo oseranno, in forte legione

(1) R. GNEIST, vedi opera già ricordata: *Selfgovernment, ecc.*, 3^a ed. Berlino, 1871. — FERRARIS C. F., *La rappresentanza delle minoranze nel Parlamento*. Torino, 1870. Questo studioso Professore di scienza dell'amministrazione a Padova, in età molto giovine scrisse l'opera ricordata; eppure ancora oggi merita di essere letta, specie per l'accurata e chiara esposizione che egli fa del sistema di Hare. Ma chi volesse avere idea compiuta su questo argomento, dovrebbe ancora leggere le Relazioni che si trovano nei Bollettini stampati coi tipi del Civelli a Roma nel 1877, per cura dell'Associazione per lo studio della rappresentanza proporzionale: Associazione di cui erano ornamento, oltre il Genala e il Brunialti, gli on. Bonghi, Broglio, Luzzatti, Mamiani, Mancini, Messedaglia, Minghetti, Peruzzi, Saredo, Padeletti, Paternostro, Vidari, Orlando: insomma il fiore dell'ingegno e del patriottismo italiano.

Di Guido Padeletti, specialmente, può essere utilmente consultato il prezioso volume sulla *Teoria della elezione politica* (Napoli, 1870), opera in cui, oltre una accuratissima introduzione storica, è fatta una vigorosa difesa del sistema di Hare, difesa a cui si accostarono il Saredo e il Palma; quest'ultimo proponendone l'adozione parziale per un Senato elettivo. — Il Brunialti poi nell'opera sua: *Libertà e democrazia. Studi sulla rappresentanza della minorità* (Milano, 1871) colla sua solita perspicacia e scrupolosa esattezza, mentre pone in evidenza il bene ed il male delle varie legislazioni di Europa e d'America, consiglia pure l'adozione del principio di proporzionalità come freno al suffragio universale.

Tra gli scrittori stranieri va sempre innanzi a tutti il BLUNTSCHLI, che neppure uno trascura dei vari istituti politici, e quindi neanche questo della rappresentanza proporzionale, il MOHL, il TAINE, il NAVILLE, il PRÉVOST-PARADOL, il CONDORCET, lo STERNE, il SEAMAN, lo STUART MILL, il GREY, il BAGEHOT.

avvinti, parecchi nostri rappresentati dichiarare che il primo passo nelle riforme deve essere verso il riconoscimento e la ricostituzione giuridica della Regione, quando il nostro regime non sarà più parlamentare, ma solamente e puramente costituzionale.

La quale trasformazione, da forma parlamentare in Governo rappresentativo, anzichè nuocere all'autorità della Camera e alle pubbliche libertà, come alcuni hanno lasciato intendere, segnerà il fine delle oligarchie e delle menzogne convenzionali, e rialzerà il prestigio dei nostri legislatori, oggi obbligati a considerare e a dirigere la legislazione siccome modo di condotta politica, con semplici atti riflessi ed imprecisi, ossia non ragionati ed incoscienti, o quanto meno non conformi al buon senso e alla realtà vera delle cose (1).

Il buon senso già riuscì a fare accettare, presso alcuni popoli, il *referendum ante e post legem* e la rappresentanza proporzionale. Il buon senso farà accettare le *Regioni*, trasformerà le Province in semplici circoscrizioni amministrative come il Circondario, di facile eliminazione da un momento all'altro; consiglierà le Diete comunali composte colle rappresentanze dei Comuni più piccoli, stretti dal bisogno di essere confederati, e dirà finalmente che a questi organismi ed ai varii ceti organizzati si domanderanno i rappresentanti all'Assemblea legislativa della Nazione.

Certo non è possibile intendere gli *Ordini* e le *Classi* come nel Medio Evo; ma è desiderabile che i loro interessi trionfino; e questo trionfo non lo si ottiene così facilmente, se prima non si provvede ad un razionale ed organico decentramento amministrativo.

Il Benoist, ad esempio, pure ammettendo il suffragio universale diretto, vorrebbe che l'individuo fosse bensì rappresentato alla Camera, ma nei *gruppi professionali*, lasciando al Senato la rappresentanza delle unioni locali amministrative; però non spiega il suo meccanismo elettorale; dice solo che i gruppi debbono farsi a base di libero consenso: che non si debbono far rivivere le Corporazioni; ma non accenna agli Enti amministrativi che si dovrebbero ricostituire. Egli si accontenta che il principio della rappresentanza proporzionale abbia cominciato a battere in breccia contro le maggioranze numeriche, e si augura che non abbia mai a riuscire un Parlamento mediocre ed egoista: il che accadrebbe quando si avesse solo in vista la rappresentanza degli interessi.

(1) M. RETTINGHAUSEN, *La législation directe par le peuple (Revue Universitaire de Bruxelles)*. — E. BROGLIO, *Delle forme parlamentari*. Brescia, 1865.

E l'augurio suo è pure il mio, perchè, per correggere un Parlamento troppo agitato da correnti politiche, ed affannosamente in cerca di combinazioni, per ottenere purchessia maggioranze numeriche, non vorrei sostituire un Parlamento di procuratori e di *particularisti*, unicamente in moto per una difesa economica del gruppo di elettori, da cui fossero Delegati alla Camera legislativa.

Ora è appunto questo riflesso che mi fa acquistare simpatia tanto all'istituto del *referendum* popolare, universale, quanto alla rappresentanza proporzionale.

Bene avverte a questo riguardo il De Greef, che soprattutto il *referendum* e la *rappresentanza proporzionale* hanno questo significato, di essere cioè una approssimazione più grande della verità e della giustizia: e ciò perchè esauriscono logicamente e realmente tutta la somma di virtualità, di cui è capace il principio di sovranità in politica; segnano l'inizio della scienza sociale; e a questo titolo rappresentano la vera transazione tra la concezione passata e la moderna della scienza politica (1).

Fatta esperienza di questi due istituti: del *referendum*, caro alla Democrazia, perchè permette a tutti, nessuno escluso, le donne pure, e i minori colla voce delle preghiere, di cooperare a far manifesta l'anima attuale del popolo: della *rappresentanza* della minoranza, cara agli ingegni più alti, perchè le grandi idee furono sempre patrimonio delle minoranze, fornite eziandio delle doti più necessarie per dirigere l'azione sociale verso un continuo progresso, non sarà difficile arrivare alla rappresentanza degli *Ordini*, quali intendiamo nel secolo nostro.

Del resto, anche nel Medio Evo i tre *Ordini* del Clero, della Nobiltà e del terzo Stato, erano rappresentati, siccome è ben noto, non in quanto costituivano quantità numeriche di individui, ma in quanto che, allora e secondo le idee del tempo, formavano gli *Ordini*, cioè gli organi fondamentali della vita della Società; così a ben pensarci, in fondo in fondo, era questa una concezione obbiettiva esatta, avuto riguardo alla organizzazione sociale gerarchica di quello stadio della evoluzione politica.

Ora, la stessa evoluzione ha determinato altri enti, altri organismi, anche più compatti ed omogenei dei tre Ordini dell'Evo Medio. Ebbene, assecondando questa legge di evoluzione, oggi,

(1) C. DE GREEF, op. cit. *Sul regime parlamentare e regime rappresentativo*, p. 34.
— DE SISMONDI, *Studi sulle Costituzioni dei popoli liberi*, 1848.

che oltre la Nobiltà ed il Clero, per me pur sempre Ordini vitali, non trascurabili, si fanno innanzi i Municipii, le Università, le varie Associazioni e ceti e gruppi ed altri organismi a base d'interessi comuni, o anche semplicemente di tradizioni e di energie non del tutto spente, perchè non tener calcolo di queste molte varietà, senza confonderle in una grande massa, quasi amorfa, uniforme, a base di semplici combinazioni numeriche?!

Se distinte funzioni esistono in quanto vi hanno centri vitali diversi, perchè non assegnare un posto allo sviluppo e alla rappresentanza delle loro speciali energie?

Chi mai potrebbe ancora disconoscere l'importanza della funzione economica? Essa ha per obbietto la produzione, la circolazione e il consumo delle ricchezze indispensabili alla nutrizione collettiva, compresi gli sviluppi materiali che ne sono conseguenza. Il commercio, l'industria, l'agricoltura hanno dunque diritto ad una rappresentanza nell'Assemblea generale. Così scrive oggi il De Greef. Così, prima di lui insegnarono il De Sismondi, il Persico, il Garelli della Morea ed il Loria, con argomenti molto efficaci, anche perchè molto conformi al buon senso e alla ragione (1).

Però il dotto professore di Bruxelles, benchè cultore profondo della scienza politica, usò un linguaggio molto popolare e persuasivo, svestito di quelle forme, troppo elevate, di cui gli scienziati talora si compiacciono, per tema di sembrare superficiali, e scrittori di giornali, piuttosto che d'opere meditate profondamente.

Ed io, che mi dirigo con speciale amore ai discepoli, quasi pauroso di non saper salire sulle erte difficili, care ai Maestri e ai Colleghi, mi compiacerò, sul fine del mio lavoro specialmente, di chiedere al geniale scrittore Belga la sua frase scultoria, per mettere anche meglio in chiaro i pensieri prima d'ora fatti manifesti, e in questa e in precedenti scritture, non per salvare il Parlamento, chè tanto non presumo, nè del resto ve ne sarebbe urgente bisogno, ma per portare un modesto tributo in omaggio all'evoluzione che lenta, ma sicura, inevitabile si sta compiendo del Governo parlamentare in Governo rappresentativo.

La quale rappresentanza politica sarà appunto meglio attuata,

(1) DE GREEF, op. cit. *Sul regime rappr.*, p. 54. — LORIA, op. cit. *Sulle basi economiche della Costituzione.* — GARELLI DELLA MOREA, *Lezioni di diritto costituzionale.* Torino. — PERSICO, op. cit. *Sulle rappresentanze politiche ammin.*

quando le diverse funzioni della vita sociale troveranno modo di farsi valere nelle Assemblee legislative.

Dianzi avvertii come si trovi in prima linea, per usare la frase del De Greef, la funzione economica: però, se vuoi che la rappresentanza — egli scrive — sia l'immagine fedele della Società, deve ammettersi una differenziazione rappresentativa essenziale. Il mondo economico si divide: da un lato in proprietari-capitalisti-intraprenditori, dall'altro in lavoratori propriamente detti, e perciò detta funzione economica dovrà comporsi per metà di rappresentanti della prima categoria, e per metà di quelli della seconda; onde hanno perfetta ragione coloro che, mentre ammettono doversi affidare alle Camere di Commercio, Industriali e di Agricoltura la rappresentanza, in primo grado, degli interessi agricoli, industriali e commerciali, con diritto di mandare loro Delegati alla Assemblea nazionale, richiedono nel tempo stesso una rappresentanza delle classi operaie, per il tramite delle loro Società di mutua assistenza. Concetto codesto, entrato oramai nella coscienza delle classi lavoratrici, e già vagamente propugnato dal Sismondi ne' suoi *Studi sulle Costituzioni dei popoli liberi d'Europa*.

L'industria agricola, ad esempio — sono sue parole — pone a contrasto gli interessi diversi di quattro *Ordini* di persone, dei proprietari delle terre, dei fittaiuoli, dei mezzaiuoli e degli operai a giornata. Vorremmo che ognuno di questi *Ordini* avesse i suoi rappresentanti speciali, potesse formare sodalizi e introdurre corrispondenze da Provincia a Provincia, e deputare in seguito alla Nazionale rappresentanza alcune persone, che in nome di tutto quanto l'Ordine propugnino i suoi interessi. L'industria cittadina si dipartasi in molto maggior numero di professioni o d'*Ordini*, tutti in contrasto o in gara fra loro. I trafficanti coll'estero o coll'interno, i venditori al minuto, gli intraprenditori di manifatture, i loro operai formano pure altrettanti *Ordini*, in diritto di avere proprii rappresentanti. La quale rappresentanza degli interessi materiali, sempre secondo il De Sismondi, non dovrebbe essere scompagnata da quella degli interessi spirituali. Il primo dei grandi interessi dell'umanità — egli scrive — si è quello della religione, quantunque sieno stati i sacerdoti recentemente esclusi dalla rappresentanza nazionale. Si addusse per fondamento di questa eccezione che la dignità e l'imparzialità del carattere sacerdotale mal si confanno col trambusto dei Partiti; nè poco eziandio valse il timore che le controversie e gli astii teologici non usurpassero nelle Assemblee

nazionali quel posto che vi si voleva riserbare agli interessi terreni. Le quali ragioni non sono destituite di forza; ma a dispetto di esse, chi avverta di quanto pondo sieno nelle decisioni di una Nazione la potestà, la ricchezza e la legislazione del clero, deve ritenere come cosa giusta e prudentiale di non negargli una voce per difendersi. Nè più giudizioso, nè più giusto sarebbe per altra parte il lasciare che parli esso solo. Indipendentemente dal gregge al suo spirituale reggimento affidato, che ha talvolta interessi contrari a quelli del clero, e che viene rappresentato dalla generalità degli altri Deputati, hanno pure bisogno di poter farsi udire le sette dissidenti, così quelle che formano una Chiesa, come quelle che non la formano. Nè minor vantaggio sarebbe l'ammettere Deputati delle Università, delle Accademie, dei Corpi, insomma, cui è affidato il pubblico ammaestramento. Non sarebbe già questo un diritto per essi, ma bensì un tributo di cognizioni chiesto dalla Società; la quale con non minore profitto chiederla potrebbe alle Facoltà mediche e legali e a ogni altra professione letteraria (1).

Fin qui il De Sismondi, che ha trovato oggi nel De Greef un ardente apostolo delle sue idee, solo scostandosi, quanto al concetto di rappresentanza da coloro i quali fanno lo scambio delle ricchezze, di cui non avrebbero bisogno perchè si confondono coi consumatori, nel qual numero ci troviamo tutti; ed invece viemmeglio accentuando il bisogno di dare una rappresentanza nell'Assemblea centrale alla funzione artistica od estetica, alle funzioni scientifica e letteraria, come quelle che sono destinate a smorzare e a rendere meno egoistici i conflitti degli interessi principalmente materiali; e infine alla funzione morale religiosa, mezzo migliore per dimostrare, come accadde al Congresso delle religioni, tenuto a Chicago, che sopra qualsiasi morale religiosa particolare esista una morale più alta, essenzialmente umana e sociale (2).

Sostanzialmente si accordano gli stessi antichi e moderni pensatori della sana e provata scuola liberale, che ad una Assemblea inorganica vorrebbero sostituito un organismo il meno imperfetto possibile, nell'invocare la rappresentanza dei ceti e delle classi cui sono affidate speciali determinate funzioni: e ciò perchè il Governo liberale, e diciamo pure democratico, ha bisogno, più di ogni

(1) DE SISMONDI, op. cit., p. 98.

(2) DE GREEF, op. cit., p. 56.

altro, del concorso di tutte le classi dei cittadini. Ed in verità, se tutti i ceti della popolazione non prendono parte al Governo, egli è senza radici; se le classi elevate sono respinte o lasciate in abbandono, egli è senza riposo; e nell'uno e nell'altro caso, per reggersi e vivere, è costretto ad opprimere.

So bene che la proporzionale e differenziale rappresentanza di tutte le classi esige un lungo lavoro di preparazione, specie oggi che non possono nè debbono essere disciplinate con criteri di puro fatto, ma trarre vita e movimento dal consenso di coloro che le compongono: che ciò può dar luogo a varie difficoltà, creando un sistema di Governo e di rappresentanza molto complicato; ma non sono gli ostacoli e l'intrecciarsi, senza confondersi, delle varie funzioni della vita sociale e politica, che debbono arrestarci nella via delle riforme. Che vi ha di più semplice di un Governo assoluto? Che vi ha di meglio rispondente alle due funzioni di tutta la vita di un Corpo sociale, in cui la politica sia affidata ora all'una e ora all'altra delle correnti che determinano il progresso o la conservazione? Eppure questo alternarsi di energie e di funzioni diverse al Governo della cosa pubblica, con criteri ben determinati, con discipline di lotte feconde, ha cessato purtroppo di essere la linea di condotta nei nostri Parlamenti!..

Oggi importa per altre vie, e con altri mezzi, ottenere che ai Parlamenti, ove le fazioni e i Partiti minuscoli hanno disperse tante energie e recata tanta confusione di idee, si raccolga e si espliciti quanto di meglio vive e si agita nel Corpo sociale. Anche oggi dobbiamo volere che la rappresentanza nazionale porti nel suo seno quello che il sommo Romagnosi disse essere la triade onnipotente ed indivisibile che mosse, muove e muoverà sempre il mondo: l'*opinione*, i *beni*, la *forza* (1).

Non solo gli interessi, ma ancora le opinioni: quelle però che costituiscono la forza, non la debolezza di uno Stato: le opinioni illuminate dall'intelligenza, moderate dal patriottismo.

Contro le intemperanze di uno spirito democratico rivoluzionario, che tutto oserebbe abolire o rimodernare, in nome di un individualismo impotente a dare unità e vita duratura ad un grande partito di Governo; contro le esagerazioni di un socialismo visio-

(1) G. B. ROMAGNOSI, *La scienza delle Costituzioni*. Torino, 1849, parte III, cap. II, p. 633. — E. FAGNANI, *Storia della potenza umana*. Torino.

nario che finirebbe di spegnere ogni alito di libertà, ed ha già fatto pullulare diverse legioni, con diversa bandiera, nel medesimo campo sociale, non rimane che un consiglio da parte dei pensatori: quello di assecondare le leggi naturali che stabiliscono una unità permanente nel genere umano: unità che non si rompe, anzi viemmeglio si attua collo sviluppo progressivo di ogni istituzione, a patto però che le generazioni presenti, succedendo alle generazioni passate, si incatenino con esse, e che si guardi non tanto all'oggi, quanto a quello che si infutura. « Ieri è morto, scrisse brillantemente il Benoist; l'oggi sta per morire: non dobbiamo far risorgere un morto e prolungare la vita al morente: ma badare al domani, che vive già in noi, chè la politica è una scienza e un'arte della vita ». E l'arte della vita dell'umanità, che non è il solo uomo, siccome direbbe il Vico, ma tutto il genere umano, non altrimenti si estrinseca che mediante la divinazione, propria degli esseri intelligenti (1).

Che se lo Spencer, nel suo *Saggio sul Governo rappresentativo*, ha potuto muovere censure gravi, e non tutte infondate, alla organica incapacità scientifica e alle tecniche imperfezioni delle Assemblee legislative: se prima di lui il nostro Gioberti ed il Botta fecero seriamente dubitare se le istituzioni parlamentari, come funzionano nel secolo nostro, sieno atte a stabilire e prosperare gli *Ordini democratici*, ciò vorrà dire che una loro trasformazione, nel senso di permettere alla scienza, alla religione, a tutti gli interessi economici, che sono anche interessi morali, un diverso ma sicuro modo di essere rappresentati, potrà meglio giovare alla causa della libertà e della felicità dei popoli.

Del resto, è inutile farci illusioni: il popolo oggi più non ama il suo Parlamento, come si trova costituito, e questo disamore, questa indifferenza costituiscono per sè soli un gran male, un pericolo che si deve ad ogni costo combattere.

Coloro che dimostrano di odiare pur tanto il ritorno della vita corporativa, non si avvedono che la Camera stessa si trova ridotta ad un corpo che vive di vita separata da quella della Nazione.

E, fra tutte le anomalie delle presenti condizioni politico-sociali, questa è la peggiore, perchè se deve esservi costante e vera coesione d'interessi ed armonia di pensieri e di sentimenti, certo è fra la Nazione e la sua rappresentanza.

(1) CH. BENOIST, *L'organism., etc.*, nella *Revue des Deux Mondes*, 1^o avril 1896.

Pertanto, non a torto, il Savarese attribuisce tutta questa dissonanza al fatto che, oggi, chi dispone della franchigia elettorale sono gli individui, mentre dovrebbero essere i Consorzi, le Regioni, i Municipi: già organismi essi medesimi, per cui riesce facile, per mezzo loro, trasfondere l'anima, la volontà, la coscienza dei maggiori bisogni della Nazione in seno al Parlamento.

Credo vi sia della esagerazione nelle sagaci avvertenze del Savarese, di questo grande nemico dell'odierno reggimento politico.

Forse lo stesso De Greef, il Benoist, il Prins, e i pochi altri che, in nome della democrazia, e per il trionfo di essa, muovono aspra guerra alle attuali istituzioni parlamentari, dimostrano di essere troppo impazienti e di temere eziandio la vittoria del socialismo, ove non si corregga la rappresentanza per modo da rendere impossibili le oligarchie in seno all'Assemblea nazionale: ma lo esagerare le conseguenze di un malessere qualsiasi non vuol dire che il male non esista, e che non si debbano cercare i rimedi. In questa ricerca deve spiegarsi l'ingegno ed il patriottismo dei più valorosi, senza presumere alcuno di risolvere immediatamente, ed in ogni sua parte, una questione, che il tempo matura, e che sarebbe imperdonabile ci dovesse sorprendere impreparati (1).

(1) G. SAVARESE, *Le dottrine politiche del secolo XIX*. Napoli, 1878, Ed. Giacomini, p. 141. — A. SCHAFFLE, *The impossibility of social democracy*. London, 1892. — DIOMEDE PANTALEONI, *Scritti vari*. — CORBETTA, *Politica e libertà*. Milano, 1882. — G. MAZZINI, *Scritti editi ed inediti*, vol. I, cap. XIV. Roma, 1882. — PIETRO BERTOLINI, *Saggi di scienza e diritto della pubblica amministrazione*. Roma, Ed. Bocca, 1889. — P. ELLERO, *La questione sociale*. Bologna, 1874.

CONCLUSIONE

L'aver molto sovente fatto ritorno sul medesimo pensiero: il che punto non meriterebbe compatimento, quando non fossi scusato dal grande amore al tema prescelto ne' miei studi, avrebbe almeno dovuto dissuadermi da una conclusione. Eppure penso sempre, che mi restino ancora molte idee nella mente, e ricordi ed inviti, che tenteranno l'uscita nell'atto di riassumere i principali argomenti a sostegno di una rappresentanza, a base organica, con prevalenza di *Ordini* e di interessi collettivi.

Ed in verità, quante domande, quali e quante obiezioni si affollano, tutte degne di non breve e seria disamina?

Ed anzitutto, a giusta ragione, mi può essere richiesto: ma quali dunque sono le vostre proposte di riforma? Concretatele. In qual modo fare passaggio dal regime parlamentare a quello che voi dite semplicemente rappresentativo? Non temete di rompere il fascio dell'unità italiana colla costruzione delle *Regioni*? Che cosa sono le vostre *Diete comunali*? Come sperate che l'Ordine del clero, entrando nella vita politica militante italiana, non osi tutto per soverchiare lo Stato e farne mancipio della Chiesa? Come non temete che le Società operaie, elevate a vere potenze in mezzo alle moltitudini, con rappresentanza in Parlamento, non cerchino di stendere le loro mani eloquenti al di là dei confini della Patria, aiutando le Associazioni internazionali e lo spirito e l'opera loro insofferente di tutte le forme politiche?

Per rispondere, meno imperfettamente, debbo pur ripetete che il mio libro non è di polemica e che è lontana da me ogni idea di atteggiarmi a riformatore. Solo mio intento fu quello di contri-

buire a dimostrare che, alla scienza sociale corre l'obbligo di risolvere anche la questione politica, e che la risolve se riesce a persuadere che nuove energie, da un punto di vista obbiettivo, reclamano la loro rappresentanza all'Assemblea legislativa.

Per fare l'Italia *vera*, scriveva un giorno il venerando mio amico Benedetto Castiglia, forte ingegno palermitano, un'Italia che non sia nè francese, nè germanica, bisogna ordinarla per *Ceti*. Per conservare un'Italia secondo giustizia, stampava Antonio Rosmini, non si deve dimenticare mai, che i proprietari sono i suoi più grandi amici, e che necessita assicurare ad essi maggiori o minori rappresentazioni proporzionate in Parlamento (1).

Per non andare contro le tradizioni, le esigenze geografiche, il costume e la diversa natura degli interessi locali, non devesi trascurare l'elemento storico e regionale: così insegnò Marco Minghetti. A non disfare l'*unità* d'Italia non bisogna far violenza alla *varietà*, che da Trento a Palermo, si impone così straordinariamente imperiosa nella vita del popolo italiano.

Nè si dica che, i due concetti di unità e di varietà si contraddicano, perchè, se così fosse, avrebbe torto Sant'Agostino, il quale disse, non potersi altrimenti definire il bello, che *il vario nell'uno*. Nè si tema che le continue contraddizioni e gli antagonismi e le lotte di interessi nuocano, più che non giovino, alla prosperità, alla grandezza degli Stati.

Che se l'Hegel, uno dei più ardenti apostoli della statolatria, ha detto che la contraddizione è il ritmo della vita dello spirito, non diversamente affermarono i positivisti, idolatri del più grande individualismo: e basti per tutti lo Spencer, il quale fonda tutta la sua dottrina in ciò che dall'omogeneo semplice e indefinito erompe l'eterogeneo complesso e definito.

Le leggi naturali non procedono a salti: e, più delle reali ed apparenti contraddizioni, sono causa di mali, spesso irreparabili, i subitanei inconsulti rivolgimenti, e le unioni forzate.

Dunque andiamo pure a rilento nelle riforme, solleciti solo nell'opera del più largo e sincero discentramento.

Non è punto necessario che si cominci da capo con una radicale riforma elettorale. L'Inghilterra impiegò un secolo a mutare

(1) B. CASTIGLIA, *L'Italia vera*. Firenze, Succ. Le Monnier, 1867. — A. ROSMINI-SERBATI, *La Costituzione secondo la giustizia sociale*. Firenze, Pietro Ducci, 1848. — M. MINGHETTI, op. cit. e discorsi vari.

la fisionomia della sua legge sulle elezioni, e forse andò anche troppo in fretta, per cui bisognerà che ritorni sul suo passato, e richiami in vita alcuni fra quegli enti collettivi che, senza distrurre, dimostrò di non più riconoscere ed apprezzare quanto prima.

Noi ci avviamo lentamente, e quasi incoscienti, al suffragio universale, e così deve essere per le molte ragioni esposte e perchè tutti i cittadini debbono procurarsi i primi elementi di una cultura, che porga all'uomo quella dignità, di cui non deve difettare il cittadino, amante della sua Patria e desideroso di servirla.

Si cominci a creare una grande categoria di elettori, che sarebbe una quinta classe, con voto diretto, per la nomina di due quinti dei componenti la Camera elettiva.

Altri duecento Deputati sieno dati da altre quattro classi, in cui sieno ordinati e disciplinati i vari ceti sociali. So bene che il difficile consiste appunto in questa operazione di organizzazione elettorale, che non può esser fatta senza esatte e scrupolose statistiche delle varie professioni, specie quando si abbia a comprendere quella sacerdotale. Ma il tempo e l'esperienza, che tutto correggono, finirebbero di apportare rimedio alle prime imperfezioni. Intanto un temperamento, non spregevole, sarebbe quello di adottare una doppia misura nella durata del mandato legislativo, e così, mentre i Deputati eletti dalla quinta categoria potrebbero rimanere in ufficio quattro anni, a quelli eletti dalle altre categorie, il tempo della durata del mandato potrebbe essere ridotto della metà: eccezione codesta consigliata da una avvertenza del De Sismondi, che notò la grande mobilità di idee e di opinioni, così nelle classi dei commercianti, come in quella dei dotti: mobilità ed incostanza di opinioni meno avvertita nelle classi rurali, che certo avrebbero sempre la preponderanza nella quinta categoria.

L'Assemblea elettiva, composta di 500 Deputati, ne avrebbe 200 scelti dalla quinta categoria, 300 mandati dalle Regioni, dalle Diete comunali, dalle Università, dalle Camere di Commercio, Industria e Agricoltura, dai Delegati del clero nelle Congregazioni parrocchiane e diocesane, e dalle quattro classi professionali ed operaie.

Questi 300 costituirebbero un nucleo di zelanti legislatori, stimolo agli altri Deputati di non disertare l'Assemblea quando non fossero in vista ardenti questioni politiche.

Sarebbe questo intanto un primo avviamento dal regime parlamentare a quello rappresentativo degli *Ordini* e dei *Ceti*. Che, se le istituzioni parlamentari, come oggi funzionano, furono dal Comte

quasi derise, quando osò affermare che esse sono quasi tutte dovute ad una operazione rivoluzionaria: quella per cui gli inferiori scelgono i superiori, e meritano per ciò sostanziali trasformazioni, non debbono però di un sol colpo e con violenza essere sostituite da un regime, che oggi non gode le maggiori simpatie nella scuola democratica; specie quando si consideri che il nuovo ordinamento politico si proporrebbe di togliere una fra le cause del dissidio fra la Chiesa e lo Stato, riconoscendo nella Società ecclesiastica il diritto ad una rappresentanza propria, e una funzione sociale che l'organo politico della Società (Stato) non deve trascurare.

Divido del resto intera l'opinione del prof. Gaetano Mosca, che il rapido passaggio dal regime parlamentare al costituzionale, nei Paesi, che sono al primo abituati, ci condurrebbe ad un sistema di Governo molto più autoritario e ristretto di quello che vediamo in vigore in quelle Nazioni, nelle quali il costituzionalismo puro non si è mai trasformato, e le funzioni di tutti i poteri sono rimaste sempre conformi alla lettera degli Statuti fondamentali. Una tale riforma violenta e completa, decapitando la Camera dei rappresentanti delle principali sue attribuzioni, ci farebbe cadere fatalmente in un assolutismo burocratico di cui sono molti davvero i vizi e gl'inconvenienti (1).

Un altro riflesso che pur deve darci consiglio a procedere con molte cautele in questi rinnovamenti, è quello desunto dal fatto del concorso dell'elemento operaio e corporativo nella formazione delle Assemblee. Che, se l'elemento ecclesiastico potrebbe riuscire ad eliminare equivoci e malintesi, e persuadere le classi dirigenti a procedere unite e concordi nella direzione di tutte le energie sociali, che, disordinate, potrebbero perpetuare i pericoli di continue rivoluzioni, il poderoso elemento delle classi operaie, conscio della sua forza, tenterebbe di richiamare in vita quei privilegi, che resero appunto odiose le Corporazioni nei tempi andati.

Ma anche contro questi fatti si possono trovare freni e rimedi. Il sindacato della stampa, specie sul clero, farebbe miracoli!

Intanto i rappresentanti delle Associazioni operaie sieno ammessi all'Assemblea, in quanto le loro Società abbiano conseguita la personalità giuridica e posseggano statuti, funzioni, norme regolamentarie, e mirino ad intenti resi noti a tutti, e tali per cui la sicurezza dello Stato non possa correre pericoli di sorta.

(1) G. MOSCA, op. cit., p. 315 e seg.

Del resto, non bisogna credere che le Società operaie, e quelle fra i ceti professionali, a scopo di mutua difesa ed assistenza, sieno sempre avidi di privilegi, e animate da spiriti rivoluzionari.

Ai Circoli politici, alle Società segrete, alle Fraterie cospiranti ai danni della Patria sia negata la personalità giuridica, e quella stessa franchigia che gli Americani chiamerebbero *carta d'incorporazione*, onde, poste fuori dell'orbita della vita nazionale, niun calcolo si tenga, agli effetti della rappresentanza, della loro effimera esistenza: ma nessuna apprensione ci assalga al pensiero che i *Cavalieri del lavoro* e dell'*Allare* trovino seggio nel Parlamento.

Scrivendo in questa Torino, dove fiorisce una delle Società operaie più numerose e più serie d'Italia, non debbo nascondere una impressione, che ho raccolta in diverse occasioni, che cioè, alcuni operai entrati in essa, con idee politiche molto avanzate, poco per volta si moderarono. Si svestirono degli istinti demagogici, con pretese a vere franchigie di casta: e saliti alle cariche sociali, non altro privilegio sognarono che, quello appunto di essere chiamati Cavalieri, nella moltitudine dei loro uguali.

La Corporazione, la Società, se ben diretta, non guasta l'operaio, ma lo migliora; e succede proprio in mezzo agli operai il rovescio di quello, che fu detto del Senato Romano: *Senatores boni viri, Senatus autem mala bestia*. E lo affermo con tutto il più saldo convincimento: chè se la *psiche* dell'operaio isolato non sempre m'incoraggia e mi persuade della sua attitudine al governo di sè stesso e della Patria, la *psiche* collettiva di una intera Società di lavoratori mi rinfranca e mi persuade a ben sperare in essa.

Dico Società di lavoratori organizzati, da non confonder si coll folla, o amorfa, o schiava di una *psiche*, che non è la sua!

Comprendo pertanto come in Piemonte, dove gli operai hanno sempre ricevuta una certa educazione, anche in tempi di poca libertà, siasi sempre manifestata una qualche riluttanza negli uomini di Governo nel sopprimere inesorabilmente le varie Corporazioni.

Narrano il Lampertico e Nicomede Bianchi (1), come ancora, verso il fine del secolo passato, la sola Torino avesse 33 Università delle arti, di cui la maggior parte, non punto nate nell'era medioevale, ma dovute a Regio Placito, perchè i Principi regnanti

(1) F. LAMPERTICO, *Economia dei popoli e degli Stati. Il lavoro*. Milano, 1876, vol. II, p. 152. — N. BIANCHI, *Storia della Monarchia Piemontese*. Torino, 1877. — G. ALBERTI, *Le Corporazioni d'arti e mestieri*. Milano, U. Hoepli, 1888.

negli Stati Sardi, in esse non vedevano tutti quei mali ed i molti privilegi, che altri credevano di riscontrarvi.

Tant'è che, pure assecondando la corrente rivoluzionaria, Carlo Emanuele IV nel 1798, e Carlo Alberto nel 1844, dopo avere decretata, quasi in forma solenne, l'abolizione di tutte le Corporazioni, non si diedero poi alcun pensiero, e nessuna cura, del fatto che, alcune di esse sopravvissero, contro il divieto legislativo (1).

Tale, ad esempio, la *Pia Unione dei Mastri Fabbri-ferrai da carrozze di Torino*, così denominata nel 1783, anno in cui già vantava oltre un secolo e mezzo di vita, ed oggi ancora esistente, dopo avere nel dicembre del 1869 — data, certo non antica — approvato un Regolamento sulle stesse basi e criteri dei suoi antichi Statuti del 1628!.... collo stesso patrono in Sant'Eligio.

Tale la Compagnia di Mutuo Soccorso dei *Cocchieri e Palafrenieri di Torino*, fondata nel 1744, il cui ultimo Regolamento fu approvato nel 1863, modificato successivamente negli anni 1878 e 1882. Tale ancora la *Unione Pio-Tipografica* fondata nel 1738 con sede a Torino, Firenze, Roma, sulle cui tracce venne recentemente istituita la *Federazione Italiana fra i lavoratori del libro*, che tiene il suo Comitato centrale a Milano.

Questa Società a tipo delle *Trade's Unions* inglesi, delle *Innungen* germaniche e dei *Syndicats* francesi, rigorosissima nell'ammissione dei soci, severa nel dare norme per il tirocinio dei giovani ammessi al sodalizio, arbitra nel risolvere le questioni insorte tra padroni ed operai, ha, fra gli altri intenti, quello di determinare la tariffa dei salari, di indennizzare i soci che rifiutano un lavoro proposto a prezzo inferiore a quello della tariffa, di occupare potendo, o di sussidiare i soci sprovvisti di lavoro, e di sovvenirli in danaro se emigrano. Vera Società di resistenza codesta, che potrebbe impensierire le menti paurose, e consigliarne la soppressione, mentre, in realtà, si deve alla *Federazione fra i lavoratori del libro* un forte esempio di ciò che possa la disciplina e l'educazione nel ceto operaio. Nè si creda che mi animi il desiderio di tributare, ad opportunità, un elogio ai lavoratori tipografi. Se abusassero dei loro diritti, saprei, come ho saputo, nelle aule giudiziarie, a tempo, biasimarli: ma giustizia deve essere resa a questi operai che possono, come Antonio Maffi, sedere decorosamente all'As-

(1) A. ERRERA, *Le nuove Istituz. econ. nel sec. XIX*. Milano, 1874.

semblea Nazionale, che hanno un gran Santo nell'arte loro, di cui invocare il patrocinio, e seguire i salutari ammaestramenti — Beniamino Franklin — e che, a centinaia nella classe, potrebbero trovare esempi di egregi uomini, dal leggio tipografico saliti al seggio di Consiglieri, ascoltati in varie rappresentanze di interessi collettivi.

Chiudendo pertanto il mio dire sulla rappresentanza del ceto operaio alla Camera, non dubito che si possa arrivare presto a tale risultato, specie quando le varie Società mutue confederate, sieno organizzate anche a questo scopo, in guisa che il voto ai loro rappresentanti in Parlamento sia dato, non dagli individui, dominati da ben diverse opinioni politiche, ma dagli enti collettivi, a mezzo di speciali Delegati, eletti in seno alle classi lavoratrici.

Posso ingannarmi, ma siffatto modo di elezione, benchè indiretto d'assai, animerebbe il ceto operaio di vero e proprio zelo per la propria causa, non disgiunta dalla causa della Patria comune, perchè gli operai educati saprebbero che, l'interesse non trionfa, ove il buon diritto non lo assista, e la giustizia non sia fatta da chi sta sovra tutti nello esercizio del potere Sovrano!

Vorrei eziandio credere che tali elezioni, fatte da Consorzi di operai, semoventi per spirito di corpo, ci conducessero a guarire quella lebbra schifosa, che si chiama corruzione elettorale, male antico che le correnti democratiche, invece di sanare, si direbbe hanno di tanto aggravato da disperare nell'efficacia dei rimedi! Eppure mi conforto sperando che, affidata la direzione elettorale alle Corporazioni, queste farebbero cessare il ributtante spettacolo del cittadino, che vende il proprio voto al maggior offerente. È vero che la storia di Roma ci narra ancora le pressioni, le sollecitazioni, e le preghiere elettorali, fatte a mezzo dei sodalizi dei negozianti e degli artigiani; ma la raccomandazione, la preghiera e lo agitarsi con esse, non è ancora corruzione, ma effetto, comando della solidarietà fra i componenti la Corporazione (1).

(1) MOMMSEN et MARQUARDT, op. cit. — Debbo alla cortesia del Maggiore A. BRACCO, appassionato raccoglitore di iscrizioni romane, la seguente, da lui trascritta a Pompei dalla Strada di Mercurio, al N. 35:

M . HOLCIONIVM . PRISCUM
II . VIR . POMARI . UNIVERSI
CVM . HELVIO . VESTALE . ROGANT.

« Il Sodalizio dei Mercanti di frutta con Elvio Vestale pregano sia eletto a Duumviro Olcionio Prisco ». — Vedi anche C. MORINI, *Corruzione elettorale*.

In ordine poi alla rappresentanza Regionale e delle Diete di più Comuni, non sarebbe difficile il concretarla quando già fossero ricostituite le Regioni e composte le Diete comunali. L'idea di formare Collegi con vari elementi Municipali, non è mia concezione di ieri soltanto, per viste politico-rappresentative, e neppure ne trassi esclusivamente l'ispirazione dalle Diete germaniche.

È un pensiero che mi venne da varie considerazioni razionali e storiche. In Italia grandissimo è il numero dei Municipii, e l'idea di sopprimere violentemente la esistenza, anche del più piccolo Comunello, mi parve sempre tanto illiberale e contraria alle nostre tradizioni, che avrei accettato qualunque temperamento, pure di lasciare in vita tutti i più piccoli centri di attività comunale.

Già nella Regione Lombarda e nella Veneta funzionarono mirabilmente, e il *Municipio* colle sue rappresentanze amministrative, e il *Comunello* colle sue Assemblee di amministrazione diretta, all'uso svizzero, dette *Landesgemeinde* nell'Elvezia, e *Convocati* presso di noi: e le ultime leggi della Toscana, del Regno delle Due Sicilie, degli Stati Pontifici e dei Ducati di Modena e di Parma, ammettevano la distinzione di Comuni maggiori e minori, appunto nel senso di accordare ai primi, modo speciale di rappresentanza (1).

Del resto, non nego di avere simpatia per l'ordinamento amministrativo che il Bismark attuò nella Prussia colla sua legge del 1869, e di sentirmi attratto verso le istituzioni comunali inglesi, che, permettendo il massimo decentramento, più facilmente mi assicurano la trasformazione del regime parlamentare in quello della rappresentanza degli Ordini e dei Ceti sociali (2).

Mi sento anche confortato nello esperimento delle elezioni politiche, fatte dalle rappresentanze delle Regioni e dai Consorzi di

(1) G. VELIO BALLERINI, *Il Comune. Studi di diritto amministrativo*. Torino, 1872, pag. 34 e 103. Quasi tutti gli Stati d'Europa, meno la Francia, riconoscono due tipi distinti di unità comunali. — EMILIANI-GIUDICI, op. cit.

(2) P. MANFRIN, *Il sistema municipale inglese*. Padova, 1870, pag. 475. — C. BAER, *Bismark e Lanza*, nella *Nuova Antologia*, 1870. — M. K. HILLEBRAND, *La Prusse contemporaine et ses institutions*. Deuxième partie, chap. III. *L'administration locale*, pag. 153. Anche la Spagna ed il Portogallo riconoscono come l'Inghilterra una personalità giuridica nella Parrocchia. Nel Portogallo la *freguenzia*, prima unità comunale, sarebbe amministrata da una Giunta elettiva; però al solo Municipio (*Conselho*) sarebbe data una vera Camera rappresentativa con larghe attribuzioni. Secondo le mie viste in Italia la Provincia inorganica sarebbe destinata a scomparire, lasciando alla vita comunale e regionale quella che io reputo esistenza vera, secondo Natura e vocazione storica.

Comuni rappresentati da Diete o Assemblee speciali, oltrechè dall'esempio del Senato degli Stati Uniti d'America, tipo quasi perfetto di Camera legislativa, secondo l'opinione del Toqueville, dalla considerazione ben meritata in cui è tenuta la *Prima Camera* in Olanda, eletta dai Consigli Provinciali. E così dicasi della Svezia, dove la *Prima Camera* è composta di 145 membri eletti dai Consigli Provinciali e dai Consigli Municipali.

Inoltre vi sono Statuti che, non solo accordano il voto alle Rappresentanze Provinciali e Comunali, ma ancora lo estendono alle Corporazioni. Così dicasi della Spagna. Secondo l'art. 30 della Costituzione del 30 giugno 1876, oltre un numero di Senatori di diritto ed un altro numero nominati a vita dalla Corona, ve ne hanno parecchi eletti da vere Corporazioni, e da categorie o collegi di persone che, senza formare una classe, nel senso vero della parola, pure sono obbligate a difendere i medesimi interessi collettivi. Tali gli Arcivescovi, i Vescovi e i vari Delegati dei Capitoli delle Province ecclesiastiche. Tali i membri delle Accademie, delle Università. Tali ancora i Delegati dai Consigli Provinciali e Municipali: e tali infine i Delegati appositamente scelti dalle Società economiche aventi diritto di voto: vere Corporazioni di commercianti, industriali ed agricoltori: Società che *si dissero degli amici del Paese*, perchè non vi sarebbero persone meglio interessate alla vita prospera e rigogliosa della Nazione di coloro, che provvedono alla sua funzione economica.

Ove poi mi venisse obbietato che, in siffatto modo si compongono le *Alte Camere*, e non quelle che si dicono *Basse*, potrei ricordare l'esempio dell'ottimo funzionamento per classi, nel regime rappresentativo delle città libere di Lubeca, di Brema, di Hamburgo, per tacere della Baviera e della Sassonia, e in ispecie del Wurtemberg, ove la *Seconda Camera* è composta di 93 Deputati eletti da varie categorie di elettori, e dalle principali città del Regno; sistema codesto pure adottato da parecchi altri Stati Tedeschi, favorevoli alla rappresentanza per classi (1).

(1) G. B. UGO, *Il Senato nel Governo costituzionale*. Torino, E. Loescher, 1881. Intorno allo studio sulle varie composizioni del Senato mi sono pur valso di questo pregevole volume del chiar. prof. Gian B. Ugo, autore del libro sulle *Leggi incostituzionali*, edito a Macerata nel 1887: non che dell'opera *Sulla responsabilità dei pubblici funzionari*, in altra parte di questo *Saggio* di già ricordata.

So bene che le Costituzioni foggiate a siffatto tipo in Italia, sul principio di questo secolo: tale quella della Repubblica Italiana del 1802: tale lo Statuto della Repubblica di Lucca del 26 dicembre 1801 e quello Ligure del 1802, e la Carta costituzionale di Napoli e di Sicilia del 1808, non che la Costituzione che re Gioachino aveva promulgata nel 1815, per tacere dell'*Atto Addizionale* alle Costituzioni dell'Impero Francese del 22 aprile 1815, non incontrarono simpatia, perchè allora si voleva che le Assemblee funzionassero a base di opinioni, e non di semplici interessi (1).

Ma i tempi come le opinioni mutano, e poichè le leggi naturali soltanto rimangono immutabili, perchè nell'ordine fisico, come in quello economico, non si fanno miracoli, come direbbe, con frase scultoria, Luigi Luzzati, e perchè non vi è forza di Governi o di Tribuni, che possa ribellarsi alla natura delle cose, è pure necessità riconoscere che la pace sociale non sarà possibile fino a quando non si riconoscerà l'esistenza, e non si attuerà la difesa di classi e di ceti, che non vogliono essere adattati ad un tutto inorganico e generale, perchè tale adattamento sarebbe la loro morte: e nulla deve morire!.. E pertanto, se la vita sociale non deve mai arrestarsi, si comprende come essa, mentre d'assai si adoperi per procurarsi un ambiente con nuovi materiali, non trascuri poi quegli elementi, che già rigogliosi nei tempi passati, l'età nostra non riuscì a sopprimere; e vede anzi riprodursi e prosperare.

Persino nell'arte si ritorna all'antico, e il sommo Verdi non esitò nello affermare, con grande energia, che il progresso nell'arte sua egli lo vedeva in un ritorno verso il passato.

Nella scienza e nell'arte politica la sociologia è venuta in buon punto a modificare e a correggere molte idee, che ci avevano, invero, di troppo elevati a sublimi, incomprese astrazioni.

Che se la scuola *giuridica*, col suo metodo rigoroso, eliminando tutto quanto vi ha di incerto, di elastico, di confuso, ci condusse a trovare il rigoroso rapporto di facoltà e di obbligazione, la necessità della sanzione, il corredo delle guarentigie, tutto il complesso insomma di condizioni in cui si ravvisa l'idea del diritto, la scuola, che oggi non ripudia i responsi della sociologia, ci rende accettabile la logica dei fatti che s'impongono: e ancora ci può conciliare

(1) LE PLAY, *La réforme sociale en France*. — BRENTANO, *La question ouvrière*, Paris, 1885. — LAVOLÉE, *Les classes ouvrières en Europe. Etudes sur leur situation matérielle et morale*, vol. II. Paris, 1884. — LEVASSEUR, op. cit.

collo stesso socialismo ed il liberalismo più spiccato, perchè neppur questi si escludono, ma reciprocamente si completano; voglio dire quel socialismo che renderà effettiva la libertà individuale coll'intervento degli imprescrittibili diritti delle collettività (1).

Ma non vorrei che questa parola suonasse amara agli apostoli della libertà individuale. Collettività, non come sistema artificiale di vita politica, ma quale effetto di aggruppamenti naturali, perchè non sia staccata la vita dell'individuo da quella del Consorzio in cui egli deve trarre la propria esistenza.

Ed invero, quale unità collettiva più vera, più reale della famiglia? Eppure gli individualisti, che vollero essere logici, non indietreggiarono sulla via che conduce alla sua disgregazione!...

Resti dunque il collettivismo come minaccia, come freno agli insofferenti di ogni vincolo sociale e naturale. E quello che oso dire del collettivismo, direi pure del socialismo e del suo ideale, riferendomi alle belle parole del mio illustre amico Cognetti De Martiis. « L'ideale socialistico, egli scrisse, come splendette minaccioso e lusinghiero in passato, così continuerà a splendere sulle umane prosperità e sulle umane sciagure, spavento e freno ai gaudenti, conforto ed eccitamento ai miseri, talvolta agli uni e agli altri in vario modo salutare » (2).

E il socialismo odierno è pure un gran fatto, che non dobbiamo fingere di non vedere, o appena accennare per combattere a cuor leggero. Un solo combattimento ci consigliano la sociologia e la politica di non tralasciare, ed è la lotta contro l'assolutismo.

Che se in ogni ramo delle scienze sociali vi è una parte di relativo e di contingente, maggiormente si manifesta in quello che si attiene alla politica, dove di assoluto e di costante non vi sono che

(1) A. MAJORANA, op. cit. *Sulla Teoria sociologica della Costituzione politica*. Al cap. III è con molto acume sviluppato il concetto che la Monarchia è un principio universale di Governo: e a carte 178 è dimostrato come la Monarchia per sè rappresenti un principio integrale. Fu certo un gran merito del chiar. professore catanese di avere in Italia introdotto, come egli scrive, il metodo sociologico nel diritto costituzionale. — Vedi pure i lavori del prof. VINCENZO MICELI, sul *Carattere giuridico del Governo costituzionale*: 1° studio, *La Corona*; 2° studio, *Il Gabinetto*. Perugia, 1892-1894.

(2) *Socialismo antico*. Indagini di S. COGNETTI DE MARTIIS. Introduzione. Torino, Bocca, 1889. — E. GIANTURCO, *L'individualismo ed il socialismo nel diritto contrattuale*. Napoli, 1891. — C. NANI, *Il socialismo ed il Codice civile*. Torino, negli *Atti dell'Accademia delle Scienze*, 1890.

le passioni degli uomini. Ed è in vista di questi comuni istinti che il nostro Machiavelli, democratico e fiero, potè scrivere a proposito della nobiltà fiorentina, che il suo annullamento aveva diminuita la Repubblica di altezza e di magnanimità: onde fu tratto a consigliarne la restaurazione, perchè le forze reali, le giuste ambizioni, le pretese legittime trovassero soddisfazione nel contemporaneo politico dello Stato.

Ed è per questo, ed altri riflessi, che in questo *Saggio* dedicai alcune pagine alla Nobiltà e al Clero, mostrando desiderarne la rappresentanza come forze sociali, foggiate a collettività nuove; ad *Ordini* diversi da quelli per cui tentarono l'imperio nei secoli passati, ad esclusione di tutti o quasi tutti gli altri Ordini sociali.

E quantunque la sociologia, addentrandosi nelle regioni politiche, non faccia questione sulle varie forme di Governo, tuttavia ho voluto consacrare un titolo all'*Ordine regio*, a me sembrando che, nella patria di G. B. Vico sarebbe stato imperdonabile trascurare un elemento di molto valore, quale è quello che, secondo l'immortale autore della *Scienza nuova*, vien dato dalla *natural legge regia* (1).

Che se, come oggi funzionano, i Partiti politici alla nostra Camera dei Deputati, non mi sento inclinato a provare entusiasmo per il Governo di Gabinetto perchè di molto ridurrebbe la potestà regia, e neppure ritengo che la Monarchia debba semplicemente costituire un termine medio tra l'elemento democratico e l'aristocratico, tuttavia non intendo esagerare la forza e il contributo che alla vita sociale può essere dato sempre dalla Monarchia.

Oggi più che mai a tre ideali elevatissimi si può ridurre la sua missione: l'*unità*, la *concordia*, l'*amore*.

Dati questi coefficienti in modo sicuro: nessuno attenti all'unità: sieno concordi gli animi, se non nei mezzi e nelle forme, almeno nella sostanza di volere conservati i capisaldi di ogni sociale pacifica convivenza, che sono la famiglia, la proprietà, la libertà: sieno tutte le classi sociali spinte ad amarsi, pur lottando ciascuna contro gli ostacoli, non contro gli uomini, e allora cesserà forse il bisogno di attribuire alla potestà regia speciali funzioni, e meglio si affrancherà quel Governo di Gabinetto, che se non è compatibile coi Governi Presidenziali, può invece più facilmente adattarsi ad una Monarchia rappresentativa per tutti quegli argomenti, che

(1) N. MACHIAVELLI, *Storie fiorentine*. — G. B. VICO, *Scienza nuova*, IX.

valorosi cultori delle scienze politiche seppero trovare a sostegno di questo nuovo organo della vita politica, già molto sviluppato nell'Italia nostra come in Inghilterra (1).

Più che tutto al mio *Saggio* ho voluto affidare, con pieno convincimento, un modesto, ma doveroso ufficio: quello di preparare i miei coetanei, e specie i discepoli, allo spettacolo di una evoluzione, che si sta lentamente, ma sicuramente preparando, e contro la quale, in nome di un principio esagerato di uguaglianza, non vorrei che urtassero i loro entusiasmi, le loro forze preziose, dominati da ideali, non attuabili nell'età nostra.

Non dirò la grande bestemmia che in politica non vi debbano essere ideali, ben rammentando quanto consigliò Romagnosi nella *Introduzione al diritto pubblico universale*, di non stancarsi mai nella ricerca dell'ideale in tutte le materie della filosofia civile. Che se non avete, egli scrisse, il più alto punto di perfezionamento ottenibile, come potrete mai accorgervi di che manchi la cosa pubblica, e da qual parte dovrete rivolgervi per andare avanti?

Ma se l'ideale è il pegno e la promessa di tutti i rinnovamenti reclamati dalle civili congregazioni; se l'ideale è la forza necessaria a procurarci gioie ineffabili, in mezzo alle delusioni, che da ogni lato ci assalgono, però per una grande idealità sull'umana uguaglianza, e per una fiducia inconsulta nella libertà, senza confini, non guardiamo con occhio severo i Ceti, le Classi, gli Ordini, i Collegi, le particolari Società che si fanno innanzi reclamando un posto speciale, una difesa, una funzione nel civile consorzio!

Se tutto, come direbbe Montesquieu, ha le proprie leggi, perchè tutto è razionalmente ordinato, perchè non potrebbe essere una legge codesta del ritorno dei Ceti e delle Corporazioni, attraverso le quali passare e rivivere di poi la libertà e l'uguaglianza, purificate dalle esagerazioni di quegli apostoli troppo ardenti, che ebbero per guida soltanto il sentimento, e non l'intelletto?

Tuttavolta che il pensiero ritorna sulla teoria degli uguali, che si vuol dimostrare in piena opposizione al sistema degli Ordini e delle Classi, non posso cacciare dalla mente lo studio geniale di

(1) ARCOLEO, op. cit. — Altro sostenitore del potere di gabinetto nella Monarchia è il chiar. prof. LIVIO MINGUZZI dell'Università di Pavia nel lodato suo volume dal titolo: *Governo di Gabinetto e Governo Presidenziale*. Bologna, 2ª edizione. Si consultino pure sul tema gli *Studi* del prof. D. ZANICHELLI.

Aristotile sul concetto appunto di uguaglianza e di giustizia. E se non fosse indiscrezione riprodurrei tutte le pagine immortali, che il grande filosofo dell'antichità ha scritto su questo argomento.

Si direbbero idee e consigli dati all'età nostra, come parvero dettati per i tempi di Romagnosi, quando il sommo autore della *Scienza delle Costituzioni* insegnava che, soltanto quegli Stati sono solidamente costituiti ove l'uguaglianza è proporzionale al merito, e ciascuno gode in pace le *cose proprie*; che la giustizia vuole vi sia uguaglianza fra gli uguali; che l'uguaglianza non solo è giusta, ma è ancora *utile*; che però tre cose contrastano l'uguaglianza assoluta e sono: la *libertà*, la *ricchezza*, il *valore* (1).

Che tutti usino ugualmente della libertà: che tutti si valgano e dispongano nello stesso modo e proporzione delle ricchezze avute o procuratesi: che tutti siano dotati dello stesso valore, e allora il grande ideale dell'uguaglianza sarà realtà!

Ma, dato un diverso adattamento di codeste forze sociali, la Società, e lo Stato, organo di lei, dovranno accettare necessariamente quella organizzazione, quella disciplina di Classi e di Consorzi sociali, che si ordinassero per conseguire il maggior bene nell'adattarsi in varia misura la libertà, la ricchezza ed il valore personale.

Ed ora chiuderò il mio libro colle stesse parole dell'Ahrens sulla missione dello Stato, e sulla funzione legislativa, che è opera sua. « Di quanto havvi di umano e sociale nulla è straniero allo Stato; ma invece di avere le pretenziona ingiusta di dominare tutte le forze, tutte le sfere sociali, tocca ad esso di coordinarsi a queste, di spiare, di seguire i loro movimenti per concordare con ogni grado di sviluppo nell'uno o nell'altro di questi domini le condizioni sociali di esistenza e di ulteriore progresso » (2).

(1) ARISTOTILE, *Politica*. Trad. COUSIN, V, VI, 5. — ROMAGNOSI, op. cit.

(2) E. AHRENS, *Corso di diritto naturale*. Trad. G. CARCANO. Milano, pag. 170.

INDICE ALFABETICO

A

Abbadie, *pag.* 78.
 Accademie delle Scienze, 47.
 Acquae mercatores, 78.
 Adfratatio, 77.
 Adriano, 70.
 Alberti, 161.
 Agricoltura, 12, 23, 46.
 Ahrens, 170.
 Alfieri Vitt. e Cesare, 15, 39, 47.
 Allmenden, 59.
 Altare, 161.
 Ambasciatori, 12.
 Ambrosoli, 101.
 America, 17, 42, 44, 90, 96, 116,
 125, 130, 165.
 Ammiragliato, 43.
 Ancona, 43, 106.
 Antonino Pio, 70.
 Anseatica (Lega), 81.
 Aosta, 125.
 Apprendisti, 78.
 Arabi, 77.
 Arcadio, 41.
 Arcivescovi, 12, 25, 44, 165.
 Arcoleo, 14, 46, 47.
 Arconti, 63.
 Areopago, 64.
 Ariti, 53, 54.
 Aristotile, 9, 63, 66, 169, 170.
 Arti (Corpi), 12, 81, 85, 87.
 Artom, 26.
 Arundenl, 129.
 Aruspici, 69.
 Arvali, 69.
 Assia Darmstadt, 143.
 Assiria, 7, 56.
 Assisie, 80.
 Atene, 8, 47, 59, 60, 62, 65.
 Ateneo, 44, 74, 88, 90, 91.
 Attica, 63, 66.
 Auguri, 69.
 Austria, 98, 135, 138.
 Aventino, 68.
 Avvocati, 97, 112.

B

Babeau, *pag.* 72.
 Badeni, 135, 138, 140.
 Baer, 164.
 Bagehot, 16, 148.
 Balbo C., 10, 40, 41, 127, 133.
 Banche popolari, 106.
 Baviera, 143, 165.
 Bayli, 147.
 Beenart, 20.
 Belgio, 20, 29, 136, 138, 142.
 Benefizii, 31.
 Bénéoist, 123, 127, 133, 135, 137,
 144, 149, 155.
 Bergamo, 106, 145.
 Bertolini, 156.
 Bianchi N., 161.
 Biot, 57.
 Bismark, 19, 38, 164.
 Blümschli, 15, 148.
 Boeckh, 61, 64.
 Bologna, 43, 78, 106.
 Bolivia, 139.
 Bonasi, 113.
 Boncompagni C., 22, 37, 119.
 Bonghi R., 7, 13, 19, 42, 101, 148.
 Boose, 55.
 Bornitz, 147.
 Borse di lavoro, 80.
 Bortolucci, 37.
 Bossuet, 6.
 Boston, 90.
 Botta, 155.
 Bovio, 90.
 Bracco, 163.
 Bramini, 52, 53, 60.
 Brants, 72.
 Brema, 165.
 Brentano, 79, 166.
 Brettagna, 41.
 Broglie (De), 38, 146.
 Broglio, 148, 149.
 Brougham, 7, 40.
 Brunetière, 24, 25.
 Brunialti, 22, 25, 26, 65, 130, 144, 148.

Brusa, 22.
Bruxelles, 50.
Burdeau, 41.
Burke, 40.
Buylla, 92.
Byron, 39.

C

Cadorna, *pag.* 32, 37.
Cagliari, 43.
Calimala, 83, 99.
Calza, 81.
Cambridge, 90, 91.
Camera Commercio, Industria, 106,
134, 140, 159.
Camera d'Agricoltura, 106, 134, 140.
Camera stellata, 14.
Canonico T., 37.
Capitouls, 87.
Capitudini, 78.
Cardif, 94.
Carle, 39, 66.
Carlo Alberto, 162.
Carlo Emanuele IV, 162.
Carlo I, 14.
Carlo Magno, 10, 76.
Carmignani, 5.
Carutti D., 22.
Canterbury, 25.
Cantù C., 56.
Casanova, 22, 46.
Castagnola, 46.
Castiglia, 158.
Catalano, 83.
Catania, 106.
Cavalleria, 77, 96, 161.
Cavour, 133.
Cereseto, 77.
Chenning G., 45, 125.
Cherbuliez, 22.
Chicago, 36, 153.
China, 7, 55, 56.
Ching, 57.
Chironi, 113.
Choisy, 77.
Chow, 57.
Cipolla, 87.
Circoli politici, 161.
Città, 80, 81, 140.
Clan, 58, 59.
Cleveland, 17.
Clistene, 43, 64.
Cocchieri (Società), 162.
Cognetti-De Martiis, 54, 57, 59, 167.
Cohn, 71.
Cologna, 78, 81.
Colonie, 128.
Comizii agrarii, 106, 134.

Comte A., 41, 159.
Comuni, 32, 66, 73, 80, 86, 87, 140,
149, 164.
Concili, 14, 16, 27.
Condorcet, 148.
Confraternite, 26.
Confucio, 57.
Congregazioni, 33, 34, 159.
Congressi, 27, 55, 94, 159.
Consiglio del popolo, 83.
Consiglio del Potestà, 83.
Consiglio di Stato, 12, 43.
Consiglio Segreto, 83.
Consoli, 81, 83.
Constant B., 22, 133.
Contee, 129.
Conti, 87.
Cooperative, 95.
Corbetta, 156.
Cornwall-Levis, 22, 110.
Cornil S., 105.
Corona, 12, 14, 19, 40, 49.
Corporazioni, 27, 49, 66, 80, 91,
159, 163.
Corsi, 33.
Corte dei Conti, 12, 43.
Cosenza, 106.
Cousin V., 51.
Credenza, 83.
Creta, 8.
Cristianesimo, 44, 45.
Cristiania, 11.
Cuneo, 125.
Curati, 45.
Curia, 70, 139.
Curtius, 63.

D

Dante, *pag.* 5, 6, 83, 87.
Dareste, 12, 72.
Dario, 7.
Darwin, 52, 135, 137.
D'Azeglio M., 47.
Decani, 79.
De Cesare, 32.
De Gubernatis A., 55.
De Greef, 50, 51, 100, 102, 121, 123,
141, 144, 150, 151, 153, 156.
D'Eicktal, 98.
De Lanoye, 53.
De Laveleye, 58, 72, 141.
Demi, 63.
Demomyne, 144.
Demos, 64, 65, 130, 131.
Denifle, 90.
De Serre, 146.
Detti Memorabili, 9, 57.
Diaconesse, 26.

Dicasterie, 65.
Diete Comunali, 149, 157, 164.
Diete Germaniche, 164.
Digesto, 61, 70, 98.
Dino Compagni, 84.
Dio, 5, 6, 38, 40, 50, 65.
Diodoro Siculo, 56.
Doge, 81.
Donne, 102.
Dorset, 39.
Disraeli, 142.
Dubois, 53.
Du Cange, 77.

E

Ebrei, *pag.* 6.
Echevins, 87.
Economati, 32.
Editti, 96.
Edoardo I, 14.
Edoardo II e III, 14, 27.
Efori, 62.
Egitto, 6, 7, 53, 56.
Ellero, 156.
Elvezia, 164.
Elvio, 163.
Emiliani-Giudici, 7, 16, 99, 164.
Enrico II, 14.
Enrico IV e VI, 13, 14.
Eranos, 61.
Ercole, 69.
Errera, 162.
Esarchi, 70.
Eskin May, 65.
Espein, 141.
Estero, 38.
Europa, 9, 55, 99, 141.
Evo antico, 49.
Evo medio, 71, 74, 75, 80, 85, 88,
92, 141, 149.
Evo moderno, 91.

F

Fabbricerie, *pag.* 32, 34.
Fabbri-Ferrai (Società), 162.
Fagnani, 6, 45, 77, 154.
Famiglia, 102, 139, 166.
Famiglia Reale, 43, 50, 73.
Farini, 38.
Fedecompresso rurale, 104, 110.
Federazioni, 106, 117.
Ferrara, 30, 106.
Ferrari Celso, 104, 121.
Ferraris C. F., 148.
Ferraris Maggiorino, 115.
Feziali, 69.

Filippo II, 14.
Firenze, 6, 43, 78, 84, 87, 106.
Flaminii, 69.
Fondazioni, 27, 31, 32, 33.
Fouillée, 121, 143.
Francia, 14, 17, 26, 102, 132, 146,
164, 166.
Franklin, 163.
Fraterie, 29, 38, 71, 78, 95, 97, 161.
Frattini, 98.
Freeman, 59.
Friendlis Societies, 94, 95.
Fruglie, 78.
Fusinato, 69.

G

Gabinetto, *pag.* 11, 18, 99, 169.
Gand, 77.
Gange, 54.
Gardini, 90.
Garelli Della Morea, 151.
Gaudenti (Fratì), 83.
Gaudenzi, 71.
Genala, 144, 148.
Genova, 43, 84, 145.
Gens, 67.
Gerard, 71.
Germania, 15, 38, 77, 88, 96, 114,
142, 166.
Gerusalemme, 77.
Ghibellini, 82, 83.
Gianturco, 167.
Giava, 59.
Gilda, 72, 77, 78.
Gioachino (Re), 166.
Gioberti, 15, 127, 155.
Gioda C., 16.
Giorgini, 17, 35.
Giove, 69.
Giraud, 79.
Girgenti, 106.
Giuria, 138.
Giustiniano, 71.
Gladstone, 8, 12, 16, 48, 130.
Gneist, 16, 26, 114, 147, 148.
Gomara, 58.
Gonfaloni, 83.
Gorresio, 53.
Grecia, 8, 39, 60, 66.
Grégoire, 24, 45.
Gregorio il Grande, 36.
Greni, 56.
Grey, 148.
Griffini, 106.
Grosserie (De la), 139.
Grote, 43, 61, 64, 65.
Guglielmo I e III, 14, 19.
Guizot, 129, 133.

H

Hall, *pag.* 90.
Hallam, 77.
Hamburgo, 165.
Hare T., 133, 147.
Hegel, 87, 126, 128, 158.
Hélie, 132.
Hillebrand, 164.
Homestead, 105.
How, 57.

I

Impiegati, *pag.* 109, 111, 115, 117.
India, 52, 53, 56, 60.
Inghilterra, 14, 38, 114, 130, 131,
146, 158.
Innungen, 162.
Irlanda, 41, 59.
Isagora, 64.
Italia, 26, 35, 78, 87, 95, 99, 133,
145, 148, 158.

J

Jaccoliot, *pag.* 55.
Jhering, 9, 67.

K

Kalleru, *pag.* 54.
Khozain, 59.
Kidd B., 24, 45, 100.
Kshattria, 53.
Kung, 57.

L

Lampertico, *pag.* 37, 161.
Landesgemeinde, 164.
Lanza G., 164.
Lapouge (De), 137.
Laveleye, 17.
Lavalée, 166.
Lecce, 106.
Le Mercier, 98.
Leo, 83.
Leone VI, 70.
Le Play, 58, 166.
Leroy-Beaulieu, 41.
Levasseur, 79, 98, 166.
Licurgo, 61.
Liebenam, 71.
Liguria, 166.
Lilly, 45.
Lione, 99.
Lippert, 126.
Littienfeld (De), 100, 137.

Liverani, 71.
Livio, 70.
Lloyd, 43.
Loderigo, 83.
Lombardia, 78, 98, 164.
Londra, 77, 78, 87.
Loria A., 100, 104, 151.
Lorimer, 142, 147.
Loyeau, 87.
Lubeca, 165.
Lucca, 106, 166.
Luigi IX, 98.
Luperi, 69.
Luzzatti L., 22, 98, 166, 148, 166.

M

Macaulay, *pag.* 16.
Machiavelli N., 5, 15, 39, 66, 127,
168.
Mackenzie-Wallace, 59.
Maestri, 79, 97, 98.
Maffi, 163.
Magadhas, 55.
Magistro, 70, 78.
Maglione, 110.
Magna-Carta, 40.
Majorana, 16, 48, 60, 100, 167.
Makulus, 55.
Malespini, 83.
Malgarini, 113.
Mamiani, 148.
Mancini, 148.
Mandato, 21, 70.
Manfrin, 164.
Manna G., 22.
Manomorta, 31.
Mantegazza P., 55.
Mantellini, 114.
Manù, 52, 56.
Marca, 59, 72.
Mariano R., 37.
Marte, 69.
Masserie famigliari, 105, 110.
Matricole, 78.
Mauri, 33.
Mazzini, 97, 156.
Media, 7.
Medici, 83, 112.
Mencio, 57.
Mendicoli, 84.
Mercurio, 163.
Messedaglia, 148.
Messina, 106.
Miceli E., 114.
Miceli V., 101, 167.
Milano, 12, 43, 84, 145.
Minghetti, 15, 20, 32, 113, 148, 158.
Minguzzi, 14, 169.

Mira, 59.
Mispoulet, 9, 127.
Missi Dominici, 10.
Modena, 106, 164.
Mohl, 148.
Molmenti, 81.
Mommsen, 9, 66, 70, 127, 142, 163.
Montefredini, 90.
Montesquieu, 127, 169.
Morini C., 101, 163.
Mosca G., 41, 53, 58, 117, 159, 160.
Municipii, 49, 59, 128, 143, 164.
Muratori (Leg), 81.

N

Nambury, pag. 55.
Nan, 57.
Nani C., 77, 167.
Napoleone I e III, 14, 99.
Napoleonidi, 121, 132.
Napoli, 12, 43, 166.
Naville, 148.
Negri Gaetano, 19.
Nobiltà, 39, 45, 49.
Norvegia, 11, 18.
Notabili, 47.
Notai, 112.
Novicow, 41, 59, 94.

O

Occidente, pag. 71.
Olanda, 165.
Olcionio Prisco, 163.
Omero, 8.
Ordinanze, 79, 87, 88.
Ordine Avvocati, 97.
Ordini del Clero, 23, 25, 33, 36, 150, 157, 168.
Ordine della Nobiltà, 39, 40, 44, 67, 103, 150.
Ordine Franciscano, 27.
Ordine giudiziario, 9, 10, 65.
Ordine mendicanti, 26.
Ordine militare, 9, 10.
Ordine Regio, 5, 8, 11, 19, 168.
Ordini minori, 11, 48, 81.
Ordini sociali, 3, 19, 25, 31, 43, 50, 60, 75, 89, 104, 109, 121, 128, 143.
Ordini superiori, 52.
Oriente, 7, 40, 54, 60.
Orlando V. E., 22, 79, 85, 98, 114, 118, 148.
Ostracismo, 64.
Otto Gierke, 73.
Oxford, 91.

P

Padeletti, pag. 148.
Padova, 78, 89.
Palermo, 158.
Palma, 12, 17, 20, 22, 24, 47, 128, 130, 132, 142, 166.
Panciaiats, 56.
Pane, 69.
Pantaleoni D., 55, 57, 156.
Pantchala, 54.
Paratici, 78.
Parigi, 78, 88, 89.
Parma, 106.
Paternostro L., 22, 148.
Pearson, 104.
Pericle, 43.
Persia, 57, 60.
Persico, 101, 120, 151.
Pertile, 85.
Perugia, 84, 106.
Peruzzi, 33, 148.
Phratia, 63.
Piemonte, 161.
Pierantoni, 22.
Pinarii, 69.
Piola, 33, 34.
Pisa, 106.
Pisistrato, 63.
Pistoia, 84.
Placito Regio, 161.
Platone, 9.
Plauto, 90.
Pompei, 163.
Pontefice, 23, 33, 36, 38, 44, 86, 87.
Portogallo, 139, 164.
Potere ecclesiastico, 23.
Potere Regio, 15, 20, 100.
Poteri, 23, 74.
Potestà, 83.
Praga, 89.
Prévost-Paradol, 148.
Principe, 15, 30, 55.
Prins A., 51, 72, 73, 79, 86, 129, 156.
Priori, 85.
Probi-viri, 87, 98, 106.
Proconsoli, 83.
Procuratori, 112.
Province, 89.
Prussia, 142, 164.
Psiche, 6, 13, 16, 120, 123, 161.

Q

Questori, pag. 89.

R

Racioppi, pag. 144.
Ravenna, 106.
Rawlinson, 6.

Re, 5, 11, 16, 22, 39, 47, 51, 68, 87.
Referendum, 17, 19, 21, 22, 149, 150.
Regioni, 148, 149, 157, 159, 164.
Regno Unito, 14.
Rettinghausen, 149.
 Rettore, 89.
Ricasoli, 33.
Riccardo, 11, 13, 129.
Richerzecheit, 78.
Ricotti, 77.
Röhmer, 15.
Roma, 9, 12, 40, 63, 66, 67, 78, 106,
110, 114, 128, 142, 163.
Romagnosi, 13, 136, 154, 169, 170.
Romolo, 69.
Ronchetti Scipione, 115.
Rosmini 15, 137, 158.
Roth, 87.
Roulez, 71.
Rousseau, 21, 119.
Rovigo, 106.
Royez-Collard, 146.

S

Sabini, *pag.* 69.
Salandra, 101.
Salomone, 19.
Salvioli, 77, 105.
Sansonetti, 10.
Sant'Agostino, 36, 158.
Santa Maria Gloriosa, 83.
Sant'Eligio, 162.
Saredo, 22, 148.
Sassonia, 165.
Saul, 6.
Savarese, 156.
Scabini, 73.
Schaffle, 156.
Scherer, 46.
Scialoja A., 34.
Scolari S., 22, 60.
Scoffen, 87.
Sconberg, 85.
Scool-board, 34.
Scozia, 41.
Seaman, 148.
Senato, 12, 17, 41, 47, 64, 149.
Senofonte, 62.
Serrigny, 70, 143.
Servio Tullio, 63, 69.
Severo Alessandro, 97.
Sibillini (Libri), 69.
Sicilia, 78, 166.
Sighele, 101.
Signori feudali, 80, 84, 87.
Sindacati, 46, 91, 106, 117.
Sismondi (De), 83, 150, 151, 159.
Socrate, 9, 64.

Sodalizii, 80.
Sofocle, 90.
Solimano, 41.
Solone, 61, 63.
Spagna, 14, 164.
Sparta, 8, 60.
Spedaliere, 77.
Spencer, 7, 90, 121, 135, 137, 155, 158.
Speziali, 83, 87.
Stampa, 9, 38, 124.
Starosta, 59.
Stein, 16.
Sterne, 25, 148.
Strasburgo, 81.
Stuardi, 13.
Stuart-Mill, 121, 125, 142, 148.
Stubbs, 14, 87, 88, 129.
Sudra, 53.
Sumner-Maine, 58, 126, 131.
Svezia, 18, 165.
Svizzera, 17, 21.
Syndicats, 162.

T

Taaffe, *pag.* 139.
Tacito, 15, 69.
Taine, 104, 130, 148.
Templari, 77.
Teodosio, 41.
Teodosiano (Codice), 71.
Teofrasto, 61.
Teramo, 106.
Teutonici, 77.
Thierry, 35, 86.
Tipografi (Società), 162.
Tito Tazio, 69.
Tonti, 29.
Tocqueville, 132, 133.
Tories, 14, 131.
Torino, 43, 50, 145, 161.
Toscana, 164.
Trade's Unions, 92, 94, 98, 162.
Trapani, 106.
Trento, 158.
Tribù, 59, 64.
Tse, 57.
Turgot, 96.
Turiello, 101.

U

Umanità, *pag.* 3, 49, 60, 75, 137.
Umberto I, 17.
Ugo G. B., 65, 113, 165.
Ulpiano, 111.
Università, 12, 25, 46, 66, 71, 74, 88,
89, 90, 134, 151, 159, 165.
Urtheifinders, 87.

V

Vacher de Lapouge, pag. 100, 137.
Vaisya, 53.
Valan-gai-mugattor, 54.
Valleroux, 79.
Vannucci, 83.
Vassalli, 129.
Vaticano, 37.
Veda, 52.
Velio Ballerini, 17, 37, 50, 90, 110,
164.
Venezia, 78, 81, 145.
Verdi, 166.
Verona, 106.
Véron, 98.
Vescovi, 25, 36, 44.
Vesta, 69.
Vestry, 33.
Vicenza, 106.
Vico, 3, 5, 39, 118, 128, 155, 168.
Vidari, 148.
Vienna, 81, 89.
Villani, 83, 84.
Villari, 16.
Vinders, 87.

Vittorio Emanuele II, 17, 18.
Von Maurer, 87.

Y

Yevos, pag. 59.
Yorck, 25, 129.

Z

Zanichelli, pag. 22, 169.
Zapelloni, 110.
Zendrini, 110.
Zenofonte, 9.
Zurigo, 81.

W

Walter, pag. 71.
Westminster, 129.
Whigs, 14, 131.
Willems, 71.
Wilson, 53.
Worms René, 100, 137.
Wurtemberg, 143, 165.

ERRATA.

Pag. 14, linea 23. Prixy
» 36, » 39. tolte
» 79, » 38. Della fratellanza artigiana
» 88, » 1. Otto Gierk
» 143, » 4. Foullier

CORRIGE.

Privy
tolti
Delle fratellanze artigiane
Otto Gierke
Fouillée





